[Grillo]

Army library

GIUBILEO AI MERCENARI

DEL SETTEMBRE 1864 E DI ALTRE EPOCHE

PER LA

FALLACIA DELLE GUARENTIGIE

SUL

GRADO, STIPENDIO E PENSIONE

DEI PUBBLICI FUNZIONARI

nel Regno d'Italia

Prezzo L. 3.

TORINO 15 APRILE 1865
TIPOGRAFIA ARTERO E COMPAGNIA
Via Cavour N. 18.

ART. 24. TUTTI I REGNICOLI QUALUNQUE SIA IL LORO TITOLO O GRADO SONO EGUALI DINANZI ALLA LEGGE. ART. 67. I MINISTRI SONO RISPONSABILI
ART. 61. NIUNO PUÒ ESSERE DISTOLTO DAI SUOI GIUDICI NATURALI. NON POTRANNO PERCIÒ ESSERE CREATI TRIBUNALI O COMMISSIONI STRAORDINARIE

così lo **STATUTO IN TORINO**

LE IRREGOLARITÀ E LE INGIUSTIZIE DEL GOVERNO NEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA MILITARE E NELLA COMMISSIONE DI SCRUTINIO E IL DIRITTO DI PETIZIONE AL PARLAMENTO.

vedi pag. 33_63

C. Grillo

GIUBILEO AI MERCENARI

DEL SETTEMBRE 1864 E DI ALTRE EPOCHE

PER LA

FALLACIA DELLE GUARENTIGIE

SUL

GRADO, STIPENDIO E PENSIONE

DEI PUBBLICI FUNZIONARI

NEL REGNO D'ITALIA

TORINO, 1865
Tipografia ARTERO e COMP., Via Cavour N. 18
Casa del march. Della Rovere.

LA CUFFIA DEL SILENZIO

—∞o∞—

« L'uffiziale, il cui grado fosse in
« balia dell'arbitrio, privo di dignità
« ed incerto del proprio avvvenire,
« altro non sarebbe che un *merce-*
« *nario.* »

Atti uff. del Senato del Regno,
pag. 321, 6 giugno 1850.

Se è vero che l'uomo mercenario è venale, e oltre al vendere l'opera sua, vende tutto sè stesso, deve pur essere verissimo che quando i Ministri delle forze armate vogliono ed ottengono dal Parlamento la libertà di azione nel poter togliere a piacimento i gradi e gli impieghi, lo stipendio e la libertà dell'esprimere le opinioni, i loro dipendenti nelle armate di terra e di mare

« Son giunchi che piegano - Son spade vendute, »

Diventano i mercenari che addì 18 maggio 1848 obbedivano al Borbone in Napoli; gli uomini venali che nel 1859 commettevano le stragi in Perugia; gli uomini liberali che quando i loro principi fuggivano od erano vinti dalla rivoluzione italiana,

rinnegavano la giurata fedeltà e bramavano ed ottenevano di essere annessi all'esercito italiano per amor di patria

Che a *mille* empie la bocca a *dieci* il petto.

Ma nel petto dei dieci fra i mille uomini che applaudivano a chi dava loro il mezzo di uscire dalle file dei despoti nemici dell'Italia, eravi per lo meno l'illusione di servir al nuovo Governo con dignità umana!

Costoro credevano essere libera la stampa per qualsivoglia cittadino, ed ai militari colpiti da un qualche errore possibile anche nei governi liberi, essere per lo meno permesso di far appello alla pubblica opinione anco in giornali che si occupassero specialmente degli interessi dell'esercito.

Sapevano esistere nel Piemonte due leggi distinte che colle date 27 giugno 1850 e 21 giugno 1851 parlavano di *diritto* a conseguir la pensione per chi serve nelle armate di terra e di mare. Esservi diverse leggi sugli avanzamenti ai gradi con un freno alla scelta; la legge 25 maggio 1852 guarentire il grado e l'impiego di chi può diventar uffiziale nell'esercito, se ne possiede i requisiti, e non può esserne discacciato nemmeno dal Re, se non per accertata colpa propria contro la disciplina veramente detta, e contro l'onore e la condotta nel senso della civiltà cristiana.

E per vero quei mercenari che servivano il borbonico fremèvano in silenzio quando a danno loro con violazione della legge e della giustizia deliberàvano i Tribunali militari, non mai sospettando che nella città di Torino uno ve ne fosse in vigore che con un procedimento e una condanna che porti per titolo le ragioni dei Torquemada nella inquisizione spagnuola, possa aver per fondamento la legge 25 maggio 1852 ove si tratta del Consiglio di disciplina, peggiore assai del Consiglio dei Dieci di Venezia, e del quale gli inappellabili *pareri* fanno credere più conformi alla vera civiltà ed al progresso le sentenze del Sant'Uffizio del Sovrano Pontefice, autore dell'Enciclica e del Sillabo degli errori in data 8 dicembre 1864.

Il considetto Consiglio di Disciplina, come è in vigore nell'esercito italiano, altro non essendo che la servile imitazione della *Corte d'onore* inventata da un Re di Prussia (1), e da Alfonso La Marmora imposta ai suoi subalterni, — ove esistesse un conscienzioso Ministro di Grazia e Giustizia, meriterebbe d'essergli raccomandato colle parole dell'onorevole Siotto Pintor nel Senato del Regno 31 gennaio 1865:

(1) Vedi su tale istituzione il giudizio di un illustre generale riferito a pag. 4-5 di un libro del quale nel *Diritto* si leggeva la seguente raccomandazione:

« Dalla stamperia di Compositori-Tipografi Torino, fu pubblicata un'interessantissima opera addì 31 maggio 1863, col titolo:

ABBOZZO

DI

UN CODICE DELL'UFFIZIALE ITALIANO

Illustrazioni e documenti per la legge 25 maggio 1852

SULLO STATO DEGLI UFFIZIALI

PER LE ARMATE DI TERRA E DI MARE

E REPERTORIO DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

Compilazione del Capp. militare

Cav. LUIGI GRILLO

« È un vol. di 412 pag. in 16, con vignetta rappresentante il torso dello *Statuto Piemontese* ed il Compilatore di questo libro.

« Il cav. Grillo, già noto per altre produzioni storiche, letterarie e politiche, ora si è proposto lo scopo di provare che i Ministri per gli affari di guerra e marina nel Regno d'Italia troppo sovente escludono gli ufficiali ed i loro assimilati nel grado dal diritto di fruire delle guarentigie, che furono a tutti promesse col patto fondamentale e colle leggi militari quando si discutevano nel Parlamento.

« È una raccolta di tutte le sentenze che i Tribunali civili di Torino hanno pronunciato nelle cause intentate dagli ex-ufficiali

« È bene che l'ottimo ministro, senatore Giuseppe Vacca, non pensi per avventura che nella magistratura del regno sieno molti imitatori di quel cortigiano il quale interrogato dal *Rey da todas las Espanas* a dire se fosse o no il giorno fosco o sereno, come piace a V. M., rispose il vilissimo! Oppure quell'altro

contro il potere esecutivo, e queste sono poste in confronto di quelle che in casi identici si leggono nelle raccolte di giurisprudenza pubblicate in Francia e nel Belgio.

« Vi è pare un sunto di tutte le sentenze pronunciate dal Tribunale Speciale Militare e dal Tribunale Supremo di Guerra in Torino nelle cause degli ufficiali che continuano a prestare servizio effettivo, e che furono cancellati dai ruoli dell'esercito fino a tutto il mese di maggio 1863.

Ivi a pagina 407 si dice:

« Troppo tardi mi avvidi che che nell'*Indice e Sommario alfa-*
« *betico* di questo lavoro furono ommessi parecchi ufficiali men-
« zionati nelle precedenti 360 facciate, siccome già colpiti colla
« sospensione o rivocazione dall'impiego loro, o perchè rimossi
« dal grado, dimessi, destituiti, degradati o cancellati dai ruoli
« dell'esercito. Giova dunque osservare che i dimenticati nell'*In-*
« *dice* già sono registrati nella serie cronologica delle decisioni
« pubblicate dal potere esecutivo, dietro il così detto *parere del*
« *Consiglio di disciplina*, e nelle pagine indicate in: *Esclusi*,
« *Parzialità*, *Prevaricazione*, *Reintegrazione*, *Ricorso*, *Rimossi-*
« *riammessibili al servizio militare*, *Rivocati*, *Sospesi*, *Sentenze*,
« *Tribunali*, *Truffa*, ecc., ad uso del Parlamento.

« Ne comunico un esemplare al Ministro di guerra, e dichiaro,
« come indicando i nomi di alcuni che più o meno saviamente
« interpretarono ed applicarono la Legge, io non ebbi intenzione
« di offenderli nella onorattezza.

« E per verità qualsivoglia individuo nominato in queste 407
« pagine, il quale abbia diritto ad una rettificazione, farà cosa
« grata a me stesso coll'inviarla prestamente e legalizzata al mio
« indirizzo con assicurazione in Torino. La inserirò in un altro
« lavoro intitolato: *Il Governo Italiano e la Legge uguale per*
« *tutti*. »

che, fatto tesoro di una vecchia ciabatta di Messalina, l'andava ogni tratto baciando e ribaciando nelle vie di Roma! E pei baci impressi a una ciabatta ebbe tutti i titoli per diventare console, censore, imperatore!

« Signori, la questione italiana non è questione politica, nè militare, nè religiosa, nè finanziaria: essa è innanzi tutto questione morale. Finchè tutto ciò che è onesto, tutto ciò che è grande, tutto ciò che è pudico non diventi norma indeclinabile di governo, finchè non saranno dalle ime radici schiantate le consorterie, morte e sepolcro d'ogni probità civile (delle quali mi propongo tenervi largo discorso altra fiata) no signori, noi non faremo l'Italia... Io conosco una odiabile libertà; è la libertà dell'arbitrio: conosco una eccellente maniera di tirannide; è la tirannide della giustizia! »

E perchè la giustizia e la libertà sono conculcate quando nei Consigli della Corona entrano un La Marmora ed un Petitti già abbastanza conosciuti nell'esercito, le domande di collocazione in aspettativa inoltrate al Governo dai dipendenti, del Ministero di Guerra, dopo la circolare che le autorizza in data 20 dicembre 1864, — già superano le 2 mila, avvertendo che per la maggior parte provengono da uffiziali bisognosi di tutt'altro che di rinunziare ad nna parte dello stipendio di cui godono in effettività di servizio!

Fu vera gloria del Ministro che ha nelle mani il portafoglio delle armi di terra ed è figlio del conte Ilarione Petitti? Non occorre di lasciarne ai posteri l'ardua sentenza, perchè in qualche modo già la pronunzia il Petitti medesimo col suo

Ordine del giorno 5 *gennaio* 1862

al quale è certo che aderisce pure il suo collega Don Diego Angioletti, sedicente *estraneo alle cose di mare* e Ministro per gli affari della marineria. Col sovramenzionato ordine, il Petitti proibisce agli impiegati militari di scrivere per la stampa politica ed estende tale divieto ai fogli esclusivamente militari e

destinati all'esercito e soggiunge: « L'indirizzo morale di un'istituzione come quella dell'esercito è un ufficio tanto geloso che solo spetta a chi ne ha la responsabilità in faccia al Re ed alla nazione, e non posso permettere perciò che altri da me dipendente si arroghi, *anche in parte minima*, un mandato che non gli sia da me espressamente affidato. »

Checchè ne dica in favor suo il giornale la *Stampa*, 26 gennaio 1862, collo scopo di confutare il *Diritto*, lo scrivente sa che il ministro Petitti vuole impedire, per quanto sia possibile, che nell'esercito si conosca il vero stato dell'amministrazione pessima, ed anzi ha perfin dispiacere che si leggano gli *atti ufficiali del Parlamento*, perchè sebbene la maggioranza ne sia servile al Governo, pur vi ha qualche vero rappresentante della libertà il quale coglie il destro di fulminare le ingiustizie ed i soprusi abituali del Ministero della Guerra, contro il diritto dei cittadini di uno Stato libero (1).

Che se il ministero delle armi presieduto dai Lamarmoriani aspettò fino a questo giorno per francamente comandare ai suoi subordinati di *non prender parte attiva alla direzione o redazione dei giornali*, pur ci ha dato fin dal 1853 lo scandalo di perseguitare i suoi dipendenti, ed anco i non stipendiati che dicevano *anche in parte minima* la verità nelle cose militari, come pur di liberare coi suoi mezzi dalle persecuzioni della Giustizia civile quei militari appartenenti al dicastero stesso della guerra, che lo adulavano.

Ne potrebbero far testimonianza, fra gli altri che qui si tacciono, i Berninzone Raffaele, Dho Matteo, Grillo Luigi, Miotti Paolo e Pinelli Augusto Ferdinando, dei quali si parla nell'*Abbozzo di un Codice dell'Uffiziale italiano*, libro che sarà spesso

(1) Sarebbe curiosissima la ristampa di quanto i giornali del Regno d'Italia dissero contro il divieto che Monsignor De Merode, pro-ministro delle armi in Roma, fece agli uffiziali pei discorsi contrarii a quel Governo.

citato nel presente scritto, e che il Governo impose di nemmeno annunziare dal suo giornalismo

Meretricio cantor, lezzo di Corte.

Ivi è pure trascritta una solenne diffamazione inserita dal Ministro di guerra nella *Gazzetta Ufficiale* 27 ottobre 1854 e nell'*Opinione*, e di cui ora giova pubblicare soltanto le prime parole:

« Il signor Felice Tosetto, avendo testè dichiarato innanzi ad un *Consiglio di Disciplina* divisionale: essere egli autore di alcuni articoli su materie militari pubblicati nel giornale *Goffredo Mameli*, e firmati *Un Ufficiale Piemontese*, si rende nota la sua vera posizione nell'esercito.

« Egli è capitano *rivocato dall'impiego* dietro voto unanime di un Consiglio di Disciplina, convocato a questo effetto, a termini della legge sullo Stato degli uffiziali. Questa severa decisione fu presa dal Consiglio dopo maturo esame di tutta la passata condotta del signor Tosetto. Infatti sin dal 1839 mentre egli era sottotenente..... Nel 1849, mentre era capitano.... »

La *rivocazione dall'impiego* per parere del Consiglio col titolo di *grave mancanza contro la disciplina* (scrivendo *su materie militari*) è in data 28 agosto 1853 e la *rimozione dal suo grado per mancanza contro l'onore* per aver a modo suo il signor Tosetto confutato anco la *Gazzetta Ufficiale*, è in data 30 gennaio 1855.

Narrando del sottotenente Tosetto nel 1839, la *Gazzetta Ufficiale* asserisce che... *per questo fatto egli cadde in disistima presso tutti i militari*. Ma, domando io: se il Tosetto non avesse censurato l'amministrazione lamarmoriana, sarebbero state risuscitate le vere o supposte *mancanze contro l'onore* del Tosetto, con effetto retroattivo della legge, o non sarebbe egli invece colonnello o generale, e forse anche Ministro per gli affari di Guerra o di Marina?

Ciò vale a dire, che se un impiegato militare lealmente si confessa autore di uno scritto affinchè altri *mercenari* non ne

abbiano a sopportar la pena sopra qualche *sospetto*, allora, come cantano i preti di Roma,

> Liber scriptus proferetur
> In quo totum continetur
> Unde mundus iudicetur.

S'ingannerebbe dunque a partito chi per appellarsi dopo alla pubblica opinione domandasse di essere collocato in aspettativa, o la giubilazione se ne avesse il diritto, perchè coll'art. 1° la legge 25 maggio 1852 distinguendo il grado dell'impiego, essa coll'art. 24 dice: « Gli uffiziali in disponibilità ed in aspettativa ri- « mangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle « leggi militari. » E l'art. 30 soggiunge: « Gli uffiziali riformati. « rivocati e giubilati non sono soggetti alla subordinazione, alla « disciplina ed alle leggi militari, salvo il disposto dal titolo 1 « della presente legge per ciò che concerne il *grado* loro. »

E un Governo corruttore sa che pochi sono i giornalisti indipendenti o intelligenti per fargli delle osservazioni sugli errori, ingiustizie e malversazioni, e che pochissimi sono i giornalisti che piuttosto di compromettere gli autori militari delle notizie od osservazioni amare al palato ministeriale, vogliano rischiar la pelle in duello, come già fece, se ben mi ricorda, il signor gerente Felice Govean per la *Gazzetta del Popolo*, ed ultimamente ancora il signor Civinini, direttore del *Diritto*, contro il generale Di Pettinengo.

Io son però dello stesso avviso della *Stampa*, qualora si trattasse di un impiegato militare il quale si fosse obbligato per pa gamento a scrivere in qualsivoglia diario; perchè allora proba bilmente avrebbe più utile dall'impiegato l'editore del giornale che dà forse un migliaio di lire annue per elezione, che non lo Stato il quale per legge glie ne da tremila e gli promette promozioni e la giubilazione.

In questo caso il Ministro Petitti l'ha fatta da uomo pratico, tagliando soldatescamente il nodo.

Che se la naturale potenza e la inclinazione di un qualche prezioso funzionario il quale associ la teoria alla pratica, e lo studio allo esercizio, lo chiamino a più larghi studi nelle materie militari, potrebbe pubblicar dei libri in cui la polemica riesce più dignitosa e meno appassionata.

Ma tutti i pubblicisti sanno pure che talvolta occorrendo alla tipografia l'obbligo di manifestare l'autore al Fisco, (dal quale si suole sequestrare ciò che è vero e non piace ai nostri Padroni) un ministro che comanda ai soldati non è come il Papa ed i Vescovi, i quali non mandano i loro subalterni a chiedere certe *spiegazioni onorevoli* colla sciabola, e inappellabili con un *parere*.

Per l'ordine del giorno 5 gennaio 1865, anche i libri che si possano pubblicare da un addetto alla milizia, probabilmente cadono sotto la minaccia di un giudice in causa propria, cioè del Consiglio di disciplina.

E qui, come non vorrei che taluno credesse: esser io avverso ai Consigli disciplinari, quando siedono e giudicano a termini della legge, rispettandone pure tutte le forme e rendendo giustizia, — così dichiaro di abborrire dal veder lacerata ed offesa la riputazione di qualsivoglia cittadino e specialmente di quelli che sono pubblici funzionari. Ma perchè non dovrà essere segnato a dito quel che abusa dell'alta sua posizione a danno dei subalterni, e perchè dalla libera manifestazione del pensiero, accordata dallo Statuto, non si dovrà indicare l'inettitudine di chi è pagato dai contribuenti?

Il *Diritto* del 6 febbraio 1865 ha pubblicato un articolo che per certo è composto da un qualche uffiziale di marina, pregiudicato nei suoi *diritti*; e l'*Opinione* annunzia che il senatore vice ammiraglio conte Francesco Serra e il deputato contrammiraglio marchese D'Aste hanno sporto querela insieme ad altri uffiziali, perchè ivi si credono *diffamati* e *calunniati*. L'autore di tale lunghissimo articolo sulla *Marina Militare* può aver ecceduto nelle espressioni; ma se i (fatti che trascriverò in parte a suo luogo), sono veri, — dovrà egli esser per

sempre privato dello stipendio e tenebrosamente diffamato dall'Angioletti successore ed amico del Cugia?

DIMISSIONE VOLONTARIA ACCETTATA DAL RE

Ma il conte Petitti, luogotenente generale, sposo e Ministro, diventato ricchissimo pei risparmi che ha potuto fare nei suoi stipendi e speculazioni, ed anche per l'eredità piovutagli in Alessandria da un notaio Bagliani, osserva in data 5 gennaio 1865, come *chiunque creda di poter concorrere alla compilazione di tali fogli, cosa a cui, come cittadino, ha pieno diritto, deve rinunziare prima al suo impiego*, cioè al diritto di conseguir la pensione per gli anni che gli mancherebbero a norma della legge! Credo però che con tale motivazione non si firmerebbe l *Decreto*, ma la *dimissione volontaria* si convertirebbe in qualche *mancanza contro l'onore*, come già accadde per altri ufficiali.

Giova qui osservare che il ministro Petitti cade in errore sul diritto che hanno gli impiegati a stampare e manifestare le proprie opinioni, ed inoltre contraddice a sè stesso come autore delle parole pronunziate nella Camera dei deputati nella tornata 6 maggio 1851, riferite a pag. 68 e 69 del sovracitato *Abbozzo di un Codice*, nel quale appunto si rinfacciano al Petitti le bugiarde premessse, perchè le *manifestaziani pubbliche di una opinione*, libera in qualsivoglia cittadino per lo Statuto, per la mala applicazione della legge 25 maggio 1852 e del suo Consiglio di disciplina, hanno precisamente potuto *diventare un'arma di partito, un mezzo di persecuzioze politica*. E pur troppo lo provarono anche gli ufficiali Benvenuto, Demarchis, Grimaldi, Abela, Fontana ed altri impiegati, i quali per grazia speciale non furono qualificati nei Decreti di rimozione, e di rivocazione come colpevoli di *mancanza contro l'onore!*

Costoro erano forse scrittori? No; e da qual Fisco o Tribunale ordinario di cui parlava il Petitti nel 6 maggio 1851, furono esaminate le loro manifestazioni prima di esser condannate dal Consiglio di Disciplina?

È altresì un fatto pur troppo doloroso che nel ministero di guerra, non si ha per le opinioni politiche quel rispetto che il conte di Cavour mostrò verso il sottotenente di vascello Nicolò D'Epiro, quando gli otteneva dal Re la dimissione volontaria pei sensi dimostrati a bordo del *Re Galantuomo* (1), intantochè i 32 celebri ufficiali della brigata Piemonte avendo per uno stratagemma del generale cav. Arborio Mella esternato la loro simpatia per Garibaldi nel giorno 16 agosto 1862 nella provincia di Catania, non furono sospesi dall'impiego, ma condotti in Torino, ove chiusi in cittadella (2), nel giorno 2 ottobre successivo il *parere del Consiglio di disciplina*, a porte chiuse e senza difensore, confermava quello del ministro Pettiti colla rimozione dal grado dei dimissionari per *mancanza contro l'onore*, pena ed infamia ugualmente regalata dal ministro Petitti con regio decreto 30 ottobre 1862 ad un Carlo Nicola Botta, maggiore nel 3 fanteria per *non indubbie prove della sua simpatia verso Garibaldi*, come si rileva da una sentenza in data 2 marzo 1863 riferita nel sovramenzionato libro del cav. Grillo.

È bensì vero che la petizione dei *dimissionarii* ufficiali *rimossi* fu discussa nella tornata 17 dicembre 1862 avanti alla Camera dei deputati, ma i rimossi per *mancanza contro l'onore* non poterono ottenere altro rimedio che quello di lavare il proprio onore in un duello col signor Chiala Luigi, luogotenente nei Granatieri e incaricato dell'ITALIA MILITARE, la quale addì 16 ottobre (rispondendo al *Diritto* ed alla *Gazzetta del Popolo*) avea detto come *il generale Petitti è collocato troppo in alto nella stima dell'universale perchè egli abbisogni della nostra*

(1) V. *Abozzo*, pag. 149, 150.
(2) V. ivi, pag. 251-155.

penna per ribattere insinuazioni che sicuro nella sua coscienza disdegna e sprezza.

Il *Diritto* narra pure che addì 30 giugno 1854, La Marmora facea condurre in prigione dalla Guardia Nazionale in Torino un ex-ufficiale, così motivando il suo ordine: *costui mi aspetta ogni giorno e mi dice villanie.*

ARROGANZA E DOVERE

DI

FARSI GIUSTIZIA MANESCAMENTE

Le *villanie*, o Eccellenze Lamarmoriane, si stampano con inchiostro indelebile sulla fronte dei vostri subalterni e delle loro famiglie col *parere* senza revisione del vostro Consiglio di disciplina reggimentale e divisionale, che ordinariamente è presieduto da chi con

> Tanta insolenza, e tanto esser manesco
> Tanto fumo d'arrosto, caverebbe
> Le ceffate di mano a San Francesco.

E perchè il Ministero di Guerra ha con sua circolare (di cui non mi ricorda la data) proibito ai comandanti di corpo ed ai membri del Consiglio di disciplina di accettare le sfide in duello che sovente si fanno dagli ufficiali rivocati o rimossi in seguito al loro *parere*, il rimosso ex-capitano Achille Fazzari diede un colpo di scudiscio sul volto al suo ex-colonnello autore dell'esagerato rapporto al Consiglio di disciplina, come l'ex-capitano Marini Giuseppe a proposito del Consiglio disciplinare, pur si vendicò in via sommaria contro il proprio generale, e n'ebbe così a soffrire la carcerazione in Torino, nell'anno di libertà 1864, senza preventiva condanna del competente Tribunale.

E per uso di S. E. Pettiti il quale nelle rimossioni *dal grado* altrui afferma di essere *sicuro nella sua coscienza*, forse diretta dal sovranominato ex-chierico Chiala, già scrittore nell'*Armonia* e nella *Campana* di Torino, io trascrivo quanto segue dalla *Manna dell'anima* composta da uno di quella *Compagnia di Gesù* che io comincio a persuadermi esser detestata da coloro che i Lamarmora e consorti, considerano quali campioni della Libertà, ed i Passaglia della Religione, mentre altro non ne sono che i Don Girella e gli Iscariota.

« Considera come la *verita* è una virtù trascendente, la quale entra in tutt. gli affari ben regolati, senonchè, secondo i diversi affari, ella prende diversi titoli. Nelle scuole ha nome di *scienza*; nel favellare di *veracità;* nei costumi di *schiettezza;* nel conversare, di *sincerità;* nell'operare, di *rettitudine;* nel contrattare, di *lealtà;* nel consigliare, di *libertà;* nell'ottener le promesse, di *fedeltà;* e così nei tribunali ell'ha l'inclito titolo di *giustizia*, che è una costantissima volontà di dare a ciascuno ciò che gli sia dovuto: se bene, bene; se male, male. »

E sebben la libertà, con buona pace del Segneri, non si restringe al consigliare, si bramerebbe sapere dal Parlamento, se la verità nella libertà delle istituzioni largite da Carlo Alberto e giurate dal successor suo Vittorio Emanule, debba fare le sue ragioni con una sciabola, una pistola, o qualche schiaffo per la equivoca giustizia dei ministri.

E per ammaestramento delle Eccellenze La Marmora, Menabrea, Persano, ecc. le quali possono specchiarsi nel *Gesuita Moderno* a senso di Gioberti riferisco le seguenti parole dell'*Unità Cottolica*, 5 febbraio 1865.

« Alcuni mesi fa due valorosi ufficiali cattolici dell'esercito prussiano, i conti Schmissing-Kersseubroch, pronti a versare il sangue per la patria, disprezzavano santamente e nobilmente una proposta di duello. E il Governo prussiano osava svestire delle militari assise i due generosi, e proscrivere dall'esercito questi due prodi cavalieri della morale cattolica, che ave-

vano mostrato assai più di coraggio nel bravare i pregiudizi della barbara civiltà moderna, che coll'accettare una sfida in cui sarebbero certamente riusciti vincitori. I conti Schmissing-Kerssenbroch si difesero per le stampe e confessarono che avevano rifiutato il duello, perchè la religione cattolica vietava loro di accettarlo; e gli Arcivescovi, Vescovi ed Amministratori diocesani del Regno di Prussia scrissero un indirizzo al Re, mostrandogli quanto stolta e barbara cosa fosse il duello, e più stolto e barbaro punire chi non l'accettava, perchè fedele alle convinzioni della propria coscienza. Tutta la Germania si commosse per questo fatto, e Roma papale non potea lasciarlo passare senza una qualche dimostrazione dell'animo suo.

« Un giornale romano scritto con molto ingegno e sapienza cristiana, il *Progresso Sociale*, si tenne obbligato dal suo medesimo titolo a proporre questa dimostrazione a Roma ed a tutta l'Italia e con ottimo consiglio invitò i cattolici a protestare contro il duello, regalando una spada d'onore ai due valorosi cavalieri prussiani. Il Santo Padre Pio IX non solo ha approvato questa proposta, ma volle inaugurare la sottoscrizione coll'augusto suo nome e coll'offerta di 50 scudi. A lui ha tenuto dietro l'Eminentissimo Antonelli, e seguono via via gli altri Cardinali e ragguardevoli personaggi del clero e del laicato. A noi tocca imitare sì bell'esempio, e cooperare a questa dimostrazione contro il duello. Esortiamo perciò i nostri lettori a sottoscrivere essi pure per la spada d'onore da offrirsi ai due cattolici cavalieri prussiani. Non ci vogliono grandi somme, ma molti e bei nomi; e speriamo che i militari ed i patrizi ci manderanno il proprio. Noi lo chiediamo in ispecie alla gioventù coraggiosa, e da lei ci aspettiamo questa protesta contro il duello. L'offerta sia pure di pochi soldi, non monta; ciò che importa è il nome. E chi avrà dato il proprio, si salverà dalle sfide e farà solenne promessa di non accettarle.

« I nomi e le offerte per questa spada d'onore possono spedirsi direttamente a Roma alla Direzione del giornale il *Progresso Sociale*, oppure rimettersi a noi che li faremo giungere

agl'illustri direttori di quel foglio. Avanti! Cattolici italiani, salviamo l'Europa dalla barbarie che l'invade, e dalla forza brutale che la domina. In un *meeting* si è testè protestato dai rivoltosi contro il duello. Ma poco sono stimate le *proteste* dei *meetings*. Protestiamo noi in nome della Religione e della Civiltà contro coloro che favoriscono il duello, e gettiamo in faccia ai nuovi barbari le parole di Gian Giacomo Rosseau: *Celui qui va se battre de gaieté de cœur, n'est à mes yeux qu'une bête féroce qui se force d'en déchirer un' autre.* Chi va lietamente a battersi in duello è una bestia feroce che corre a sbranarne un'altra. Fuori le bestie dalla società degli uomini!

Il cav. La Marmora che non la pensava, nella sua qualità di generale militare, come il cav. Birago noto per la qualità di scrittore in armonia colla civiltà e colla religione, avrebbe egli forse in fatto di duelli le alternative dialettiche rimproverate all'autore del *Gesuita Moderno?*

E i militari subordinati al La Marmora ed ai successori di lui nei portafogli di guerra e marina, essendo talvolta rimossi dal loro grado se accettano la sfida in duello, ed egualmente puniti se non l'accettano, su quali norme dovrà regolarsi il singolarissimo *giurì* (1) del Consiglio di disciplina? I membri

(1) Nell'*Espero* del 3 luglio 1862 così si legge a proposito dell'ex-capitano Fazzari di cui ho parlato a pag. 14:

« Richiesti, a nome dell'*onoratezza* e dell'*imparzialità* del nostro giornale, diamo un sunto della risposta fatta dal sig. colonnello Domenico Piva ad un articolo della *Gazzetta di Napoli*, riguardante il colonnello Dezza, da noi accennato:

« « Il signor Piva, già comandante diretto dell'ex-capitano Fazzari, dice « che la giustizia e l'onor militare lo obbligano di fare una contro-dichiarazione — che il colonnello Dezza se non avesse inoltrato i rapporti alla superiorità sulla condotta del signor capitano Fazzari, avrebbe mancato al suo dovere — che il colonnello Dezza, interrogato se avesse o no ricevuta una lettera del

del Consiglio devono nelle deliberazioni loro proposte dal Ministero seguire nella loro *coscienza*, la giurisprudenza insegnata

capitano Fazzari, rispose affermativamente; che anzi diede comunicazione di quella lettera a due uffiziali superiori che egli incaricava di trattare la cosa, affidandosi loro intieramente — che questi, in qualità di *secondi*, impedirono il Dezza di accettare la sfida — che dopo il fatto accaduto al caffè dell'Europa, il cavaliere Dezza, di nuovo consigliatosi coi già nominati uffiziali superiori, fu da essi nuovamente dissuaso a bat'ersi col sig. capitano, qualunque fosse l'insulto ricevuto — se poi egli, non pago di ciò, ottenne un *giurì d'onore*, fu troppa delicatezza». Il colonnello Riva conchiude: «Io non intendo entrare in polemiche col signor Fazzari, come non volle entrarvi il medesimo colonnello Dezza: solo mi premeva chiarire la cosa e rendere omaggio una volta di più alla lealtà, al coraggio, all'onoratezza del prefato signor colonnello, il quale in questa occasione, come in ogni altra, non ha mancato a se stesso. »

Ma i fatti che precedettero e cagionarono il duello fra il colonnello Dezza ed il capitano Fazzari hanno suggerito al Ministero della guerra la seguente Nota che, colla data 4 luglio 1862, si riferisce dall'*Italia Militare*:

«Non di rado avviene che uffiziali *rivocati*, *rimossi o dimissionari*, nel colpevole disegno di esercitare una *vendetta*, provocano a duello quegli uffiziali che, in obbedienza alle regole di disciplina (!?!) militare, hanno dovuto far rapporto o dichiarazioni che poterono contribuire nell'applicazione di alcuna di dette punizioni, o perchè essi medesimi li ebbero a punire o rimproverare.

«La gravità di un tale fatto non ha potuto a meno di fissare tutta l'attenzione di questo Ministero.

«I detti uffiziali provocati non debbono assolutamente accettare simili sfide, siccome quelle che a null'altro riescono che a scuotere l'organismo della disciplina, del servizio militare, e dell'autorità e dell'esercizio delle sue funzioni.

«All'oggetto pertanto di evitare siffatti scandali, questo Mini-

dal Vicario di Cristo o la opposta che ci addita il *Diavolo*, giornale che così scherza sulla onoratezza dei due ufficiali prussiani summentovati dall'*Unità Cattolica?*

« *Ah! cousta a l'è drola!* Si fa una sottoscrizione per of-
« frire una spada ad uffiziali che non vogliono battersi; *A j' è*
« *giraje la bocia.* »

Quando il vecchio e cadente ufficiale in ritiro, march. E. Birago di Vische era direttore dell'*Armonia*, in cui vennero pubblicate gravi offese all'onore del cav. A. La Marmora, il giovane Ministro mandò un cartello di sfida al Birago. Ma il duello non venne accettato ed anzi il La Marmora ha dovuto ritrattare pel primo le insolenze provocatrici di cui era stato autore nella *Gazzetta Ufficiale*, ed allora l'*Armonia* ritrattò le insolenti risposte del Birago.

Ma nessuno di questi due ufficiali venne privato del grado per *mancanza contro l'onore.*

Quando il sig. Carlo Vallega, *sottotenente* nel 3° regg. Granatieri, non volle accettare un duello a cui fu provocato da un altro sottotenente — fu rimosso dal suo grado ed impiego *per mancanza contro l'onore*, con R. D. 13 ottobre 1861, e per forza della legge sul Reclutamento costretto ad ultimare la sua ferma come semplice *soldato* (1) nell' Infanteria di Marina, ove ora ignoro a quale grado sia stato promosso.

stero crede opportuno di dichiarare essere stretto dovere dell'uffiziale provocato di respingere con *disprezzo* la provocazione.

« Qualora poi l'autore della sfida per raggiungere il suo scopo togliesse pretesto dal *rifiuto* per trascorrere ad oltraggi contro l'uffiziale provocato, è preciso dovere dell'autorità militare, dalla quale dipende l'uffiziale offeso, di fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria competente, poichè, trattandosi di un *reato di azione pubblica*, non è necessario che il procedimento venga iniziato in seguito alla querela della parte offesa. »

(1) V. *Abbozzo di un Codice dell' uffiziale* sotto la rubrica *Rimossi-riammessibili* pei commenti che ivi si fanno anche al

E quando il sig. conte Menabrea era Ministro per gli affari di Marina, con R. D. in data 16 febbraio 1862, i signori Lignarolo e Settembrini, sottotenenti di Vascello, vennero rimossi dal loro grado ed impiego per mancanza contro l'onore, perchè *non provvedevano immediatamente a ripararlo giusta i riti degli uomini d'arme*, come dissero i diari ufficiosi difendendo la deliberazione del Consiglio di disciplina (1).

§ 851 del *Regolamento* in data 31 marzo 1855 per l'esecuzione della legge 20 marzo 1854, che dice: « Gli uffiziali *dimessi* o *rimossi dal grado*, dei quali tratta il § 521, quando non contino otto anni di effettivo servizio, dovranno ultimare la ferma di anni 11 in servizio provinciale, calcolandosi a loro vantaggio il servizio utile precedentemente prestato.... »

(1) V. Lignarolo, Settembrini, Persano nell'*Indice* dell'*Abbozzo di un Codice*.

Ma nella *Gazzetta di Torino*, di cui era direttore l'avv. Piacentini, in data 27 aprile 1862, come quello che non amava Persano al Ministero di Marina, così combatteva la *Monarchia*, allora diretta dall'avv. Marazio:

« .... Diremo soltanto che le persone che componevano il Consiglio di Disciplina che giudicò; che *l'Uffizio dell'avvocato fiscale generale militare che approvò*; che il Ministro che sanzionò la sentenza, sono quant' altri mai apprezzatori dell'onore militare. — Ma anche qui si tratta di legalità. I signori Settembrini e Lignarolo furono, in seguito a procedimento legale, cancellati dai ruoli dell'armata, e cessarono così di appartenervi, ed erano come se non vi avessero appartenuto ; ora, in virtù della legge sull'avanzamento, nessuno può essere nominato ufficiale senza passare per una determinata trafila di servizi o di prove, in conseguenza i predetti signori non potevano essere riammessi senza principiare di nuovo la carriera.

« Il generale Della Marmora non interpretava altrimenti la legge quando reggeva i due dicasteri della Guerra e della Marina.

Il Conte Persano revocò un cosiffatto Decreto colla motivazione che i signori Lignarolo e Settembrini aveano purgato il loro onore col battersi onorevolmente appena usciti dal loro luogo di arresto.

Ma, per tacere di tanti altri scandali di questa fatta, accennerò alla principale ragione per cui il Ministro Della Rovere nella tornata 19 maggio 1864 fece dalla Camera dei Deputati passare all'ordine del giorno puro e semplice la petizione dell'ex-ufficiale sig. Liuzzi:

« .....Il sig. Liuzzi fu chiamato da questa Commissione, fu esaminato, interrogato, e rispose: La conclusione di questo esame si fu che la Commissione di scrutinio emise una seconda decisione in data del 25 aprile 1861, così concepita.

«« La Commissione di scrutinio, visto il ministeriale dispaccio in data 5 andante, visto l'altro ministeriale dispaccio della direzione, sentito lungamente e dettagliatamente l'interessato, e considerando che la condotta disdicente ad un ufficiale d'onore con cui veniva motivata la proposta di licenziamento si riferisce a un fatto dal Liuzzi stesso confessato, di uno SCHIAFFO, cioè, *ricevuto* in novembre del 1860 in Aversa dal brigadiere Eberhardt, *schiaffo di cui finora non chiese* RIPARAZIONE..... »»

E qui la mia penna abborre dal riferire il nome di molti altri uffiziali che si videro esclusi dall'esercito sotto pretesto di aver sopportato con rassegnazione un qualche grave insulto, intantochè i rappresentanti del Regno d'Italia tollerano che al comando dell'esercito italiano nella qualità di Ministri il mondo intero sappia esservi uomini che raramente aprono la bocca o

In questo caso si vedrebbe un *Avvocato fiscale* che approva una punizione contro chi non commette un delitto, ed un Ministro che non volle rimediare ad una ingiustizia, ma far cosa grata al padre del Settembrini che il *Diritto* avea detto essere un *buon patriota* e volerne *soddisfazione*.

prendono la penna senza oltraggiare la Verità, la Giustizia.... e perfino il senso comune.

LADRI E TRUFFATORI PENSIONATI

Consenziente il Parlamento Italiano.

E che il Ministero di Guerra aggravi il bilancio di pensioni a chi dal Consiglio di Disciplina è creduto *ladro*, risulta da molti esempi che si possono vedere nel più volte menzionato *Abbozzo di un Codice*, per certi ex-ufficiali di Amministrazione i quali avevano amministrato assai male la cassa degli Ospedali militari o dei Corpi ai quali appartenevano. Essi aveano commesso certi reati a danno dello Stato e dei privati, quali dal giornalismo non salariato si raccontarono a carico degli onorevoli Ricasoli, Susani, Bastogi, Minghetti, Bosco ed altri che troppo lungo sarebbe il nominare sotto questo Governo che pretende di essere un modello di onestà e di onoratezza.

Mi restringo a provarlo con due esempi dei quale il primo si legge negli atti ufficiali della memoranda tornata 13 dicembre 1864, in cui il deputato Mazziotti, patrocinando la petizione dell'ex-capitano De Mattia Vincenzo, accusato di essersi appropriato la somma di 133 ducati e diversi grani, osservava al ministro Petitti come, proponendo al Re la firma del Decreto di rimozione, *non ha ritenuto veramente reo di quel* FURTO *il De Mattia, perchè altrimenti non sarebbe stato ammesso a questa liquidazione* della pensione. — *Quelli che lo giudicarono erano quasi tutti antichi uffiziali borbonici, come lo stesso accusatore, in conseguenza di quel sentimento di antipatia che hanno pei nuovi uffiziali.... forse per errore è stato giudicato colpevole da un Consiglio che non è infallibile....*

« Ministro per la Guerra. L'onorevole preopinante ha pro-
« vato una volta di più che non conosce assolutamente la *Legge*
« per la quale il signor De Mattia fu rimosso.

« Gli uffiziali rimossi, nel perdere il grado, non perdono il
« diritto alla pensione, e questo è il carattere distintivo di tale
« posizione, la quale ha per effetto di privare dell'impiego l'uf-
« ficiale e di togliergli ciò che ha questo di onorifico senza pre-
« giudicarlo totalmente nella parte pecuniaria.

« Il signor De Mattia è nel caso degli altri ufficiali rimossi,
« i quali, dopo la rimossione, hanno fatto valere i loro diritti
« all'assegno a cui avevano ragione. »

E sarebbe dunque vero che nel Parlamento subalpino siasi discussa e approvata una legge nella quale i La Marmora ed i Petitti abbiano ottenuto che cogli articoli 36, 37, 38 il Re Galantuomo sanzionasse, in data 25 maggio 1852, che l'uffiziale reo di furto o di truffa qualificata abbia diritto ad un assegnamento vuoi temporario o vitalizio?

Un Re Galantuomo quale si è Vittorio Emanuele, con tali disposizioni non può avere inteso che di assegnare una pensione a chi, dopo aver prestato servizio *almeno per otto anni* alla patria nell'esercito, *si è ammogliato senza autorizzazione del Governo*, oppure è caduto in qualche atto di vigliaccheria sul campo di battaglia, o per qualche fatto che infranga la disciplina militare e non sia contemplato dai Codici penale comune e militare.

Io compatisco quei deputati che appartengono all'esercito e solamente sanno parlar di sciabole e fucili, o che non vogliono pregiudicare la loro posizione attuale col far osservazioni ostiche al ministro di guerra. Ma, fra tanti onorevoli i quali più o meno ragionevolmente furono laureati in legge, perchè nessuno fece osservare al ministro Petitti come il De Mattia, capitano, dovea essere giudicato dal tribunale ordinario appunto per virtù dell'articolo 2° § 2°, 3°, 4°, e dell'art. 27, § 5°, e dell'art. 57 della legge 25 maggio 1852, affinchè colla luce della *sentenza* e dei relativi dibattimenti il *Consiglio di Disciplina* s'illuminasse nelle sue te-

nebre per le porte chiuse e senza difensore, per deliberare se il De Mattia è *si* o *no* colpevole di *mancanza contro l'onore* pel furto o truffa di cui è imputato?

Se il ministro della guerra in Torino è sempre circondato dagli stessi funzionari piemontesi, e scelti per la Divisione della Giustizia Militare da La Marmora colla facoltà di far usurpare dal Consiglio di disciplina la giurisdizione dei competenti tribunali, han ben ragione quei popoli delle provincie annesse che gridano contro il *piemontesismo*, fino a tanto che non vi si rimedii. E per ciò fare è necessaria una epurazione nel Ministero della guerra, ove un Augia troverebbe molti documenti e persone da spazzar via.

Vedremo se la tanto necessaria epurazione si farà nella nuova sede governativa, ove, in data 7 febbraio 1865, già si firmò la legge sulle pensioni militari e della quale tratterò pure in questo lavoro.

Ed il mio amico cav. Luigi Grillo più volte mi accertò che, se non fosse trattenuto dal rispetto che deve al proprio carattere di sacerdote, ben saprebbe egli, coi modi che merita un La Marmora, estrarre dagli archivi certe lettere confidenziali. Nè queste, nè i documenti presentati dal Grillo in propria difesa si poterono dal fisco del tribunale di Savoia ottenere in comunicazione, e così la giustizia non potè colpire un colonnello ed una vivandiera per calunnia di cui fu sporta formale querela in data 22 giugno 1855, giacchè sembra che la imputazione di truffa sia nata dal fango per far piacere a La Marmora ed a Petitti.

Stante che la sola pena non disonora l'incolpato, ma infligge piuttosto un marchio d'infamia a chi l'applica ingiustamente ed illegalmente, io inserisco, per far cosa grata al calunniato, la seguente petizione che, sopra carta con bollo regolare, fu inviata.

A S. E. IL SIGNOR CONTE

AGOSTINO PETITTI-BAGLIANI DI RORETO

Torino, 20 ottobre 1864.

Il sottoscritto che fu nominato Cappellano nella Regia Marina con R. Decreto 27 febbraio 1839, e dietro popria domanda trasferito nell'arma di fanteria con R. Decreto 3 aprile 1849, essendo stato rimosso dal suo grado ed impiego con un R. Decreto 31 maggio 1855, il quale ha per base la calunnia e la violazione della Legge sullo stato degli uffiziali, ricorre a V. E. anzitutto

Implorando umilmente

perdono (come con supplica in data 17 corrente fece anche a S. E. il Cav. La Marmora) per le irriverenti espressioni che, cedendo alla indegnazione destata dall'onore offeso e dai propri diritti lesi — ha pubblicato contro V. E. e contro gli altri Ministri delle armi perchè non gli furono accordati i mezzi di provare la propria innocenza con un regolare giudizio.

E prega V. E. a voler degnarsi credere che il fatto a lui attribuito con intrighi e raggiri da una vivandiera calunniatrice ad istigazione di alcuni malevoli ufficiali (1) quando V. E. era

(1) Un Giuda Iscariota redivivo fece credere al La Marmora ed al suo segretario Petitti che D. Grillo fosse autore di un libro, che senza nome dell'autore fu pubblicato in Torino nel gennaio 1855, col titolo *Pregi e difetti dei Cappellani*, ove si dice che i La Marmora, Petitti, Pettinengo e Dabormida osservano le massime contenute nel *Monita secreta Societatis Iesu*.

Segretario generale del Ministro La Marmora — non sussiste — e perciò il cav. Grillo non ha mai commesso veruna mancanza contro l'onore.

Non fu nemmeno esaminato da un vero *Consiglio di Disciplina* il quale giusta l'art. 41 della Legge 25 maggio 1852 e le relative Tabelle e la costante pratica a difesa del grado e dell'impiego dei Cappellani, Medici e Veterinari militari dev'essere composto da soli cinque membri di vario grado. Ma contrariamente agli articoli 26, 71 e 72 dello statuto fondamentale, e dell'art. 2 §§ 2, 3, 4 della suddetta legge, egli fu costretto (1) a pre-

E perciò i cagnotti dell'onore fabbricarono una calunnia e, per riuscire nel loro intento, promisero l'impunità ad una sgualdrina che vivea separata dal marito, vivandiere, e da parte del quale don Grillo avea dovuto farle dei rimproveri. Essa lo accusò con una relazione redatta dal colonnello in compagnia di un medico di reggimento, e falsificando una lettera diretta ad un maggiore (cav. Gibbone Carlo) in cui si asseriva come da tale moglie si fosse consegnato al cappellano la somma di cento lire, che egli nè vide, nè ha percepito.

E ciò chiaramente emerge dallo stesso scritto di accusa confrontato con una lettera dalla calunniatrice scritta allo stesso calunniato. Ma tali documenti sono nelle unghie del Ministero di guerra, il quale non volle nemmeno darne comunicazione al Fisco del tribunale ordinario di Annecy che li domandava al La Marmora nel 1855 e 1856 per la querela sporta da Don Grillo in data 22 giugno 1855 per calunnia ed abuso di autorità.

(1) Quando il Cappellano osservava al conte Biscaretti di Ruffia generale di divisione: non esser competente verun Consiglio di disciplina a conoscere dell'appostogli reato, e *perciò* voler essere denunziato al tribunale ordinario a mente dello Statuto e delle leggi militari, un cosiffatto generale lo spinse colle proprie mani fuori della sala d'udienza; ed il colonnello gli ordinò gli arresti di rigore! Ebbe notizia della rimossione quando ne fu inserto il Decreto nella *Gazzetta Ufficiale!*

sentarsi davanti la straordinaria Commissione composta delli SEIufficiali Passera, Morand, Biamonti, Fermento, Basteri, Ricchiardi, TRE dei quali erano altresì meno anziani di grado del calunniato.

Fu a lui impedito di far sentire innanzi a cosiffatto Consiglio Militari dal calunniato indicati per attestare la verità, a mente dell'articolo 60 della sovracitata Legge che guarentisce il grado, e negata comunicazione (1) dei falsificati documenti, e così violato anche l'articolo 59. Per tali irregolarità dovrebbe essere considerato radicalmente nullo il lamentato parere del cosidetto *Consiglio*.

ECCELLENZA,

Parecchi uffiziali ed anche Don *Andrea Ferrari* attualmente cappellano nel 45° fant. (non ostante che fossero stati regolarmente rimossi dal loro grado ed impiego per non contestate *mancanze contro l'onore e per mala condotta abituale*, in seguito a deliberazione unanime del Consiglio di disciplina), furono reintegrati nel loro impiego quando il cav. Grillo ne faceva domanda anche in tempo di guerra. E poi durante il Governo di V. E., come pure dei ministri della Rovere e Persano, si rivocarono i Reali Decreti dei rimossi uffiziali *Rosati Ulisse*,

(1) La copia autentica di cosiffatti documenti non si potè mai nemmeno ottenere a spese di don Grillo, il quale ricorse anche per mezzo del tribunale ordinario di Torino, che con sentenza 11 dic. 1860 decideva come il *prometterne comunicazione o spedizione di copia oltre il termine stabilito e dopo che sieno stati, a senso dell'art. 64 della legge 25 maggio 1852, trasmessi al Ministero di Guerra, è unicamente facoltativa all'autorità amministrativa!*

Eppure in Francia fu giudicato che, sebbene le informazioni criminali scritte non facciano parte dei registri pubblici nel senso dell'art. 853 del Cod. di proc. civ., può non ostante esserne rilasciata copia agli accusati che le medesime concernono. (V. DALLEZ al n° 4438 del trattato *Obligations* nel suo *Repertoire*.)

Frediani Francesco e del Cappellano *Greca Raffaele*, come anco nella Marina si fece pel Dottor *Bassi Carlo*, ex-medico nel reggimento Guide, e pei sottotenenti di vascello *Lignarolo Gioanni* e *Settembrini Raffaele*. (V. pag. 19, 20).

Per certo la Corte dei conti non potrebbe opporsi, se anche a favore di D. Grillo si usasse lo stesso rimedio, facendo rivivere i sovracennati due Decreti Reali che lo nominarono Cappellano nella Marina e poi nella fanteria di Terra, tanto più che nella categoria dei Cappellani non si pregiudica l'anzianità altrui, e che già il Governo riconobbe Don Grillo aver prestato segnalati servizi al Re ed alla Patria.

E dal 1° ottobre 1863 più non si pagò a Don Grillo il fissatogli assegnamento di L. 700, facendogli anche in questo perdere quattro mesate (1), oltre il diritto della ritenzione che per 10 anni gli si era fatta sullo stipendio per la Cassa di Risparmio della Marina.

Mentre si usò misericordia nell'accordar impieghi e sussidii a molti altri ex-ufficiali che poco servizio miliare aveano prestato, ed erano stati *rimossi* dal grado o dimessi, o destituiti per gravi fatti accertati (2), — invece Don Grillo, perchè mandò gridi pel dolore di veder reiette le sue instanze di continuar a

(1) Con R. Decreto si assegnava a me tal somma per anni 8, mesi 4, giorni 3. Ma l'agente della Tesoreria volle farvi la sottrazione di quattro mesi, e più non volle restituire nemmeno il *certificato d'iscrizione*, N. 6825, quando cadde nelle sue mani.

Non volli intavolare una lite perchè probabilmente il Tribunale di Torino si dichiarerebbe *incompetente* anche in questo caso, giacchè così ha creduto di poter fare colle inqualificabili sue sentenze in data 25 febbraio 1861, 26 novembre 1861 che Vostra Eccellenza ha letto a pag. 215-21 dell'*Abbozzo di un Codice dell'uffiziale italiano* del quale io le mandai un esemplare in dono.

(2) I *rimossi* o *destituiti* dietro sentenza del competente tribunale non si possono riammettere nell'esercito; ma dov' è una sentenza di un qualsivoglia *Tribunale* che disonori don Luigi Grillo?

servir il paese, è ridotto a non percepire dallo Stato che L. 100 annue per la Medaglia al valor militare, e così vivere colla elemosina per la S. Messa che già da parecchi anni egli celebra nella chiesa di N. S. degli Angeli in Torino (1).

Ma la vostra generosità nel condonare le troppo mordaci lagnanze contro V. E., e la resipiscenza del petente che non è incorreggibile ne' suoi difetti ed anzi è bramoso di dar novelle prove di zelo a rischio della propria vita in difesa della libertà, — fanno sperare anche pel cav. Grillo Luigi

La grazia, ò almeno *la commutazione di pena*

di cui tratta l' art. 8 dello Statuto in correlazione dell' articolo 68 della Legge 25 maggio 1852 e la Nota ufficiale in data 6 febbraio 1855 dal ministro La Marmora inserita nel *Giornale Militare*, ove si osserva che, in mancanza del rimedio di un ricorso alla Corte di Cassazione di cui sono privi i Consigli di disciplina in questo esercito « certe irregolarità... obbligherebbero in qualche modo il Governo ad usare verso l'ufficiale incolpato un'indulgenza spesso non meritata ».

Per tali motivi il supplicante ha fiducia che l'illegale Decreto col quale fu colpito in data 31 maggio 1855, sarà presto modificato o rivocato, e considerato come non avvenuto (2) e così egli pure riammesso al militare servizio in qualche corpo, fortezza od istituto, o con tale scopo raccomandato al Ministero di Marina o della Pubblica Istruzione, intantochè, aspettando un qualche caritatevole provvedimento, ne rende anticipate grazie, profferendosi di V. E.

Umiliss.mo e Devot.mo Servitore

LUIGI GRILLO.

(1) Come si può mangiare, alloggiare e vestir decentemente con cent. 80, oppure una lira, al giorno che si dà per una Messa, la quale è pure soggetta alla imposta per la ricchezza mobile?

Questo Cappellano che fece raccomandare la suddetta supplica dall'onorevole Ricci marchese Giovanni a cui pure fu risposto con impazienza: *per carità non mi parlate più di Don Grillo*, nel 1862 avea mandato a tutti i Ministri di quel tempo ed a molti Deputati e Senatori un opuscolo di 88 pagine (1) dal quale trascrivo la seguente Avvertenza e Protesta:

« Io non sono avvocato, e scrivendo nell'interesse mio ho usato alcune espressioni che forse a non pochi sembreranno soverchiamente acerbe. Confesso di non aver l'eroica pazienza di Giobbe, e che nel correggere le bozze avrei potuto sopprimere qualche parola, non fosse altro che per dar esempio di magnanimità a quelli che pretendono d'insegnarla anche al Papa. Ma io non credo che i miei avversari meritino più verun riguardo, e perciò come soldato della verità, sfido il Ministero a pubblicar i documenti sui quali ha fondato la mia tenebrosa rimozione, mentre io, non temendo la luce, ma i soci di Caino e di Giuda-Iscariota, continuo a gridare: *Abbasso il dispotismo e viva la libertà.*

A S. Eccellenza il Ministro per gli affari della Guerra

SIGNOR CONTE PETITTI-BAGLIANI DI RORETO

Torino, 10 luglio 1862.

« Io supplico la cortesia di Lei ad avermi per iscusato, se prima di ricorrere all'estremo mezzo di mettere in circolazione un opuscoletto inedito sulle mostruose illegalità del noto conciliabolo, 24 maggio 1855, oso nuovamente interpellare

(1) *L'onore e lo stipendio appellanti ai Consiglio dei Ministri costituzionali contro la deliberazione ordinata ad un Tribunale straordinario creato dal luogotenente generale conte Carlo Biscaretti di Ruffia, e presieduto dal maggior generale cav. Passera, addì* **24** *maggio* **1855**, per Luigi Grillo. — Torino 1862.

V. E. per sapere se non si voglia addirittura sentirmi legalmente sulla *calunnia* di cui io sono vittima. Una imputazione contro l'*onore* ormai non la devo più tollerare anche a costo della mia libertà e della vita.

« Se il Governo non mi vuole più in nessunissimo impiego dipendente dalle Amministrazioni della Guerra, della Marina o della Pubblica Istruzione, e malgrado dei sette anni di esperienza che ho acquistato, potrebbe dichiarare che la mia posizione sarà quella di *Riforma* o *Giubilazione*. La mia nomina di Cappellano data dal 27 febbraio 1839, e così avrei oltrepassato i 20 anni di servizio che si richiedono dalla legge.

« L'usciere ha ordine di non ammettermi alle udienze, e perciò spero una qualsivoglia risposta, intanto che alla DELICATEZZA di Lei, signor Conte, mi proferisco con singolare rispetto

Umilissimo Servitore

Cav. LUIGI GRILLO

Capp. militare in attesa di giudizio.

« MINISTERO DELLA GUERRA - SEGR. GEN.

Div. Giustizia ed Istituti militari,

Sez. 2ª, N. 7075.

Al Rev. Sac. cav. D. LUIGI GRILLO:

« Rispondendo al foglio che V. S. ha creduto di rivolgermi in data del 10 andante, non altro mi occorre dirle salvo che *ogni pratica* (?) a di lei riguardo essendo stata *ampiamente esaurita* (?), questo Ministero non è in grado di far cosa alcuna in favore di Lei (!), ed Ella è per conseguenza *in piena facoltà* di prendere quel divisamento che meglio le aggrada.

Il Ministro PETITTI.

« No, Eccellenza, ogni pratica non è ampiamente esaurita coi rifiuti di giustizia, ove imperi lo Statuto e la Legge sullo stato degli uffiziali!

Al finger pronto, all'ingannare accorto
D'ogni Dio sprezzator, e che ripone
Nella spada sua legge e sua ragione

mostrò di essere lo scriba che compose l'altra lettera ministeriale, numero 3076, in data 15 aprile 1862, diretta ad un benevolo personaggio il quale per me domandava all'Eccellenza del conte Petitti-Bagliani un regolare giudizio. E per confutare tale iniqua risposta che potei solamente leggere nel giorno 23 giugno 1862, io cansegnai addì 25 dello stesso mese quest'opuscolo al tipografo, affinchè tutti i vostri colleghi possano convincersi che io sono vittima degli attentati e delle nefandità dei birbanti.

« Non ho mai voluto ricorrere al Parlamento perchè mi rincresceva di rivelare certe azioni le quali sembrerebbero enormi in Turchia e nel Giappone, e che non si commettevano a danno dei rivoluzionari nell'Austria e nell'ex-regno delle Due Sicilie. D'altronde ben vi apponeste nella tornata 9 aprile 1862, rispondendo all'onorev. deputato La Masa: *che l'onore militare è cosa delicatissima nella quale la Camera non vorrà giudicarsi competente.*

« Ora, usando della piena facoltà che V. E. mi accorda per mettere in circolazione la meschina tenacità della conserteria La Marmora-Petitti-Durando, io non intendo di oltraggiare l'esercito italiano di cui anzitutto mi glorio di aver fatto parte attiva. Mio scopo è quello di giovare al medesimo, smascherandone alcune poche eccezioni nell'uffizialità, ed è quella sola che non oppose un onesto rifiuto agli ordini ingiusti di chi atterra e suscita, ma avvilivasi speculando sulla forza dei tempi e sul carattere della mia inerme persona per creare una mancanza contro l'onore al quale non ha mai fallito

LUIGI GRILLO. »

LE IRREGOLARITÀ E LE INGIUSTIZIE DEL GOVERNO

NEL

CONSIGLIO DI DISCIPINA MILITARE

E

NELLA COMMISSIONE DI SCRUTINIO

E IL DIRITTO DI PETIZIONE AL PARLAMENTO ITALIANO

Duelli, pugni, schiaffi, calci, ecc. di ex-ufficiali contro ufficiali (1), perchè il Ministro, se talvolta accorda un'udienza ai suoi *scomunicati*, allega il *parere unanime* del Consiglio deliberante. E dopo la prima udienza più non risponde alle suppliche loro, e così sprecano 22 soldi per la carta con bollo. E perciò nelle famiglie e nelle conversazioni di questi dannati

Diverse lingue, orribili favelle,
Parole di dolore e accenti d'ira,
Voci alte e fioche e suon di man con elle,

contro i *Piemontesi e le piemontesi leggi!!!*

E come mai possono succedere cosiffatti scandali in seguito al parere del Consiglio di Disciplina (2), mentre non accadono dopo

(1) V. pag. 14, 17, 18.

(2) Altrettanto si dica per la Commissione di scrutinio di cui è fatto cenno a pag. 21 e la quale ha pure il privilegio d'*infallibilità* nelle sue decisioni, sebben si trovi un esempio di revisione nel caso dell'ex-ufficiale che ad ogni modo non si voleva riammettere. Mi giovo delle parole del Ministro fu Della Rovere nella tornata 19 maggio 1864:

le sentenze per condanne alle pene corporali ed alla perdita totale dello stipendio e ai diritti a qualsivoglia pensione, quando i giudizii sono pronunziati dal Tribunale Militare? La ragione è evidente, e ne è in colpa il Parlamento Subalpino col suo inqualificabile voto di servilismo (1) e d'imprevidenza, dato per compiacere ad un La Marmora nella tornata 10 marzo 1852, col rigettare il ricorso in Cassazione, come ne ha pur colpa col non

« Il signor Liuzzi ricorse al Ministro Petitti perchè fosse riveduta questa decisione della Commissione di scrutinio (19 settembre 1861). Il Ministro Petitti deve avergli risposto che le decisioni della Commissione di scrutinio *non si potevano toccare*. che, siccome decideva come *Consiglio di disciplina* per quanto si riferiva alla condotta di uffiziali, *il suo giudicato non poteva essere più modificato.*

« Però non so per qual ragione il Ministro Petitti si decise di scrivere ancora alla Commissione d'inchiesta che volesse rivedere questo affare del Liuzzi, e non solo rivederlo con le carte che gli (*sic*) avrebbero trasmesse, ma volesse sentire lo stesso signor Liuzzi chiamandolo a presentarsi dinanzi alla Commissione di scrutinio.

« Il signor Liuzzi fu chiamato da questa Commissione, fu esaminato, interrogato, e rispose... »

Ma il Della Rovere stesso provò che tali decisioni anco *si potevano toccare* a benefizio di accusati per *furto*, come lo fu *Don Greca Raffaele Cappellano cancellato dai ruoli del Corpo dei Volontari Italiani* con decisione n. 10618, 29 ottobre 1861, e *nominato Cappellano in aspettativa per riduzione di Corpo* con R. Decreto 29 giugno 1862, accordandogli l'annua paga di L. 1050 per intercessione del deputato Minervini, come dice l'*Abbozzo di un Codice* di Don Grillo a pag. 282, mentre i calunniatori o maligni asseriscono essere tale riabilitazione avvenuta per far passeggiare sotto i portici di Po il Don Greca, ad istanza di madama *A* o della Pinerolese signora Margherita Salà vedova del generale Alliaud!?!

(1) V. la relativa discussione riferita e commentata a pag. 73-96 dell'*Abbozzo di un Codice*.

rimediare a tale sconcio il primo Parlamento del Regno d'Italia, ove il luogotenente generale Bixio cav. Nino ebbe il coraggio di proclamare che solamente i Cardinali di Roma per le loro ingiustizie meriterebbero di essere gettati nel Tevere.

E per provarlo con un esempio delle *dimissioni volontarie*, consigliate dal Petitti ai suoi dipendenti prima di far valere qualche giusto reclamo, almeno nei giornali, contro gli arbitrii per anzianità nelle promozioni od altro, io accennerò alla domanda che in via gerarchica era stata fatta umilmente al Ministero stesso da un Calleri Bartolomeo verso il mese d'agosto 1855 per l'anzianità ch'egli credea ingiustamente essergli stata tolta sui suoi colleghi sottotenenti.

Indispettito dell'anzianità perduta, egli diede le sue dimissioni, le quali furono accettate dal Re con suo Decreto firmato 20 ottobre 1855, a mente dell'art. 2 § 1 della legge 25 maggio 1852, e che fu pubblicato sul *Giornale Ufficiale*. Ciò non ostante, con un abuso di potere a danno del Calleri, il quale, non avendo più il grado non poteva più nemmeno essere soggetto al Consiglio di disciplina, addì 23 ottobre 1855, avendo egli avuto un duello col sottotenente Cassano Luigi, fu per decisione del Consiglio di disciplina rimosso dal grado e dall'impiego per mancanza contro l'onore con Reale Decreto 1° dicembre 1855, coll'assegnamento di L. 360, durativo anni 7, mesi 7, giorni 17, in data 1° agosto 1856, sebbene colla dimissione volontaria egli avesse rinunziato anche alla pretesa di una gratificazione o di un sussidio.

Con una petizione alla Camera dei deputati, riferita nella tornata 1 giugno 1864, il Calleri domanda giustizia, ma, non ostante le savie parole dell'onorevole Minervini, il Ministro di guerra ottiene (dagl' impiegati od impiegandi rappresentanti) l'ordine del giorno puro e semplice! Il Calleri ha stampato in data 16 luglio un altro reclamo alla stessa Camera; ma probabilmente otterrà lo stesso risultato, sebbene vi abbia unito una dichiarazione della Corte dei Conti, 16 giugno 1864, per la quale vengono smentite tutte le asserzioni ministeriali, e si vede che gli onorevoli nemmeno seppero, o non vollero intendere la

petizione con cui non si chiedeva alla Camera una pensione, ma l'accertamento della volontaria dimissione del Calleri.

Le dimissioni volontarie bene spesso si accordano a certi uffiziali beniamini, ma colpevoli di furti, truffe, ecc., i quali, non essendo perciò sottomessi nè al Consiglio di Guerra o Tribunale Militare, nè al Consiglio di Disciplina, possono poi senza gravi ostacoli essere in qualche occasione riammessi al servizio effettivo, come accadde pei dimessi dal 1859 in poi, mentre parecchi ufficiali, perchè colpiti dal parere del Consiglio di Disciplina, non si vollero esaudire, sebbene lo meritassero assai più che non certi *dimissionari* (V. pag. 18).

Che il Consiglio di Disciplina, sulla domanda del ministro talvolta rimuova dal grado e dall'impiego per leggerissime mancanze, le quali tutto al più meriterebbero la temporaria *sospensione dall'impiego*, si è veduto anco nella petizione riferita nella tornata 13 dicembre 1864 per l' ex-capitano Degni Ferdinando, privato del grado per aver infranto l'ordine degli *arresti semplici*, mancanza, la quale, in tempo di pace, non offende nè l'onore, nè la dignità militare.

Finalmente!!! A quanto già disse per alcuni suoi amici *il Diritto* negli anni scorsi, oggi viene in soccorso delle vittime della prepotenza anche la *Stampa* che così dipinge

IL MINISTRO DELLA GUERRA E I CONSIGLI DI DISCIPLINA (1).

« Il primo ufficio e dovere della stampa libera è quello di vegliare perchè le istituzioni dello Stato non diventino nè una men-

(1) Era già stampato il secondo foglio, e stavano sotto macchina queste altre 16 pagine, quando la *Stampa* giornale, 9 febbraio 1865, cominciò la sua leale guerra contro il Ministero della Guerra con giuste osservazioni, che io credo esser opera dell'egregio dottor Paolo Fambri, ingegnere mantovano, e attualmente direttore di tale diario, in cui prima il prof. Bonghi cantava le lodi del ministero *Minghetti-La Rovere-Peruzzi*.

zogna, nè una burla. E l'una e l'altra esse sono per ciò che riguardi la responsabilità del potere esecutivo ogni volta che un ministro, senza spingersi nè ad un colpo di Stato, nè ad altro estremo politico od amministrativo, il quale cozzi evidentemente collo spirito e la lettera dell'atto fondamentale, si limiti a certe quotidiane lesioni dall'equità e della giustizia, le quali non abbattono a dirittora, ma però minane le istituzioni, pervertono il senso morale e attntiscono negli animi la coscienza dei diritti del cittadino e la fede nella forza reale della legge. A questo danno supremo l'articolo 57 dello Statuto credette provvedere col diritto di petizione alla Camera. In teoria regge, in pratica come va la bisogna? I rendiconti del Parlamento fanno piena e tristissima fede che tra le petizioni possono chiamarsi

Il Fambri, che era capitano nel R. corpo del Genio Militare d'Italia, destò invidia ed odio in parecchi suoi colleghi nell'arma e nel Ministero di Guerra, per le vaste sue cognizioni e per la indipendenza dell'animo suo, a segno tale che fu persino sfidato a duello, in cui però egli rimase vincitore.

Chiese ed ottenne facilmente la sua *dimissione*, perchè avendo egli pubblicato i suoi appunti *Guerra e Finanze*, nei quali si consigliava il risparmio di 12 milioni annui sui Depositi, il ministro di Guerra se ne vendicò, *ricompensandolo* colla traslocazione dalla Direzione Generale del Comitato del Genio sedente in Torino a quella Sotto Direzione che sta in Firenze.

E per certo non potevano riuscire grate (a chi pretende di essere sempre incensato), le seguenti parole che si leggono alla fine del sovracitato lavoro:

« Torno al modesto IO della prefazione e annunzio al lettore che tutto ciò non è se non un quadernuccio strappato da un librone di appunti, di proposte e di conti intitolato *Guerra e Finanza*, che ho quasi in pronto, e nel quale non demolisco mai senza ricostruire, nè censuro senza formulare chiaro, secondo me, l'emendamento. — Gli è da più d'un anno che inaspo nel pio scopo di coprire in qualche parte la nudità della patria con un *pelliccione di pel di volpi*, a cui mi piace di dar *la caccia*.

fortunatissime quelle che vengono rimandate al ministro medesimo contro i cui atti intendono di protestare. L'assurdità irrisoria di questa soluzione non ha punto bisogno di essere dimostrata; nessuna infatti delle petizioni rimandate ai ministri ebbe diversa sorte da quella in fuori di restare sepolta sotto la gravissima polvere delle cancellerie. Nè giovò che in pro di qualche petente si accendesse di zelante indignazione l'animo di qualche più coscienzioso senatore o deputato, il quale, si facesse ad interpellare il ministro sul perchè non si fosse in qualche guisa provveduto a riparare almeno a quelle irregolarità od ingiustizie che non si seppero evitare. Il ministro rispose pressochè sempre con sofismi o con asserzioni men vere; la Camera votò in dormiveglia l'ordine del giorno puro e semplice; nell'animo del petente rimase distrutta anche quest'ultima illusione del confidare che la rappresentanza nazionale fosse atta a frenare o a riparare gli arbitrii. Nè ciò basta, che egli sentì ricantarsi in pubblico, e vide registrate in appresso nel giornale ufficiale come altrettante incontestabili verità le accuse le più insussistenti senza che gli fosse dato nè speranze, nè modo di mettere in meno sfavorevole luce il fatto suo.

« Sembra un partito preso da tutti i Ministeri che non debba mai trionfare la causa di chi si richiami al Parlamento, tra per non incoraggiare questa noiosa pratica del volere ad ogni costo la giustizia, tra per non convenire mai d'aver fatto nè deliberatamente, nè iscientemente il male. E la Camera torna a ripetere qualche ingeguo, perchè la dà essa vinta? l'abbiamo detto diggià che mentre si trattano queste bisogne, taluno dei deputati sta in dormiveglia, e tal altro si occupa d'altro che più direttamente lo riguardi. D'altra parte in generale crede di aver ben altro che fare, ed afferma di essere lì per la nazione non per l'individuo, come non fosse precisamente sui diritti imperscrittibili dell'individuo che riposano il concetto e l'esercizio della libertà civile. Bella scusa il da fare per il paese! Trajano pure marciava innanzi per il paese, ed il suo cavallo sbuffava d'impazienze guerriere, e l'esercito che gli veniva dopo aveva la mis-

sione di salvare l'impero, ben altra da quella di aspettare che il principe o capitano si fermasse ad asciugare le lagrime della vedovella chiedente giustizia. Eppure l'imperatore pagano diciotto secoli fa si fermò per renderla, mentre oggi la Camera dei deputati vota gli ordini del giorno puro e semplici per ciò che molti progetti di legge aspettano e *la via lunga sospinge*. Il fatto sta ed è che a nessun disgraziato ci fu mai il caso di far drizzare il suo torto„ per cui osservava taluno che, se prima dello Statuto a chi l'avesse sofferto tornava molto difficile di farsi ascoltare, ora può gridarsi bensì a squarciagola, ma il farsi badare è più difficile ancora, sicchè, oltre al perduto di già, restano da giuntarci i passi, l'inchiostro e la voce contro chi sia finalmente venuto a capo di mettere in luce incontestabile il proprio diritto, rimane da ultimo la teoria del fatto compiuto, e felicissima notte.

« A dimostrare questi non poco importanti asserti basterebbe una seduta parlamentpre del passato dicembre (il dì 13), nella quale si riferiva alla Camera dei deputati della petizione porta dal già capitano Di Mattia, (v. pag. 22-4) rimosso dal grado e dall'impiego in seguito a parere d'un consiglio di disciplina, la cui corrività ed ingiustizia egli credeva di poter provare con documenti, sul merito dei quali non è qui ufficio nostro il dissertare. Bensì il deputato Maziotti si mostrava convinto delle ragioni del ricorrente, e diceva alla Camera che o i documenti presentatigli erano falsi, o l'ingiustizia del giudizio, di cui il De Mattia trovavasi vittima, evidentissima. Il relatore instava per tanto perchè il ministero della Guerra dovesse ristudiare la pratica e tornare sui proprii passi.

« Ripetiamodi non sapere, nè voler sapere se il De Mattia avesse ragione o torto nel protestare, e il signor Mazziotti nel riferire. Questo c'importa di notare che il ministro conte Petitti, per declinare la briga della chiesta verificazione, accampò ragioni non giuste e fatti non veri, ma ogni cosa, come il solito, fu tenuta per buona dalla Camera e si tirò via.

« Non posso ammettere (egli rispondeva) che in questo recinto

« si dica d'un Consiglio di disciplina *composto tutti di borbonici.*
« Probabilmente l'onorevole preopinante non conosceva la *legge*
« *sullo stato degli uffiziali*, secondo la quale i membri di tali
« Consigli sono designati dal generale di divisione per ordine
« di anzianità sopra un ruolo di tutti gli ufficiali stanziati nella
« divisione, il quale è tenuto nel suo ufficio colla massima cura
« ed esattezza. Ora dimando io se un Consiglio composto di
« questa guisa fosse poi tutto di borbonici. »

« E questa è marchiana. Petente e Relatore citano un fatto, ed il ministro per declinarne il carico cita la legge. La legge sarebbe stata invece ben citata nel caso inverso, vale a dire quando facesse facoltà all'autorità superiore di nominare comunque i membri del consiglio, nel qual caso il fatto in discorso avrebbe bensì potuto portare con sè un biasimo morale, ma non mai un appiglio legale. Gli stessi tribunali militari permanenti, i quali sono tribunali sul serio e presentano garanzie che certamente i Consigli di Disciplina sono lontani dal dare di sè, debbono essere composti secondo le regole additate del Codice penale militare. Eppure ci caddero sott'occhio non pochi giudicati dal Consiglio supremo di guerra che annullano e cassano sentenze pel solo motivo dell'essere state pronunziate da tribunali militari, i cui giudici non vennero nominati a seconda delle leggi stabilite. (1)

« Il Ministro della Guerra, negando l'esistenza d'un fatto col

(1) Certi Comandanti delle divisioni militari quando compongono il Consiglio di disciplina per qualche uffiziale, a cui siasi determinato di applicare una punizione, scelgono per Giudici i più ligii fra gli uffiziali; e per assicurarsi della maggioranza nei voti, ne introducono nel Consiglio un numero illegale, come già si è visto nella petizione al Ministro riferita a pag. 26, 27 di questo lavoro.

Si possono vedere esempi di annullamento a motivo di cosifatto vizio radicale, a pag. 133 dell'*Abbozzo di un codice dell'Uffiziale italiano.*

solo appoggio della legge che lo vieta, ha usato la più strana delle logiche possibili. Ha ragionato come chi dicesse: non è possibile che il funzionario tale abbia prevaricato nella tale o tal altra guisa, perchè la legge gliene vietava. Poi, si metta pure in disparte ogni accusa di mala fede, se così piace al Ministro, ma, se pecca la formazione dei tribunali pur sottoposti al sindacato del Tribunale supremo, al quale possono ricorrere tanto il fisco, quanto l'accusato, come può giudicarsi impossibile che ciò avvenga nella formazione di un Consiglio di Disciplina, contro al quale non vi è appello di sorta? Il dire che vi sono dei registri, e che i nomi dei giudici debbano esserne ricavati per ordine di anzianità, è ben altro dal provare che non siasi fatto il contrario o non siasi potuto ubbidire ad una qualche influenza illegale (1).

Eppure il Ministro prosegue:

« L'accennata qualificazione mi è rincrescevole in quanto « che tende ad infirmare un giudizio legale e coscienzioso.

« Davanti a questo Consiglio, il signor de Mattia era in « diritto di portare le sue difese, e lo ha probabilmente fatto « coll'esporre gli argomenti che avete uditi or ora dell'ono « revole relatore e del preopinante. Se il Consiglio nella sua « coscienza non ha creduto che questi valessero a scolparlo, « non credo che la Camera possa in questo momento pronun- « ziare un verdetto di non colpabilità; possa in altri termini « dichiarare che quel giudizio fu erroneo: e notisi, signori, che a « termini di legge, i consigli di disciplina giudicarono a modo « di giurì, vale a dire, sull'intimo loro convincimento, senza « obbligo di attenersi alle prove legali. »

« Quest'ultimo asserto, che i Consigli giudichino sul convincimento, senz'obbligo di attenersi a prove legali, è un motivo il quale aggiunge forza grandissima all'obbiezione messa innanzi dal petente e dal relatore. In un Consesso che non ha

(1) Vedi pag. 25-9.

obbligo di attenersi a prove legali, la questione della scelta dei membri è non solo grave, ma proprio capitale.

« Se il Ministro conte Petitti si fosse ricordato d'altra parte che quando si discuteva la legge sullo stato degli ufficiali, egli, come deputato ed impiegato al Ministero della Guerra si opponeva a certe chieste garanzie, *fra cui quelle della difesa* (gli atti ufficiali del Parlamento del marzo 1862 son lì per provarlo), allegando tra le altre cose come non si trattasse già di stabilire un Consiglio di Guerra, nè un Tribunale regolare che pronunciasse sentenze, ma bensì un Consiglio di Disciplina che emettesse un parere; se si fosse ricordato che proprio con tale troppo sottile distinzione riusciva ad impedire che si accordasse un difensore agli accusati, mentre con altre consimili impediva eziandio che fossero autorizzati ad appellarsi; se infine, non volendo egli ricordarsene, la Camera avesse avuto presente tutto ciò, si sarebbe fatto ben altro caso dei ricorsi contro un giudizio non preceduto mai nè da istruzione, nè da dibattimenti, nel quale non vi è intervento di Difensore, e dove si arriva fino a contestare all'accusato ogni mezzo di accertarsi che i giudici vengano nominati secondo le norme prescritte.

« L'articolo 60 della legge 25 maggio 1852 dice che l'ufficiale sottoposto a Consiglio di Disciplina *porge le sue osservazioni;* ma da osservazioni a difese ci corre: che le osservazioni restano parole improvvisate alla meglio, mentre il diritto della difesa oltre al portare l'assistenza di un difensore, inchiude, la facoltà di chiamare testimoni (1), di richiedere pratiche ed uf-

(1) L'articolo dice: *Le persone chiamate ad attestare innanzi al Consiglio sono quindi separatamente introdotte*, ma ben si conoscono dei casi in cui chi aveva radunato il Consiglio e promesso all'accusato che si farebbero intervenire i testi *a difesa*, e non ostante non si chiamarono nel Consiglio altro che o parenti od amici dell'accusatore (V. pag. 22, 27).

Talvolta si prestò più fede alle drude di coloro che aveano interesse di disonorare l'uffiziale, che non a chi voleva l'intervento di testimoni onorevoli per far valere l'innocenza.

fici, di fare insomma quanto occorre per chiarire le cose. Non si capisce come il Ministro Petitti abbia potuto in Parlamento scambiare alla buona queste due frasi e dire che avrà *portato le sue difese* un povero disgraziato, il quale avrà invece a mala pena potuto far *ascoltare le sue osservazioni.*

« Un Consiglio di Disciplina, in genere, potrà chiamarsi un giurì per certa vaga analogia di forme con quel consesso giudicante che si distingue con tal nome in Itatia e in Francia, ma nulla di più differente che queste due istituzioni vedute da presso e attentamente considerate. Il giurì civile si compone di dodici votanti tirati a sorte su trenta alla presenza del difensore, al quale è fatta facoltà di scartarne otto. Il Consiglio di Disciplina invece si compone di cinque votanti presi senza una formalità al mondo che difenda dal sospetto o dal fatto di errori o d'influenze, nè l'accusato può eccepirne più di uno (1). Al dibattimento ordinario i testimonii, depongono con giuramento (2), al Consiglio di Disciplina, no. Come dei testimonii, così dei votanti; i civili giurano, i militari, no; i primi sentono non solo la parte accusata, ma altresì la calma argomentazione di uno spassionato uomo di legge; i secondi

(1) E per rendere illusorio anche l'articolo 41 che dice: *l'uffiziale ha diritto di ricusare un membro senza addurne i motivi*, si presenta all'accusato la lista di *sei* membri invece dei *cinque* richiesti dalla legge, ed a nulla gioverebbe ch'egli potesse provare esser tutti *sei* da lungo tempo suoi nemici personali e forse anche debitori.

(2) È bensì vero che non si dà il giuramento ai *testimoni*, ma è pur troppo verissimo che si deferisce dal Presidente all'accusatore, e senza i previi avvertimenti d'uso, a chi giura e può essere persona notissima per altri spergiuri!

E qui giova osservare, come l'articolo 56 dice: *La lagnanza può essere inoltrata da qualunqne persona si creda lesa, o d'ufficio...* e che della *lagnanza* non si dà all'imputato nessun cenno per iscritto e così può restar impunito qualunque calunniatore.

ne hanno di troppo delle *osservazioni* dell'accusato, la cui sorpresa, sgomento, timidità o indignazione possono fare deplorabile velo all'intelletto, e sviare o mozzare la parola, la quale non è punto vero che scorra facile e pronta dalla bocca dell'innocenza. Napoleone I osservava in proposito che vi sono delle accuse di cui l'innocenza si tormenta e si scoraggia più assai che la colpa: la franchezza di certe risposte non prova a volte che la calma di una mente non impreparata ai pericoli d'un giudizio, e quella di un certo tal quale contegno non prova altro che l'impudenza di un briccone consumato. E infatti chi ci cammina più franco e più diritto fra due carabinieri, chi si porta con maggior disinvoltura i suoi ferri di un ladro recidivo?

« Quali poi sieno i mezzi concessi all'accusato per maturare le sue osservazioni risulta chiaramente dal § 9° della nota ministeriale 14 dicembre 1854, la quale, modificando, anzi distruggendo l'essenza dell'articolo 58 della legge, prescrivente che, almeno tre giorni prima, sieno comunicati gli atti e i documenti all'accusato, ed ei possa presentarne o richiederne dei nuovi all'udienza o prima, proibisce non solo l'asportare delle carte che pur s'accorda ai difensori presso tutti i tribunali, ma perfino il trarne copia (1), accordando solo all'accusato *di esaminarli e ricavarne quelle note che ravviserà utile al suo scopo*. È dunque sopra una rapida lettura, sopra un atto di visione, per così dire, che un accusato deve prendere il suo partito senza consultarsi neppure con alcuno, perocchè chi in quei momenti di trepida aspettazione ha così calmo l'animo, così sereno lo spirito, così pronta e seguìta e precisa la memoria che possa bene esporre ad un terzo la condizione delle cose e metterlo in caso di fornirgli un vero consiglio, non avendo alla mano che delle note incomplete e prese alla sfuggita?

« Per costituire la sentenza dei giurati si domandano almeno sette voti conformi, pei Consigli di Disciplina bastano tre, nei quali è compreso quello del relatore che in sostanza è Fisco e può

(1) Vedi pag. 27 del presente lavoro, o sotto *Documenti* a pag. 374 dell'*Abbozzo di un Codice*.

influire sull'animo altrui a piena insaputa dell'accusato — nel giurì civile il fisco non vota, non entra, non conferisce nemmanco coi votanti.

« C'è altro. Il giurì pronunzia sul fatto, ma la pena è applicata da giudici legali, i Consigli giudicano della pena, considerando il fatto proprio come lo ha qualificato il Ministero; infine ogni ordine morale e giuridico vi è talmente sconvolto che nei consigli di disciplina non è tanto il fisco che ha da provare l'accusa, quanto l'accusato che ha da provare l'innocenza, e per giunta senza mezzi e senza garanzie. Nel dibattimento dinanzi ai tribunali il presidente domanda ai giurati: l'accusato è egli colpevole del reato tale? E nel Consiglio di Disciplina invece domanda: l'accusato è egli passibile della pena tale? Il che induce il giudice a considerare l'accusa come provata, e a non occuparsi che della applicazione della pena accennata nel dispaccio ministeriale. E questa pena è qualche volta la perdita dell'impiego, e per lo più la strappata delle spalline, vale a dire la rimozione per *mancanza contro l'onore*, la morte civile!

« Ai deplorati inconvenienti si aggiunge un tal quale inasprimento che colpisce anche gli assolti all'unanimità.

« Ogni accusato dinanzi ai tribunali lascia la sala dei dibattimenti sapendo di già il fatto suo, dacchè la sentenza gli è letta appena pronunziata; invece l'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina versa in dubbio angoscioso per delle eterne settimane, vale a dire sino a che il Ministero non abbia fatto del *parere* un decreto. Nè basta che la legge sia durissima e gli contenda ogni maniera di appello, che non gli è neppur dato chiarirsi se alla guarentigia accordatagli dall'articolo 68 (dove dice che il *parere* dei Consigli di disciplina non può essere modificato dal Governo che in favore dell'ufficiale) sia stato ottemperato a suo riguardo.

« Narrano d'un accusato il quale sui *cinque* voti ne riportasse *tre* di favorevoli, e si trovasse non pertanto rimosso dal grado e dall'impiego. Il fatto venivagli confidato da uno dei membri del Consiglio, ma egli non ne ebbe ragione mai.

« Narrano di molti altri assolti anche all' *unanimità* da un Consiglio di disciplina e sottoposti ad un altro; il che viola lo spirito e la lettera dell'art. 68 più volte citato. Se non ha appello l'accusato, perchè lo avrà il ministero ?

« Si seppe ancora di parecchi casi in cui venne violata la condizione dello scrutinio segreto, unica garanzia, avendo i membri avuta la riprovevole debolezza di ottemperare all'invito di un presidente che ordinò la votazione aperta in opposizione all'articolo 63. La subordinazione entra così anche dove non mai dovrebbe, e la disciplina si fa illegalmente coercitiva.

« Tutte queste enormezze ed altre che taceremo per brevità si vengono a sapere in via indiretta e per solito molto tempo dopo, cioè quando il male è fatto irreparabile, non avendo il danneggiato alcun modo di far constare legalmente di esse.

« Narrano infine di tal altro venuto indirettamente ma sicuramente a conoscere come qualche testimonio avesse deposto il falso dinanzi al Consiglio e così lo perdesse. E che perciò? La scoperta non gli sarebbe giovata che a maggiormente rendergli intollerabile la vergogna e la rovina. — Anzi tutto le deposizioni non erano giurate e poi nessun verbale faceva di esse constare per modo che fosse tolta al testimonio la scappatoia di negarne o falsarne il tenore.

« Ripetiamo che se è vero che il Consiglio di disciplina è in apparenza un giurì, è però tale *giurì* da non presentare la menoma analogia cogli altri Consessi votanti che portano un simile nome. E la più grande di tutte le differenze è poi questa, che, mentre il giurato non risponde del voto emesso che dinanzi alla propria coscienza, i membri del Consiglio di disciplina vanno soggetti a gravi ammonizioni e minacce che il ministro fa loro, o direttamente, o per mezzo dei comandanti di divisione, ogni volta non considerino il fatto come il Ministero lo ha qualificato.

« Curiose contraddizioni della natura umana e delle umane istituzioni! Per condannare un ufficiale ad un mese di carcere militare (pena che non imprime disdoro, e resta senza la menoma conseguenza), il tribunale militare, che giudica, offre all'accusato

tutte le garanzie come si trattasse di un fatto passibile di pena capitale. Per toglierglì poi le spalline e l'onore, basta il parere di un consiglio di disciplina (1), il quale non presenta una garanzia al mondo.

« Si mettano in un qualche accordo la legalità e la giustizia, o se a tanto non vuole giungersi, almeno s'impedisca che cozzino bruttamente fra loro i paragrafi della legislazione di uno Stato medesimo.

« Ma torniamo alla seduta del 13 dicembre. Il ministro, tastati il contraddittore suo e la Camera, che in fatto di cose militari bevono grosso, non si peritò di aggiungere le seguenti parole:

« In altro errore è caduto l'onorevole preopinante; egli ha « detto che il ministro può variare il provvedimento da cui « fu colpito il signor De Mattia. La legge ammette, è vero, « che il Re mitighi il parere dei consigli di disciplina, ma « una volta che uno di questi pareri è tradotto in atto, una « volta che il relativo provvedimento è emanato, questo non « può essere rivocato, così vuole la legge del 1852, e io di« chiaro alla Camera che dalla pubblicazione di quella legge « al dì d'oggi non vi fu ufficiale *rimosso* il quale sia rientrato « nell'esercito, o la cui posizione sia stata variata. (1) »

(1) Intendiamoci bene. Il *parere* nel Consiglio di disciplina non *basta*, a senso della legge, quando il fatto apposto all'uffiziale è contemplato dai codici penali comune o militare come già ho detto a pag. 23; ma *basta* quando il Ministro e gli agenti ministeriali vogliono far *parere* al volgo che un uffiziale sia onorevole o disonorevole.

Veggansi a tale proposito gli elenchi degli uffiziali *cancellati dai ruoli dell'esercito* a pag. 155-9 e di quelli *giudicati dal Tribunale di guerra* inseriti a pag. 294, 295, 346 57 dell'*Abbozzo di un Codice* di cui si parla a pag. 5 del presente lavoro.

(2) Io Domenico Corsale fu Jacopo, da Venezia, dichiaro che subito dopo aver inteso tali asserzioni, il cav. Grillo narrò come

« Tutto questo è lontano dal vero, anzi opposto.

« 1° Perchè la legge non fissa nè quando, nè dove si deva fermare la regia prerogativa; l'articolo 68 sopracitato dice che il Governo modifica i pareri dei consigli di disciplina in favore

egli nella udienza ottenuta addì 22 marzo 1862 dal ministro Petitti, e della quale si parla anche nell'*Abbozzo di un Codice*, abbia presentato a tale personaggio il *Giornale Militare ufficiale* in cui si legge, sulla proposta dello stessissimo ministro,

« **Con R. D. del 13 marzo 1862**

« Rosati Ulisse, capitano nel corpo Volontari Italiani (deposito « di Mondovi) *rimosso dal grado e dall'impiego* dietro parere « di un Consiglio di disciplina con R. decreto 22 dicembre 1861. « Rivocato e considerato come non avvenuto il citato decreto, è in « conseguenza ristabilito nel grado di capitano nell'arma di fante- « ria del corpo Volontari Italiani; avrà ragione alla paga stabilita « dal R. D. 15 marzo 1860, a far tempo dal 22 dicembre 1861.

« Dovrà raggiungere il deposito di Mondovì, cui è nuova- « mente destinato nel limite di tempo prescritto dalla Nota mi- « nisteriale 18 luglio 1861. »

Il ministro si mostrò sorpreso forse perchè nel *Giornale ufficiale* si sogliono mascherare cosiffatte *riammissioni* col dir *nominati*, affinchè il pubblico non si accorga tanto facilmente degli errori o della parzialità governativa; e per ciò rispose a don Grillo: il caso del Rosati essere un *caso speciale* raccomandatogli dal rimovente ministro Della Rovere; non poter però fare altrettanto (nella sua qualità di amico personale del La Marmora) a favore di don Grillo; essere *un fatto compiuto, di vecchia data, troppo noto pei richiami oltraggiosi a La Marmora ed al Re*; *rincrescergli di non poterlo perciò raccomandare nemmeno ai suoi colleghi ministri della Marina o della Istruzione pubblica.* Don Grillo essersi *messo nel partito dei neri e perciò si raccomandi ai Vescovi reazionari*, e frattanto lo congedava mostrandosi commosso!?!?

Assai più *reazionario* che non tutti quanti i Vescovi cattolici

degli ufficiali, senza però aggiungere che, non lo avendo fatto oggi, non lo possa più fare domani, o che, dopo emesso il decreto, non sia più tanto libero come prima;

si è il Petitti, il quale scopre la persona del Re col farlo supporre autore delle iniquità ed ingiustizie altrui, e del tristo procedere dei consiglieri della Corona. E che tale sia la condotta abituale dei ministri, se n'ebbe una evidente prova colle parole e cogli atti esternati nella piazza Castello in Torino, nella sera del 30 gennaio 1865, contro le persone che si recavano alla Corte di Vittorio Emanuele.

I *casi speciali* delle parzialità e grazie accordate ai *rimossi* ufficiali, e dei quali si potè aver notizia, senza consultar la *Matricola*, ma colla sola pazienza, nella *Gazzetta ufficiale* sino al 1863 e nel sovracitato libro, sono i seguenti:

Frediani Francesco, sottotenente, *rimosso* con R. D. 24 novembre 1861, comandato alla Scuola Militare in Ivrea con R. D. 19 ottobre 1862.

Bassi Carlo, medico di battaglione, *rimosso*, 1 giugno 1861; nominato medico di fregata, 2 aprile 1862.

Lignarolo Giovanni, sottotenente di vascello, *rimosso*, 16 febbraio 1862; riammesso al R. servizio col grado di sottotenente, 27 marzo 1862. (Vedi a pag. 20 e 21).

Settembrini Raffaele, sottotenente di vascello, *rimosso*, 16 febbraio 1862; riammesso al R. servizio col grado di sottotenente, 27 marzo 1862.

Ferrari Don Andrea Antonio, cappellano dell'11° fanteria, *rimosso*, 19 luglio 1855; nominato cappellano del 45° fanteria, 18 agosto 1859.

Alessandri Francesco Giovanni, luogotenente nell'8° regg. fant., *rimosso*, 26 giugno 1853; confermato nel grado di luogotenente colonnello, 5 gennaio 1861.

Cepollini Achille, capitano nel 1° reggimento Cacciatori degli Apennini, *rimosso*, 26 settembre 1859; nominato maggiore nell'arma di fanteria, 11 agosto 1861, e giudice nel tribunale militare di Alessandria, 18 giugno 1862.

Comaschi Ercole, sottotenente nel 12° fanteria, *rimosso*, 29 agosto 1857; nominato capitano nel 38° fant., 21 agosto 1859.

« 2° Perchè il bollettino ufficiale dimostra coi fatti il con trario.

« Un due secoli fa certa gente, a cui bastava la vittoria del momento, e che dal canto suo poteva perfettamente contare ad un tempo sull'ignoranza e sull'inerzia dei suoi ascoltatori, sia per la vanagloria di ostentare dottrina, sia per l'interesse di carpire suffragi, inventava, *ipso facto*, nel corso di un ragionamento e passi e autori, onde ne venne in seguito tale reazione, che si trova negli scrittori posteriori lo scrupolo delle citazioni portato ad un punto veramente ridicolo, e dei passi più noti e dei fatti più accertati si nominarono autori, edizione e pagina. Una reazione simile, crediamo e, osiamo anche dire, speriamo, finirà per aver luogo alla Camera. Sarà noiosissima, ma sarà necessaria.

« E veramente inqualificabile che da un banco ministeriale

Mangiapan Giuseppe Alessandro, sottotenente nel 17° fant., *rimosso*, 3 maggio 1858; confermato luogotenente di fanteria, 12 maggio 1861 e nuovamente *rimosso*, 17 luglio 1862.

Moreschi Achille, sottotenente nel 14° fant., *rimosso*, 22 novembre 1854; nominato luogotenente nel 49° fant., 27 ottobre 1859.

Morandotti Carlo, sottotenente nel 2° regg. Granatieri di Sardegna, *rimosso*, 3 ottobre 1855; nominato capitano nel 42° fanteria, 7 agosto 1859.

Navone Luigi Ambrogio, sottotenente nell'8° fant., *rimosso*, 5 maggio 1859, con assegnamento di L. 36, durativo per anni 6, mesi 3, giorni 8, 7 agosto 1859; nominato luogotenente nel 37° fanteria, e di nuovo *rimosso*, 20 maggio 1860. Dispensato dal servizio per *volontaria dimissione* come maggiore nei Volontari dell'Italia Meridionale (divisione *Medici*) con R. D. 9 giugno 1861.

È egli possibile che nessuno dei Deputati presenti a quella tornata non conoscesse qualcuna di tali riammissioni per dare una solenne smentita al ministro ?!?!

« E questo sia suggel ch'ogni uomo sganni. »

possa sorprendersi la fede pubblica, non diremo con delle promesse o delle speciosità di ragioni, chè quelli sono argomenti di fallibilità umana e non più, ma con l'affermazione di cose false o colla negazione di altre incontestabili. Un ministro, il quale manchi di memoria, si studi di temperare le une e le altre, si destreggi o meglio di tutto prenda tempo, ma non avventuri il decoro proprio e quello della sua sedia, arrischiando che un deputato o un giornalista più informati o più amici del vero si levino a dirgli: *siete nel falso e, quel che è peggio, a danno di un terzo.* Chiamato a rendere ragione della smentita il deputato o il giornalista avrebbe più di un caso a citare, questo a cagion d'esempio: Nel bollettino ufficiale N° 12 del 22 dicembre 1861, a pag. 451, si legge d'un Rosati Ulisse, capitano (1), rimosso dal grado e dall'impiego in seguito a parere di un consiglio di disciplina. In appresso nel bollettino N° 21 dell'anno successivo, a pag. 279, è riportato un decreto in data 13 marzo, pel quale lo stesso Rosati Ulisse, già capitano, rimosso dal grado e dall'impiego, è ristabilito col grado suo nell'arma di fanteria, restando rivocato e considerato come non avvenuto il decreto di rimozione, e fissato il suo diritto alla paga per tutto il tempo in cui stette rimosso per erroneità di giudizio (Vedi pag. 48 in nota).

« Noi abbiamo dunque non solo variata la *posizione di un ufficiale rimosso*, ma decretata una riammissione con riparazione, imperocchè si dà non solo il grado perduto, ma la paga di

(1) Egli apparteneva al Corpo dei volontari, ma nel. R. decreto 11 aprile 1861, art. 12, si dice:

« Le leggi militari, quelle sull'avanzamento, sullo stato degli uffiziali, sulle giubilazioni, sulle riforme, ed i regolamenti di disciplina e di servizio, di esercizi e di amministrazione, ed ogni altro qualsiasi provvedimento in vigore per l'esercito stanziale, s'intenderanno applicabili sì in tempo di pace come in tempo di guerra al Corpo Volontari Italiani. Le paghe, i vantaggi ed ogni altro trattamento saranno pari a quelli dell'esercito stanziale. »

tutto il tempo trascorso fra il primo ed il secondo decreto, quantunque durante questo periodo l'individuo non abbia prestato servizio.

« Non è dunque vero quanto ha detto il ministro che ufficiali rimossi per parere di un Consiglio di disciplina già passato a decreto non siano mai stati riammessi.

« Il vaso pare già pieno; pur non ci basta; vogliamo che trabocchi, ed aggiungiamo che il decreto da noi citato per ismentire il ministro Petitti è controssegnato dal ministro Petitti medesimo!!!

« Chiuderemo augurando al ministro della Guerra più pronta ed esatta memoria, specialmente dei proprii atti di giustizia (non saranno poi tanti), e speriamo che vorrà fare ammenda dell'erroneità dei proprii asserti, proponendo la modificazione di una legge che appena poteva trovare ragione di essere ai tempi dell'Inquisizione. Quando a tanto non voglia giungere, inducasi almeno a vegliare perchè non venga resa anche peggiore di quello che sia stata mai da chi voglia rincarare la dose dello arbitrio e dell'insipienza, col mezzo di un'applicazione ancora più illiberale dello spirito che la dettava.

« Ma finchè questo avvenga, se mai avverrà, gli ufficiali chiamati a comporre un Consiglio di disciplina facciano prova di scrupolosa indipendenza nell'emettere il proprio voto, il quale, a tenore dell'articolo 63, deve essere a scrutinio segreto, condizione troppo spesso fatta violare dai presidenti in ossequio al ministro, e violata dai membri in ossequio al presidente. »

Fin qui la *Stampa*, alla quale dovrebbe unirsi il più coscienzioso giornalismo, e così tentar d'impedire che col mettersi sotto la dipendenza dei Ministeri di Guerra e Marina nel Regno d'Italia gli impiegati, tanto militari, quanto pagani, cadano in condizione peggiore che i briganti, mentre sono già trattati, come essi, se pur non sia vero che la cosiddetta *legge Pica*, eccezionale, non uguagli nella ferocia le norme in uso presso il potere esecutivo sui Consigli di disciplina dell'esercito, e dei funzionari assimilati nel grado agli uffiziali.

Esse consistono in due elucubrazioni sottoscritte: Il Ministro La Marmora, in data 14 dicembre 1854 e 6 febbraio 1855, ove bene avvertendosi che *l'inettitudine fisica è principalmente accertata dai* Consigli d'Amministrazione, *ed i* Consigli di disciplina *apprezzano l'inettitudine morale e la condotta o le mancanze che offendono l'onore*, pur si parla delle *mancanze di delicatezza e di onore* con tale elasticità da meritar la condanna, non dirò degli ufficiali La Marmora Alfonso, Petitti Agostino, Durando Giacomo, Persano Carlo, Menebrea Federico, ecc, ma di un qualsivoglia onoratissimo uomo. Vuolsi pure considerare che i membri del Consiglio di disciplina, per quanto istruiti siano nell'arte militare, pur sogliono essere ignoranti nelle altre materie, e ciò non ostante talvolta decidono casi di teologia morale e dogmatica, di medicina, di giurisprudenza, aritmetica, ecc., così usurpando le attribuzioni dei competenti tribunali.

Lo scrivente, mentre brama che ad istigazione di un qualche futuro Ministro delle armi non sia sottoposto ad un Consiglio di disciplina quel Nino Bixio che per *liberarsi dai governi traditori* (1), ecc., si era fatto lancia spezzata di un Circolo repubbli-

(1) In un crocchio, leggendosi la biografia di questo onorevole scritta da E. Montazio pel *Pagliaccio* (19 e 26 gennaio 1865), in cui si dice che il fratello di lui, Alessandro Bixio, *siede all'Assemblea francese, attivo speculatore, capitalista di polso*, un tale osservava, esservi un altro loro fratello nella compagnia d'Ignazio Loiola. Che se il Gerolamo Bixio cav. Nino *lasciò la fregata sarda da guerra in cui serviva*, e se giusta *l'Almanacco militare Illustrato* il comandante *Millelire s'interessò obbligandolo e procacciandogli i modi di studiare*, pur si narrava dal marchese Ceva di Nuceto come sull'Aquila, nel 1839 il Bixio fu per sei mesi consegnato a bordo senza poter discendere in nessuno dei porti che si visitavano nel Baltico.

Tanto nelle sovracitate biografie, quanto in quella di Cletto Arrighi si attribuiscono al Bixio atti di violenza, nello stesso modo che fu accusato di *mazzinianismo*, specialmente nelle pag. 28 e

cano sotto la presidenza di Filippo De Boni, riferisce le parole di questo costante propugnatore della democrazia, dimandando

29 (della 3ª edizione pubblicata addì 24 ottobre 1848 in Genova): *La Polizia del Circolo italiano in Genova e sedicenti repubblicani odierni.*

L'autore di cosiffatta pubblicazione in prosa ed in versi riceveva le seguenti lettere pubblicate in Vigevano nel 1850:

Genova, 17 ottobre 1848.

Prete imbecille,

Le ingiurie che tu hai scritte contro il Circolo Italiano non meritano risposta, ma bensì di prenderti a calci in culo ed a frustate, come suol farsi ai porci sulla pubblica strada.

Solo che i vili tuoi pari difendono la causa di un RE infame e traditore, ma come sozzo bastardo del frate Loiola ti compatisco.

Rammentati che i popoli Tedeschi hanno insegnato agli Italiani, come si fa a liberarsi dai Governi traditori: s'impiccano i ministri ai fanali, e sarà pur questa la tua sorte se non muterai linguaggio contro i veri Italiani.

Il consiglio che posso darti si è quello di partire quanto prima da Genova, perchè questa non è più aria pei sostenitori di un RE traditore.

UN GENOVESE E VERO ITALIANO.

Alessandria, il 23 ottobre 1848.

Reverendo signore,

Con vero piacere vengo per parte di S. A. R. il Duca di Savoia a renderle i più sinceri ringraziamenti per il libretto da V. S. inviatole, il quale mentre dall'una parte prova lo spirito e l'ingegno di chi lo compose, attesta dall'altra come e quanto Ella sia per carattere attaccato ai principi, i quali solo possono in questi torbidi tempi confortare i buoni e raffrenare i male intenzionati.

nello stesso tempo all'onorevole Bixio perchè nella tornata del 13 dicembre 1864 non gli venne in aiuto colla sua eloquenza ed erudizione ch'egli riserva invece a favore del Petitti? Ma di lui parleremo nel seguito di questo lavoro.

Soddisfatta S. A. R. dei generosi sentimenti ivi dimostrati, e volendo medesimamente assecondare i giusti desiderii di V. S., non frappose dilazione a trasmetterne una copia a Sua Maestà, presso cui non mancherà d'incontrare il medesimo benigno accoglimento.

Persuaso ch'Ella, spinta dall'amor patrio, vorrà continuare nella intrapresa strada del bene e del giusto, io non posso a meno che tributarle i più grandi encomii, e pregarla a voler perciò aggradire gli attestati della mia profonda stima.

Per il Colonnello
Capo dello Stato della Divisione di riserva
Il luogotenente **Fà Di Bruno.**

Novara, addì 20 ottobre 1860.

Stimatissimo signor Cappellano,

« Le sono molto riconoscente per la di lei buona memoria.

« Abbiamo letto tutti con molto interesse il libretto da lei dato alla luce. L'abbiamo trovato ripieno di spirito, di verità, di coraggio e di buon senso politico. Il Duca di Genova e l'intiero suo Stato Maggiore, conoscendo tutti personalmente il bravo e spiritoso cappellano Grillo, m'incaricano farle i loro complimenti.

« Io, in particolare, poi la prego di gradire i sensi di una grandissima stima e riconoscenza colla quale ho l'onore di dirmi

Il di lei umilissimo servo
A. La Marmora.

« De Boni. Mi parrebbe che la Camera in quest'occasione dovrebbe un poco considerare tutti gli effetti che provengono dalle decisioni dei Consigli di disciplina come sono ora stabiliti, credendo io, come credono altri più autorevoli di me, che i Consigli di disciplina speciali non possano, come ora sono costituiti, con tutte le loro forme, condurre la buona disciplina nell'esercito; poichè distruggono l'avvenire di tanti militari che, senza mancare veramente all'obbligo della loro istituzione, veggono interrotta la loro carriera, e ciò mette un grande malcontento nell'esercito. »

« Bertea, *relatore*. La Commissione dovea necessariamente arrestarsi ad esaminare se fossero stati lesi i *diritti* sui quali dovesse chiamare l'attenzione della Camera, e ciò non poteva verificarsi dal momento che i termini della legge al riguardo sono assoluti.

« Io non sono autorizzato a rispondere a nome della Commissione al desiderio espresso dall'onorevole De Boni, ma se dovessi esprimere la mia opinione particolare, ella sarebbe diametralmente contraria alla sua, perchè io ritengo che i Consigli di disciplina sono sempre stati e sono tuttora una delle prime *garanzie* (?) per l'esercito, e che abbiano fatto in tutto il tempo dacchè furono istituiti sempre ottima prova, e ritengo poi che nessun giudizio sia più giusto e più equo di quello che viene dall'*indipendente*, *libera e disinteressata volontà dei propri colleghi*, come accade appunto nell'istituzione dei Consigli di disciplina.

« Del resto io persisto nelle prese conclusioni per l'ordine del giorno.

« (Sono approvate). »

E da chi sono approvate le non sane opinioni che l'onorevole Bertea ha sul Consiglio di disciplina e sulla *indipendente*, *libera e disinteressata volontà* dei membri di un Consiglio di disciplina, i quali rovinano irrevocabilmente un loro collega, forse per timore di subire essi medesimi gli *arresti semplici*, ingiustamente, come può essere accaduto al Ferdinando Degni, ex-capitano, di cui si trattava (V. pag. 36).

Il deputato De Boni non è obbligato a sapere e far osservare al Ministro di Guerra e alla Commissione delle petizione che il vigente *Regolamento di disciplina militare* descrive negli articoli 178-84 i castighi disciplinari degli uffiziali, e sono gli *arresti semplici*, gli *arresti di rigore*, gli *arresti in una fortezza*. E che per l'art. 185 del Regolamento sovracitato non occorre di giungere fino al Consiglio di disciplina per la *rimozione dal grado* se non *ove talun uffiziale si dimostri per mancanze gravi e frequenti incorreggibile cogli ordinari castighi disciplinari.....*

I militari legislatori, come il luogotenente generale Bixio cavaliere Nino, comandante la Divisione militare di Alessandria, ignoravano tali articoli del Regolamento, oppure hanno la *Cuffia del silenzio*, quando si tratta delle arbitrarie spogliazioni degli uffiziali subalterni con un benservito o beneplacito di *mancanza contro l'onore.*

E perciò nell'esercito italiano i migliori uffiziali fremono, eziandio contro il Parlamento, perchè nel rendiconto ufficiale hanno visto come nella stessa tornata (e lo ripeto, v. p. 22, 23 e 29) la Camera passò all'ordine del giorno pure e semplice anche sulla petizione del De Mattia. Così un capitano resta diffamato come *ladro* perchè il maltalento degli agenti ministeriali lo sottrae ai suoi giudici legittimi. Ma così non *vuole la legge del* 1852, la quale coi paragrafi 3, 4, 5 dell'art. 2, ed il § 5 dell'art. 27 e col 57 *vuole* che per l'uffiziale sottoposto ad un Consiglio di disciplina siano appurati specialmente i fatti allorchè si tratta di un reato comune, e perciò *fra i documenti sarà annoverata la sentenza.*

COMMISSIONE DI SCRUTINIO

Sulla proposizione del generale Fanti cav. Manfredo, ministro di guerra, si creò con R. D. in data 22 novembre 1860 una Commissione per l'esame dei titoli e proposte circa gli uffiziali dei Corpi dei Volontari, la quale per Decreto 16 gennaio 1861

trasferì la sua sede da Napoli a Torino, intantochè con altro Decreto 21 febbraio 1861, al conte Enrico Morozzo Della Rocca, il quale ne era Presidente, si sostituì il famoso conte Carlo Biscaretti di Ruffia.

Se questo Creso della milizia non gode la stima degli uffiziali onesti, come quello che è il tipo degli esseri striscianti ed il camaleonte della politica, è però l'uomo che merita la confidenza di un Potere il quale ha per base l'equivoco e l'ingiusto, e quindi più volte fu d'uopo sostituire parecchi membri della Commissione, perchè non ligi al Presidente, ma all'equità.

In tale scrutinio, chi era proposto dal Ministero per la conferma nel grado di uffiziale, soventi nol meritava; e chi per basse vendette o leggerezza veniva indicato perchè si decidesse non meritare di appartenere all'esercito, spesso ne era più degno di quello che lo fossero e i Ministri proponenti e la Commissione deliberante con parere, il quale si era deciso dai Lamarmoriani che fosse considerato come intangibile (Vedi pag. 34 in nota).

Il fatto sta che essi hanno ammesso nel regolare esercito, per quanto fu riferito in diversi giornali (colla decisione della obbediente Commissione di scrutinio per lo esame dei titoli), parecchi ufficiali macchiati di crimini e delitti comuni!

È pure un fatto costante che molte furono le petizioni inutilmente inoltrate al Parlamento, ed ora a me piace di scegliere la seguente, giacchè le altre sono più note per gli *Atti Ufficiali* della Camera.

« Miceli. Colla petizione 9331 il sig. Domenico Corsale, da Venezia, già luogotenente nell'esercito veneto nel 1848 e 1849, poi ufficiale collo stesso grado nell'esercito dei Volontari Italiani fino al 1861, rappresenta com'egli avesse la sua nomina regolare e fosse al deposito di Vercelli, quando tutto ad un tratto si vide *cancellato dai ruoli* per ordine del Ministro della Guerra.

« Varie volte egli reclamò contro questo fatto presso vari ministri che d'allora si sono succeduti, ma non pote nemmeno conoscere *il motivo di questa cancellazione*, la quale, secondo le leggi militari, costituisce un grave oltraggio all'individuo

che ne viene colpito. Non gli resta dùnque altra via perchè gli sia *riparato l'onore* e gli sia fatta *giustizia* che ricorrere a questa Camera; ed io ho l'onore di pregarla perchè dichiari l'urgenza di questa petizione. (È dichiarata d'urgenza). »

Ma la Camera più non si occupò del Corsale ed il Ministro non si degna rispondere ai suoi riclami in carta bollata, ed ora perciò ristampo la seguente *Petizione alla Camera dei Deputati*:

« *Onorevoli Signori!*

« Corsale Domenico, fu Jacopo, di Venezia, d'anni 40, emigrato politico compromesso (come da documenti già presentati alla Commissione di Scrutinio il 20 maggio 1861, dalla quale ottenne il voto d'approvazione: Allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H)*, ebbe parte principalmente nell'insurrezione di Venezia 17, 18 e 22 marzo 1848 all'Arsenale; partì colla 1ª Divisione Volontari Veneti per Palmanova il 5 aprile 1848, ed in tale difesa fu luogotenente. — Resa Palmanova, si recò a Venezia, ed in quell'ultima difesa rimase alla batteria del gran Piazzale sul ponte della Laguna gravemente ferito alla destra mano, per cui mancante *d'un intero dito*. — Arruolatore pel Comitato segreto d'emigrazione in Venezia. — Scoperto, fuggì a Bologna, perdendo ogni suo avere, e chiese servizio nell'armata dell'Emilia. — Fece eziandio parte della spedizione di Sicilia, 16 giugno 1860, ed in quella compagna luogotenente con *nomina* e *brevetto* regolare nel 1° battaglione Cacciatori dell'Etna — aggregato fino al 10 maggio 1861 alla 1ª Divisione Volontari Italiani Bixio in Vercelli.

« Malgrado che il Corsale non abbia mancato ai doveri dell'onore, nè all'appello del paese in ogni epoca di riscossa, il dì 14 novembre 1861 si vedeva improvvisamenie colpito da un *Decreto* che lo *dimetteva o cancellava* dai ruoli del Corpo a cui apparteneva, che è quanto dire che gli toglie la *posizione militare* e lo disonora nella *vita civile*,

e nel modo seguente:

« 1° Senza ch'egli abbia mai subìte punizioni, anzi coll'essere munito di onorevoli attestati di condotta rilasciati spontaneamente dagli immediati suoi superiori;

« 2° Senza alcun giudizio nè procedura anteriore di sorta, nè militare, nè civile;

« 3° Senza nemmeno comunicargli il motivo di cosiffatta misura,

« Esaurite oramai infruttuosamente da oltre due anni il Corsale tutte le pratiche, tutti gli espedienti umanamente e legalmente possibili, altro non gli rimane che implorare il patrocinio dei rappresentanti della Nazione contro l'atto del signor Ministro della Guerra.

« Sebbene il Ministro debba essere il primo servitore della legge ed il modello della giustizia, pure addì 14 novembre 1861, senza che il Corsale fosse *veduto nè sentito mai* da veruna Autorità civile o militare, gettavalo ignominiosamente senza colpa, nell'indigenza, negandogli fin anche quella gratificazione dei sei mesi accordata dalla legge indistintamente ad ogni ufficiale dimissionario, comunque mancante della stessa nomina regolare.

« Non ostante il *fatto d'innocenza*, già constatata matematicamente al Ministero Interni, Divisione 8ª, il signor Ministro di Guerra si è persino rifiutato di concedere ciò che il Corsale si era limitato a chiedere (per almeno salvare l'onore), che solo gli si cangiasse il titolo vituperevole della *Cancellazione*, il quale da ben due anni, oltre dell'infamia, gli chiude ogni via, onde *guadagnarsi un pane onorato.*

« Il Corsale unisce alla presente i fatti e le date che provano:

« 1° Che vedendosi anche interdetta l'udienza dal Ministro di Guerra, che in tal modo lo colpiva, e per sei mesi dimenticate e poscia respinte le legittime di lui domande umilmente inoltrate, onde sapesse almeno il motivo vero di quella *Cancellazione*,

si decise finalmente di chiedere personalmente allo stesso signor Ministro Della Rovere, giustizia, e non altro che giustizia, il quale invece facevagli per mezzo del ben noto cav. Fontana, direttore di Pubblica Sicurezza al Ministero Interni, intimare istantaneamente la relegazione in Sardegna!... Nel rapporto di S. E. Della Rovere, in data 29 gennaio, 1862 si leggevano le seguenti testuali parole: *Liberare il Ministro della Guerra dalle vessazioni del signor Corsale.*

« 2° Che il sig. comm. avv. Tecchio, nella sua qualità di Presidente del Veneto Comitato centrale di Torino, inoltrava il 9 aprile 1862 al Ministro della Guerra un Memoriale circonstanziato con documenti, in cui, provando l'intemerato passato del Corsale, reclamava che sul di lui conto venisse alla perfine pronunciato una qualunque specie di giudizio. Ma quel Memoriale pur troppo rimase, come tanti altri, sepolto negli archivi del Ministero della Guerra;

« 3° Che S. M. il Re Vittorio Emanuele, mostrandosi dolente per la gravità della pena. e per la forma con cui venne inflitta e per la evidente verità dei fatti, accertati dietro le regolari informazioni prese dall'uffiziale d'ordinanza della M. S. il maggiore di Stato Maggiore signor Duca Somma, faceva partire dal suo gabinetto particolare, colla data 24 giugno 1862, una calda raccomandazione al signor Ministro della Guerra, allora Petitti, affinchè il cancellato Corsale fosse legalmente giudicato. Ciò consta dai registri dell'Ufficio di *Riscontri* presso il Ministero della Guerra; ma anche l'augusta raccomandazione di S. M. riusciva inutile.

« *Onorevoli Deputati*,

« L'alto uffizio del rappresentante della Nazione unisce quello non men sublime del propugnatore della giustizia e dei diritti d'ogni cittadino italiano, e tanto più se questi abbia lodevolmente ed onestamente, e colla vita e col sacrificio delle sostanze ser-

vita la patria. Lo scrivente sottoscritto Corsale mostrerà adunque *coi fatti alla mano* che, dopo avere completamente adempiti, come sopra, gli obblighi del cittadino e del soldato, si vide istantaneamente rapita, non solo la posizione militare e quella vita civile conservata intemerata sotto il Governo che ancora pesa sull'infelice suo luogo natale, ma eziandio gli si rapì (cosa insopportabile sotto Governo libero) il DIRITTO accordato *ai malfattori* dalle più dispotiche legislazioni europee, sì militari che civili, il DIRITTO d'essere *conformemente alla legge* PROCESSATO E GIUDICATO. Questo chiede dalla giustizia dei generosi che degnamente rappresentano la Nazione e che vogliono rispettare la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli Uffiziali che non possono perdere la proprietà del loro grado se non per le cause e colle forme indicate nell'articolo 2 della sovracitata legge (1).

« E perchè i Tribunali ordinari si dichiarano incompetenti (2) quando il Ministro della Guerra arbitrariamente spoglia gli Uffiziali del loro grado e dello stipendio allo stesso inerente, il supplicante fa istanza affinchè la sapienza del Parlamento Italiano stabilisca alfine il Tribunale che dovrà pure giudicarlo, e così porre *un qualche limite* a simili atti *d'assoluta*, *irrevocabile* (3)

(1) Il petente Corsale Domenico dovrebbe forse sopportare in pace d'essere confuso per l'altrui pravità cogli Uffiziali, coi Medici Militari, coi Commissari, ecc., ecc., *cancellati dai ruoli* per furti, truffe e nefandi delitti, in seguito a sentenze dei competenti Tribunali?!?

(2) V. nell'*Abbozzo di un Codice dell'uffiziale italiano* le sentenze pronunziate dai tribunali di Torino ad istanza degli ex-ufficiali *Canobbio Giuseppe*, *Caravana Vittorio*, *Grillo Luigi*, *Rocchietti Giuseppe*, *Nebbia Romualdo*, nelle cause contro gli agenti dell'Amministrazione generale della guerra.

(3) Non è però sempre *irrevocabile*, nè pei *rimossi dal grado*, come si provò a pagg. 48 50 del presente libro, nè pei *cancellati dai ruoli*, e si possono consultare anche i nomi de' *Fontana Ferdinando*, *Greca Raffaele*, *Zapalà Petasse Vincenzo* e di altri nel sovracitato *Abbozzo*.

volontà del Ministro d'uno Stato libero, il quale si è in questo caso manifestato dispotico padrone della *posizione sociale*, del *grado* e dell'*onore* del sottoscritto. DOMENICO CORSALE. »

AIT LATRO AD LATRONEM

O

MILITARI SPERGIURI SULLA LEGGE

« Art. 1° Chiunque entra nelle file dell'Esercito è vincolato, finchè rimane al servizio, dal seguente giuramento:

« *Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali Successori, di osservare lealmente lo* STATUTO E LE ALTRE LEGGI DELLO STATO, *e di adempiere a tutti i miei doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.*

« Il giuramento deve solennemente prestarsi dai Corpi di nuova formazione, dai promossi uffiziali e dai nuovi soldati.

« Il militare *spergiuro* è macchiato d'infamia. »

Così leggo nel vigente *Regolamento di disciplina militare* pubblicato sulla proposta del cav. Alf. Della Marmora. Se egli abbia mai prestato un cosiffatto giuramento, io lo ignoro. Credo però che — nonostante la sua *lealtà* proverbiale e la sua *onestà* a tutta prova nell'amministrare i denari dello Stato — il Lamarmora nell'*osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato* rassomigli alquanto a quel Fra Pasquale

Che predica il digiuno e mangia sempre.

Luogotenente nel Corpo d'Artiglieria, egli non era additato come un modello della disciplina militare, e troppo rassomigliava a quello tra i figli del ligure patrizio Gian Antonio Raggi che si rese famoso col nome di *Giacomino* nella brigata Guardie, e anche dopo le proprie dimissioni dal servizio militare.

Ma col grado di capitano comandante la 1ª batteria a cavallo, il Lamarmora diventò studioso e serio, perchè il fratello dei cavalieri Alessandro, Maurizio e Giuseppe Petitti di Roreto (1) chiese ed ottenne di essere destinato alla stessa batteria, e gli fece credere

(1) Il conte Alessandro (che era il primogenito) morì verso il 1841 col grado di sottotenente nel reggimento Savoia Cavalleria;

che col suo aiuto potrebbe diventare una sommità nella milizia

Se i cavalieri Alfonso Ferrero Della Marmora ed Agostino Petitti di Roreto non erano in buona armonia coi proprii fratelli carnali,* furono però ambedue indivisibili; ed il La Marmora non fu mai destinato ad una qualche carica senza che poco dopo avesse a compagno il Petitti.

I rivoluzionari che meditavano le loro solite imprese contro il clero secolare e regolare, e che per meglio riuscire cercavano un braccio forte che, appartenendo ad una famiglia stimata nel Regno di Sardegna per cristiana pietà, pur avesse un nome illustre nelle scienze militari in cui già si erano distinti un Alberto ed un Alessandro Della Marmora — scelsero il cav. Alfonso e lo circondarono di uomini che lo supplivano specialmente nella parte legislativa di cui era digiuno e nudo. Ed egli così trovandosi vestito colle penne del pavone anco ne assunse la vanità. Ebbe per altro il buon senso di non credersi mai ottimo oratore nel Parlamento, perchè sovente ne eccitava il riso. Fu abbastanza ben consigliato a non permettere ivi che si mettesse un freno legale agli arbitri, perchè credeva di restar vita sua naturale durante col portafoglio in mano degli affari di guerra e marina, ed ha pure creduto d'essere in tali cose diventato infallibile come un Papa nelle cose spirituali.

È per altro notissimo che lo spirito illuminante del La Marmora fu sempre il Petitti, il quale fu pure aiutato dai cav. Alessandro Della Rovere, Dabormida, Pettinengo, Cargnino, ecc., e che i progetti di legge dal La Marmora presentati al Parlamento altro non sono che scimiotaggini delle disposizioni militari vigenti in Prussia ed in Austria.

Che se nelle discussioni parlamentari anche il Petitti, come rappresentante del collegio elettorale di Cherasco, spesso citò le nuove leggi francesi e belgiche, non fu che per ingannare i non intelligenti di cose militari.

il cav. Maurizio fu uffiziale nella R. marina, ed il cav. Giuseppe attualmente è colonnello nel R. Corpo d'Artiglieria.

Oramai più nessuno crede che il La Marmora sia uomo capace nella scienza legislativa, sebben per verità tutto l'Esercito opinando che il cav. Alfonso Della Marmora non supera i suoi fratelli nella coltura dello spirito e nella cortesia dell'animo, a nessun altro sia però inferiore nel coraggio sul campo di battaglia, come nel decidere le questioni d'onore. Ma l'usanza che ha preso nel maneggiar bene la sciabola, gli ha reso difficile il trattar bene anco gli articoli della legge, perchè *animalis homo non percipit ea quae sunt spiritus.*

Se il La Marmora ha fatto qualche transazione, non fu per merito suo, ma per la forza degli avvenimenti e pel quasi abbandono in cui lo avea posto il conte di Cavour, e se nel settembre 1864 ritornava al potere, ciò si deve alla penuria in cui siamo di uomini migliori, e perchè l'ambizione lo ha sempre reso ligio agli ordini del Sire dei Francesi il quale, per una troppo *generosa idea*, già da parecchi anni autorevolmente consiglia l'Italia.

L'eletto dai concittadini di Pietro Micca saprebbe egli almeno in una probabile circostanza imitare l'eroe della cittadella di Torino, giacchè accanto a questa gli fu dato in dono, con legge 9 giugno 1856, un terreno che ora più non appartiene al La Marmora che è tanto vantato pel suo disinteresse?!!?

Questo Generale, tanto amico a Napoleone III, quanto ostile a Giuseppe Garibaldi nelle aspirazioni alla libertà, è il *non plus ultra* della libertà d'azione che ha nome di responsabilità ministeriale. Ma egli ama di vederla solamente concentrata nella propria consorteria.

E perchè Manfredo Fanti non vi apparteneva, il La Marmora nella famosa tornata del 23 marzo 1861 fulminava il successor suo come colpevole di violazione alle leggi, il che vale a dire di non osservanza del prestato giuramento. Troppo lungo sarebbe il trascrivere dagli atti ufficiali di quella seduta ciò che si riferisce alle violazioni dei *diritti acquisiti*. Ma non potrebbe forse applicare a sè stesso questo suo brano?

« Pensi la Camera alla posizione di quegli ufficiali che non

avessero un qualche protettore in Corte o nel Parlamento, la loro posizione sarebbe disperata, nè avrebbero altra risorsa che stare in piazza, e in piazza, o signori, si sta male, vi vengono assai tristi pensieri... In Ispagna gli scandalosi *pronunciamenti*... a ciascheduno i suoi *diritti acquisiti.*

« Io credo che sia difficile trovare in Francia un esempio che un ufficiale di una condotta irreprensibile in pace ed in guerra sia mai stato posposto ad ufficiali, che poco o nulla fecero in pace ed in guerra. »

E il conte di Cavour osservava: « L'ordinamento del generale « La Marmora, il quale non è neppure quello della Prussia, e « che non ha altro identico in Europa, nel Piemonte durò solo, « perchè io l'ho sostenuto per dieci anni contro gli attacchi « di tutti. »

Non credo necessario parlare di ciò che anche contro le militari leggi possa aver fatto il barone Bettino Ricasoli, al quale fu dato con Decreto 12 giugno 1861 l'incarico di reggere interinalmente il portafoglio di Guerra, perchè basta l'accennare che ei ne diede la direzione superiore al cav. Efisio Cugia, il quale poi nel settembre dell'anno stesso lo consegnò al cav. Alessandro Della Rovere. Menabrea, succeduto al conte di Cavour nel Ministero di Marina, aveva per segretario generale il marchese Gioachino Pilo Boyl di Putifigari.

E per maggior intelligenza dei brani che riferirò, giova sapere eziandio che addì 5 marzo 1862 gli affari di Guerra furono affidati al conte Petitti, come quei della Marina al conte di Persano, la cui nomina al grado di ammiraglio (1) fu sog-

(1) « Nel giorno stesso in cui il povero sottotenente Biagini perdeva irrevocabilmente l'impiego per una qualche mancanza scusabile per l'età giovanile, il dovizioso conte di Persano che aveva violato le leggi sull'avanzamento e sullo stato degli uffiziali e messo il disordine nell'amministrazione della Marina, veniva sulla proposta di Urbano Rattazzi, presidente del Gabinetto, promosso alla carica di ammiraglio, collo stipendio di lire 15 mila annue,

getto d'interpellanza alla Camera dei deputati con severe parole dell'onorevole Gallenga, se non erro sul nome.

Tempo già fu che il conte di Persano era caro a La Marmora ed alla consorteria, la quale per un certo Consiglio di guerra che assolse forse troppo facilmente il conte di Persano ha dovuto subire una interpellanza nella Camera dei deputati ove l'onor suo fu difeso da La Marmora.

Il Della Roveré così parlò del successore di Menabrea nel Senato, 12 aprile 1862:

« Vorrei fare un'interpellanza al ministro della Marina per un fatto così grave che solleverà l'indegnazione dell'esercito di terra e di mare. Si è violata, ed altamente violata, la legge sull'avanzamento degli uffiziali... Questa interpellanza io faccio solo per amor dell'esercito e della marina militare, che sono pure l'amore di tutta l'Italia; della marina e dell'esercito ai quali noi dovremo la nostra indipendenza. Questi due corpi

pur sapendo che tutto il Ministero addì 8 dello stesso mese avrebbe rassegnato le proprie dimissioni, non potendo resistere alla indignazione generale.

« A Sua Eccellenza di Persano, che nella sua prodigalità delle decorazioni Mauriziane si era visto rifiutare quella annunziata sul finire dell'ottobre 1862 al deputato Ricci marchese Giovanni, succedeva il Ricci medesimo, capitano di vascello in ritiro.

« E con regio decreto dell'8 dicembre 1862 il revocante ministro Petitti-Bagliani di Roreto veniva nominato comandante della 20ª divisione attiva e della divisione militare di Milano, rimettendo il portafoglio della Guerra al cavaliere Della Rovere Alessandro, che si vanta di aver nei magnanimi lombi il sangue di Papa Sisto IV, del quale io raccomando a S. E. d'imitare le virtù descritte a pagg. 222-37 del 1° volume degli *Elogi di Liguri illustri*, seconda edizione, riordinata e corretta ed accresciuta da D. Luigi Grillo, e dedicata a S. A. R. il principe Eugenio Di Savoia Carignano. Genova, 1846. » Estratto dall'*Abbozzo di un Codice dell'uffiziale italiano.*

sono fondati su certe leggi cardinali che formano la più bella gloria del generale che tanti anni resse i Ministeri della Marina e della Guerra, del generale La Marmora (1).

« Quando una di queste leggi sia vulnerata, rovina tutto l'insieme dell'edificio, principia l'arbitrio a prevalere, più non si arresta, e ne viene uno sconvolgimento generale e nell'esercito di terra e nell'armata di mare... Io non sono convinto delle dichiarazioni fatte dal ministro della Marina, che cioè egli non abbia violato la legge sull'avanzamento..... È così precisa che io credo non vi esista l'uguale! ?!..... Non v'era questa necessità, e fra i 70 *maggiori* che furono saltati di sbalzo dal *capitano* Galli, io vi dico che ve ne sono molti i quali avrebbero accettato volontieri. »

Il Della Rovere avrebbe anche dovuto accennare al fatto del contrammiraglio Anguissola che, essendo il *nono* in anzianità, fu collocato il *primo* con disdoro di altri capitani di vascello; ma lo tacque perchè il Persano in tale caso aveva riparato ad una ingiustizia!

Lo stesso Della Rovere nella Camera dei deputati (17 dicembre 1862) lodò pure la legge 25 maggio 1852 che *S. E. La Marmora immaginò tanto favorevole agli ufficiali!*

Dal deputato Minervini il Della Rovere ebbe nella tornata 1° giugno 1864 la seguente lezione: «Che dire di un ministro che nell'ignoranza del personale propone l'accettazione delle demissioni?

« Quindi sotto questo rapporto io credo che la Camera non possa votare l'ordine del giorno puro e semplice.

« Ma non solo questo semplice fatto (io devo rammentare all'onorevole signor ministro della guerra) ci presenta questo metodo inqualificabile, ma altri ed altri molto più gravi fatti risguar-

(1) V. la nota che a tale proposito si trova a pag. 322 dello *Abbozzo di un Codice* ove si leggono le osservazioni del Deputato Du Verger conte Carloche, disgustato dal La Marmora, optò per la cittadinanza francese.

danti moltissimi uffiziali che hanno giustamente reclamato e non hanno avuta alcuna riparazione per legge. Però di questo io non voglio toccare ora, perchè mi menerebbe troppo per le lunghe; solo io dirò: quando un decreto da un ministro responsabile si è fatto firmare dal Re, non è più quello un atto revocabile (*Rumori*) a volere del signor ministro.

«Siamo sempre lì: sapeva o non sapeva il signor ministro? Non isfugge a questo dilemma. Io intendo bene altramente la dignità e il diritto della Corona.

«Dimando adunque, per quello che io ne giudichi, che la Camera trasmetta la petizione al ministro onde provvegga a termini della giustizia ed ai termini della prerogativa della Corona ed a nome dello Statuto.

«PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione per l'ordine del giorno puro semplice.

(È approvato.)

E tale ministro di Vittorio Emanuele, lodando nel Senato quel nostro luogotenente generale Pianell Giuseppe Salvatore che tanto bene fece gl'interessi del suo Sovrano anche in qualità di Ministro della Guerra, ebbe la prosopopea di così rispondere nella tornata 1° febbraio 1862 al senatore Dragonetti:

« Ammetto che a Napoli vi fossero *leggi ottime*, che colà
« esistesse un modello di legislazione, ma ciò che non vi era
« si è la *moralità*; vi erano leggi, ma non si eseguivano. »

La *moralità* in Torino sotto il Governo Della Rovere giunse all'apice suo col farsi autorizzare, con deliberazione in data 21 gennaio 1863 dal *Comitato superiore delle armi*, a punire gli uffiziali colla sospensione dall'impiego, non ostante che dal parere del Consiglio di disciplina si fosse pronunziato che non sono colpevoli. E questa altro non è che una sleale alterazione della lettera e dello spirito dell'articolo 68 della legge 25 maggio 1862 (1).

(1) Tale deliberazione è riferita e commentata a pagg. 279-92, 303 dell'*Abbozzo di un Codice dell'uffiziale italiano.*

E se *le leggi non si eseguivano* e se la *moralità* fosse maggiore in Torino che in Napoli quando vi erano il Pianell, il Nunziante di Mignano, il Vacca ed altri Italianissimi al servizio del re Borbone, lo vedremo nei dibattimenti che, dietro querela sporta ad istanza del già uffiziale del granduca di Toscana ed ora ministro della R. Marineria, D. Angioletti, presentarono al tribunale competente gli uffiziali Serra Francesco, D'Aste Alessandro, De Negri Cesare, Albini Giovanni Battista, Di Montezemolo Giuseppe, Boyl, Saint-Bon e non so quanti altri, contro il *Diritto*, dal quale, omettendo qui alcune troppo ingiuriose parole, in data 6 febbraio 1865, trascrivo quanto segue:

« . . . .
Stando al giornale della *Democrazia Italiana*, il generale Cugia Efisio sarebbe adunque spergiuro nel marchese Boyl, » la cui promozione fu una violazione della legge sugli avanzamenti; « fu una solenne ingiustizia di Cugia, che non rifuggì dal rovinare un uffiziale integerrimo, il vice-ammiraglio Pucci, colpevole di appartenere alla ex-marina napoletana, mettendolo in riposo per favorire spudoratamente l'amato cugino Boyl. . .

. . . .

« Il Conte Albini, che fu per opera della camarilla nominato vice-ammiraglio in luogo del contrammiraglio Chrètien, uomo onesto, dotto e liberale, sostituì Provana nel comando della squadra, e andò a Tunisi...

« Se volessi citare tutti i fatti che valgono a provare il favoritismo e le ingiustizie che emanano dalla consorteria, mi riuscirebbero troppo ristretti i limiti di questo foglio; mi limiterò ad indicarne alcuni. Non parlerò degli ufficiali superiori infamemente messi in riposo nel 1851, sebbene tutti atti al servizio, vittime del centro dirigente d'allora; non parlerò della guerra che si fa a coloro che rappresentano nel Corpo il partito liberale; non parlerò della destituzione degli ufficiali Settembrini e Lignarolo, il primo dei quali figlio di un illustre vittima del Borbone, i quali furono reintegrati nel loro grado

dall'ammiraglio Persano, malgrado le ire e le proteste (1) della consorteria; solo dirò che un ufficiale, in un suo viaggio alle Indie, fu accusato di avere speso 60,000 lire dello Stato; dirò che il Consiglio permanente, composto del conte Albini, di Di-negro, di Serra, di Paroldo ed altri, decise dovesse essere messo sotto processo; dirò che l'uditore di marina iniziò il procedimento; ma dopo pochi giorni per ordine superiore, essendo ministro l'onesto La Marmora, si sospese ogni indagine e non se ne parlò più. Quest'ufficiale, creatura della camarilla, fu saltato una volta nelle promozioni, e ora è capitano di vascello.

«Lungi da noi il pensiero che potesse essere colpevole; ma crediamo che per interesse suo e dello Stato la luce si dovesse fare innanzi ai tribunali.

«Un capitano di vascello nel periodo di 4 o 5 anni ha coi suoi modi provocato due luogotenenti di vascello, signori Conti e Puliga, ed entrambi, avendo creduto di tutelare la loro dignità personale con qualche parola risentita, furono tradotti dinanzi ad un Consiglio di guerra. — Noi non contrastiamo che la disciplina ha leggi severe con cui si deve ubbidire, perchè altrimenti non v'ha nè esercito, nè marina; ma perchè non tradurre nel tempo stesso sul banco degli accusati colui che, abusando della sua posizione, li aveva provocati? Forsechè il Codice non ve ne dava il diritto, o non piuttosto ve ne imponeva il dovere? Ma la legge, la giustizia per il gesuita Menabrea e l'adiposo Cugia sono parole vuote di senso, gli uomini della camarilla tutto possono fare ed osare. Cugia si limitò a collocare quest'ufficiale in aspettativa.

«Or fanno quattro anni sulle sartie del *Duca di Genova* moriva gelato un povero marinaio! Dagli animi di tutti gli onesti escì un grido di indegnazione; il luogotenente di vascello su cui pesava la tremenda responsabilità di quel fatto ebbe invece favori ed onorificenze.

(1) V. Pagg. 21 e 22.

« Nel 1864 un luogotenente di vascello, affigliato alla consorteria, sebbene il padre sia stato una fra le vittime di quella setta, è imbarcato come ufficiale in 2ª sulla pirofregata *Principe Umberto*. Costui, forte coi deboli e debole coi forti, dimentico di quanto deve alla sua carica e a sè stesso, tratta i marinai con modi brutali, adoperando anche il bastone per farli scendere dalle brande, insulta gli allievi, giovani di 20 anni, che dopo pochi mesi debbono essere ufficiali', chiamandoli *redazze sporche*, *caproni*, e paragonandoli ai galeotti; il comandante vede e tace, perchè cane non mangia cane; ed al ritorno dal viaggio riceve in ricompensa gli elogi del Ministero.

« Nei primi giorni di novembre scorso entrava a macchina nel porto di Genova parte della flotta italiana comandata dall'ammiraglio Albini. La pirofregata *Carlo Alberto*, giunta al di dentro dell'ancoraggio della nave oneraria *Des-Geneys* situata al Molo Nuovo, affondava le sue ancore, ed avendo retrocesso per lo spirante vento del nord, giungeva sulla prora di quarta, in modo che l'asta di contro flocco le tolse la bandiera. Il comandante, non avendo calcolato la cattiva *data fondo* e la posizione in cui si sarebbe trovato, e vedendosi a mal partito, volendo evitare danni maggiori, ordinava di muovere in avanti colla macchina, ma siccome la poppa era già sugli ormeggi di prora (catene) del *Des-Geneys*, questi furono presi dall'elice e formarono tale resistenza che la macchina si arrestò, danneggiando il telaio e controtelaio dell'elice in guisa da non poter più agire. Si ordinò un'inchiesta, presieduta dal capitano di vascello signor Brocchetti; ma questa, come tutte le altre, riuscì a nulla. Intanto il danno ascende a 60,000 franchi, e i poveri contribuenti debbono pagare per gli errori e le colpe di coloro che, protetti e favoriti da Boyl e consorti, riuscirono ad arrampicarsi ai primi gradi della Marina, e che vi si mantengono malgrado la loro conosciuta incapacità.

« Ecco chi sono gli uomini della consorteria; ecco le loro gesta; ecco le conseguenze di tollerarli al potere.

« I buoni, vedendo che il solo favoritismo, che i soli titoli di

nobiltà, che la servilità è scala al potere e agli onori, si disgustano, prendono in odio il servizio, e perdono la fede e la speranza nell' avvenire della Marina. »

Il Ministro Angioletti, con R. Decreto 20 febbraio 1865, ha *dimissionato* il luogot. di vascello De Negri Cesare perchè rifiutò di battersi contro il sig. Civinini. E il tribunale correzionale addì 5 marzo condannò il giornale *Genova* per provocazione al duello in un articolo sulla vertenza tra alcuni ufficiali della R. Marina ed il direttore del *Diritto*. In fatti un tale diario così mostrò nel giorno 19 febbraio 1865 d'intendere l'*arroganza* e il *dovere* di purgar l'onore di cui ho trattato a facciata 14-22:

« .... Lo sa il *Diritto*, lo sappiamo noi, lo sanno tutti che il corpo della Marina non è solidale dell'operato di pochi reietti. Nella Marina sono in immensa maggioranza gli ufficiali distinti per ingegno, per virtù, per carattere, per patriottismo, che non hanno nulla di comune colla setta; uomini, ai quali cuocerà, al pari di noi, *l'obbrobrio* di cui si è macchiato chi era *indegno* del loro consorzio. E qui cade in acconcio il dichiarare che i secondi del signor De Negri, luogotenenti Dragonetti e Dente si comportarono secondo le leggi della buona cavalleria e dell'*onore*, e che anzi si offersero per battersi in luogo del loro primo, nel caso che il signor Civinini l'avesse desiderato; ma questi si dichiarò pienamente soddisfatto.

« Ma dopo il fatto del signor De Negri, è però necessario che alcuno degli *offesi* raccolga il guanto lasciato *ignominiosamente* cadere dal loro campione, dal loro paladino. Il signor Angioletti, *uomo d'onore* e *militare* com'è, non può permettere tanta iattura dello spirito e dell'*onore militare*.

« Questo sacro dovere incombe principalmente al signor S. Bon, comandante del *Principe Umberto*, che tollerava ed approvava gli atti, censurati dal *Diritto*, del suo luogotenente, e al signor D'Aste accusato d'essersi nascosto sotto coperta al primo cadere di una scheggia di granata vicino a lui.

« Se costoro vogliono provare che *non hanno paura*, *che non sono eroi della stessa pasta di De Negri*, sanno come fare.

« L'autore degli articoli del *Diritto* è a tutti noto, e senza andarlo a cercare a Torino, possono trovarlo in Genova. Se eglino continuassero a tacere e a rimettere la difesa del loro *onore militare* ai tribunali, noi allora domanderemo al signor Angioletti, e glielo chiediamo fin d'ora, a quale scopo sono istituiti i CONSIGLI DI DISCIPLINA, che devono giudicare anche gli ufficiali superiori *per mancanza contro l'onore!*

« Una dichiarazione dobbiamo fare ai nostri lettori. È questa l'ultima volta che ci occuperemo del signor De Negri, essendo per noi un uomo morto. *Parce sepulto.* »

PEL MONUMENTO SICCARDI

NEL 1850

meritarono la rimozione dal loro grado ed impiego

TRE GENERALI ED UN MAGGIORE NEL SETTEMBRE 1864?

Che *tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge*, sta scritto nello Statuto fondamentale del Regno pubblicato in Torino addì 4 marzo 1848.

Che dopo la pubblicazione della legge in data 9 aprile 1850 sulla proposta del conte Giuseppe Siccardi, ministro di grazia e giustizia, in omaggio al sovracitato articolo 24 dello Statnto piemontese siasi eretto un monumento famoso col nome di *Siccardi*, è un fatto incontestabile in una piazza di Torino in vicinanza del Tribunale del circondario.

All'*Armonia* ed agli altri organi di pubblicità del sacerdozio cattolico rispondeva in data 9 aprile 1850 LA SENTINELLA, *giornale degl'interessi dell'esercito* in Torino, come anco *i militari siano soggetti, dopo l'abolizione dei privilegi, a tutte le leggi civili come qualunqne altra classe dei cittadini dello Stato. Il foro, se così può chiamarsi, che tuttavia esiste eccezionalmente nell'esercito, non è che per giudicare o punire le infrazioni di disciplina.* E nello stesso tempo il cav. La Marmora, che era ministro di

Guerra e Marina fece, supporre ai gonzi che in tale senso fossero i progetti di legge ch'egli si fece comporre sui Consigli di disciplina, e che sono inseriti negli atti del Senato del Regno (14 maggio e 3 luglio 1850).

Cosiffatti Consigli di disciplina ebbero in data 25 maggio 1852 forza di legge, e nell'articolo 69 si dice: *Sono applicabili ai Cappellani, agli Uffiziali di sanità militare ed ai Veterinari ed a tutti gli altri impiegati la cui carica, a tenore di speciali regolamenti, corrisponde ad un grado militare.*

E nella ivi annessa tabella IV si tratta della composizione dei Consigli per gli *Uffiziali Generali* delle armate di terra e di mare.

Ma, se io trovo moltissimi ufficiali subalterni ed una grande quantità d'impiegati assimilati al grado loro, *rimossi dal grado* o *rivocati dall'impiego*, non trovo però che nessun Generale abbia subìto il parere del Consiglio di disciplina colla perdita del grado, a meno che tale pena sia stata commutata nella posizione di *disponibilità* di cui trattano gli articoli 6, 22, 23, 24, con facoltà di far valere i loro diritti alla giubilazione a senso di cosiffatta legge.

Ma il maggior-generale comandante la brigata Bologna, che è fra gli onorevoli deputati, ed ha nome Pinelli cav. Augusto Ferdinando, fu richiamato in servizio effettivo al comando della suddetta brigata con R. D. 11 aprile 1861, sebbene fosse stato collocato in disponibilità con R. D. 10 febbraio dello stesso anno, quando il conte di Cavour sentì rossore dell'inqualificabile Ordine del giorno che il *Diritto* nel dì precedente, pur ricordando le altre prodezze del generale Pinelli ed asserendo che, se i *reazionari* non si possono ridurre colle buone, si devono reprimere *colla forza*, così lo stigmatizza:

« Ma non è lecito per questo il dire a bravi soldati in un solenne proclama, ed al cospetto di tutta l'Europa, che essi hanno per avversari un *branco* di una *progenie di ladroni o prezzolati scherani del Vicario di* SATANA. No, non è lecito al comandante di esercito italiano il sospingere brutalmente i soldati ad *annientare e schiacciare il sacerdotale Vampiro*. Non è lecito il

dire a combattenti in nome della patria che la *pietà è delitto*, e non è lecito, per conseguenza, ingiunger loro di ESSERE INESORABILI verso un nemico, il quale, fra le altre cose, è figlio pur esso della patria medesima, per quanto ci appaia ignorante o perverso. Non è lecito, insomma, l'ordinare a chi pugna per la libertà e la giustizia di fare man bassa COL FERRO E COL FUOCO, per quanto viva possa sentirsi la necessità di *purificare le regioni infestate dalla immonda bava del nemico.*

« Tale è quest'*ordine del giorno* del signor Pinelli, che, al confronto, appare men goffo e meno feroce quel famoso proclama eziandio del *ferro e del fuoco* dettato in Mortara da Giulay, e che formò, non sappiamo se il raccapriccio, ma certo il ludibrio di tutta Europa. »

Il dizionario c'insegna che « *Vampiro* è nome dato nella Germania ad un corpo chimerico, o a quei cadaveri che, secondo la superstizione popolare, sono creduti venire a succhiare il sangue del cuor dei viventi. » Ed il cav. Pinelli fu promosso al grado di luogotenente generale sulla proposizione di quel Ministero che nel settembre 1864 nelle governabilissima Torino faceva scorrere il sangue di oltre 200 cittadini inermi!

E allora la città come un sol uomo si accinse a provocare il giudizio legale sul Ministero presieduto dal maggiore e commendatore Marco Minghetti che volle infrangere il patto in nome del quale ci siamo stretti a nazione.

Tacerò sull'Inchiesta che per tali fatti venne deliberata nel 5 ottobre successivo, e del non farsi luogo a procedere che fu pronunziato dal Tribunale ordinario.

Ma, stantechè abbiam visto come il ministro Petitti è di corta memoria quando ciò conviene alla *giustizia* (vedi pag.27, 28, 47-50) sua, io mi permetto le seguenti osservazioni:

Fu stabilito colla legge 14 aprile 1853 *che non potrà concedersi titolo o grado d'un impiego a chi non ne è effettivamente investito, salvo a titolo onorario in caso di giubilazione.* E forse per virtù di tale disposizione il grado onorario di maggiore nel R. Corpo dello Stato Maggiore Generale, non che il ti-

tolo di ufficiale d'ordinanza onorario del Re, fu conferito al commendatore Marco Minghetti.

Che poi tale grado si possa perdere anche nella posizione di ufficiale in ritiro o di insignito del grado onorario, in seguito al parere di un Consiglio di disciplina, ce lo fanno credere i Reali Decreti in data 30 giugno 1853 pel luogotenente colonnello in ritiro cavaliere Giuseppe Maino di Capriglio; 3 aprile 1854 pel cavaliere Gioachino San Martino di Chiesanova, già sottotenente, dispensato dal servizio in seguito a sua domanda, addì 1 ottobre 1842; 27 maggio 1854 pel maggiore Cao cav. Michele (1), giubilato d'autorità, 11 dicembre 1853; ed altri Sovrani decreti che si possono veder registrati nel più volte menzionato *Abbozzo di un Codice dell'uffiziale italiano.*

Se costoro abbiano realmente meritato la pena della rimozione dal grado loro per *mancanza contro l'onore*, io nol so, perchè abbiamo visto come il Ministero della Guerra la distribuisce con soverchia leggerezza. Ma per certo molti credono che i sovramenzionati ex-ufficiali non possano aver commesso fatti

(1) Non si dica che egli fosse vigliacco, inetto o reazionario, e si leggano le 464 pagine da lui pubblicate in Torino col titolo: *Giustificazione del cav. Michele Cao, già maggiore di fanteria, con cenni storici sulle campagne del* 1848-49, *ed osservazioni alla legge sullo stato degli uffiziali* 25 *maggio* 1852.

— *Cenni sul tiro del fucile della fanteria di linea, compilati per cura di Michele Cao*; seconda edizione, pag. 292 in-8°, Salerno 1864. Nella prefazione di quest'opera egli dice: « Dedico la seconda edizione alla Nazione italiana che si appresta a schiacciare il decrepito vampiro di Roma] e a mozzar gli artigli del nordico grifagno che tuttora insozzano ed opprimono due nostre provincie sorelle; per poter finalmente proclamare dal Campidoglio — *L'Italia libera dall'Alpi all'Adriatico.* »

Il Cao crede tuttora che il *vampiro* e gli *artigli* siano proprietà esclusiva del potere temporale del *Pontefice contrario al Vangelo di Cristo?!?*

più gravi di quelli che contro le leggi dell'onore militare e contro lo Statuto fondamentale del Regno, comunemente sono attribuiti ai Minghetti, Menabrea, Della Rovere e Cugia.

L'art. 2 della legge 25 maggio 1852 non contempla forse nei suoi paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 le cause per le quali dovrebbero perdere il loro grado? Forsechè colla dimissione dalla carica di ministri costoro hanno domandato, ed il Re ha accettato, eziandio la loro dimissione dal grado, a termini del § 1 del sovracitato articolo di legge?

Il bilancio dello Stato risponderebbe: No, No, No, No; giacchè essi continuarono a percepire lo stipendio annesso al loro impiego militare.

Quale rispetto potranno adunque ispirare ai subalterni nel grado loro militare questi ex-ministri, se così fu creduto pei summentovati cavalieri Maino di Capriglio, San Martino di Chiesanuova, Cao, ed altri, i quali sotto tale pretesto o ragione furono sottoposti a Consiglio di disciplina?

Se la legge fosse stata *uguale per tutti* nella sua applicazione, altro non si sarebbe dovuto agli ex-ministri lasciar che la Croce dei Ss. Maurizio e Lazzaro di cui continuano a fregiarsi gli ex-ufficiali scacciati dall'esercito *per mancanza contro l'onore o per mala condotta abituale! — O sanctas gentes quibus hec nascuntur in hortis — Numina!*

Che i Minghetti, Menabrea, Della Rovere e Cugia fossero diventati anche indegni della stima del Re, lo disse anco la *Gazzetta Ufficiale* in data 23 settembre 1864 colle seguenti parole: « Sua Maestà avendo stimato conveniente che il Ministero at« tuale desse le sue dimissioni, questo le ha rassegnate nelle « auguste sue mani.

« S. M. ha chiamato S. E. il generale La Marmora per inca« ricarlo della formazione di un nuovo Gabinetto.

Nell'opuscolo *Le stragi del settembre* 1864 un Creso Appiani così dipingeva i reggitori d'Italia:

« Il Minghetti fu accusato d'avere tradito, siccome ministro, Pio IX; e la taccia di tradimento non si cancella. Peruzzi, dopo

avere tradito i liberali di Toscana ed avere nel 1849 richiamato a Firenze il Lorenese, fu accusato di avere corrotto la stampa che stipendiava per *illuminare*, ei diceva, *la pubblica opinione*. Menabrea fece fino a ieri comunella coi clericali di cui era un sostegno, e alcuni vogliono carteggiasse (1) col Borbone. Manna, i cui sentimenti borbonici sono a tutti noti, vendette le sue sembianze, allorchè fu qui a Torino uno degli inviati di Francesco II, per 100 copie del suo ritratto. Cugia, Amari e Pisanelli che, per libidine di potere, a questi uomini, tacenti, tenevano bordone; e Della Rovere, predicando la legge della sciabola, avea innalzato a dignità di sistema in faccia al Parlamento stesso la teoria del *padrone* e dei *servi*. »

Io ignoro se sia vero che anche nell'Accademia Militare di Torino (nella quale i cavalieri Alfonso della Marmora ed Agostino Luigi Petitti di Roreto entrarono giovanissimi) talvolta fu trovato nelle mani degli allievi il poema del Casti intitolato *Gli animali parlanti*, a vece del *Catechismo Cristiano*, di cui riesce a pochi gradita la dottrina sui peccati capitali.

Ma è cosa certa che ai La Marmora ed al Petitti ne rimase impressa e carissima la seguente massima:

« Sfolgori il sol di scintillante foco,
« Se arde i piccioli insetti, importa poco. »

Ciò non ostante è verissimo che, a nome del ministro La Marmora e della Commissione per la legge sullo *stato degli uffiziali*, nella sua qualità di *relatore*, furono sottoscritte dall'attuale ministro *Petitti*, e si leggono a pag. 1277 degli atti uffi-

(1) Quantunque io sia persuaso che il Menabrea nelle sue convinzioni religiose somigli al Passaglia, e sia amico più dei Napoleoni d'oro che non della vera libertà, io non posso credere ch'egli avesse corrispondenze col Borbone nel senso che già si attribuì all'ex-onorevole Giacomo Tofano. E ciò sia detto con buona pace del signor Creso Appiani.

ciali della Camera dei deputati, tornata 6 maggio 1851, le seguenti massime di giurisprudenza militare, alle quali io pure faccio plauso:

« In un ufficiale, il quale pel suo impiego deve non solo obbedienza al Re e rispetto alle istituzioni fondamentali dello Stato, ma deve ben anche esser pronto a combattere per l'uno e per le altre, quando occorra, le manifestazioni di cui si tratta avrebbero un carattere molto più grave che non per parte di un privato cittadino. Tale atto invero, sopra cui passerebbe il fisco, tuttochè imputabile a stretti o rigorosi termini della legge, non potrebbe essere tollerato qualora partisse da un uffiziale. Nel caso adunque che la giustizia ordinaria non creda conveniente di procedere, è d'uopo che la giustizia militare abbia un'azione particolare contro quegli uffiziali i quali, per aver manifestati sensi in opposizione al prestato *giuramento*, siansi resi indegni di più oltre appartenere all'esercito. Se il fisco procede, cessa naturalmente l'azione de' Consigli disciplinari, e la *rimozione* ha luogo sulla sentenza del Tribunale ordinario; ma se il fisco non procede, il Ministro chiama l'uffiziale davanti al Consiglio di disciplina, il quale giudica a tenore della presente legge, e decide se deve avere luogo o no la *rimozione*.

« Il giudizio d'un Consiglio di disciplina, il quale è in altri termini un Consesso di *giurati*, è garanzia sufficiente per torre ogni dubbio che questo paragrafo possa, col tempo, diventare un'arma di partito, un mezzo di persecuzione politica..... »

Il perchè *la Giustizia ordinaria non creda conveniente di procedere* contro i sovramenzionati Ministri ed i loro agenti nel settembre 1864, ce lo insegnano pur troppo queste parole del *leale* ed *imparziale* cav. La Marmora, presidente del Consiglio, quando nella tornata 23 gennaio 1865 si soffocò la discussione sulla relazione dell'*inchiesta* sui fatti in discorso:

Presidente del Consiglio. Ora, io credo che nè il barone Ricasoli, nè io, nè nessun altro in questa Camera, quando la que-

stione fosse posta in modo che da una parte stesse la concordia e dall' altra la giustizia, vorrebbe sacrificare la giustizia. Ma la difficoltà sta appunto nell'ottenere questa giustizia. (*Movimento di approvazione a destra*)

La maggioranza di questa Camera è persuasa che qualunque discussione su questo proposito, per quanto lunga ed abilmente condotta, non possa condurci ad ottenere lo scopo desiderato.

Del resto io farò un' altra osservazione all' onorevole Ferraris che nessuno ha fatto. Rammento che sono 58 militari che stanno presentemente sotto il severo giudizio di un tribunale militare, il quale non ischerza. Tutti sanno che cosa sia un tribunale militare; ora, non è un mio parere, ma è un parere del procuratore generale militare che le conclusioni che emanerebbero da questa Camera potrebbero grandemente pregiudicare la sorte di quei militari. (*Mormorio a sinistra*)

Sì, signori, e questa circostanza ho creduto di doverla ricordare alla Camera... (*Rumori e interruzioni*)

Presidente. Prego i deputati di far silenzio.

Presidente del Consiglio... e, ricordandola, ne prendo argomento per pregare nuovamente la Camera di finire questa deplorabile discussione..... (*Rumori e più vive interruzioni*)

Viora. Ma sono più deplorabili i fatti compiuti!

Presidente del Consiglio. Sissignori, deplorabile discussione che potrebbe, se si protraesse e si appassionasse, perfino compromettere le sorti nostre.

Voci numerose alla destra e al centro. Ai voti! ai voti!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata. (*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, la chiusura è adottata.)

(*Atti Ufficiali*, pag. 4401).

Ma l'onorevole Crispi, trattandosi nella Camera della necessità di correggere ed emendare i Codici che devono promulgarsi in tutto il regno, pronunziava queste parole assai più nobili che non quelle di Lamarmora:

« In Inghilterra l' azione pubblica non è affidata a funzionari del Governo, e l'istruzione dei processi è data ai giudici inamovibili coll'intervento dei giurati. Presso noi, o signori, tutto è nelle mani dei ministri. Che cosa ne avvenga, lo sapete meglio di me. Laddove si consumano dei reati contro le pubbliche libertà, spesso è coperto dal silenzio il colpevole che più di ogni altro dovrebbe esser punito dalla giustizia del paese.

« Ultimamente ne aveste un esempio pei fatti del settembre.

« Mentre si traducono in giudizio alquanti carabinieri, i quali per eccessivo zelo di disciplina commisero atti che io deploro, e dei quali desidero che possano essere innocenti, si lasciano incolumi e senza processo gli agenti della sicurezza pubblica, i capi che spinsero alle stragi e che dello sparso sangue dovrebbero render conto.

« Agenti inferiori andranno forse a subire una condanna, ed i veri autori, ed i complici principali rimarranno impuniti di un gravissimo reato che non sarà mai dimenticato in Italia. Gli strumenti del crudele avvenimento andranno a soffrire l'ignominia ed il castigo, e coloro che diedero la spinta a cotesti strumenti, ridendo dell'altrui sventura, lascieranno sull'Italia un marchio di prepotenza, e nelle popolazioni un desiderio immenso di giustizia. (*Sensazione*)

« Affinchè la giustizia altra volta non resti inulta, e il buon diritto trionfi, togliete al vizio le armi della impunità, senza di che gli Stati non si costituiscono, nè le libertà si consolidano. »

Raramente, o forse mai, non fu tanto offeso, neppure sotto un Governo dispotico, il senso morale di una nazione, quanto da questa iniquità relativa al settembre 1864, che, mentre lasciava impuniti gli autori del crimine, ne assoggettava a processo gli strumenti.

In tutto questo imbroglio si calpestarono i principii fondamentali e più sani della giustizia, si rovesciarono le più chiare e semplici norme di morale. Ed i popoli, sbigottiti e spaventati, dovettero persuadersi che davvero nel regno d'Italia non vi ha

neppure quella semplice e naturale giustizia che si osserva in ogni Stato mediocremente civile.

Alle stragi su piazza Castello e piazza S. Carlo in Torino si giunse per la via di Aspromonte e di Pietrarsa, come alla giustizia punitiva contro gli autori di tali fatti il potere è giunto al sistema che il Cosacco tiene in Polonia.

Ed al popolo di Torino, che accolse con entusiasmo il ritorno del Sovrano da cui era stato precipitosamente abbandonato nel giorno 3 febbraio, e che ancora sperava di ottener dal Senato del Regno quella giustizia che gli fu negata dalla Camera elettiva;

E all'esercito di terra e di mare che aspettava un esempio d'imparzialità nella rimozione dal grado d'onore dei Minghetti, Menabrea e Cugia, i quali non vollero mai restituirlo agli ufficiali che lo aveano perduto per esternata *simpatia* al generale Garibaldi pei fatti di Aspromonte, fu invece dato il seguente decreto che non soddisfa l'opinione degli onesti:

« VITTORIO EMANUELE

« *Per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

« RE D'ITALIA

« Sulla proposizione dei nostri ministri segretari di Stato per « gli affari di grazia e giustizia e dei culti, e della guerra;

« Sentito il Consiglio dei ministri,

« Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. È concessa piena ed intera amnistia, ed è conseguentemente abolita l'azione penale per tutti i fatti avvenuti « in Torino il 30 gennaio ultimo scorso, i quali abbiano dato o « possano dare luogo a penale procedimento per titolo di offesa « alla nostra reale persona.

« Art. 2. È parimenti abolita l'azione penale, e sono condonate « le pene inflitte per tutti i fatti avvenuti in Torino il 21 e 22 « settembre 1864, 27, 28 e 29 gennaio 1865, aventi il carattere « di rivolta o di oltraggio contro la pubblica forza, di contrav-

« venzione alle disposizioni della legge di pubblica sicurezza
« relative agli assembramenti, o di violenze commesse nell'ese-
« cuzione di ordini o di consegne, o per eccesso nell'uso della
« forza pubblica.

« Art. 3. È infine abolita l'azione penale per tutti i reati com-
« messi fino al giorno d'oggi col mezzo della stampa, che ab-
« biano relazione coi fatti accennati nei due articoli precedenti.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
« Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-
« creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osser-
« varlo e di farlo osservare.

« Dato a Torino, addì 26 febbraio 1865.

« VITTORIO EMANUELE II

« A. La Marmora.

« G. Vacca.

« Petitti. »

LA MORALE DEL PAPA IMPERATORE DEI COSACCHI

E DI ALCUNI

CARDINALI E CAPPELLANI DELLA CHIESA MILITARE

ITALIANA

Io sono un soldato il quale non ebbe mai occasione di trattar con quei Prelati che compongono il Sacro Collegio del Sommo Pontefice; ma pur troppo fui costretto a sentir molte volte certi cosiddetti *Cardinali* che somigliano ai papagalli ed ai passeri e

sono comandanti le Divisioni Militari e consiglieri del Re d'Italia. E più sovente ancora mi accadde di aver a fare con parecchi direttori spirituali dell'esercito italiano.

Un colonnello nemico dichiarato dei cappellani militari una volta diceva: « Se io potessi diventar ministro, darei una moglie al mio cappellano e così non avrei più che un meschino *pope* come quelli che sono al servizio della Russia, vile zimbello dell'autorità; e allora non si oserebbe fare *osservazioni*, come ne ha l'arroganza quello del mio reggimento! »

Di tanto in tanto gli Czar e Papi di Russia pubblicano magnifici manifesti sull'istruzione del clero e del popolo, danno ordini rumorosi per fondare scuole ed anche Università, ordini e manifesti che sono ripetuti dai giornali dell'Europa. Ora tutto questo non è che una commedia per trastullare le nazioni straniere e attirarne gli elogi. Catterina II scriveva intorno a ciò al governatore di Mosca, uno dei suoi favoriti: « Mio caro principe, non vi affliggete se i nostri Russi non hanno alcun desiderio d'istruirsi, e se l'ordine d'istituire scuole nel mio impero *non è fatto per noi*, *ma per l'Europa*, e per sostenere presso gli stranieri la buona opinione che si ha di noi. Perchè dal momento in cui il popolo russo avrà veramente cominciato ad istruirsi, io non resterò imperatrice, e voi non resterete governatore. »

. . . . . Nei preti russi il vizio dell'ubbriachezza è sì comune fra loro che non vi si fa alcuna attenzione; più volte il comandante di una flotta o di un reggimento è costretto di mettere il papasso agli arresti il sabato, affinchè non sia ubbriaco la domenica e possa dire la messa. Lo stato morale di questo clero, lungi dal migliorare, andò sempre peggiorando..... e si avvera il proverbio russo: *quale è il pastore*, *tale è il gregge* (1).

I cappellani russi generalmente sono ignoranti, ma non hanno l'obbligo delle scuole reggimentali.

(1) *Storia Universale della Chiesa Cattolica* dell'ab. Rohrbacher, lib. xci.

Nell'esercito di terra e di mare del regno d'Italia, a mente di una circolare in data 5 dicembre 1853, i cappellani debbono attendere all'insegnamento, con proibizione di essere per tale fatica ricompensati con gratificazioni.

E perchè riesce cosa naturalissima che nelle scuole reggimentali qualche soldato o sott'ufficiale faccia domande al cappellano e maestro, ora io bramerei di sapere dai ministri Petitti ed Angioletti come si debbano regolare i loro cappellani nel caso che siano richiesti di schiarimenti intorno agli 84 paragrafi che si leggono nell'Elenco (*Syllabus*) dei principali errori dell'età nostra notati nelle allocuzioni concistoriali, nelle encicliche ed in altre lettere apostoliche di Pio IX, Papa e Re di Roma. Io ne trascrivo alcuni:

« § XXXI. Il foro ecclesiastico per le cause temporali dei chierici, sieno esse civili o criminali, dev'essere assolutamente abolito, anche senza consultare la sede apostolica, e non ostante che essa reclami.

« § XXXII. Senza violazione alcuna del natural diritto e della equità, si può abrogare l'immunità personale, in forza della quale i chierici sono esenti dalla leva e dall'esercizio della milizia; e tale abrogazione è voluta dal civile progresso, specialmente in quella società, le cui costituzioni sono secondo la forma di più libero governo.

« § XXXIX. Lo Stato, come quello che è origine e fonte di tutti i diritti, gode un certo suo *diritto del tutto illimitato.*

« § LIV. I Re ed i Principi, non solamente sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma eziandio nello sciogliere le questioni di *giurisdizione* (1) sono superiori alla Chiesa.

(1) Diversi Cappellani militari furono sottoposti al Consiglio di disciplina e puniti perchè fecero il loro dovere, trattandosi di matrimoni, vuoi *civili*, come quelli dei cani scandalosi, o vuoi secondo i riti di Chiesa cattolica. Altri furono *rivocati* e *rimossi*, perchè esternarono (dietro eccitamento di superiori più o meno

« § LVI. Le leggi dei costumi non abbisognano della sanzione divina, nè fa di mestieri che le leggi umane siano conformi al diritto di natura, o ricevano da Dio la forza di obbligare.
« § LVIII. Non sono da riconoscere altre forze da quelle infuori che son poste nella materia; ed ogni disciplina ed onestà di costumi devesi riporre nell'accumulare ed accrescere per qualsivoglia maniera la ricchezza e nel soddisfare le passioni.
« LIX. Il *diritto* consiste nel fatto materiale, e tutti i doveri degli uomini sono un nome vano, e tutti i fatti umani hanno forza di *diritto*.
« § LX. L'autorità non è altro che la somma del numero e delle forze materiali.
« § LXI. La fortunata ingiustizia del fatto non apporta alcun detrimento alla santità del *diritto*.
« § LXIII. Il negare obbedienza, anzi il ribellare a' Principi legittimi, è cosa lecita (1).

leali) alcune massime, le quali, a parere dei membri del Consiglio di disciplina, non sembrarono conformi a quelle della Chiesa Lamarmoriana, la cui *giurisdizione* sembra ai migliori Cappellani esser troppo illimitata.

(1) Nell'opuscolo *La Convenzione del 15 settembre e l'Enciclica dell'8 dicembre*, così dice monsignor Dupanloup:

« . . . Argomentando dal modo con cui si esagerarono le condanne pontificie, non si ha tutta la ragione di credere che la maggior parte di quelli i quali scrissero contro l'*Enciclica* erano caduti assolutamente in inganno? Costoro si meraviglierebbero senza dubbio se io mi facessi a ricordar loro certi principii che sono elementari non tanto in teologia quanto in logica.

« . . . È regola elementare d'interpretazione che la condanna di una proposizione, rigettata come falsa, erronea ed anche eretica, non implica necessariamente l'affermazione della sua *contraria*, che potrebbe essere il più delle volte un altro errore; ma soltanto della sua *contradditoria*.

« La proposizione *contradditoria* è quella che esclude sempli-

« § LXIV. E la violazione di qualunque santissimo *giuramento*, e qualsivoglia azione scellerata e malvagia, ripugnante alla legge eterna, non solo è da riprovare, ma eziandio da tenersi del tutto lecita e da lodarsi sommamente, quando si commetta per *amore della Patria.*

« § LXXIII. In virtù del contratto meramente civile può aver luogo tra i cristiani il vero matrimonio; ed è falso che, o il contratto di matrimonio tra i cristiani è sempre sacramento, ovvero che il contratto è nullo se si esclude il sacramento (1).

« § LXXVII. In questa nostra età non conviene più che la re-

cemente la proposizione condannata. La *contraria* è quella che oltrepassa questa semplice esclusione.

« Or bene, sembra per l'appunto che questa regola volgare siasi intieramente dimenticata nelle stesse interpretazioni che da tre settimane in qua si vanno spacciando sull'*Enciclica* ed il *Syllabus.*

« Il Papa condanna questa proposizione: « « Il negare obbedienza, anzi il ribellare a principi legittimi, è cosa lecita. » (Prop. 63.)

« Da ciò si pretenderebbe inferirne che, secondo il Papa, non è mai lecito negare obbedienza, e che bisogna sempre piegar la testa alla volontà dei principi. Gli è un voler saltar d'un tratto all'ultima estremità della *contraria*, facendo riconoscere dal Vicario di Gesù Cristo il despotismo il più brutale e l'obbedienza servile a tutti i capricci del Re. Se così fosse, verrebbe ad estinguersi la più nobile delle libertà, la santa libertà delle anime. Eccovi ciò che si fa dire al Papa! »

(1) Un capitano (il quale per lo addietro apparteneva all'esercito pontificio) aveva con sè una signora, che tutti credevano essere legittima sposa di lui, perchè come tale era stata dichiarata quando egli veniva accettato nell'esercito italiano, sebben non vi fosse che un contratto meramente civile con rogito di notaio.

E costui fu sottoposto a Consiglio di disciplina e rivocato dall'impiego con R. D. 29 maggio 1864 *per matrimonio contratto senza autorizzazione del Governo?!?*

ligione cattolica si ritenga come l'unica religione dello Stato, escluse tutte le altre, quali che si vogliano.

« LXXIX. Per fermo è falso che la libertà civile di qualsivoglia culto, e similmente l'ampia facoltà a tutti conceduta di manifestare la sua opinione e qualsiasi pensiero alla scoperta ed in pubblico, conduca a corrompere più facilmente i costumi e gli animi de' popoli, e a diffondere la peste dell'indifferentismo.

« § LXXX. Il Romano Pontefice può e deve riconciliarsi e venire a composizione col progresso, col liberalismo e colla moderna civiltà.

« Io credea e credo, e creder credo il vero »

(argomentando dalle già accennate ed accennande arbitrarie *sospensioni*, *rivocazioni*, *rimozioni*, *cancellazioni dai ruoli* degli impiegati onesti, e dalle *promozioni* dei meno degni, dai *rifiuti di giustizia*) col credere che i successori di La Marmora negli affari di guerra e marina — abbiano adottate le sovraesposte massime contrarie a quelle del Vicario di Cristo.

E pur troppo me ne convinco ancora, non solo vedendo l'impunità dei membri che componevano il testè caduto Ministero, ma coll'osservare in certi corpi e presidii dell'esercito italiano « il volto, gli atti ed il portamento altero » di alcuni fra i cappellani nominati dai Ministri costituzionali. Fra tali sacerdoti alcuni non differiscono dai *popi* russi se non che nella foggia del vestire e nell'idioma.

Pur troppo l'*Unità Cattolica* non esagera narrando che nella chiesa di S. Francesco di Assisi in Torino e nella domenica 19 febbraio 1865 avvenne un gravissimo fatto: « I coscritti del 65° reggimento, dovendo prestare il giuramento (v. pag. 63), il Cappellano dopo la messa salì sul pulpito e fece loro un discorso. Ma il predicatore si abbandonò a tali indegnità contro il Sommo Pontefice e contro la *religione di Roma* che tutta l'udienza ne restò non meno stomacata che scandalezzata. Vogliamo credere che la

baldanza del Cappellano non sarà impunita, tanto più che era presente al discorso S. A. R. il Duca d'Aosta, colonnello del reggimento. Intanto il predicatore ordinario della chiesa, il dotto e zelante canonico Gastaldi, nel suo sermone della sera, con quella prudenza e delicatezza che gli è propria, procurò di riparare in qualche modo allo scandalo facendo conoscere chi è il Sommo Pontefice e quale e quanta venerazione gli deve ogni cattolico. »

Giova sapere che tale cappellano fu nominato con R. D. 29 ottobre 1859, ed ha nome Araneo don Francesco Paolo, ed appartiene alla diocesi di Napoli.

E qui, soggiungo io, a termini dell'art. 2, § 6, della legge 25 maggio 1862, un cosiffatto Cappellano dovrebbe essere rimosso dal suo grado ed impiego *per manifestazione pubblica di una opinione ostile* alle istituzioni fondamentali dello Stato.

Io sono però d'avviso che *Sua Santità* Petitti, interprete infallibile della legge sullo stato degli ufficiali, non lo escluderà per sempre dall'esercito. Forse, a suo tempo, lo proporrà invece per la decorazione che oggidì suole accordarsi con pensione a chi più discorda nella fede dal martire dalla Legione Tebea e da quel Lazzaro alla cui intercessione presso Dio si raccomandano gli infermi ossequenti al Pontefice romano.

Che, se pure tal cappellano fosse collocato in aspettativa, se ne compenserebbe la somma dello stipendio col conferirgli un qualche beneficio ecclesiastico (1) dal collega del Petitti, Vacca cav. Giuseppe, Ministro pei Culti, Grazia e Giustizia!?!?

(1) Quel don *Greca*, di cui si è parlato a pag. 34, gode una grassa prebenda conferitagli da Conforti, e corse anche voce di una pensione dal Ministero di Grazia e Giustizia accordata a quel famoso ex-frate don Filippo Maineri, genovese, noto pel dibattimento avanti il tribunale di Genova nel 1855, e che fu Cappellano di Garibaldi negli Stati Pontifici nel 1849. Si disse che abbia assistito ad un duello all'ultimo sangue fra due ufficiali.

E così deve fare per esser concorde al caro Bettino Ricasoli, il quale, con R. decreto 8 settembre 1861, gettò nella miseria (pur tentando d'infamarli) cinque cappellani militari i quali erano invecchiati al servizio del Granduca di Toscana (1).

Che la fortuna in certi Governetti
Manda alle volte podestà cotali
Artefici di gabbie e di berretti.

E io non credo esser lungi dal vero affermando che gli artefici del *Consiglio di disciplina La Marmora-Petitti*, hanno posto per berretto la *cuffia del silenzio* anche alla giustizia ordinaria, affinchè essa con una ragionata sentenza non possa proclamare che anco la *mancanza contro l'onore* del Cappellano don Grillo non ha altro fondamento che la pubblicazione del libro (2) in cui v'ha il dialogo seguente:

« MELLANA. Passando a parlare nell'interesse degli stessi Cappellani, dico che la condizione loro è difficilissima. Per me ne ho conosciuti molti, ed ho sempre veduto che, se il Cappellano tiene una vita separata dagli altri dell'armata, se tiene un contegno severo, lo si crede un bigotto o qualche cosa anche di peggio, se invece partecipa a tutto quello che è lecito ai giovani ufficiali, io dico: qualche volta ci va del suo decoro; difficilissime

(1) V. *Tedeum laudamus* e *Diserzione discussa nel Consiglio di disciplina*, a pagg. 62, 261, 268, 403 dell'*Abbozzo di un Codice dell'uffiziale italiano.*

(2) Si allude al libro citato a pag. 25, cioè: *Pregi e difetti dei Cappellani militari delle scuole e del corpo sanitario degli uffiziali superiori e subalterni, e dei fuorusciti italiani nell'esercito piemontese per S. D. A.* (traduzione dal francese). *Torino, 1° gennaio* 1855.

condizioni che nell'interesse stesso della religione bisogna evitare. »

(Atti uff. della Camera dei Deputati 23 maggio 1851)

. . . .

« La Marmora. Rispondendo poi all'onorevole deputato Mellana, gli dirò che per verità io sperava che questa proposta non si sarebbe più riprodotta, perchè tutti gli anni in due bilanci, quello della guerra e quello della marina, egli non ha mai lasciato sin qui, quantunque infruttuosamente, di presentarla.

« Io credo che la Camera non voglia di nuovo che io mi addentri in questa questione; io la prego solo di voler mantenere il voto già tante volte espresso, che, cioè, non si debbano in nessun modo allontanare i Cappellani dell'armata, *sia perchè la spesa non è considerevole*, *sia perchè ciò potrebbe produrre spiacevoli sentimenti nell'armata stessa e nelle popolazioni*... La ragione principale poi, come ho già detto, è quella che *si sente la necessità di un Cappellano durante la guerra*, ed i Cappellani improvvisati non possono servire a dovere. Egli stesso ammette il principio che tutti i Cappellani che abbiamo preso durante la guerra sono d'assai inferiori agli altri.....

« Mellana. Sono i migliori!

« La Marmora. Domando scusa, di ciò lo posso assicurare; ebbimo una sorta di preti di cui fummo obbligati a liberarci, e che erano più di scandalo che d'aiuto in un reggimento. Per me ritengo che, se si vuole un Cappellano, bisogna che sia un Cappellano conosciuto, che conviva in famiglia col reggimento, che sia generalmente stimato ed amato. Lo vediamo tutti i giorni; la differenza che passa tra preti e preti è grandissima. Un buon prete gode la stima di tutti, *e può essere utilissimo*, quando all'incontro un *prete mediocre*, di poca considerazione, anzichè essere di aiuto ad un reggimento, riesce di scandalo. Per conseguenza io mi mantengo nell'opinione che *ogni Corpo deve avere il suo Cappellano*, tanto per i bisogni dell'armata, quanto per *lo spirito delle popolazioni*; ed un Cappellano *buono*, *attivo*, *non intrigante*, *che non s'immischi in ciò che non si deve immi-*

schiare, che badi puramente al proprio ufficio, lo considero *utile* e da conservarsi in ogni reggimento. »

« IL PARROCO. A dir vero le parole del Ministro qui somigliano ad un ginepraio, chè se esse debbonsi interpretare a senso della semi-ufficiale *Gazzetta del Popolo* di Torino (alla quale sento moltissimi essere gli associati in tutti i gradi della milizia) si dirà il Cappellano esser *buono* quando tradisce il proprio dovere, come il pastore che non grida al lupo quando lo vede accostarsi alle pecore — si dirà *attivo* quando celebrerà la santa messa festiva in 12, ovvero 13 minuti, alla barba di Benedetto XIV — *non intrigante* se avrà occhi per non vedere, orecchi per non udire.

« IL DOTTORE. Il Cappellano *badi puramente al proprio ufficio*, vale a dire alla quotidiana recitazione del *Breviarium Romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini*, e non già a chi non s'accosta ai Sacramenti, a chi sta in casa altrui, a quel che si mangia più in un giorno che nell'altro della settimana. Ei sono fastidi reciproci, ed il Cappellano dev'essere un buon giovialone, far la partita a tarocchi cogli ufficiali, e menar vita allegra. Se regolerassi in tal modo, giacchè *la spesa non è considerevole*, convien ritenerlo per non mettere un allarme nello *spirito delle popolazioni*, altrimenti riuscirebbe un altro *Potere* oltre quello del Colonnello *regolatore unico*, ed allora converrebbe abolire cosiffatta categoria. Voi sapete, o signor Cappellano, che cosa vi ho sempre raccomandato io, e che cosa vi han sempre detto gli amici vostri? Vi ricordate l'aria del *Turco in Italia*, che spesso vi cantarellava il signor . . . . — *Giuro pure all'occasione — Di portar torcia e lampione — Di vedere e non vedere — Di sentire e non sentire.....*

« Il CAPPELLANO. Vi dirò, a mia vergogna e confusione, quale si deve essere un Cappellano se vuolsi che sia veramente utile e non di scandalo in un reggimento. È il *Journal des Débats* del 26 febbraio 1854 che ce lo insegna, ed il signor Della Marmora dovrebbe rilegger e meditar bene un cosiffatto articolo che riguarda i Cappellani francesi, alla cui formazione non concor-

sero le raccomandazioni delle galanti signore, come accadde in Piemonte sotto certi Ministri della guerra; ma i Vescovi dell'impero: « .... *est une vie de perils et de gêne, son ministère d'aptitude et de abnégation, son caractère et son courage y sont inévitablement soumis à des rudes et longues épreuves; la dignité, la science et les vertus les plus solides peuvent seules lui concilier le respect et la confiance; en un mot, il n'y a d'aumôniers possibles que des prêtres vraiment dignes de ce nom.* »

E perchè i direttori spirituali nell'esercito si scelgono da certi ministri, i quali in fatto di coscienza e di religione non si sa bene se siano giudei o cristiani; e perchè si disprezza più la salute eterna dei soldati cattolici che non quella del corpo loro e dei cavalli e dei muli, così leggiamo nel giornale l'*Esercito*:

« Eccoci di quaresima, ed ecco il povero soldato privato della razione di carne, non più una sola, ma due volte per settimana! E a che santo?

« Gli è forse ad osservanza di quella tal *Nota* latina che annualmente si stampa nel *Giornale Militare*? No certamente, poichè ivi è prescritto di *far magro al mercoledì e venerdì*; e secondo il rito cattolico, (1) far magro vuol dire usar cibo nel quale

(1) V. a facc. 127 del sovramenzionato libro *Pregi e difetti dei Cappellani Militari*, l'indulto chiesto a Roma nel 1838 (ed in ogni triennio poi sempre confermato) quando l'Arcivescovo di Torino era Cappellano Maggiore delle Regie Truppe.

Ed a pag. 130 la *Istruzione ai signori Cappellani dei reggimenti e dei presidii*, pubblicata in Torino nel 1794 dal cardinale Costa, Cappellano maggiore, che tratta: 1. Osservanza de' sacri Canoni; 2. Residenza; 3. Dipendenza dalla giurisdizione dei vescovi; 4. Confessare e dire la messa nelle feste, colla spiegazione del Vangelo, 5. Catechisimo e Dottrina; 6. Istruzioni in tempo di quaresima; 7. la Pasqua; 8. Osservanza delle feste; 9. Osservanza della quaresima e dell' astinenza dalle carni ne' giorni proibiti; 10. Distinzione di camerata tra i Cattolici ed i Protestanti; 11. Vegliar sovra i costumi dei soldati e degli uffiziali; 12. Accertarsi

non entri *sostanza grassa*, cioè di bue, maiale, ecc., mentre, secondo le prescrizioni ministeriali odierne, il far magro vuol dire null'altro che privare il soldato di quel tozzuccio di carne che è la sua manna celeste, avvegnachè nei giorni di mercoledì e venerdì è inteso che la zuppa si debba condire con *lardo* o *grasso di maiale*. E che noi sappiamo, i canoni romani non hanno per anco classificato cotesto quadrupede tra i *pesci*, nè la sua carne tra gli alimenti usabili nei giorni di *magro*.

« Bando, bando una buona volta al *bacchettonismo!* Mandatelo a *messa*, mandatelo anche, se volete a *confessarsi*, ma non imponete inutili (?) e dannose (?) privazioni di vitto al soldato, che, per Dio, il rancio non è già una troppo Luculliana mensa. »

circa le mogli ed i matrimoni dei soldati, registrare i battesimi, matrimoni e sepolture; 13. Procurare camere separate per i soldati ammogliati; 14. Visita degli ospedali, amministrazione dei Sacramenti agli infermi, nota ed uso delle robe e danari de'defunti; 15. Assistenza ai soldati condannati a morte; 16. Visita dei quartieri; 17. Impedire le contese circa la religione ed i libri cattivi; 18. Benedizione de' cavalli. 19. Custodia della roba sacra; 20. I Cappellani dei forti; 21. Informative frequenti al gran limosiniere.

E per le facoltà che hanno, e per quelle che usurpano, i Cappellani militari, vedi le pagg. 148, 158.

AVVERTENZA

Al mio sempre caro cappellano don Grillo cav. Luigi,

Oggi la mia indisposizione impedisce che io possa recarmi all'uffizio per attendere all'impiego che ben sapete esser tanto a me necessario per dar pane a' miei figli, ed il medico teme che io covi una seria malattia!?

Il mio Giubileo ai mercenari *è giunto solamente a pagina* 95 *di stampa che io vi trasmetto, e non ho altro originale in pronto per mandare alla stamperia!!! Non posso dunque far senza del vostro aiuto per la continuazione del mio qualsivoglia lavoro, e perciò vi prego di farmi al più presto una visita.*

Se non mi soccorrete io sono rovinato, perchè, non potendo io mettere in commercio questi soli fogli che non completerebbero il mio concetto, e che ciò non ostante debbono essere pagati al tipografo nel tempo convenuto, sorgerebbero giusti reclami da parte di lui ed il mio nome, a cui ora non si pensa nemmeno, sarebbe conosciuto.

Il Ministro, mio padrone, *allora farebbe a danno anche della mia famiglia, ciò che voi, pur troppo, già conoscete per dolorosa esperienza (V. pag.* 25*).*

Entrando nel dominio della vostra penna, il mio lavoro potrà essere altresì corretto con richiami per mezzo di note o con altri mezzi che meglio di me conoscete, e poi riordinato, nel caso che se ne eseguisca una seconda edizione.

D'altronde la legge sulle Modificazioni alle pensioni per l'armata di mare, votata nel Senato del Regno 9 *marzo corrente, sarà presto ripresentata alla Camera elettiva* (1), *e col lavoro in corso di stampa noi potremmo suggerire qualche buona idea a quelli fra gli onorevoli che bramano il vero interesse dell'esercito e così far modificare anche le norme in vigore pel* Consiglio di disciplina.

Ho dunque fiducia che anche in questa occasione vi degnerete prodigarmi l'opera vostra e così contribuirete a meglio smascherar col solito vostro coraggio gli adulatori della nostra libertà, *e i nemici della patria e quelli che la servono meretriciamente, e dei quali voi ben potreste ripetere con Dante* (Paradiso C. xxv)

..... Crudeltà che fuor mi serra
Del bello *ovile* ove io dormii *agnello*
Nemico ai *lupi* che mi danno *guerra.*

E io v'autorizzerò a pubblicar questo invito stesso perchè, se io sono persuaso l'esercito italiano esser nella sua maggioranza composto non di agnelli e di pecore, specialmente sul campo di battaglia, ma di generosi leoni, *è pur noto non esservi penuria di* lupi *e di* volpi *che da troppo alte sfere insidiano all'onore ed al pane dei loro soggetti.*

(1) Vedi *Camera dei deputati* 16 marzo 1865.

E voi ben sapete che Minghetti Marco ha ivi tuttora il grado di maggiore, e che i colleghi di lui Cugia e Menabrea ed il loro amico Petitti (il quale suole mentire) non furono per anco rimossi dal loro grado ed impiego. E chi non crede come costoro

Divorerian, se loro fosse dato,
Un cane, un lupo, un asino attempato?

Che anzi corre voce di qualche intrigo loro per far in una prossima crisi nominare Ministro per gli affari di Marina

NINO BIXIO

Commendatore dei SS. Maurizio e Lazzaro e del R. Ordine militare di Savoia, Comandante la Divisione militare territoriale d'Alessandria, Deputato del 2° collegio elettorale di Genova.

Nino è vezzeggiativo di Girolamo, e tale è appunto il nome postogli dal prete che lo battezzò in Chiavari, città della riviera di levante, ove ei nacque. Fin dai suoi primi anni, al paro di tutti i suoi conterranei, si dette alla navigazione. Di molti e strani episodi della vita marinaresca del Bixio potrebbe farsi cenno, ma noi qui solo dobbiamo in poche pennellate parlare della sua vita politica. Egli è, o si dice, *liberale*; non fu sempre moderato quale diventò dopo che seppe cattivarsi gli animi di coloro che siedono al governo della pubblica cosa.

Nino Bixio nel 1847, all'epoca delle *riforme* era in Genova a capo dei politici rivolgimenti; nel 1848-49 prese parte alla guerra d'indipendenza contro l'Austria, fu poi alla difesa di Ve-

nezia, donde venne a Roma, ove seppe conciliarsi l'affetto dei patrioti, e fece pur belle prodezze nel 1859 al comando di un battaglione dei *Cacciatori delle Alpi*.

L'epoca la più bella della vita di Bixio si fu nel 1860, allorchè Garibaldi, duce supremo di MILLE eroi, volle seco Bixio, a cui confidò il governo del piroscafo il *Lombardo*, riserbando per sè il governo del *Piemonte*.

Sbarcati questi prodi a Marsala, il Bixio fa prodigi di valore sino sotto alle mura di Palermo, e quivi compie il maggiore, allorchè ferito mortalmente nel petto, estrae dalla sua ferita la palla e la mostra ridendo agli astanti. Risanato il Bixio, è creato generale. In una parola Gerolamo Bixio prima del 1861, epoca in cui viene ad assidersi al Parlamento, deputato del 2° collegio elettorale di Genova, è una gloria italiana. Dopo, ei venne *nicchiando nel manico*.

A Bixio deputato si fa il rimprovero di essere un *ingrato*; e noi crediamo non ne sia immeritevole, imperciocchè ei sarebbe di continuo rimasto uomo poco conosciuto e di piccola levatura, oscuro e dimentico, ove non si fosse su di lui riflessa la fulgidezza del nome di Garibaldi, che lo fece qual è. Or bene, il Bixio solo per Garibaldi divenuto grande, da Garibaldi si volle allontanare per accostarsi a chi poteva dargli stato e ricchezze, cose che tutti sanno non essere in potere dell'esule di Caprera. L'opposizione, Garibaldi e gli amici di Garibaldi non noverano più il Bixio nelle loro file, e la voce pubblica, che un giorno gli era cotanto favorevole, ora gli è contraria. Chi avrebbe creduto giammai che Bixio dopo Sarnico ed Aspromonte avrebbe osato di condannare Quegli a cui va debitore di sua grandezza? Eppure per diventare, a creder suo, più grande, antepose di schierarsi sotto la bandiera di Rattazzi, e di confondersi coi Minghetti e coi Peruzzi, e di aversi il titolo d'*ingrato*, che omai niuno può togliergli.

Oggi egli è arrabbiato ministeriale e sostenitore dell'alleanza francese; la sua voce che in sulle prime non era discara in Parlamento, ora riesce fastidiosa e grave. In leggendo i suoi di-

scorsi, tu di leggieri conosci il Bixio, e vedi in lui un uomo audace, che colla sua audacia vuole nascondere le infinite castronerie che viene sciorinàndo; dice di avere letto *Macaulay*, e mostra di non averlo compreso; è marinaro per pratica, ma non conosce la nautica; è soldato di ventura, ma non sa di strategica, e ti parla di nautica e di strategica con una sicumera che è propria di Bixio. Dacchè è stato preposto al comando militare in Alessandria, non si vede così di frequenti alla Camera come per lo innanzi; vi viene solo per appoggiare il Gabinetto quando è in pericolo, e per vieppiù fare manifesto che non a torto gli si affibbia il titolo d'*ingrato*.

Di lui si raccontano alcuni fatti che manifesterebbero un'indole feroce (1); noi solo sappiamo che niuno lo invidia, pochi nell'esercito stesso, di cui a caso fa parte, lo amano, e nulla ha di comune cogli elettori del 2° collegio di Genova, che certo non lo rieleggeranno nei venturi comizi a loro rappresentante.

Questa biografia del Bixio (della quale vi mando le bozze) si legge nella Farfalla, *giornale*, 6 *marzo* 1865. *E quando verrete a ritirare gli atti ufficiali del Parlamento vi additerò le opinioni* liberali *di quel Bixio che nel porto di Genova (con pericolo di far naufragare anche molti uomini innocenti) tagliò la gomena del piroscafo ove si trovava il Del Carretto, ex-ministro di polizia, che fuggiva da Napoli; di quel Bixio che, nella stessa città, in via Carlo Felice, appendeva un de' suoi* veli *al proclama della libertà di Giacomo Durando; di quel Bixio che, quando dalla ingratitudine Voi difendevate anche l'onore di* VITTORIO EMANUELE *e degli*

(1) Vedi la sua biografia nel *Pagliaccio*, citata a pag. 53. Perchè s'astenne egli dal votare sull'abolizione della pena di morte?

altri Generali Piemontesi, vi provocò a duello, perchè ai vostri sedicenti repubblicani (2) *forse gli spiacevano questi versi:*

..... Si va a Londra, e le spacciate idee
Pagate ci verran con le ghinee.
La *Patria* è salva allora, o si conquassi,
O resti saldo il continente intero,
La politica mia non fa più passi;
Quivi tutto è raccolto il *bello* e il *vero*:
Sempre il mondo mostrò la stessa scena·
Pancia vuota fa guerra a pancia piena.

. . . .

Addì 20 marzo 1865.

*Vostro aff.*mo *amico*
(Segue la firma).

(2) Vedi *La Polizia del Circolo Italiano di Genova e i sedicenti repubblicani odierni*, per Luigi Grillo. Genova, ottobre 1848; e gli *Atti Ufficiali della Camera dei deputati*, tornata 24 ottobre 1848.

Per compiacere all'amico infermo, e per giovare in qualche modo alle vittime delle antipatie e delle calunnie, così risponde Luigi Grillo:

LA MARMORA E I SUOI ESECUTORI DI GIUSTIZIA

In un giornaletto pubblicato in Torino, 9 gennaio 1865, leggiamo come « la *Farfalla* si pose a studiare dì e notte la storia contemporanea, e rovistare e scartabellare mille libri per ritrovare in essi le decantate *prodezze* e le *illustri gesta* compiute dal *La Marmora.*

« Ora la *Farfalla* che ha compiuti questi suoi studii crede di poter dire qualcosa di lui. Lo trova maggiore, poi colonnello... poi generale nel 1848... Maggiore lo vede insignito della medaglia d'oro al valore militare perchè seppe *eseguire* per bene gli ordini del suo generale. Nel 1849 il generale *La Marmora* non potè giungere a tempo a Novara; ma giunse a tempo a Genova, e potè agevolmente raccogliere i suoi allori. Nel 1856 in Crimea la *Farfalla* ha trovato il *La Marmora* duce del fiore dell'esercito subalpino, ma lo vede di continuo passando in rassegna quei prodi per cui ei venne in fama, ma non lo vede a Traktir; nel 1859 non lo ha mai veduto a capo di una divi-

sione, ma solo duce supremo dell'esercito allorchè la pace era già conchiusa..... E lo vide per ben 10 anni al Ministero di Guerra disfare oggi quanto aveva fatto ieri.

« Dopo avere letto tutte queste cose, la *Farfalla* chiede nuovamente una spiegazione a tutti coloro che fanno parola del *prode generale*, dell'*illustre uomo di Stato*, dell'*esperto amministratore*, se essi intendono da senno di parlare di *Alfonso La Marmora*.

« Se così fosse, le storie che ha letto la *Farfalla* dicono che costoro o sono sori, o vili adulatori, o mentitori sfrontati. »

Le leggi proposte da La Marmora sulle pensioni militari, sullo stato degli ufficiali, sul reclutamento, ed il Cod. pen. mil. 1859, furono pubblicate dopo quelle della Francia e del Belgio, e, anch'io ripeto, altro non si ottenne collo scimiottarle dal La Marmora se non che di far dal Parlamento subalpino consacrar l'arbitrio a cui nelle francesi e belgiche leggi si era posto un freno.

Nella Camera dei deputati, 2 maggio 1854, l'onorevole Lorenzo Valerio gli diceva:

« In verità, se il signor Ministro vestisse *cappa* d'altro colore, e portasse il *cappellone (Si ride)*, capirei perfettamente il suo modo di *asserire* che ha eseguita la legge... E gli atti del Parlamento registrarono la seguente risposta:

« MINISTRO DELLA GUERRA. Il *cappellone* può tenerlo in serbo per qualchedun altro, non potendomisi adattare troppo bene. *(Ilarità).* »

Io, don Grillo, fui soldato per obbligo di leva, e piuttosto che accettare un grado che mi veniva offerto dal comandante il 17° reggimento di fanteria, al quale io era addetto, volli farmi surrogare a mie spese, adducendo che i militari nell'esercito sardo si tenevano in conto di schiavi, e così fecero e fanno tuttora molti altri. Che, se nella speranza di giorni più belli, e di esercitare l'apostolato della libertà nella milizia, io più tardi vi entrai come Cappellano (V. pag. 25), non devo di altro vergognarmi che delle prepotenze e delle ingiustizie le quali il paese lascia impunite nel sistema di La Marmora. A lui il *cappellone* dei Gesuiti, pro-

priamente detti, non si può *adattare troppo bene*, perchè egli non ha che i difetti degli apostati di cosiffatta Compagnia; e la *coscienza* di tale Ministro (nell'odio e nella vendetta) sembra indurita come quella di Faraone.

Trattandosi dell'abolizione della pena di morte, così nella tornata 11 marzo 1865 si rispondeva al presidente del Consiglio:

« Crispi. Ho fatto anch'io il soldato. Non fui generale e non volli neppure aver gradi... Del resto conosco avvocati essere divenuti grandi generali, non conosco generali essere divenuti grandi avvocati (*Atti uff.* pag. 4946). E se al Codice penale militare voglio limitare l'impero, lo faccio altresì perchè quello che abbiamo è più severo di quello della Francia, e dirò per giunta che in molti casi è illogico nella determinazione delle pene..... Fu stampato dopo quello che regge la Francia, quindi ci voleva poco a migliorarlo.

« Presidente del Consiglio. È un errore.

« Crispi. È così.

« Presidente del Consiglio. Io so di aver sempre obbedito all'impulso della *coscienza* (?), e non ho avuto *mai a pentirmene* (!!!). Respingo il rimprovero d'essere io *protettore del carnefice*, di vedere con indifferenza l'*ignoranza*.

« Siccoli. Non tolleriamo più a lungo che una legge eccezionale metta la vita di cittadini, sebbene perversi, a disposizione di tribunali militari... Non più tardi del 4 corrente, il tribunale militare di questa città condannò a morte un soldato veneto, di nome Marchesi, per aver minacciato di schiaffeggiare il suo capitano! (*Att. uff.* pag. 4954.)

« La Marmora. Mi permetto soltanto di accennare di volo, che, se il patibolo è uno spettacolo orribile, spettacolo d'altronde cui non si è obbligato ad assistere... certamente ripugna vedere un uomo che fa mestiere di ammazzare altrui. Ma, e l'assassino non deve forse ispirare uguale ripugnanza? Anzi assai maggiore; e se io mi trovassi nella orribile alternativa di dover stringere la mano all'uno o all'altro, dico il vero, preferirei la mano del carnefice a quella dell'assassino (?!?!)

« Quanto agli innocenti condannati, questo argomento troppo largo campo presentava alla filantropia ed al sentimentalismo, perchè non se ne usasse largamente. Ma coloro che sono vittime di un assassinio, non sono dessi innocenti? Se sotto la mano del carnefice può cadere, e rarissimamente un innocente (vi sono tante guarentigie per impedirlo), quelli che cadono assassinati, tutti sono *innocenti*. (*Atti uff.* pag. 4958, 13 marzo 1865). »

E colla data 20 marzo 1854, controfirmata Rattazzi, Cavour, Colla, La Marmora, si pubblicava la legge sul reclutamento, ove si dice:

« Art. 3. Non sono ammessi a far parte dell'esercito gli *esecutori di giustizia*, nè i loro *aiutanti*, nè i *figli* di alcuno *esecutore di giustizia* o di lui *aiutante*.

E per l'art. 2 della stessa legge sono pure esclusi dal servizio militare e non possono per alcun titolo far parte dell' esercito i condannati ai lavori forzati, alla reclusione, relegazione, ecc., ecc. Ma per forza dei paragrafi 519, 521, 851 del regolamento 31 marzo 1855 sulla stessa legge 20 marzo 1854 debbono far parte dell'esercito italiano quelli che erano ufficiali nello stesso, e ne furono scacciati, vuoi per mala condotta abituale, o per fatti contro l'onore militare, e per reati comuni.

Nessuna legge votata dal Parlamento vieta che costoro possano diventare Comandanti di Corpo o Generali nelle armate di terra e di mare, nel modo stesso che a tale grado possono pervenire quelli che non professano la Religione Cattolica, cioè dello Stato.

Che nell'esercito italiano ci siano Giudei e Protestanti od eretici, non si può proibire, nel modo stesso che nel clero secolare e regolare cattolico vi possono essere degli assassini, degli scostumati ed ignoranti. Sono uomini come gli altri, ma in maggioranza più costumati e più onesti che in qualsivoglia altra classe della società.

Ma il ministro La Marmora disse nella Camera dei deputati, 13 marzo 1865 (*Atti Uff.*, pagg. 4960-61): « Noi abbiamo fra le nostre piaghe una che è di tutte la peggiore. Noi abbiamo dei *sicari*; abbiamo peggio, abbiamo gente che *si serve dei sicari*.

È inutile nasconderlo; se dobbiamo diventare una grande nazione, bisogna veder come sono le cose e recarvi rimedio. (*Mormorio*). Sì, li abbiamo, è una cosa che noi tutti dobbiamo riconoscere ed energicamente combattere.

« Ebbene, signori, questi sicari hanno persino intimorito qualche magistrato.

« Io vi racconterò un fatto che vi farà raccapricciare, e che è accaduto qui allorchè il piccolo Piemonte si poteva vantare di avere gli organamenti civili e militari al livello di qualunque altra nazione incivilita (?), e che tutto procedeva regolarmente (1).

« Un orrendo misfatto che aveva causata una viva impressione in tutto il paese erasi commesso nell'anno 1835 o 1836.

« Due giovani, che non toccavano ancora l'età di 21 anni, avevano proditoriamente e barbaramente assassinato un loro superiore e maestro per rubargli i danari.

« Siccome non avevano l'età maggiore, non furono condannati a morte. Venne il 1848, e voi sapete che a quell'epoca non si frapponevano molte difficoltà per l'ammessione nell'esercito, e si arrolavano tutti i volontari che si presentavano.

« Ebbene, uno di quegli individui ha trovato modo, con nome falso, di entrare nell'esercito. Egli è divenuto sotto ufficiale ed è stato due anni ufficiale; chi ha messo la controfirma al decreto di nomina fui io, perchè ingannato.

« Vi cito questo fatto perchè siate prudenti, perchè pensiate alle conseguenze di quello che siete per decidere, perchè io credo che di questi inganni ne avvengano molti, nè si avrà più modo di antivenirne il pericolo se si abolisce la pena di morte.

« Durante i tre anni che io rimasi al comando militare delle provincie napoletane, un solo militare venne fucilato, e si era fatto di tutto per salvarlo. Era un Siciliano.

« Egli si divertiva dalle finestre della caserma a buttar giù della roba sucida sui passeggieri. Il caporale ne lo rimproverò.

(1) Anche in Russia ed in Austria *tutto procedeva regolarmente* ad uso La Marmora!

Costui allora dà di piglio al fucile, e spara una schioppettata nella schiena al caporale e lo ammazza. Or bene, fu riconosciuto che questo medesimo individuo aveva già commesso tre omicidi, dopo i quali, cambiando nome, era entrato nell'esercito.

« Rammentatevi, signori, che questi cambiamenti di nome sono pur troppo frequentissimi, sopratutto per le scritture false che si sogliono fare. (E di cui La Marmora non vuol dar copia, v. pag. 27,44)

« È ancor questa una delle piaghe che abbiamo più di tutti gli altri; diciamo le cose come sono.

« Dopo questi fatti che vi ho esposto, io non intendo trarvene la conclusione, lascio che ciascuno la tragga dal suo senno, dalla sua coscienza. (*Bravo! Bene!*)

« PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha facoltà di parlare per un fatto personale, ma lo prego di stare nei limiti di esso.

« CRISPI. Lo farò, e con maggior calma di chi mi ha provocato a parlare.

« Il ministro La Marmora, il quale presiede i Consigli della Corona, ha il diritto di criticare le mie opinioni, e non ho nulla a ridire. Egli però crede conveniente di criticare anche i miei atteggiamenti, e però un momento fa ha notato, quasi come una colpa, il cangiamento della mia fisonomia, allorchè egli annunciava una proposizione della quale l'animo mio non poteva non restare colpito. Egli, avvertendo la mia inquietudine, m'imputò di avere la smania.

« Il secondo fatto personale sta in ciò: essendo io uno di coloro che firmarono la domanda di grazia pel signor Dupuy (1), condannato dalla Corte d'assisie di Termini, il deputato La Marmora diede a me, ed a coloro che mi furono compagni in un atto del quale ci onoriamo, l'imputazione di leggerezza, tenendoci per gente che cambia facilmente di opinione secondo il cambiare delle stagioni.

(1) È quel luogotenente di fanteria a cui S. M. VITTORIO EMANUELE II nella fausta ricorrenza del suo giorno natalizio (14 marzo), ha in quest'anno fatto grazia della rimanente pena inflittagli dalla Corte di assisie di Termini per l'incendio di Petralia Soprana.

« Per quanto riguarda la *smania*, ho poco da rispondere all'onorevole La Marmora, egli in questo mi rassomiglia, imperocchè tutte le volte che un'opinione non gli aggrada parrebbe che saltasse dal suo seggio, ed io non gliene contrasto il diritto. Alla mia volta io non so nascondere le mie impressioni, quando i miei avversari esprimono delle idee che mi ripugnano. Quindi cangio di fisionomia e fo delle esclamazioni che al presidente del Consiglio non piaceranno, ma che nullameno partono dal mio cuore, e sono l'effetto delle mie convinzioni.

« Andiamo ora al fatto del Dupuy, che è il più importante.

« Ricorderà la Camera come il 5 dicembre 1863, in conseguenza dell'interpellanza del deputato D'Ondes-Reggio, si parlò del deplorabile caso di Petralia. Il ministro Della Rovere lo disse atroce, soggiungendo all'uopo ch'egli aveva dato gli ordini perchè i tribunali procedessero. Il deputato Govone, al contrario, cercò in qualche guisa di difenderlo, dichiarando che l'avvenimento era stato la conseguenza di qualche colpo di fucile partito dalla casa alla quale era stato appiccato il fuoco. Il ministro La Marmora oggi ha soggiunto che il Dupuy non era colpevole.....

« PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No!

« CRISPI. Ha detto così!

« PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho detto che io credeva allora che non era colpevole!

« CRISPI. Va bene, il ministro La Marmora credeva che il Dupuy non era colpevole, e che la competenza doveva toccare ai tribunali militari.

« LANZA, *ministro*. Ha detto che era un disgraziato!

« CRISPI. Io prendo atto di questa dichiarazione, che è in contraddizione con un giudicato. Più di una volta noi della sinistra siamo venuti alla Camera censurando qualche sentenza dei tribunali ordinari, e dal banco del potere si sono scagliati contro di noi, quasi che avessimo portato offesa alla cosa giudicata.

« LANZA, *ministro*. Un'opinione personale si può palesar sempre.....

« Crispi. Dice il signor Lanza che ci è bene il diritto di manifestare una opinione personale. Io osserverò solamente che ci sono certe opinioni personali che, partendo da noi, non vengono dagli opposti banchi tollerate, quando credesi che esse attacchino il principio dell'autorità, e l'onorevole Lanza, che è uno dei più severi in questa Camera, ed il più facile a scrupoleggiare, non vorrà imputarmi a peccato se questa volta io ne fo censura al presidente del Consiglio.

« Dunque egli non credeva colpevole il Dupuy.

« Ora mettiamoci ai tempi in cui avvennero i casi di Petralia. Ricorderà la Camera la dolorosa discussione..... »

Finalmente La Marmora ha confessato di non essere infallibile, e ciò a proposito della sua preferenza a mantenere il *carnefice!* Ma io, rammentando gli uffiziali nominati a pagg. 48-50 del presente libro a proposito di una solenne menzogna del conte Petitti già *aiutante* e poi successore di La Marmora, in qualità di Ministro *esecutore di giustizia amministrativa*, chiedo al paese:

1° Se chi fu nominato da La Marmora al grado di ufficiale e poi si riconobbe essere un falsario ed un assassino;

2° Se quelli che in seguito al parere unanime del Consiglio di disciplina sono stati rimossi dal loro grado ed impiego per mancanza contro l'onore o per mala condotta abituale, e poi furono riammessi in servizio effettivo, senza che avessero provato la propria innocenza avanti un altro Consiglio meglio informato — non potevano essere membri di un Consiglio di disciplina per deliberare sopra l'onore di un qualche altro uffiziale?

E qui giova osservare che in forza dell'art. 54 della legge 25 maggio 1852 se il Consiglio di disciplina *è chiamato a deliberare* intorno a fatti apposti ad un ufficiale del Corpo sanitario, o ad un Cappellano, o ad un Veterinario, fra i *cinque membri di vario grado* di cui dev'essere composto il Consiglio dovrà esservi o un ufficiale del Corpo sanitario, o un Cappellano, od un Veterinario.

Sarebbero eglino soddisfatti i La Marmora, i Petitti, i Mena-

brea, i Cugia, i Minghetti e gli altri giudicandi dai Consigli di disciplina se avessero per giudici dell' onore un solo ufficiale combattente e quattro cappellani, o quattro medici, o quattro veterinari? E se fra costoro vi fosse chi già *mancò all'onore?*

E quel La Marmora che escluder volle, colla summentovata legge 20 marzo 1854, i carnefici e i loro aiutanti, e i ladri e gli assassini comuni, dal prestar servizio puramente militare nell'esercito, che razza di giustizia eseguiva egli colle note in data 14 dicembre 1854 e 6 febbraio 1855 nelle quali dice ai suoi agenti come *l'intervento di un difensore sarebbe apertamente contrario alla legge* — che *gli uffiziali devono, senza troppo attendere agli argomenti legali, consultare esclusivamente la propria convinzione; non vi sono che documenti trasmessi al Ministro, testimonianze orali, osservazioni dell'ufficiale chiamato al Consiglio?*

Che se è vero il soldato italiano essere fra i più valorosi del mondo intero, e perciò curarsi poco di conservar la vita, ma essere amantissimo di gloria, veggasi ora se non si abbassino dal La Marmora all'ufficio di carnefice dell' onore negli impiegati militari, e delle loro vedove e dei figli loro, gli onorevoli ufficiali e membri del Consiglio di disciplina nell'esercito.

Scelgo dagli atti ufficiali della Camera dei deputati, tornata 10 marzo 1852, queste parole nella discussione della legge 25 maggio 1852, perchè provano eziandio potersi applicare al nostro *grande amministratore* i seguenti versi:

> Se un dente gli cadesse a otta a otta
> Per cadaun sproposito, in breve ora
> Si ridurria a mangiar polpa e ricotta.

« LA MARMORA. In questo progetto di legge si sono introdotte tutte quante le norme puramente regolamentari, perlochè ben vedesi quante siano le formalità da seguirsi nell'esecuzione della medesima. Ora io lascio giudice la Camera stessa sui disordini che ne sarebbero per avvenire alla disciplina quando un parere dato da un Consiglio di disciplina venisse dalla Corte di Cassa-

zione *reietto* (1)..... Quando dette formalità sono troppe, allora riesce difficile il *condannare*, ed il più delle volte, anzichè vedersi un parere *reietto*, un Consiglio di disciplina si *astiene* dall'emetterlo. In conseguenza prego la Camera.....

« LIONS. .....La Cassazione non ha nè il diritto, nè la facoltà d'internarsi nel merito del processo, soltanto esamina se si sono osservate le regole prescritte dalla legge.

« Sarei ancora disposto a fare una concessione al signor Ministro, e credo in ciò di avere consenziente la Commissione, vorrei cioè restringere il diritto del ricorso in Cassazione al tempo di pace, perchè in tempo di guerra si perderebbe troppo tempo, richiedendosi invece molta prontezza, massime per la necessità dell'esempio; ma evidentemente senza il ricorso in Cassazione noi togliamo le *garanzie* conferite all'accusato; tanto vale allora che ci abbandoniamo apertamente alla *coscienza* di quelli che giudicano.

« LA MARMORA. In appoggio di quanto dissi addurrò un esempio. Non è gran tempo, dacchè io sono al Ministero, un soldato uccise in Sardegna il suo sott'ufficiale, con grandissimo scandalo, dinanzi ai suoi compagni. Venne naturalmente dal Consiglio di guerra condannato a morte; si ricorse in Cassazione, e questo magistrato rigettò la condanna per mancanza di formalità. Si radunò di nuovo il Consiglio di guerra con grave *dispendio. (Mormorio)*

« Dissi male *dispendio*, perchè quando si tratta della vita di un uomo, il dispendio è nulla, ma con grave scandalo di tutta l'isola. Fu di nuovo condannato il reo, e ricorse di nuovo in Cassazione; venne di nuovo annullata la sentenza; dimodochè il reo stette per lo meno quattro mesi come in confortatorio, dacchè già ben sapeva la sorte che gli sarebbe toccata, ed in tale stato

(1) Non si *rigettano*, ma all'uopo si *cassano*, le sentenze di un altro tribunale, e si *rigettano* i mal fondati ricorsi dei condannati!

ha dovuto subire tre Consigli di guerra, e sempre per mancanza di formalità. Non recherò altri esempi, quantunque molti altri potrei addurne gravissimi. »

Ora soggiunger potrebbe un rimosso dal suo grado ed impiego: perchè ingiustamente ed illegalmente dovrà colpirmi nell'onore ed altresì nel diritto a conseguir la mia pensione, un Consiglio di disciplina il quale, per confessione dello stesso La Marmora, è per lo più composto di uomini che non sanno o non vogliono nemmeno mettere in esecuzione le formalità prescritte dalla legge?

E dopo la *rivocazione* o la *rimozione* che il Ministro, esecutore di giustizia Lamarmoriana, ottiene quando vuole dal suo subordinato Consiglio di disciplina, il R. decreto con cui si spoglia dei suoi diritti alla onoratezza ed alla pensione l'uffiziale, è forse meno feroce dell'*assassino* e del *sicario*? Un tale decreto rende inutili anche tutte le leggi che sulle pensioni militari furono pubblicate colle firme di Carlo Alberto e di Vittorio Emanuele II.

IL PUGNO DI UN BOIA (1) DELL' ONORE

NELLE MEDAGLIE COMMEMORATIVE

Per gli esclusi dall'Ordine Militare di Savoia.

Il signor conte Petitti, che è tanto nemico della equità, quanto lo è della giustizia, così nella Camera dei deputati, 20 febbraio 1865, si esprimeva: « Io debbo lasciare in disparte la questione dei meriti e la entità dei servizi prestati, giacchè se si entrasse

(1) Ad uso del Ministro Petitti e di chi lo somiglia nell'applicazione delle pene contro l'*onore* in via amministrativa, giova trascrivere quanto segue dal *Nuovo Dizionario dei Sinonimi della lingua italiana*, di Nicolò Tommaseo. — Milano, 1854.

« BOIA, MANIGOLDO, CARNEFICE, TORMENTATORE.

« *Carnefice* suona meno ignobile di *boia*, dico suona, e non

sul terreno dell'equità e si volesse, giusta la equità, rettificare oggi la posizione dei singoli uffiziali, si getterebbe lo scompiglio nell'esercito. » E ciò a proposito del Corpo *Cacciatori delle Alpi*, istituito con R. D. 17 marzo 1859, con uffiziali di vario genere « parte tratti da parecchie categorie d'uffiziali dell'esercito stanziale *(riformati, giubilati* o *rivocati*, esclusi i *rimossi)*.

« A questi ultimi, cioè a quelli aventi grado d'ufficiale nell'esercito regolare, furono dichiarate applicabili la legge sullo stato degli ufficiali, e la legge sull'avanzamento; non applicabile ai primi..... »

altro. *Manigoldo* indica esecutore di tormenti spietato: quindi *manigoldo* si chiama uomo di cuor feroce e abbietto, e negli atti suoi goffamente barbaro. È manigoldo anche chi batte spietatamente senz'essere boia.

« Alla parola *manigoldo* si congiunge l'idea della ferocia con la quale s'esercita l'uffizio o di toglier la vita, od anco d'infliggere altri tormenti.

« Nell'uso *faccia di boia*, vale, *faccia abbiettamente torva*; *faccia di manigoldo*, dice, *fisonomia atrocemente crudele.*

« Quando *carnefice* non è affine a *boia*, vale *uomo che esercita carnificina*, che si fa reo della strage d'uno, o, più spesso, di molti suoi simili.

« Chi comanda supplizi ingiusti, o, ancorchè giusti, crudeli, sia capitano o imperante, è *carnefice:* se ci assiste e presiede, se anco di lontano se ne compiace quasi come ci mettesse le mani, è *boia*, è *un boia*. Gli Slavi non hanno a cotesto mestiere parola propria; l'hanno appresa, pur troppo da' Turchi.

« Di donna crudele, nel proprio o nel traslato, si dirà in femminino *la carnefice, una carnefice.*

« Quando il *boia* non era proprio un impiego pubblico, dicevasi *tormentatore*: ai Latini *tortor*. Orazio, di Regolo: *sciebat quæ sibi barbarus tortor pararet.* Un inno cristiano. *Armata sævit ungulis Tortoris insani manus.* I ministri delle torture giudiziali distinguevansi dal boia anche quando il mestiere era

Or bene, io domando al signor Petitti se quell'onorevolissimo signor Cepollini (V. pag. 49), che è maggiore nel 43° reggimento fanteria, e che essendo stato *rimosso dal suo grado ed impiego* di capitano nel 1° reggimento Cacciatori degli Appennini, con R. D. 26 settembre 1859, non che gli altri *rimossi* e poi reintegrati Frediani, Rosati, Bassi, Lignarolo, Settembrini, Ferrari, Alessandri, Comaschi, Mangiapan, Morreschi, Morandotti, Navone, ecc., ecc., avranno diritto a fregiarsi della Medaglia Commemorativa, istituita con R. D. in data 4 marzo 1865?

E quelli altri militari che, senza previa condanna a pena infamante, pronunziata dai competenti Tribunali, fossero stati solamente in via amministrativa privati del loro grado colla pena della *rimozione dal grado* di ufficiale o di sott'ufficiale, o cancellati dai ruoli dell'esercito (1), e non fossero rientrati al servizio militare prima del Decreto 4 marzo 1865, hanno diritto di fregiarsi della Medaglia Commemorativa?

bell'e trovato e matricolato. Traslatamente, *tormentatore* è men di *carnefice*. L'affetto importuno, più curante di sè che d'altrui può essere tormentatore.

« Un maestro bastonatore è *manigoldo*: e se bastonasse a sangue, salirebbe quasi alla dignità di sotto boia; un maestro pesante e pedante, per cerimonioso che sia, può essere tormentatore. »

E quel valente patriota Nicolò Botta, al quale nella tornata 13 marzo 1865 gli onorevoli deputati accordarono la *Medaglia* di rappresentante del collegio elettorale di Cefalù, non ostante che per *mancanza contro l'onore* fosse stato rimosso dal suo grado ed impiego di maggiore nel 3.o reggimento fanteria, brigata Piemonte, con R. Decreto 30 ottobre 1862, dovrebbe con una interpellanza provare che i membri del Consiglio di disciplina, quando così vuole la consorteria dei Petitti diventano altrettanti

***Boia*, *Manigoldi*, *Carnefici*, *Tormentatori dell' onore*.**

(1) Vedi pagg. 57, 63.

Sono regolari le seguenti determinazioni in data 14 marzo 1865:

A tali domande così rispondono il Re, il ministro Petitti ed il ministro Angioletti collo stesso loro Decreto:

« Art. 9. Sono applicabili a questa Medaglia le disposizioni dell'art. 22 del R. Decreto 28 settembre 1855 pel riordinamento dell'Ordine Militare di Savoia, relativamente ai casi in cui si perde ed è sospeso il diritto di fregiarsene. »

Il sovracitato Decreto Reale 28 settembre 1855 dice:

« Art. 22, § 55. Salvo il caso di dimissione volontaria, accettata dal Re, l'ufficiale decorato di una croce dell' Ordine Militare di Savoia perderà il diritto di fregiarsene, ed il soprassoldo annessovi, ove venga privato del suo grado militare per le cause specificate all'art. 2 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

« § 56. Saranno pure privati della croce e del soprassoldo i militari contro i quali venisse da un tribunale pronunciata pena infamante, o che siano comunque diventati indegni di appartenere all'esercito, giusta la legge sul reclutamento.

« *Ricc'o Giuseppe*, capitano nel reggimento Piemonte Reale cavalleria. *Cancellato dai ruoli* giusta l'art. 2, num. 5 della legge 25 maggio 1852, e dell'art. 173 del Codice penale militare, a seguito di sentenza del tribunale militare speciale di Milano, in data 11 gennaio 1865.

« *Fontana Teodoro*, id. nel reggimento Cavalleggieri di Caserta. *Cancellato dai ruoli* giusta l'art. 2, num. 5 della legge 25 maggio 1852, e degli articoli 136 e 138 del Codice penale militare, a seguito di sentenza del tribunale militare speciale di Napoli, in data 15 febbraio 1865. »

Per tali *cancellazioni dai ruoli*, come anche per certe *rimozioni dal grado e dall'impiego*, *rivocazioni dall' impiego*, *sospensioni* e *riforme* di uffiziali, giova (per convincersi dei due pesi e misure diversi nell'amministrazione della giustizia) consultare l'Astrea, *rivista di legislazione e giurisprudenza militare*, compilata per cura dell'avv. Bertone Matteo e di altri giureconsulti, magistrati e militari.

Si pubblica in Torino, in via della Corte d'Appello, ed è giunta

« § 57. Rimarrà sospeso il diritto di usare le insegne dell'Ordine e di goderne il soprassoldo (1) a qualunque militare durante il tempo che si troverà sottoposto a processo criminale innanzi ad un tribunale militare o civile, o starà scontando la pena del carcere, oppure si troverà per punizione nei Cacciatori Franchi; nè, in simili casi, potrà il militare essere ristabilito in tale diritto se non in seguito a Nostra Regia approvazione. »

Tali disposizioni, sancite sulla proposta di Giacomo Durando quando interinalmente reggeva il Portafoglio di Guerra (perchè La Marmora erasi recato in Crimea), vennero confermate negli articoli 3 e 4 della legge 15 dicembre 1861 presentata dal ministro Della Rovere.

Ma il ministro Petitti presto si contraddice in data Torino, 9 marzo 1865 nella sua *Istruzione sulle Medaglie Commemorative*, inventando delle assurde *incapacità* ed *esclusioni:*

« Art. 9. Nell'elenco di cui agli articoli 7 e 8 verranno iscritti

« 1. Gli individui presenti al Corpo od ufficio ,

all'anno III di vita, non ostante che un tenebroso Ministro della forza armata abbia posto in opera indegni artifizi per tentare di soffocarla quando essa occupavasi dei *Consigli di disciplina.*

(1) Quando il conte Menabrea era Ministro di Marina ed il cavaliere Della Rovere Ministro della Guerra, fu accordata al primo l'annua pensione di lire 2000 sulla Gran Croce dell' Ordine Militare di Savoia, ed al Della Rovere lire 1500 come Grande Uffiziale dello stesso ordine. Essi medesimi ne sottoscrissero in data 30 gennaio 1862 il relativo Decreto che dice *in considerazione dei distinti servizi resi allo Stato!* Ma nel settembre 1864 non fu loro sospesa per gli altri *distinti servizi* nelle carneficine.

Anche al conte Petitti fu accordata la pensione di lire annue 400 come Uffiziale di tale Ordine, e se forse riuscirebbe difficile a provar che l'abbia meritata, è facile vedere come costoro

« . . . Per rendersi chiari
« Si grattano fra lor come i somari. »

« 2. . . . In congedo illimitato o provvisorio, oppure in licenza straordinaria maggiore di 3 mesi;

« 3. . . . In aspettativa o disponibilità;

« 4. . . . In congedo assoluto;

« 5. . . . Dispensati dal servizio;

« 6. . . . Rivocati dall'impiego;

« 7. . . . Giubilati;

« 8. . . . Riformati;

« 9. . . . Sospesi per effetto del § 57 del R. Decreto 28 settembre 1855;

« 10. . . . Morti o dispersi.

« Non vi saranno quindi compresi: coloro che transitarono in altro Corpo od ufficio; gli *esclusi dalla Medaglia* in forza dell'art. 9 del citato Decreto, i quali saranno descritti in elenco alfabetico suppletivo, modulo *C*, coll' indicazione della mancanza. »

Nel Codice penale militare pubblicato in Torino addì 1 ottobre 1859 si legge:

« Art. 4. Le pene che dai Tribunali militari possono essere pronunciate, senza che il condannato diventi indegno di appartenere alla milizia sono le seguenti:

« 1. Morte col mezzo della fucilazione nel petto; 2. Reclusione militare; 3. Carcere militare; 4. Dimissione; 5. Rimozione dal grado; 6. Sospensione dall'impiego.

« Art. 5. Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia sono:

« 1. La morte col mezzo della fucilazione nella schiena; 2. Lavori forzati a vita; 3. Lavori forzati a tempo; 4. Reclusione ordinaria; 5. Degradazione militare; 6. Destituzione.

« Nulladimeno, se la reclusione ordinaria sarà pronunziata a termini del Codice penale comune da Tribunali ordinari, essa non renderà il condannato indegno del militare servizio che nei casi contemplati nell'art. 2 della legge 20 marzo 1854 sul Reclutamento dell'esercito.

« Art. 6. Le pene dei numeri 4 e 6 dell'art. 4, e del num. 6

dell'art. 5 sono applicabili ai soli uffiziali; quella del num. 5 del citato art. 4 ai soli sott'ufficiali e caporali.

« Art. 14. La *dimissione* consiste nel licenziamento dal servizio con perdita del grado.

« Art. 15. La *rimozione dal grado* fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato (vedi pagine 19 e 20 in nota) (1).

(1) Il *Giornale Militare ufficiale* a pag. 15 dell' annata 1855 dà sulla *rimozione* le seguenti spiegazioni:

« La *rimozione* seguita in conformità dell' art. 3 della legge 25 maggio 1852, non può assimilarsi alla condanna traente seco la *degradazione*, a cui accenna l'articolo 39 della legge 27 giugno 1850.

« Epperciò l'uffiziale rimosso dopo che abbia acquistato, per anzianità di servizio, il diritto alla giubilazione, è in ragione di conseguire la pensione per l' intera concorrente spettantegli a termini della legge sulle pensioni di ritiro (*Parere del Consiglio di Stato del 23 settembre* 1854).

« E con tanto più di ragione debbe ciò intendersi relativamente all'uffiziale *rivocato*. Il primo alinea dell'anzidetto art. 39 della legge è divenuta esecutoria, a termini dell'art. 96 del Codice penale militare, e fu susseguita da R. Decreto di commutazione di pena o di grazia. » (*Parere del Consiglio di Stato del mese di ottobre* 1864.

Infatti anche nel *Giornale Militare per la Marina*, numero 2, pubblicato il 18 febbraio si legge:

« Nota (N. 190) 23 dicembre 1864.

« Il grado di uffiziale conferito dal Re al militare *assoldato* costituisce bensì il suo stato, ma non ne immuta il carattere del servizio. La qualità di assoldato è inerente e continua per quanto dura l'obbligo del servizio in tale qualità assunto. Infatti *rimosso* o *dimesso* dal grado, l'uffiziale deve, giusta le prescrizioni della legge pel reclutamento, ultimare, ancorchè nella qualità di *semplice soldato*, la primitiva sua ferma; quindi è stabilito che per gli assoldati promossi uffiziali non possa intendersi cessata l'e-

« Art. 16. La *sospensione* è una privazione temporaria dell'impiego; essa è pena accessoria del carcere militare e della reclusione militare.

« Art. 17. La *degradazione* è considerata come pena accessoria e produce: 1. L'incapacità assoluta di servire nell'esercito sotto qualsiasi titolo, e di coprire qualunque pubblico impiego; 2. La perdita delle *decorazioni*, delle *pensioni* e del *diritto alle medesime* pei servizi antecedenti.

« Art. 18. La *destituzione* produce la perdita del *grado* e delle *decorazioni*. L'uffiziale destituito rimarrà inoltre inabilitato a qualunque ulteriore servizio militare.

« Art. 19. La pena della *degradazione* e quella della *sospensione* si avranno sempre come pronunciate colla sentenza che impone la *pena principale* cui vanno unite, sia militare, oppure ordinario, il Tribunale da cui emani. Lo stesso dovrà osservarsi per le pene della *destituzione*, *dimissione* e *rimozione*, allorchè debbono essere applicate come *pene accessorie*. »

Ora io osservo che se un individuo fosse macchiato dalle so-

sclusione pronunciata dal N. 1 dell'articolo 87 della legge pel reclutamento, finchè i medesimi si trovano obbligati a continuare la ferma contratta mercè l'assoldamento.

« A prevenire erronee decisioni di esenzione per parte dei Consigli di leva, questo Ministero ha pertanto determinato che ogniqualvolta vengano richiesti ai Corpi dell'esercito per oggetto di leva, certificati d'inscrizione ai ruoli di uffiziali, i Consigli d'Amministrazione debbano accertarsi sulla matricola se avessero precedentemente la qualità di assoldato, ed in caso affermativo verificheranno, sulla scorta di quanto prescrive il § 851 del regolamento pel reclutamento, se possano ancora essere tenuti a continuare la ferma contratta coll'assoldamento, nel qual caso i Consigli d'Amministrazione predetti si asteranno dal rilasciare i certificati d'inscrizione ai ruoli, e ne faranno conoscere ai richiedenti il motivo, riferendosi alla presente determinazione.

« *Il Ministro*

« A. Petitti. »

vra espresse condanne, non ostante la sua libera difesa, potrebbe in certi casi venir decorato della *Medaglia al valore militare* e forse anche della *Croce dell'Ordine Militare di Savoia*, dato che al Ministro di Guerra piacesse di raccomandarlo ai membri del relativo Consiglio come degno di tali onorificenze e dei relativi soprassoldi.

Eppure, chi avrebbe mai potuto sognare che un luogotenente generale, il quale, non ostante la notoria protezione di La Marmora, non ha saputo addurre un qualche plausibile motivo per farsi accordare la Medaglia al valore militare — un Ministro di Guerra che darà la *Medaglia commemorativa*, istituita addì 4 marzo 1865, a chi forse nelle campagne 1848, 1849, 1859, 1860 e 1861 altro non rese che bassi servigi al conte Agostino Petitti — sia quel desso che col sovra riferito art. 9 in data 9 marzo 1865, avverte le Autorità militari e civili che la Medaglia commemorativa non si darà agli uffiziali *rimossi dal grado ed impiego*, o *cancellati dai ruoli* per ordine di chi forse ne invidiava la onoratezza?

Eppure accadrà per maltalento di un Ministro Petitti al quale pure si unirà il cavaliere Angioletti Ministro di Marina, che parecchi decorati della *Medaglia al valore militare* e della *Croce dell'ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro* appunto per essersi distinti in qualcheduna delle sovraccennate campagne 1848, 1849, 1855, 1859, 1860 e 1861 non vengano fregiati di questa *medaglia* istituita solamente per additare chi ne fece parte più o meno attivamente!

E come si potrà fare dai ministri Petitti ed Angioletti che gli *esclusi dalla medaglia commemorativa* per causa dell'arbitraria *rimozione dal grado*, o *cancellazione dai ruoli*, o della *dimissione* violenta, non fossero presenti? (1)

(1) E perchè il Ministero delle Guerra vuole perseguitare le vittime sue nelle rimozioni, l'*Italia Militare*, num. 409 dice: « A norma di un recente R. D. i casi in cui a termini dell'articolo 4

E come si potrà cancellare dalla memoria di molti militari che parecchi fra coloro che saranno fregiati della *medaglia commemorativa* erano stati *rimossi dal loro grado ed impiego* in seguito a parere unanime del Consiglio di disciplina per *mancanze contro l'onore* non contestate, nè innegabili; ma che per commiserazione, od altro motivo, ottennero la grazia di vedersi commutata la pena in quella della *rivocazione dall'impiego*, nella *riforma per inabilità al servizio*, nella *dispensa dal servizio*, nella *giubilazione d'uffizio?*

L'assurdità di tale supposta incapacità e feroce esclusione per tanti miei compagni di sventura, è tanta che mi fa persino discendere a rivelare che se uno fra gli aiutanti di giustizia del Ministro, che fu carnefice del mio onore nel maggio 1855, avea ottenuto la medaglia al valore militare nel 1848, lo si deve all'aver inteso che io era disposto a scaricargli contro una delle mie pistole, nel caso che sul campo di battaglia avesse rinnovato lo scandalo che egli dava coi discorsi prima che sonasse l'ora del combattimento.

E per evitare gli equivoci francamente dirò; costui essere quel luogotenente generale e Senatore del Regno che ha nome Carlo dei conti Biscaretti di Ruffia, del quale si parla a facciate 26, 58.

E io sfido un cosiffatto giudice dell'onore altrui a provare che, io abbia in qualsivoglia occasione mancato all'onore, e al mio dovere di Cappellano militare; e ch'egli nel giorno 22 maggio

della legge in data 22 gennaio 1865 i decorati della medaglia dei MILLE, sbarcati a Marsala, sieno essi o no al servizio militare, perdono il diritto per ordine Nostro loro conferito dal Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della Guerra di fregiarsi di tale medaglia, sono quelli stessi previsti dall'art. 22 del R. D. 28 settembre 1868 per l'Ordine militare di Savoia.

« Restano fin d'ora definitivamente privati di tale diritto gli individui che già ne furono esclusi in seguito a parere del giurì d'onore. »

1855 nella sua qualità di generale comandante della div. militare di Savoia, non siasi fatto libito in sua legge di vigliaccamente mettere le sue mani sulla mia persona, perchè io faceva istanza di essere giudicato a tenore dello Statuto e della legge 25 maggio 1852 e non dalli *sei membri* da lui scelti per *condannarmi!* E così con un simulacro di giudizio, egli seppe rendere uno dei suoi servigi a quell'Alfonso La Marmora il quale coll'incarcerare l'arcivescovo Franzoni nel 1850, gli avea insegnato che più agevolmente si sarebbe potuto nel maggio 1855 percuotere e confermar gli *arresti di rigore* al Cappellano militare don Grillo; il quale coll' *esclusione* anche dalla *medaglia commemorativa* per le campagne 1848 e 1849, viemmaggiormente si rammenterà di chi alla Corte di Roma rimprovera di essere

« Coi deboli crudele e vil coi forti. »

E ai La Marmora, ai Petitti, ai Biscaretti, che ora si dicono *liberali* perchè lucrano sulla propria *libertà*, io non mi sono mai avvilito col domandar sussidii o gratificazioni. Io preferisce di poter liberamente smascherar l'ipocrsia loro, e come sotto il dispotico regime chiamarmi:

. . . .
Servo di tutti e schiavo di nessuno.
  Un'aquila non sono che dal cielo
Riguardi ai monti e alle soggette valli;
Ma se tant'alto invan giunger anelo,
Mirerò a' bassi e tortuosi calli;
Andrò intorno qual grillo a salto a salto
E vedrò quanto l'aquila dall'alto (1).

(1) Estratto dalla prefazione di Un Pover Uomo. *Almanacco popolare per l'anno* 1845, *anno II*. Genova 1845.

LE CONSEGUENZE DI UN SACRILEGIO NELLA MARINA ITALIANA

L'accusa di paolottismo

E IL DISORDINE DEL MINISTRO ANGIOLETTI

Non occorre dire che l'*Associazione di S. Vincenzo de'Paoli* edifica e santifica col buon esempio di coloro che vi sono ascritti per fraternamente correggere gli errori dei traviati, e soccorrere i bisognosi; e che gli ufficiali di marina censurati dal *Diritto* e dal *Genova* non hanno mai dato il loro nome alla pia associazione in discorso, e non ne sono fautori.

Uno degli allievi del Corso Suppletivo, imbarcati sulla pirofregata *Principe Umberto*, comandata dal cav. Antonio di Saint Bon, in occasione del precetto pasquale nel 1864, volle farsi credere superiore ai *pregiudizi volgari*; s'accostò alla Mensa Eucaristica, e ricevuta dal sacerdote la sacra particola, la sputò, e poi colle proprie mani la raccolse così mostrandola con disprezzo agli astanti, ed aggiungendo orribili bestemmie!

Il signor Cesare Denegri era luogotenente incaricato del dettaglio sullo stesso bordo, e non potè far a meno di punire cogli arresti il sacrilego, giacchè l'indignazione era generale nell'equipaggio. Il comandante avendone ricevuto il debito rapporto dal signor Denegri, scrisse la relazione del fatto al cav. Cugia, che in quei giorni era Ministro di Marina, e così l'autore del sacrilegio non potè per tale motivo essere promosso al grado di ufficiale cui avrebbe avuto diritto dopo pochi mesi.

A nulla giovarono le raccomandazioni presso il cav. Cugia e presso il successore di lui, cav. Angioletti, perchè mostravano il rapporto del comandante e del luogotenente di bordo; e da quel

giorno lo scacciato allievo giurò di vendicarsene contro i suoi superiori, tacciandoli di *paolottismo*, accusa che la vittima del rapporto fatto dal signor Denegri, e che scrive in Genova nel giornale pure intitolato *Genova*, estende anche al Ministro Petitti ed al cav. La Marmora, ai quali si era pur fatto raccomandare.

Tale mi fu detto essere pure la causa del duello fra il signor Civinini ed il signor Denegri, e io che narro per ver dire, credo che così realmenle sia la cosa. Io sono peraltro persuaso che lo spirito dell'*Associazione di San Vincenzo de' Paoli* non v'entri per nulla, cominciando dal cav. La Marmora (che è l'anima dell'attuale Ministro di Guerra e del Ministro di Marina) sino al signor Cesare Denegri, che non avrà nemmeno la *Medaglia Commemorativa* pel valore ivi mostrato in diverse campagne. È però cosa dolorosa il vedere che un giovane il quale era alla vigilia di una promozione, e che, per quanto mi si dice, soccorreva col proprio stipendio i suoi bisognosi parenti, abbia dovuto essere DIMISSIONATO (vedi pag. 73) nel febbraio 1865 per rifiuto di duello, che sarebbe anzi onorevole, dato il caso che sia per non macchiar la propria coscienza. Così accadde pure ai *due valorosi ufficiali dell'esercito prussiano*, di cui si narra a facc. 15.

Il *Genova*, 19 febbraio 1865, così, a modo suo, parla del Denegri:

« Il duello doveva aver luogo alla spada, ma poco prima dell'ora assegnata, il signor Cesare Denegri era colpito da tremarella (?!?), e in prevenzione al giudizio dei tribunali si veniva a conoscere che egli era veramente *forte coi deboli e debole coi forti* (v. p. 72), e che gli mancava il coraggio di battersi. Ambasciatore della sua *eroica* rassegnazione era un frate. Taluno aggiunge che sia stato lo stesso frate, suo direttore spirituale, che gli abbia proibito di battersi, e che egli abbia dato questo esempio di civile coraggio e di virtù cristiana contro il pregiudizio del duello in omaggio ai *paolottici principii della setta*; e che ora siasi rinchiuso in un convento a recitare giaculatorie; la quale

cosa, se fosse vera, non mancherebbe di assicurargli un glorioso posto in paradiso, ed uno più glorioso fra i poltroni in terra (1).

« Comunque sia, quest'esempio di suprema viltà del campione della setta è una dolorosa verità. »

E in data 12 marzo aggiunge, che il luogotenente Denegri « andò a sfidare il Direttore del *Diritto* per ordine del Ministro, e che è per questo che il Ministro dopo la brutta figura fatta dal paladino all'accostarsi del pericolo, si accontentò di accet-

(1) I *poltroni in terra* non possono star volentieri in un *convento di frati* perchè ivi pure ciascuno ha le sue fatiche; e quei frati che amano l'ozio afferrano tutte le occasioni possibili per uscirne.

Io so da buona sorgente che il conte Camillo di Cavour era pentito di aver in data 31 ottobre 1860 firmato il brevetto di Cappellano ad un frate il quale accusava di poltroneria i suoi confratelli che vollero continuar l'esercizio dei loro doveri nel convento della SS. Annunziata in Genova, e di Rossiglione in Liguria, ove è nato e crebbe don Pizzorni.

E chi voleva il Consiglio di disciplina pel *Denegri Cesare*, uffiziale, ne può vedere il parere contro il suddetto ex-frate nel *Bollettino di Marina*, che dice:

« *Con R. D. del* 5 *marzo* 1865

« *Pizzorni* reverendo *Pacifico*, Cappellano di I[a] categoria nella Regia marina. — Revocato dall'impiego a termini della legge 25 maggio 1852 a datare dal 16 corrente mese. »

E io credo essere interprete fedele del sentimento dei migliori cittadini e della maggioranza degli uffiziali, che non danno il calcio dell'asino al leone ferito, con dire che l'autore di tali parole contro il Denegri, il quale ora ha necessità di procurarsi un tozzo di pane, altro non può essere che un

Villan, bugiardo, poltroniere e vile
Degno di star col ciacco nel porcile.

tarne la *dimissione*, invece di sottoporlo ad un *Consiglio di disciplina che lo destituisse solennemente per mancanza contro l'onore* (1).

« Ma se è il Ministro che manda a sfidare un giornalista che, com'egli dice, sfida due ufficiali superiori, che non accettano? E se dimette il primo perchè all'idea di andar sul terreno si sente piegar le ginocchia, perchè non dimette quelli che hanno superato i frati Trappiti nella pazienza e rassegnazione evangelica?

« Si sturi bene gli orecchi il Procuratore del Re. Noi non isfidiamo, ma discutiamo unicamente col Ministro, e sotto l'aspetto militare, la questione di due ufficiali superiori che non credono al duello..... ben inteso in ossequio alla legge.

« Il signor Angioletti ci risponda, se può. — E due giorni dopo:

« Il signor Angioletti, Ministro di Marina, dopo lunghe elucubrazioni, dopo profonde meditazioni e consulte, e dopo parecchie chiamate a Torino dell'ammiraglio Persano, per provvedere alle sorti della marina italiana, ha fatto il parto della mon-

« (1) *Con R. D. del 20 febbraio* 1865

« De Negri Cesare, luogotenente di vascello di 1.a classe nello Stato Maggiore generale della R. Marina. — Dimissionato dal R. servizio, a datare dal giorno d'oggi. »

Egli è decorato della medaglia al valore militare.

A me invece sembra che il Ministro avrebbe agito illegalmente e crudelmente se l'avesse assoggettato ad un Consiglio di disciplina, come già si fece da altri Ministri in casi identici.

Il Consiglio di disciplina non deve avere uno scopo immorale. Si punisce per mancanza contro l'onore, quando chi deve dar esempio di coraggio, dà esteriori segni di codardia nel disimpegnare il servizio militare sia in tempo di pace che di guerra. E il coraggio dei duellanti non è valor militare.

Lo paragonerei piuttosto al coraggio di quei briganti e di quegli assassini che fanno meritar le medaglie al valor militare che si distribuiscono ai Carabinieri ed ai militari di ogni arma.

tagna; ha collocato in aspettativa il contr'ammiraglio Wright e il luogotenente di vascello Alberto Denegri (1), fratello del dimissionario Cesare Denegri.

« *Tantae molis erat!...*

« Valeva la pena di covare così a lungo dei provvedimenti così *radicali?*

« Qual'è l'accusa che egli ha fatto al contr'ammiraglio Wright?

« Che come aiutante generale non abbia provveduto abbastanza energicamente all'onore del corpo.

« Qual è l'accusa fatta al signor Alberto Denegri?

« Di non avere sfidato subito il signor Civinini, direttore del *Diritto*, dopo la ritirata del fratello Cesare, nella sfida da lui provocata e poi disertata, collo stesso signor Civinini, e per averlo sfidato dopo qualche giorno, appagandosi della risposta del direttore del *Diritto*, che la condotta di un fratello non poteva riverberare su quella dell'altro; senza che il duello poi avesse luogo.

« (Noti bene il Procuratore del Re, che questa provocazione al duello non è merce del *Genova*, ma roba del signor Angioletti).

(1) *Con Regi Decreti* 11 *marzo* 1865.

« Wright comm. Alessandro, contr'ammiraglio nello Stato Maggiore generale della Regia Marina. — Collocato in disponibilità con metà della paga assegnata al suo grado, a datare dal 1° aprile p. v.

« Provana comm. Pompeo, id. id. attualmente in disponibilità. — Richiamato in effettività di servizio, ed ammesso al godimento dell'intera paga assegnata al suo grado, a datare dal 1° aprile prossimo venturo.

« Anguissola conte Amilcare, contr'ammiraglio. — Nominato aiutante generale del 1° Dipartimento marittimo in surrogazione dell'ufficiale generale di pari grado Wright comm. Alessandro, che ne rimane esonerato, con decorrenza e cessazione rispetti-

« Ora noi non vogliamo nè lodare nè censurare il Ministro per quelle due misure, lasciandone il giudizio al corpo, tanto più che il collocamento in aspettativa del signor Wright non è per noi una sventura; ma vogliamo soltanto istituire un confronto e fare un quesito.

« Si disapprova il contr'ammiraglio Wright, perchè non ha istigato con sufficiente energia gli ufficiali nominati dal *Diritto* a chiedere una riparazione; e diciamo gli ufficiali nominati dal *Diritto*, e non gli altri, perchè sarebbe stato ridicolo che il signor Wrigt avesse fatto una questione di corpo, dove il corpo non era per nulla compromesso. ma anzi lodato e trattato con quella stima e quei riguardi che esso merita; si disapprova un ufficiale, perchè non ripara in tempo alle conseguenze della condotta del fratello, mentre questo fratello avrebbe potuto rispondere che le azioni sono personali; si spinge insomma il punto d'onore militare agli estremi limiti verso quei due, e si risparmiano i signori d'Aste e S. Bon, che hanno fatto molto peggio di loro, e che dovevano sentirsi non indirettamente, ma direttamente offesi dagli attacchi del giornalismo, e nel modo che il pubblico rammenta?

« Dov'è la logica? Dov'è il senso comune?

« O il signor Angioletti, in fatto di onor militare, la pensa come il Procuratore del Re, che ci ha fatto un processo pel noto

vamente dell'annua indennità di funzioni e di spese d'ufficio, dal 1° aprile p. v.

De Negri Alberto, luogotenente di vascello di 1ª classe nello Stato maggiore generale della Regia Marina. — Collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, coll' annuo assegnamento di L. 1200, uguale ai due quinti dello stipendio stabilito pel suo grado, a datare dal 1° aprile p. v. (Era fregiato della Medaglia al valore militare).

Palagi Tito, id di 2ª classe, ivi. — Rimosso dal grado e dall'impiego, a datare dal 1° aprile p. v. (Era anch'esso fregiato della Medaglia al valore militare).

articolo (1); e allora quei due collocamenti in aspettativa sono una incongruenza ed una ingiustizia. Allora bisogna gridare: vivano i frati, abbasso il duello!

(1) E il *Diritto*, rendendo conto della condanna che il tribunale correzionale di Genova inflisse al diario *Genova*, così osserva:

« Perchè ad un uffiziale di marina e al direttore del *Diritto* dev'essere lecito dare ed accettare una provocazione senza che il procuratore del Re se ne dia pensiero, e poi non dev'essere lecito ad un altro giornale di scrivere qualche fiera parola che, soltanto mediante una *benevola* interpretazione, può essere intesa come provocazione a duello?

« Ricordiamoci sempre (e pur troppo ogni giorno ne abbiamo cagione), ricordiamoci che il procuratore del Re è fra noi emanazione del potere esecutivo, ufficiale del Governo. Questo spiega a sufficienza le infinite contraddizioni che guastano fra noi l'amministrazione della giustizia, questo spiega anche, perchè nel caso dell'ufficiale di marina e il direttore del *Diritto*, la legge non abbia saputo scorgere provocazione a duello, e l'abbia invece scorta e punita nell'articolo del *Genova*... Ci ha da un lato una provocazione autorizzata, e quindi sofferta in dispregio alle leggi; ed ecco il direttore del *Diritto* e il suo avversario padronissimi di provocarsi, sfidarsi, ammazzarsi a loro bell'agio. Ci ha da un altro lato una vendetta ignobile da compiersi, ed ecco il gerente del *Genova* condannato per provocazione a duello a 100 lire di multa e sei giorni di carcere!

« Noi non esitiamo un momento a far risalire la responsabilità di tutto questo alla persona del signor Ministro della Marina; e non parliamo a caso. Lo preghiamo anzi di leggere ben chiaro queste nostre parole, chè non parliamo nè del corpo della marina, nè del Ministero della marina, ma proprio di lui, di lui Ministro della marina, di lui generale Angioletti. Egli sa a quali fatti alludiamo, sa come noi non esageriamo, nè, tanto meno, mentiamo, parlando di *provocazioni autorizzate*, le quali naturalmente non poteva punire il potere esecutivo senza contraddire a sè stesso... Lo stesso delitto è rimasto impunito in altri, quando (e lo sappiamo di certo) un alto ufficiale dello Stato, com'è il signor Mi-

IL PUNTO D'ONORE DEL GENERALE ANGIOLETTI

« O la pensa un po' diversamente, e crede al punto d'onore militare (1), e vuole farsene geloso custode e mantenitore, e allora la conservazione al loro grado e in attività di servizio dei signori Saint Bon e D'Aste diventa la suprema delle incongruenze e delle ingiustizie.

« Non vi possono essere al Ministero di marina due pesi e due

nistro della marina, ha posto ogni sua autorità ed incita altri a commetterlo. »

Io non so bene se sia vero che tutte queste invettive inserite nel *Diritto* e nel *Genova* contro i signori Saint Bon e Denegri, siano state scritte da un ser cotale per vendicarsi di una punizione che costoro gli inflissero a bordo della pirofregata *Principe Umberto*.

(1) Molti, per sembrare *uomini d'onore* scambiano l'onore col *decoro*, e, per conservare questo, diventano infami. E degno d'infamia sarebbe, a parer mio, anco quel ser cotale che fu causa che per *mancanza contro l'onore* venisse rimosso dal suo grado ed impiego con Regio Decreto 12 ottobre 1862, il signor Leonida Vitali, luogotenente nel 40° reggimento fanteria.

Il punto d'onore è quella virtù nella quale ogni uomo, secondo il proprio stato, fa consistere specialmente l'onore.

Cosicchè il punto d'onore è per i ministri del culto la *santità*, pei magistrati la *giustizia*, pei soldati la *bravura*, ma non quella dell'egoismo, non quella del particolare interesse, bensì la bravura dell'affezione dedicata interamente al servizio della patria.

E il duello nuoce all'onore in due modi: 1. Dà luogo a confondere il vero col falso onore; 2. Stabilisce il falso onore sulle radici del vero.

misure: l'una per l'aiutante generale Wrigt e il luogotenente di vascello Alberto Denegri, l'altra per quei due signori e per quegli altri che erano stati con essi attaccati dal *Diritto*. Non vi possono essere due punti d'onore: quello per gli ufficiali a vermigli piccoli, e quello per gli ufficiali a grossi vermigli o a cordoni.

« I Consigli di disciplina per mancanza contro l'onore devono essere una cosa seria, e non un *comodino*, a seconda delle occasioni.

« L'unica cosa di buono che troviamo nello stentato parto del signor Angioletti è la nomina del signor Anguissola alle funzioni di aiutante generale presso il comando del primo dipartimento.

« Il signor Anguissola è quello che ha il gran torto presso la consorteria, e il gran merito, presso noi, di aver preferito la nazione al Borbone, e di aver dato primo l'esempio di passare sotto le bandiere di Garibaldi, quando il farlo portava ancora grave pericolo, e di aver portato al Dittatore il sussidio del *Veloce*, che, battezzato col nome del martire ungherese *Tukery*, decise della vittoria di Milazzo.

« Il suo nome è un programma, e tale un programma che rende incompatibile la sua esistenza colla conservazione del signor Boyl al comando del primo dipartimento. Ma che potrà fare tutta la buona volontà di Anguissola se la consorteria rimane rigogliosa e potente al comando di tutte le prime cariche della marina?

« Il signor Anguissola sarà obbligato a ritirarsi, e la setta risorgerà più velenosa che mai.

« Il signor Angioletti avrà schiacciata la coda alla vipera; ma la testa sarà salva, e la vipera continuerà a mordere. »

Il *Conte Cavour*, giornale che in Torino si pubblica dal signor Felice Govean, provò che i difetti dal *Diritto* attribuiti al cavaliere di Saint Bon, anche nell'arte marinaresca, sono comuni anche *ai vecchi lupi di mare*, ma il *Genova* pubblicò un supplemento straordinario appunto per ribadire tale chiodo contro il

Saint Bon, e ripete: *Del coraggio di Saint Bon non crediamo prezzo dell'opera il parlarne; fatti recenti ce ne dispensano.* Il Conte Cavour *ci risponda ora, se può.*

Da ciò io posso argomentare che l'ex-allievo del corso suppletivo, già imbarcato sulla pirofregata *Principe Umberto*, vuole vendicarsi colla spada, o colla taccia di *mancanza contro l'onore*, nei suoi antichi superiori che lo punirono pel sovraccennato sacrilegio in un modo troppo mite. Se il Ministro che allora reggeva la marina, e si chiama cav. Cugia, avesse fatto il dover suo col denunziare ai competenti tribunali l'autore del sacrilego fatto, forse non avrebbe contribuito alla violenta *dimissione* del Denegri Cesare ed alla *sospensione* del Denegri Alberto, ed alle insinuazioni che contro il valor militare e la sincerità di S. A. R. il Principe di Carignano, ammiraglio, e dei suoi subordinati Serra conte Francesco, Tholosano barone Edoardo, Albini conte Battista, Di Boyl marchese Gioachino, D'Aste marchese Alessandro, Wright cav. Alessandro, De Viry conte Eugenio, Montezemolo cav. Giuseppe, D'Amico cav. Edoardo, Di Saint Bon cav. Antonio, Figari cav. Luigi, Palagi Tito, ecc., ecc., si stamparono nel *Diritto* e nel *Genova*, e chi sa in quanti altri giornali.

E se costoro fossero realmente seguaci delle massime paolottiche (sebben siano onesti, e come tali io li conobbi personalmente), il rev. Giacomo Palmieri, Cappellano nella R. Marina, ed imbarcato sulla pirofregata *Principe Umberto*, non si sarebbe stancato a segno di dover chiedere le proprie *volontarie dimissioni*, che gli vennero accordate con R. D. del 4 gennaio 1865 dal Ministro Angioletti.

Il bravo Cappellano don Palmieri voleva credenti gli allievi del corso suppletivo per averli buoni ufficiali che obbediscano alle leggi ed alle autorità costituite, non per timore delle pene, ma per coscienza, perchè ben si sa che i soldati ed i cittadini sono, in generale, quali sono preparati dai superiori.

E perchè a proposito dei cibi *magri* nel venerdì, e della santa messa nei giorni festivi, e di qualche brevissima predica nella

quaresima, e dello adoperarsi che i migliori Cappellani fanno per impedire i duelli, male opinasi da certi scioli che con tale sistema la disciplina militare ne soffra e non si possa combattere valorosamente, io trascriverò le seguenti parole dal num. 10 della *Gazzetta Militare Italiana*, diretta dal signor C. F. Valdesio.

I GESUITI MILITARI

« Leggiamo nel *Moniteur de l'Armée* una notizia che ci fa conoscere come i Gesuiti che si trovano in China sanno ad un tempo predicare e combattere da bravi soldati.

« Ecco come si esprime quel giornale:

«« Il piccolo esercito formato dai padri Gesuiti, per essere in caso di difendere il loro stabilimento di Tchia Kia Tchuan, ha posto in fuga una banda di ribelli della setta di Pai Hieun Kiao, che devastava il Tchyly orientale, a 200 chilometri da Pechino.

« Esso ha liberato il sotto-prefetto, le autorità e i notabili della città di Schien-Schien, che i ribelli avevano stabilito di porre a morte l'indomani.

« Questa piccola truppa, ben organizzata, si compone interamente di Chinesi Cristiani, che arrivano al numero di 700, ed è comandata dal padre Leboucq, procuratore della Missione dei Gesuiti nella China. »»

Se le vere *costituzioni della Compagnia di Gesù*, regole gagliarde e terribili ai nemici dell' uman genere e della Chiesa Cattolica, facevan dire al cardinale di Richelieu, che con tanto certi principii e con sì ben dirette idee potrebbesi governare un impero eguale al mondo; — e se Napoleone III per la guerra di Crimea volle dei gesuiti Parabère e dei Glorio[illegible] Cappellani nel suo esercito — perchè certi giornalisti m[illegible]no tanta paura che nell'esercito italiano vi sia qualche uffiziale che si confessa ad

un sacerdote *gesuitante* e non ne trasgredisce i consigli i quali non possono essere contrari ad una savia disciplina militare?

E non era egli forse Gesuita quell'umile Cappellano che a Gallipoli per ben diciassette giorni non potè prendere quasi un'ora di riposo, tanto la sua presenza, i suoi consigli ed il suo ministero erano indispensabili a que' bravi soldati? In grazia del sacrificio di lui, i figli della Francia son morti consolati e riconciliati col Cielo.

Che gli indifferenti per la istituzione dei Cappellani leggano la edificante morte del duca di Enghien, figlio del maresciallo Ney, e quella del generale Carbuccia, quale ci vien descritta dal Cappellano H. Abel in una sua lettera dell'8 agosto 1854, riferita nel N. 1517 del *Cattolico* di Genova;

Che si rammentino le edificanti morti dei nostri militari combattenti in ogni grado nelle guerre del 1848-49 e poi in Crimea, ove anche Fontana don Giovanni, Cappellano nella brigata Aosta, e in Sardegna don Viberti Giusto, Cappellano nella brigata Savona, morivano pel *cholera-morbus* da cui furono affetti nello assistere gli affidati alle loro cure, e io metto pegno che ne diverranno anch'essi fautori.

Quelli che odiano una ben organizzata istituzione di Cappellani nello esercito, e quelli che li vogliono nemici dei figli di quel Sant'Ignazio da Lojola che, dopo aver nel 1521 riportato due gloriose ferite combattendo a Pampelona, vinceva gli umani rispetti per combattere gli errori, chiudono in petto un cuor di tigre, ovvero suppongono l'anima immortale dell'uomo essere non affatto diversa da quella dei porci.

Ed a quelli che sono gelosi dell'onor militare, a segno tale che loro occorre tutelarlo col duello e coll'antigesuitico Consiglio di disciplina, io consiglierei di leggere una raccolta di buoni esempi intitolati: I FASTI CATTOLICI DEL SOLDATO PER CIASCUN GIORNO DELL'ANNO NELLE VITE DEI SANTI, BEATI E GIUSTI, CHE APPARTENNERO ALLA MILIZIA. — Genova 1858, Tipografia Schenone, piazza Posta Vecchia, N. 6. — È un bel volume di 440 pagine, in-16°.

MONSIGNOR SAVERIO DE MERODE

PROMINISTRO DELLE ARMI IN ROMA

Il conte Saverio De Merodé nacque in Brusselles nel 1820, fu educato nel collegio di Tuilly diretto dall'abate Galinis, che poi fu arcivescovo d'Auch. Quando ebbe ivi terminato i suoi studi, entrò nella scuola militare di Brusselles. Nel 1841 ivi subì gli esami pel grado di sottotenente, e fu addetto al 2° regg. di fanteria di presidio in Mons, poi a Liege, e per merito fu promosso a Luogotenente nel 1844.

Chiese ed ottenne dal suo re Leopoldo e da Luigi Filippo re dei Francesi di partir nel 1844 per l'Africa sotto gli ordini del maresciallo Bugeaud. Ufficiale d'ordinanza del colonnello Saint-Arnaud, si distinse in uno dei più fieri combattimenti nel settembre 1844, e perciò sulla domanda del maresciallo duca d'Isly fu creato cavaliere della legione d'onore e prese parte anche a diversi fatti d'armi nel 1845.

Nel 1846 ritornò nel Belgio con attestati di stima dei generali Cavaignac, De Lamoricière, ecc., ecc. Ma nel 1847 abbandonò il servizio militare per abbracciar lo stato religioso, e si recò a Roma, ove frequentò le lezioni di Teologia al collegio romano.

Quando il Papa era in Gaeta, ed i mazziniani si difendevano dai Francesi che assediavano Roma, il De Merode era accorso sul luogo del combattimento per soccorrere i feriti, e poi si applicò in compagnia di alcuni sacerdoti francesi, all'assistenza dei prigionieri.

Sterbini e Garibaldi videro con mal occhio tale intervento, e De Merode co' suoi *complici* furono incarcerati e minacciati di morte nel caso che i Francesi, come allora si supponeva, venissero a combattimento nella notte.

Nel giorno dopo Mazzini ordinò che De Merode ed i preti francesi fossero posti in libertà. De Merode si recò a Viterbo ed a Civitavecchia per assistervi i feriti.

E nel giorno 3 luglio in cui i Francesi occuparono Roma il De Merode accompagnò De Corcelle nella visita delle carceri per liberare le vittime dei mazziniani. Tre mesi dopo fu ordinato sacerdote ed allora egli univa le funzioni di cappellano e di segretario dei soldati infermi.

In tale circostanza il *Costitutionnel*, addì 29 aprile 1850, diceva: « Il papa nominò a suo Cameriere Segreto un uomo che ben meritò del papato e del nostro esercito, e che durante la guerra e dopo non ha cessato un istante dal consacrarsi al servizio degli ospedali militari con uno zelo e con un'abnegazione superiore ad ogni elogio. È il conte De Merode; e tutti fecero plauso a questa scelta. »

Come uomo politico De Merode cominciò a levar fama di sè quando, da parte del Santo Padre offerse al generale Leone De Lamoricière il comando dell'esercito pontificio che si voleva organizzare per essere in caso di resistere agli attacchi minacciati da Garibaldi e reprimere i disordini possibili nell'interno degli Stati pontifici. Si credeva a tal uopo necessaria la forza di 20 mila uomini, ed il Lamoricière, che avea accettato l'incarico di comandante in capo, volea poter contare nell'appoggio di un buon ministro sopra le armi che fu scelto nella persona di monsignor De Merode.

Ma quel generale Manfredo Fanti, che seppe farsi assolvere in Alessandria da un Consiglio di guerra (vedi *Risorgimento* numero 567, 27 ottobre 1849), era stato *dispensato dal servizio per volontaria dimissione* in data di Torino 1 settembre 1859, e scriveva da Arezzo, 9 settembre 1860, al generale Lamoricière cercando un pretesto per rompere guerra al Sovrano Pontefice, e fin dal 5 settembre un parco d'assedio era stato imbarcato per bombardare Ancona! La lettera del Fanti, comandante supremo della Lega militare dell'Italia centrale, e Ministro per gli affari di Guerra e Marina, e collega del conte Cavour, non era che una

cerimonia al Lamoricière, il quale peraltro rispose con parole degne di un vero uomo d'onore. Il Lamoricière combattè a Castelfidardo ed i suoi caddero eroicamente pugnando; e l'esercito di terra e di mare comandato dai Cialdini e dal Persano, vinse con gloria per certo non maggiore di quella che gli Austriaci meritarono nel 1849 contro l'esercito del piccolo paese posto a' pie' delle Alpi.

Il De Merode però non aveva mancato al compito suo di Ministro delle Armi del Pontefice; e la storia lo dipingerà come attivo, intraprendente, risolutamente savio e degno della confidenza di un Lamoricière e di quanti altri amano l'indipendenza e l'onore del Capo della Cristianità.

Quel luogotenente che fu decorato sul campo di battaglia in Africa, e che ora in Roma si occupa dell'amministrazione militare — e pur celebra la santa messa — sarà dunque da credersi più inetto che non i La Marmora, i Petitti e gli Angioletti? Vuol egli la *dissoluzione* dell'esercito pontificio, come ne lo accusano gli organi più o meno officiosi del Governo italiano?

Tutti sanno che il Proministro De Merode appartiene ad una ricchissima ed illustre famiglia, e che largamente contribuisce alla riorganizzazione di un esercito destinato alla indipendenza di un Re italiano che non vuole aggravare il suo popolo con soverchie imposizioni. Ma chi può addurre le prove di un qualche consimile sacrificio pecuniario che torni ad onore dei Ministri di Guerra e di Marina nel Regno d'Italia?

Il giornalismo rivoluzionario disse che l'esercito del Papa-Re essendo composto di vili *mercenari* stranieri, questi sono per la maggior parte ladri ed assassini o avanzi delle carceri di ogni paese, e perciò avvenissero le cosidette *stragi di Perugia!* I diari cattolici invece sostengono che per entrare al servizio del sovrano Pontefice sono necessari gli attestati di una moralità a tutte prove, e che di tale scrupolosità nello scegliere i combattenti siasi curato invece pochissimo il generale piemontese Garibaldi nella scelta dei suoi MILLE, che sbarcarono a Marsala, ed ai quali con legge in data di Torino 22 gennaio 1865 fu

assegnata una pensione vitalizia per la medaglia d'onore, di cui una parte furono fregiati colle riserve fatte nell'art. 3 della disposizione medesima. Ed alle esclusioni per segni d'onore ai Garibaldini, ora si aggiungono quelli della unica *medaglia commemorativa* (vedi pag. 121 in nota).

E i giornali che ammirano più il De Merode che non i Fanti ed i Petitti, come ministri sopra gli affari di guerra, domandano: In quale esercito furono incorporati quei militi della famosa *legione anglo-italiana*, i quali nel 1856 essendo stanziati nell'isola di Malta e comandati in parte dal cav. Ferdinando Pinelli, commisero un orribile assassinio sopra la persona di Vincenzo Caruana, per tacere di tanti altri fatti?

Io rispondo agli uni ed agli altri che tanto il La Marmora ed i successori del medesimo, quanto il Garibaldi possono essere stati ingannati nell'accettare al militar servizio parecchi bricconi, e nel conferire a casaccio più o meno alti gradi nell'esercito regolare (vedi pag. 106) o nel corpo dei volontari. Il *consiglio di disciplina* e la *commissione di scrutinio*, in alcuni casi, giovarono ad una saggia epurazione.

Ma io osservo che dopo un'*inchiesta* del tenore di quella che in Torino si fece pei fatti del settembre 1864, e dopo quanto ivi poi si disse nel Parlamento e fuori sui milioni di lire amministrate da Minghetti Marco, un tale *soggetto* non sarebbe più tollerato nell'esercito pontificio col grado di *maggiore* (1), nè dal Ministro Antonelli nè dal proministro De Merode. Per verità in Roma non vi sono tanti criterii per l'*onore*, quanti ne abbiam veduto nella consorteria dell'attuale Presidente del Consiglio che ha per nome Alfonso La Marmora.

« E questo sia suggel che ogni uomo sganni. »

(1) (Vedi pagg. 74-84).

LE LAGNANZE PER LE PROMOZIONI

NELL'ESERCITO PONTIFICIO E NELL'ESERCITO ITALIANO

« Da una corrispondenza da Roma all'*Italie* desumiamo i seguenti ragguagli assai importanti su questo esercito, che, a quanto affermano anche le corrispondenze di altri giornali, si trova in condizioni tutt'altro che prospere.

« L'esercito pontificio è in dissoluzione, e ne offre la prova il fatto seguente:

« È piaciuto al signor De Merode di favorire un certo Bonifazi, appartenente ad una famiglia sanfedista all'eccesso, e di innalzarlo al grado di capitano, in pregiudizio di un gran numero di ufficiali i quali avean più diritto che lui a questa promozione, sia sotto il rapporto dell'anzianità, che sotto quello del merito (1).

« Il colonnello Corbucci, antico e bravo ufficiale, si recò lunedì ultimo dal Ministro per rammaricarsi giustamente di questo fatto, dicendogli che da qualche tempo gli ufficiali Romani erano scartati dalle promozioni, per favorire gli stranieri e i protetti, e che questo sistema gli alienava gli spiriti dei buoni militari, e citavagli, all'appoggio di ciò che diceva, l'esempio del maggior Giorgi ch'era lasciato in dimenticanza.

« Il Ministro De Merode gli rispose ch'esso faceva le promozioni a favore di quelli che glie ne sembravano più degni, che non riceveva consigli da alcuno, e che in quanto al maggiore Giorgi non doveva sperare d'essere promosso sino a tanto che desso sarebbe stato Ministro.

« Il colonnello Corbucci, giustamente irritato, rimise imme-

(1) Vedi a pagg. 65-70 le violazioni che i nostri Ministri italianissimi confessano sulle leggi dell'avanzamento militare.

diatamente la sua dimissione al Ministro, e questo esempio sarà seguito da un gran numero di altri ufficiali.

« Oltre a ciò più di ottanta sott'ufficiali hanno dimandato sia il loro collocamento in ritiro, sia il loro congedo, appena hanno saputo la promozione al grado di maresciallo di un certo Poggioli, nominato per protezione speciale del Ministro.

« Dicesi a questo riguardo che monsignor De Merode, irritato perchè il Papa ha respinto il di lui progetto di richiamare il generale Lamoricière e di ricostituire l'esercito, vuole vendicarsene dissolvendolo interamente (1). Infatti non si potrebbe far di peggio per arrivare a ciò che la milizia si trovi un giorno unita al popolo per proclamare, a nome dei Romani, *Roma capitale d'Italia* (2).

« Un'altra corrispondenza allo stesso giornale dice a questo riguardo :

« L'esercito della Santa Sede è in oggi troppo debole per impedire una rivoluzione a Roma o nelle provincie. Nonostante la Santa Sede è risoluta a non aumentarlo di un battaglione, perchè dessa pensa che non sarebbe che aggravare maggiormente le sue finanze senza alcun risultato (3). »

(1) Oh questa è marchiana!

(2) Ma il *Diavolo*, nel suo num. 17, così dice ai nostri Ministri: « E sono gli uomini pari vostri che vogliono condurre l'Italia a Roma? Eh via! Voi non siete degni di salire al Campidoglio, tutto al più, tutto al più meritate di misurare la rupe Tarpea.

« Noi possiamo credere alla onestà delle vostre intenzioni, ma è il debito nostro avvertirvi che in nessun tempo la prosopopea tenne il posto della scienza di governo. Se il paese può affidarvi, signor La Marmora, con tutta tranquillità la sorveglianza di una sartoria militare..... »

(3) « Il numero delle milizie merita una considerazione speciale. Non si tengono eserciti pel piacere di fare una bella figura, perchè costano troppo per quello che se ne va a mantenerli, e per quello che si perde privandosi della forza produttiva di tante

Così la Gazzetta Militare Italiana, *giornale dedicato all'esercito, di cui propugna gli interessi*, in data 29 marzo 1865, per danneggiar il Sovrano Pontefice, mentre nello stesso giorno l'*Unità Cattolica* nella sua corrispondenza da Parigi riferisce come « pare che la Convenzione del 15 settempre sia il *delenda Carthago* del signor De Sartiges. Egli non può parlare al Papa

braccia. Gli eserciti si proporzionano sempre al bisogno della quiete interna, al pericolo delle invasioni esterne, ed ai progetti di nuove conquiste, e sono una diminuzione delle ricchezze di uno Stato. Quegli Stati che mantengono meno milizia, sono adunque i più sicuri, i meno ambiziosi e i meno aggravati. Ora la statistica ci offre un bell'insegnamento sociale: più gli Stati si sono gittati in balìa del liberalismo moderno, più essi han dovuto aumentare i loro eserciti; e per conseguenza più han perduto di sicurezza o di temperanza politica, e più hanno dovuto aggravare i balzelli sul capo dei loro sudditi. Dividendo il numero di tutti gli abitanti d'un paese per quello dei militari nello stato di pace, si ha un quoziente che indica ogni quanti abitanti forniscano un soldato allo Stato.

« Ecco solo alcuni risultamenti, collocati per ordine secondo il maggior numero di milizie. L'Italia conta un militare per ogni 55 abitanti; la Spagna uno per ogni 60; il Belgio uno per ogni 66; la Francia uno per ogni 78; la Prussia uno per ogni 91; l'Austria uno per ogni 124. Ommettiamo la Russia, perchè il suo esercito corrisponde non ai soli possedimenti europei, ma a quelli altresì dell' Asia e dell' America, le cui popolazioni non vennero da noi poste in nota.

« Raccogliamo alcune notizie statistiche intorno agli Stati pontifici, siccome si trovano ora ridotti per opera della rivoluzione italiana. . . . . .

« . . . La superficie e la popolazione, sì assoluta, sì relativa, delle singole provincie è come segue . . . . . Miglia quadrate geografiche da 10 al grado, Totale 3,463,9 — Popolazione assoluta 692,112 — . . . Militari pontificî dei diversi corpi, 4,732. »

Dalla *Civiltà Cattolica*, 18 marzo 1865.

o al cardinale Antonelli senza che vada a riuscire colla *riorganizzazione dell'esercito*, quand'anche siasi occupato della preconizzazione dei Vescovi. »

Io devo confessare di non aver un'idea esatta delle leggi concernenti l'esercito pontificio, e di non aver potuto trovare presso i librai in Torino altri scritti serii che quelli intitolato: *Rapport du général De La Moricière a monseigneur De Merode, Ministre des armes de Sa Sainteté Pie IX, sur les opérations de l'armée pontificale contre l'invasion piémontaise dans les Marches et l'Ombrie, accompagné de trois cartes fournies par l'état major du général.* — Paris 1860.

Lettres-circulaires de monseigneur l'évêque de Nantes a MM. les Curés de son diocèse, annonçant le services funèbres dans son eglise cathedrale pour les officiers et soldats morts en defandant l'indépendance du Saint-Siège. — *Oderico*, ovvero il *Zuavo Pontificio*, racconto del 1860 del P. Antonio Bresciani. — Torino 1862.

È per altro a mia cognizione che parecchi fra i militari dell'esercito pontificio servono senza voler percepire la paga dovuta al loro grado, e che, se ivi regnassero le parzialità e le ingiustizie, non sarebbero tante le domande per l'ammessione al servizio del Papa. Molti fra i supplicanti non furono ammessi per timore che fossero inviati dalla Rivoluzione!

E pur troppo io so ancora che non pochi fra gli ufficiali dell'esercito italiano volentieri lascierebbero il servizio, se non fosse la necessità di guadagnarsi un pane, che ai medesimi sarebbe ora rifiutato dall'Austria, sotto le cui bandiere già militavano. Ma io lascio parlare il *Diritto*, in un suo numero, che ha pure la data 29 marzo 1865, giacchè male si giudicherebbe l'attuale condizione dell'esercito nostro negli articoli dell'*Italia Militare, Esercito Illustrato, Giornale di Marina, Gazzetta Militare, Rivista Militare*. In tali diari scrivesi con penne pagate sulle spese segrete dei Ministri i quali hanno a loro disposizione la *cuffia del silenzio* nel Consiglio di disciplina per chi non preferisca la *volontaria dimissione*.

« Noi più volte lo dicemmo: la Convenzione fu l'ultimo atto disperato di gente fallita. All'Italia sta ora di portarne le conseguenze e di studiarne i rimedi.

« Il nostro esercito pertanto non fu mai quale avrebbe potuto essere. Ommettiamo di parlare della disciplina, niente propria all'indole degli Italiani, del malcontento latente, per cui molti ufficiali han ragione di fare brutto raffronto col sistema di altri Governi dispotici, non esclusa l'Austria. Ommettiamo di dire dei *Consigli di disciplina* (1), del poco conto che si fa dei bass'ufficiali, che non hanno mai modo a passare ufficiali, supplantati sempre dai giovani di collegio, e del soverchio arbitrio che hanno i superiori nell'infliggere le punizioni e nell'usar tanto parzialità, per cui si fomentano i risentimenti e le divisioni tra soldati e soldati di diversa provincia. Ommettiamo pure di dire del trattamento, del cibo, del vestiario, con cui il nostro soldato è mantenuto, che, mentre costa più che ad altre nazioni, è pure il più misero e vergognoso. Il costringere, a mo' d'esempio, il soldato e le nuove reclute, in questa stagione che per le esercitazioni nelle armi tante ore del giorno faticano, a vivere due volte alla settimana con un po' di pane solo e un po' di *brodo* (vedi pag. 95) perchè osservino la quaresima, è una tale stranezza che pare ideata apposta per fare venire in uggia la vita militare, e per mantenere sempre lo scontento nell'esercito. Se invece della carne si desse al soldato altro cibo salubre, il fare ossequio al Papa sarebbe tollerabile; ma gli si toglie la carne per fare economia sulla sua fame, ed anzichè fargli adempire un preteso dovere di religione, si studia un barbaro modo di risparmiare pochi soldi, per aver da profondere migliaia di scudi negli innumeri generali, nelle ispezioni reggimentali ed in altre funzioni, le quali non sono che sussidi straordinari per mantenere il lusso di chi vive sulla miseria dell'esercito. Se noi volessimo toccare, anche di volo, tutti i fatti per cui il nostro eser-

(1) Vedi pagg. 5, 33, 63.

cito è male amministrato e non può essere contento, noi non rifiniremmo mai.

« La straordinaria protesta che fecero nel maggior numero gli ufficiali quando, per una malconsiderata circolare, chiesero unanimemente di essere posti in aspettativa (1), è un fatto troppo solenne e non dimenticabile, per cui ognuno può convincersi che noi non ci siamo mai male apposti asserendo che il nostro esercito non è come dovrebbe essere, nè è tenuto come l'interesse nazionale ed i riguardi individuali esigono che dovesse essere.

« Ma lasciate queste considerazioni sull'amministrazione dell'esercito e sul suo bilancio, havvi un altro disordine, su cui giova richiamare la pubblica attenzione, poichè è di comune interesse, e si riferisce alle generali dilapidazioni che han rovinato le nostre finanze, e di questo parleremo quanto prima. »

LA DELICATEZZA, L'ECONOMIA, LA SCIENZA

ED IL MAESTRO DELLA CONSORTERIA LA MARMORA-PETITTI

L'art. 56 della legge sullo stato degli ufficiali dice che contro i medesimi *la lagnanza può essere inoltrata da qualunque persona si creda lesa o d'ufficio*, e La Marmora colla sua *Nota* 14 dicembre 1864 sui Consigli di disciplina insegna come « essi apprezzano se il poco amore ed il poco zelo dimostrato da talun uffiziale nell'adempimento de' suoi doveri, non ne renda il servizio inutile ed anche nocivo; essi giudicano se una mancanza di *delicatezza* o di *coraggio*, se una condotta poco degna, se un'azione *equivoca* non lo rende indegno di vestire le divise dell'onore. »

Essendo cosa notoria che parecchi uffiziali furono puniti per

(1) Vedi pag. 7.

aver mancato alla *delicatezza* nell'appropriarsi qualche poco di pane o legna di cui avean veramente bisogno per supplire allo stipendio troppo scarso per mantenere la moglie ed i figli (1), or si domanda se non siano maggiormente degni della rimozione dal grado loro quelli che per sovrabbondanza di *coraggio* nel bere sciampagna colle traviate, furono accusati nel *Diritto*, 30 maggio 1865, nei termini seguenti:

« Le grandi forze militari di cui facemmo tanto vampo, non furono mai nel numero che ci si disse, nè costarono mai, rigorosamente considerate, quei tanti milioni, per cui oggi rimase esausto l'erario, e si vuole indispensabile il disarmo.

« Lasciamo che l'amministrazione del Ministero di Guerra fu per ogni lato malversata al pari e forse peggio di tutte le altre. Il rigore della disciplina, che si fa valere anche negli uffici burocratici, non permette d'indagare e scuoprire abusi e disordini e frodi che quivi pure non sono nè straordinari, nè rari, nè di piccol momento.

« Le forniture, le commissioni, l'acquisto di armi, le fortificazioni, gli arsenali che avemmo, senza inventario, dai caduti Governi, hanno dato a non pochi di poter fruire delle appetitose ricchezze dello Stato; e vi fu tale che di simili abusi e dilapidazioni ebbe cuore di scrivere un opuscolo, su cui richiamammo l'attenzione degli Italiani; ma niuno pose mente a risponderyi.

« Noi manteniamo più che duecentotrenta colonnelli e circa duecento generali, e fra questi alcuni costano allo Stato quanto un Principe Reale, senza che mai abbiano sollecitudine o siano favorevoli a fare la guerra.

« Vi sono poi tanti Comitati, tanti Stati maggiori, Gran Comandi, Divisioni e Sotto Divisioni militari, ed abbiamo tanti ufficiali maggiori in riposo da sembrare quasi impossibile che l'Italia abbia da poter fare tanta spesa. A questo si aggiungano le diarie straordinarie, le frequenti ispezioni locali e reggimentali,

(1) Vedi in *Rivo* nell'indice dell'*Abbozzo di un Codice dell'Ufficiale.*

e troveremo la ragione perchè abbiamo un esercito tanto meschino, perchè si lesina tanto sul soldato, ed il bilancio della Guerra è tanto enorme e gravoso.

« L'economia non si vuol comprendere altro che a diminuzione delle forze, e a carico della bassa milizia.

« Eppure ciò non è il più importante. Ancora è a dubitarsi che il numero dei soldati, per cui sono state fissate le spese nel bilancio, non sia mai stato, e neppure ora sia quello che alla nazione hanno fatto pagare. Su tal punto una grave e interessantissima polemica si è da qualche tempo accesa tra la *Stampa* (1) e l'*Italia Militare*; ma non possiamo dire che il giornale officioso del Ministero della Guerra abbia saputo giustificarsi. »

Negli *Atti ufficiali della Camera dei Deputati* 23 marzo 1865 leggiamo:

« Siccoli. . . . Il defunto generale Della Rovere prima di lasciare il Ministero nominò tre maggiori generali e nove luogotenenti generali. L'onorevole generale Petitti, attuale ministro della Guerra, forse per imitare l'esempio, ha nominati cinque maggiori generali in data 21 dicembre 1864, uno in data 10 gennaio 1865, ed otto in data 11 marzo, e così in tutto quattordici generali!

« Se da questo dovessi presumere la prossima caduta del Ministero, meno male (*Si ride*), ma il fatto si è che questo accrescere indefinitamente e senza nessuna norma il numero dei nostri generali, mentre si mandano a casa a migliaia i soldati, non

(1) Vedi la lettera del dottor Fambri al signor Cirinini, riferita nel num. 92 del *Diritto*, in cui l'ex-capitano, del quale si è parlato a pag. 36, dice:

« La eccedenza dei 40,000 uomini sul bilancio non è che una menzogna preparatoria..... E il *disarmo* non è mica la legge sui chierici cadenti nell'obbligo della leva..... egli è il tranello da cui nuovamente ammoniamo il paese di tenersi molto bene sulle guardie..... »

mi persuade che sia il modo più pratico e rigoroso di realizzare quelle economie che ci vengono decantate e promesse dal mattino alla sera.... ».

« Presidente. L'onorevole Di San Donato ha trasmesso al banco della Presidenza il seguente ordine del giorno:

«« La Camera prende atto della dichiarazione del Ministro della « Guerra di presentare alla prossima Legislatura le piante organiche dell'esercito in tempo di pace ed in tempo di guerra, « e passa all'ordine del giorno. »»

« Il Ministero accetta quest'ordine del giorno?

« Ministro per la Guerra. Io non ho nessuna difficoltà di accettarlo: l'ho già dichiarato.

« Presidente del Consiglio. Domando la parola per rettificare un errore madornale. *(Ilarità)* che è sfuggito all'onorevole Siccoli.

« Io sono Ministro degli esteri, ma non ho rinunciato ancora all'esercito, e mi interesso molto di tutto ciò che lo riguarda.

« L'onorevole Siccoli ha detto che l'esercito francese è doppio del nostro.....

« Siccoli. Desidero unicamente rettificare alla mia volta un errore madornale del signor generale La Marmora. *(Ilarità a sinistra)*

« Egli dice che il nostro esercito in confronto del francese sta come ottanta a cento; io mi permetto di fargli osservare in primo luogo che i reggimenti di fanteria francesi non sono cento, come egli ha detto, ma centotrè; in secondo luogo che si è dimenticato della Guardia imperiale, la quale, soltanto d'infanteria, conta quarantamila uomini, come si è scordato che l'artiglieria e la cavalleria francese hanno una forza effettiva doppia della nostra...

« Ministro per la Guerra. Ma no...

« Siccoli... senza valutare che i nostri battaglioni hanno sei compagnie ed i francesi otto, senza valutare che cosa sono i nostri reggimenti in confronto dei reggimenti francesi...

« Presidente del Consiglio. Sono molto più forti.

« Siccoli. Parlo di forza effettiva; quando defila un reggimento nostro pare un battaglione a mala pena.

« Ministro per la Guerra. Sicuramente, perchè vi sono due battaglioni in campagna.

« *Voci*. Basta! basta! Ai voti!

« Presidente. Interrogo la Camera se l'ordine del giorno Di San Donato è appoggiato.

« (È appoggiato.)

« Essendo appoggiato, lo metto a partito.

« (È approvato).

Nel num. 28, 5 marzo 1865, del *Diavolo*, giornale umoristico, si leggeva:

« L'*Esercito* dice sapere da fonte autorevole che nel corrente mese parecchi uffiziali generali e superiori, meno atti a continuare all'attivo servizio, ed aventi diritto alla pensione di ritiro, saranno invitati a richiederla, e nel caso vi si rifiutassero verrebbero giubilati d'uffizio.

« Se mai alcuni temessero che fra i giubilandi vi possa essere anche l'attuale presidente del Comitato d'Artiglieria il *Diavolo* è in grado di assicurarli che il signor Petitti ha già preso le occorrenti disposizioni per persuaderlo a rimanere in servizio qualora esso venisse nella determinazione di ritirarsi. »

Questo Presidente, al quale allude il *Diavolo*, ha nome Giuseppe Dabormida, che ha più di 50 anni di servizio, ma non ha mai preso parte ad alcuna delle tante battaglie combattute nel 1848 e dopo, e di cui così parlava lo stesso giornale nel suo num. 22:

« Il *Diavolo* ha provato, nel numero precedente, che erano esagerati, anzi giusti i lamenti che si elevano contro il Ministero riguardo al trattamento dei suoi subordinati; noi abbiamo citato l'esempio dell'attuale presidente del Comitato d'Artiglieria al quale, benchè inabile sotto ogni rapporto al servizio, si corrisponde la sommetta rotonda di 22,060. Stamattina riceviamo una lettera la quale ci fa conoscere che il Ministero, temendo che la sovracitata somma di **ventiduemila e sessanta** lire sia insufficiente ai bisogni che derivano al prementovato signor

presidente dalla sua età avanzata e stato malaticcio in cui si trova, accorda al medesimo anche l'alloggio (1) calcolato a L. 2,800, così che sarebbero lire 24,860, dico lire ventiquattromila ottocentosessanta che il luogotenente generale presidente del Comitato d'Artiglieria riceve, somma abbastanza discreta perchè egli non abbia a lagnarsi.

« La citazione di un fatto solo direte voi, non basta a dimostrare che sono ingiusti i molti lamenti di cui l'eco si fa sentire da ogni parte. Ebbene! ve ne citerò un altro che riguarda anche S. E. Petitti.

« All'ufficio d'intendenza militare di Macerata trovavasi uno scrivano di 1ª classe con lo stipendio di lire 108 al mese; costui, soffrendo il male agli occhi, chiese al Ministero un permesso di 40 giorni per aver campo a mettersi in cura. Guardate se il Ministro non è più che umano co' suoi dipendenti! Non solamente accordò il chiesto permesso, ma diede l'aspettativa al petente, con un terzo dello stipendio, cioè L. 36 al mese. Esso chiamasi Fornaso Gioanni, e il decreto ha la data del 1° di questo mese.

« Debbo di più farvi osservare che, mentre l'aspettativa comincia dalla data del decreto stesso, cioè dal 1° corrente, la notificazione venne fatta all'interessato non altrimenti che col bollettino ufficiale, sette giorni dopo, cioè il giorno otto di questo mese, e così il Ministero della Guerra ebbe il gentile pensiero di procurare al Fornaso il piacere di prestare gratuitamente l'opera sua allo Stato per otto giorni. Se non è sublime bontà cotesta, non so quale altra lo sia.

« Dimenticavo dirvi che l'egregia somma di L. 36 mensili il Fornaso è in facoltà di andarla a spendere dove più gli aggrada, e così anche in viaggi all'estero.

(1) Nel sucessivo numero il *Diavolo* avvertì che il cav. Dabormida non gode più dell' alloggio gratuito, ma confermò quanto disse riguardo alle 22,000.

« Il *Diavolo* ama sperare che dopo la citazione di questi due fatti sarete convinti che i lamenti contro le disposizioni del Ministero sono tutto ciò che vi possa essere di più ingiusto, e se udirete qualcuno che si lagni, gli darete sulla voce. »

Il Petitti è forse valente nella strategia come il Massena del primo Napoleone?!!? Il giovane principe Umberto ci insegna che no, con uno scherzo così esposto nella *Farfalla*, n. 13, 28 marzo 1865.

« Ecco un saggio della scienza strategica di uno dei nostri prodi generali, di cui ci raccontano il seguente aneddoto.

« Tutti sanno che l'egregio generale Petitti ebbe la direzione suprema l'anno scorso del campo di Somma. Ora avvenne che ad un giorno determinato ordinò una grande fazione, a cui dovevano prendere parte tutte le ordinanze al comando delle quali era preposto. Affinchè i suoi piani fossero bene eseguiti, parecchi giorni avanti aveva dettato quale fosse il suo concetto strategico, e lo fece distribuire agli ufficiali generali e superiori del campo, e così avessero tempo a studiarlo. Ma, temendo che ad onta di questa cautela il suo piano andasse in fumo, ordinò che parecchi alberi fossero segnati a diversi colori, per indicare i movimenti e le evoluzioni che si dovevano fare. Un maggior generale, *suo subordinato*, volle fargli con una incamiciata un bel giuoco. Di notte tempo con parecchi ufficiali del suo stato maggiore fe' torre dagli alberi i segni fatti, e la domane, all'ora della fazione, il dotto strategico ebbe perduta la tramontana, per cui tutto andò come potè.

« Ora noi chiediamo: allorchè nella prossima guerra contro l'Austriaco, il luogotenente generale Petitti dovrà condurre un corpo di esercito, aspetterà egli per fare i suoi movimenti che il generale nemico venga a svelargli i suoi piani? O forse noi vogliamo fare con noi stessi a fidanza, da dovere sperare di continuo sul concorso di straniere genti?

« Noi denunciamo questo fatto scandalosissimo all'Italia, e lo denunciamo di buon grado, perchè solo per dimenticanza non fu portato al cospetto del Parlamento, molti membri del quale questo fatto conoscono in tutte le sue circostanze; il perchè noi non crediamo neppure di dovere qui declinare il nome di

quel maggior generale che volle esperimentare la scienza strategica del Petitti, limitandoci a dire che a quel *maggior generale* il Petitti è *solo* superiore sotto l'aspetto gerarchico militare.

« Ad onore del Petitti desidereremmo di essere stati indotti in errore. »

LA RISPONSABILITÀ MINISTERIALE

NELLE FALLACI PROMESSE DI ONOREVOLE GIUBILAZIONE

ai più leali impiegati dell'esercito italiano

La tariffa delle pensioni pei militari o loro assimilati nelle armate di terra e di mare, fissata colle leggi 27 giugno 1850 e 20 giugno 1851, più non corrispondeva alle esigenze dei nostri giorni in cui si era pur fatto un aumento agli stipendi e lasciava i componenti l'esercito italiano in una condizione troppo inferiore agli impiegati civili che ebbero una legge in data 14 aprile 1864.

Epperciò dai Ministri sopra gli affari di Guerra e di Marina furono presentati i relativi progetti di legge per modificazioni alle sovraccennate, ma se i nostri onorevoli tanto negli uffizi, quanto nelle discussioni avvenute alla Camera elettiva ed al Senato mostrarono di non aver dimenticato gli interessi delle vittime dei Governi caduti e di quelli che tuttora hanno in potere Roma e Venezia, come pure di pensar ai ciechi e ai moncherini, agli infermi, ecc., ecc., provarono di aver dimenticato la cosa più importante, la quale non è per certo la facoltà che il Governo vuole conservare nel giubilare per anzianità di servizio e il diritto che al giubilato si conceda di conoscerne i motivi, nei quali la giustizia o la ingiustizia sia apprezzata da un qualsivoglia Comitato di militari a freno del Governo.

Non sono, la Dio mercè, usciti tutti da questa vita, ma tuttora seggono nella Camera elettiva e nel Senato del Regno alcuni di quelli che hanno votato le leggi 27 giugno 1850, 20

giugno 1851 e 25 maggio 1852, ed in maggioranza sanno od almeno dovrebbero sapere che se queste non si eseguiscono lealmente dai Ministri, riescono anche inutili quelle posteriormente pubblicate sull'avanzamento.

Eppure non mettono un efficace provvedimento alla inosservanza delle leggi che i Ministri ed i loro agenti abitualmente commettono a danno degli impiegati nell'esercito col togliere loro il grado e l'impiego, prima che giungano al giorno in cui hanno diritto alla giubilazione relativa al grado ed impiego!

In una Relazione della Commissione del Senato del Regno (tornata 6 giugno 1850), composta dei senatori De Sonnaz, Serventi, Cibrario e Albini, si dice:

« La vostra Commissione, persuasa della necessità di con-
« servare inviolata la subordinazione e la disciplina, senza le
« quali il comando diviene impossibile e la vittoria improba-
« bile, ma convinta ad un tempo che l'uffiziale, il cui grado
« fosse in balìa dell'arbitrio, privo di dignità ed incerto del
« proprio avvenire, altro non sarebbe che un

MERCENARIO,

« ha procurato di nulla togliere alla forza delle prime, circon-
« dando pure i secondi di quelle

GUARENTIGIE (vedi pagg. 25-57).

« alle quali un libero Governo dà loro il

DIRITTO

« di pretendere. »

Io trovo che, tanto per le attuali modificazioni alle leggi che concernono i militari di terra che di mare, la Relazione della Commissione fu composta dei deputati Berti-Pichat, Longo, Bixio, Calvino, Farini Domenico, Ferracciu, Sirtori, Monti, D'Ajala e che

perciò mancava in tali membri l'elemento tecnico per quello che concerne la marina.

I deputati che apersero la bocca nella discussione dei progetti alle modificazioni per le leggi 27 giugno 1850 e 20 giugno 1851 sono il Presidente Cassinis, i Ministri Petitti, Angioletti, La Marmora, Lanza, Longo, Bixio, Crispi, Sineo, Chiaves, Bertea, Berti-Pichat, Broglio, Pescetto, Di San Donato, Catucci, Sirtori Salaris, Sanguinetti, Farini Domenico, Menichetti, Ricci Giovanni, De Cesare, Massari, Valerio, Depretis, Berti D., Avezzana, Malenchini, Calvino, Sella e Michelini, nelle tornate 16 e 17 dicembre 1864, 19, 20, 21, 22 gennaio 1865.

Nel Senato del Regno (2 febbraio 1865) parlarono gli onorevoli Chiesi, Menabrea *relatore*, Petitti, Arrivabene, Pastore, per le modificazioni alla legge sull'armata di terra; e dalla tornata 9 marzo 1865, in cui parlarono i signori Angioletti, Menabrea, Ricci Alberto, Manno, Arnulfo, Duchoqué, De Sonnaz, Farina, io credo utile ricavare testualmente quanto segue, giacchè sembrò una vittoria ottenuta contro il Ministero dai Liguri patrizi e fratelli Ricci Giovanni, deputato, e Ricci Alberto, senatore.

« Art. 6. Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni dettate dal sopracitato articolo 2 della legge 20 giugno 1851, sentito il parere del Consiglio d'ammiragliato.

« In questo caso però il giubilato avrà diritto a conoscere le cagioni che ne provocarono il collocamento a riposo.

« Senatore Duchoqué. Le parole colle quali chiudesi la prima parte di questo articolo portano la necessità del parere del Consiglio dell'ammiragliato, perchè il Governo possa dare la giubilazione di autorità.

« Questa disposizione non era nel primitivo progetto ministeriale. Essa fu l'effetto di un emendamento proposto dall'altro ramo del Parlamento.

« Parmi che, quando tale disposizione abbia a rimanere nella legge, faccia d'uopo portarvi qualche modificazione od aggiunta, per evitare lo sconcio che concorrano nel Consiglio dell'ammi-

ragliato, a dare quel tal giudizio che è richiesto, militari che fossero di grado inferiore a quello della cui giubilazione si tratta, e molto meno che vi concorra quel funzionario dell'ordine amministrativo che pure fa parte del Consiglio nella sua normale composizione.

« Così parmi anco dover esser inteso che, nel caso di cui si tratta, il Consiglio non sarà presieduto dal Ministro proponente, sebbene egli sia il presidente ordinario.

« Qualche cosa di simile si ha già nel regolamento del 1861, che dispone intorno alle competenze del Consiglio ed alle sue discipline. Ma quello che ivi è prescritto non potrebbe essere applicato al caso presente, senza una espressa disposizione di questa legge; giacchè con questa si dà al Consiglio una competenza nuova, non prevista nè nel R. Decreto che istituì il Consiglio, nè nel Regolamento che gli succedè.

« In conseguenza proporrei come emendamento che, dopo le parole: *sentito il parere del Consiglio d' ammiragliato*, colle quali finisce la prima parte dell'articolo, si aggiungesse la disposizione seguente:

«« In questo caso il Consiglio sarà presieduto dal vice-presidente, e si comporrà di soli membri militari, almeno eguali in grado, ma più anziani dell' ufficiale, della cui giubilazione si tratta. »

« In sostanza si riprodurrebbe qui con leggera modificazione ciò che è prescritto nell'articolo 18 del Regolamento del 1861.

« Che il presidente ordinario del Consiglio non segga, vale a dire il Ministro, è naturale, quando egli è il proponente della misura intorno alla quale si tratta di deliberare, e che egli poi deve restar libero di prendere o no dopo le deliberazioni del Consiglio.

« Egualmente è chiaro, doversi evitare che possa essere chiamato ad influire sulla giubilazione di un uffiziale altro uffiziale che sia di grado inferiore, e molto meno poi un funzionario dell'ordine amministrativo.

« Senatore Menabrea. Domando la parola.

« Senatore Duchoqué. E da questo pure provvederebbe l'emendamento che ho l'onore di proporre, e che è con piccola differenza ciò che ad altri effetti si ha nel Regolamento del 1861; se non chè a completare la disposizione, credei bene di aggiungere che, in caso che i membri del Consiglio surrogati siano di grado eguale a quello dell' uffiziale interessato, debbano almeno essergli più antichi nel grado.

« Presidente. La parola è al senatore Menabrea.

« Senatore Menabrea. Se non si fosse proposta veruna variazione alla legge ora in discussione, non avrei mosso obbiezione contro la medesima, e l'avrei accettata quale fu presentata in Senato, poichè riconosco l'urgenza che sia votata, essendo attesa con grande ansietà dalla marina, ma poichè è proposto un emendamento, e che forse quest'emendamento potrà essere assentito da alcuni, io credo, non soltanto di doverlo combattere, ma anche di dover combattere la disposizione stessa dell'articolo cui si riferisce.

« Io penso che le due armate, tanto quella di terra come quella di mare debbono essere regolate, in quanto all'avanzamento e in quanto a giubilazione, secondo i medesimi principii.

« Ora nella legge stessa, non ha guari votata dal Senato, sulle giubilazioni dell'armata di terra, non si fa cenno di veruna disposizione, la quale sia nè anco consimile a quella di cui si tratta, poichè le giubilazioni sono date dal Ministro sotto la sua responsabilità quando gli uffiziali i quali sono giubilati hanno conseguito il tempo di servizio richiesto dalla legge. Ora io non so il perchè per l' armata di mare si vorrebbe introdurre un principio nuovo, cioè che il Ministro non possa dare una giubilazione ad un uffiziale che ha il numero d'anni di servizio senza che abbia ad interpellare il Consiglio d'ammiragliato.

« A che cosa questo conduce? Conduce evidentemente prima di tutto a mettere gli uffiziali dell'armata di mare in condizioni al tutto diverse da quelle dell'armata di terra.

« In secondo luogo questa disposizione conduce a togliere ogni specie di responsabilità al Ministro.

« Ed inverο, o signori, notate primieramente che il Consiglio d'ammiragliato non è inamovibile, dipendendo totalmente dal ministro; egli può essere mutato in quanto alla sua composizione secondo le norme stabilite da un semplice regolamento; se il Ministro concorda col Consiglio d'ammiragliato, il Consiglio d'ammiragliato generalmente non sarà di parere contrario a quello del Ministro, salvo in circostanze molto eccezionali, ed allora la responsabilà del Ministro, il quale avrà giubilato un uffiziale, sarà completamente coperta dal parere del Consiglio di ammiragliato. Oppure il Consiglio d'ammiragliato respinge la proposta di giubilazione fatta dal Ministro, e potrà darsi che il Ministro non si incarichi più di porre a riposo quell'uffiziale la cui giubilazione sarà stata respinta dal Consiglio d'ammiragliato, ed allora quell'uffiziale rimarrà al servizio; e se il servizio da esso si fa male, il Ministro potrà sempre addurre il voto del Consiglio d'ammiragliato per esonerarsi da ogni risponsabilità.

« Io vorrei che il Ministro avesse sempre la sua responsabilità, e perciò bisogna lasciargliela completamente.

« Io non capisco le responsabilità che sono dimezzate tra un corpo collegiale e tra un Ministro.

« D'altronde io credo che quest'articolo sia stato votato sotto l'influenza di un pensiero erroneo: si è creduto che il ministro avesse diritto di giubilare quando gli piacesse un uffiziale in qualunque stadio della sua carriera; questo è un errore; il ministro non può giubilare un uffiziale se non quando ha conseguito quel numero d'anni di servizio che sono prescritti dalla legge. Ora, quando un uffiziale è giunto a questo numero d'anni del suo servizio, è evidente che il Ministro può giudicare se esso è atto a continuare a servire attivamente, sia riguardo a qualità fisiche che morali, sia riguardo alla sua capacità. Ora chi è giudice assolutamente della cosa non è il Consiglio certamente, il quale non entra nell'amministrazione delle cose della marina, ma bensì il ministro il quale ha tutti i rapporti, tutti i documenti relativi al personale col quale è in continuo contatto

e che è più d'altro in grado di giudicare della convenienza o no di conservare un uffiziale in attività di servizio.

« Col principio che verrebbe introdotto da questo nuovo progetto di legge il ministro può salvarsi da ogni specie di responsabilità, coprendosi, per così dire, del manto del Consiglio di ammiragliato, e talvolta può darsi che un'ingiustizia si commetta, senza che l'individuo che ne è stato vittima abbia mezzi di ricorrere nemmeno all' opinione pubblica contro questa decisione.

« D'altronde, o signori, vi è un'altra considerazione ancora, la quale è nell'interesse dell'amor proprio e dell'onore degli uffiziali medesimi. Quando un uffiziale è giubilato per ordine di un Ministro, egli ha sempre ancora la soddisfazione di poter dire, se è malcontento, che è stato giubilato a torto, o per capriccio; ma quando un uffiziale è giubilato dietro parere di un Consiglio d'ammiragliato, questo Consiglio dichiara che l'individuo è incapace o fisicamente o moralmente, e gli infligge in sostanza una taccia, uno sfregio (1).

« Ora io domando se gli uffiziali di marina saranno ben soddisfatti di trovarsi così in condizione inferiore agli uffiziali della armata di terra.

« Io credo, o signori, che per tutti questi motivi, se il Senato è disposto ad ammettere un emendamento qualsiasi e se il Ministro lo accetta, così che la legge debba ritornare all'altro ramo del Parlamento, sia molto più logico attenersi ai principii che furono già sanciti dal Senato stesso, anzi che ammettere questa innovazione che difforma la legge, e, direi, toglie ogni responsabilità al Ministro, e nello stesso tempo può far sì che un uffiziale si trovi leso nell'onore da una decisione del Consiglio di ammiragliato.

(1) Se così è per la *giubilazione*, che cosa non potrà dirsi per la *rimozione* in seguito a parere del Consiglio di disciplina? (Vedi pagg. 33 e seguenti, ed a pag. 20) per *Settembrini* e *Lignarolo*, rimossi dallo stesso Menabrea.

« Io quindi voterò contro la disposizione di questo articolo, ritenendo però quella parte in cui è detto che l'individuo, messo a riposo prima che abbia raggiunto l'età prescritta dalla legge per poter chiedere la sua giubilazione, avrà diritto di chiedere i motivi della determinazione presa a suo riguardo.

« Senatore Ricci Alberto, *relatore*. Domando la parola.

« Presidente. Il relatore ha la parola.

« Senatore Ricci Alb., *relat.* Come relatore dell'ufficio centrale mi credo in obbligo di dare qualche risposta alle obbiezioni del senatore Menabrea, e prima di tutto dirò che d'accordo anche col signor Ministro, accetterò le modificazioni proposte dal senatore Duchoqué, come quelle che, mentre mantengono la guarentigia che l'articolo 6 ha introdotto nella legge, guarentigia che io credo utilissima e anche necessaria nelle condizioni speciali dell'armata, fanno scomparire una difficoltà pratica che forse poteva esistere, vale a dire che un individuo di grado superiore fosse giudicato (sebbene in realtà non si tratta di giudicare, ma di emettere un parere solamente, mentre che il Ministero conserva tutta la sua libertà d'azione a questo riguardo) da uffiziali di grado o di anzianità inferiore. Ora, siccome precisamente il Consiglio d'ammiragliato era già incaricato di emettere un'opinione sulle promozioni a scelta degli uffiziali di marina, e in quel caso era stabilito che non pronunziasse sul merito di uffiziali di ugual grado, così sembra che questa disposizione debba anche estendersi al caso proposto.

« Adesso rispondo partitamente alle obbiezioni del senatore Menabrea.

« Prima di tutto bisogna chiarire un fatto, ed è questo: la giubilazione d'autorità nella nuova legge costituisce un vero grado di pena; colla legge antica, se il Ministro potea giubilare d'autorità, anche l'individuo poteva domandare la giubilazione. Ora la cosa è cambiata, si tratta del caso in cui un individuo non può domandare la sua giubilazione perchè non ha il numero d'anni di servizio richiesti, ed il Ministro lo giubila d'autorità.

« In questa circostanza non si può più adottare quel mezzo

termine che si adottava anticamente, e che consisteva nell'invitare l'individuo a domandare la sua giubilazione. Adesso il pubblico conosce che l'ufficiale è stato giubilato d'autorità, ciò che vuol dire che sul suo conto, sulla sua condotta vi potevano essere mende e osservazioni a fare.

« Vediamo ora se questa giubilazione d'autorità sia una cosa tanto semplice come si vorrebbe far credere. Tale disposizione è una vera penalità, che nel caso pratico produce conseguenze molto più gravi della *disponibilità*. Infatti il Ministro mette in disponibilità per motivi anche gravi un uffiziale, ma questi può essere riammesso poco tempo dopo, mentre se il Ministro giubila d'autorità un individuo, questi non può mai più essere riammesso che in caso di guerra guerreggiata.

« Dunque le conseguenze pratiche di questa giubilazione d'autorità sono molto gravi, epperciò non sono mai troppe le garanzie e le precauzioni che si debbono usare nell'esercizio di tale facoltà.

« Ma il signor senatore Menabrea dice:

« Nel caso in cui il Consiglio di ammiragliato fosse d'accordo col Ministro, allora la posizione dell'individuo rimane molto più aggravata. Se valesse questo argomento, allora sarebbe il caso di escludere qualunque giudizio, perchè certamente, se un individuo è allontanato, per esempio, in seguito ad un Consiglio di disciplina, egli è certo in una posizione più grave, ma egli deve imputare a sè stesso la sua posizione, ed il legislatore non deve preoccuparsi di ciò, ma solo della regolarità del giudizio e della retta applicazione delle penalità sancite dalla legge (1). L'obbiezione che ha messo avanti l'onorevole senatore Menabrea, relativa alla circostanza che questa garanzia non esiste a favore dell'armata di terra, non mi sembra di grave peso, perchè io porto opinione che sicuramente, se si fosse votata la legge sull'armata di mare prima di quella sull'esercito, il Ministro della guerra si sarebbe

(1) Vedi pagg. 25, 29, 33, 57.

affrettato ad adottare tale clausola; però nell' ufficio centrale si è esaminata la questione, e si è detto che tale disposizione poteva essere accolta, ed era anzi conveniente che fosse applicata anche all'armata di terra, e fu suggerito il mezzo di farlo o per decreto reale o per mezzo di un articolo di regolamento.

« Non bisogna dissimularsi che le garanzie che si danno sullo stato e posizioni dei militari convengono anzi tutto a mantenere la disciplina; l'arbitrio non ha mai prodotto niente di buono, e le due molle che fanno funzionare gli eserciti sono l'obbedienza passiva agli ordini de' superiori e la certezza che in nessun caso questi potranno esercitare alcun arbitrio (vedi pagg. 63-74).

« L'onorevole senatore Menabrea oppone infine che la responsabilità del Ministro rimarrà diminuita.

« Signori, io credo che sarebbe ormai tempo di farla finita con questo eterno ritornello della responsabilità dei Ministri, la quale in fatto non esiste, ed ogni volta che si invoca, i Ministri la respingono; ciò lo vediamo ad ogni istante. Infatti il Ministro, quando gli vien segnalato un qualche inconveniente, vi risponde: ciò è vero; ma come posso io esaminare tante pratiche e firmare tante lettere al giorno, senza che mi sfuggano circostanze anche essenziali? Mi è impossibile di veder tutto coi proprii occhi.

« Dunque questa responsabilità non esiste in fatto, e, quando viene il caso d'invocarla, i Ministri la respingono sempre (1).

« Io domando se non era molto meglio che il Consiglio di Stato, dando un voto negativo per la questione della Pineta di Ravenna, per la questione dei prestiti fatti ai municipi di Milano, di Bologna, di Bergamo, ecc., ne avesse potuto impedire l'attuazione. La responsabilità ministeriale non avrebbe certo potuto venir esercitata in questa parte, ma il paese ci avrebbe guada-

(1) A questa si possono applicare i seguenti versi del Sanazzaro:

« Nell'onda solca e nell'arena semina,
« E il vago vento spera in rete accogliere
« Chi sue speranze fonda in cor di femmina! »

gnato e i Ministri si sarebbero risparmiati i giusti rimproveri che gli vennero in seguito fatti in questo Consesso.

«Dunque non è veramente il caso di sempre invocare la responsabilità ministeriale, la quale è un nome vano, ed è invece conveniente di stabilire che, per mezzo dell'opinione del Consiglio, almeno la responsabilità dei Ministri sia illuminata. Io voglio supporre sempre delle buone intenzioni nei Ministri, ma essi possono esser anche tratti in errore, o dai loro subalterni, o eziandio dalle passioni comuni a tutti gli uomini, anche quando sono rivestiti della carica di ministri.

« Dunque io non posso assolutamente acquietarmi alle ragioni addotte. Io mi associo alla proposta fatta dall'onorevole senatore Duchoqué, perchè la credo conforme alle regole di disciplina, sebbene quando un tribunale agisce collegialmente non è più il caso di ricercare il grado dei membri che lo compongono.

« Vediamo nei *Consigli di guerra austriaci* prenderci parte anche dei *soldati* per giudicare dei *generali*. Io non propongo questo sistema come più vantaggioso, ma dico che questo esiste, e non si crede che possa menomamente ledere il principio di disciplina.

« In ogni modo, ripeto, io mi accosto alla proposta dell'onorevole Duchoqué, ma respingo assolutamente quella dell'onorevole senatore Menabrea di voler togliere questa garanzia introdotta a favore dell'armata di mare, che può essere facilmente estesa anche all'armata di terra, sebbene le condizioni speciali della marina ne esigano una qualche maggiore.

« Il Consiglio di ammiragliato, come il signor senatore sa benissimo, fu istituito dal conte di Cavour, e lo fu principalmente per la ferma convinzione che egli aveva che il più delle volte il Ministero della marina non sarebbe stato coperto da un individuo appartenente al Corpo della marina, ma da individui appartenenti all'armata di terra o a qualunque altro ramo di amministrazione. In conseguenza di ciò, fu riconosciuta la convenienza di stabilire accanto al Ministro una specie di Consiglio privato che lo potesse assistere in tutte le sue funzioni.

« Senatore MENABREA. Mi permetta il Senato di rispondere due parole.

« Il signor senatore Ricci ci ha parlato della Pineta di Ravenna e dell'imprestito fatto a certi comuni della Lombardia. Non so veramente che cosa queste questioni abbiano a fare coll'attuale, se non che forse il signor senatore Ricci si è dato il piacere di lanciare qualche freccia...

« Senatore RICCI. Non per questo, ma per ridurre al suo vero senso la responsabilità ministeriale che si nomina così sovente.

« Senatore MENABREA. Io lo credeva, avendo egli parlato della Pineta di Ravenna e dell'imprestito fatto ai comuni di Lombardia, ma non dirò altro di questi appunti che furono già ampiamente *confutati* (?!?), e ritorno all'argomento.

« Io dico che il signor senatore Ricci, non è, non dirò logico, ma non molto stringente col suo ragionamento nel respingere la mia proposta.

« Il male di questo articolo, se male ci è, sta nella facoltà che è lasciata al Ministro di giubilare degli ufficiali prima che abbiano raggiunta l'età in cui essi possono chiedere la giubilazione; ecco dove starebbe il male.

« Ora, se il Senato vuol respingere questo principio, allora bisognerebbe respingerlo anche per l'armata di terra; ma dal momento che è data facoltà al Ministro o a qualsiasi corpo di giubilare un ufficiale prima che abbia raggiunta l'età in cui esso può chiedere la giubilazione, che la giubilazione sia data dal Ministro, o sia data da un Consiglio d'ammiragliato, il risultato è sempre lo stesso. Soltanto, quando è data semplicemente dal Ministro vi è una persona contro la quale l'individuo si crede pregiudicato, può risentirsi a suo bell'agio; laddove quando è data dal Consiglio d'ammiragliato, allora è una patente d'incapacità, per così dire, inappellabile. Ecco dove sta il male. Ogni reclamo contro la decisione del Consiglio d'ammiragliato sarebbe inammessibile, mentre la responsabilità del Ministro è coperta dal voto di quel Consiglio medesimo.

« Ho poi fatta l'osservazione che questa disposizione è contraria a quella in vigore per l'armata di terra.

« L'onorevole signor senatore Ricci dice che si è proposto di estenderla all'armata di terra. Ma io non so ancora se il Senato vorrebbe ammettere un articolo di tal fatta per l'armata di terra; io credo che, qualora venisse presentato in Senato, potrebbe essere rigorosamente combattuto. Che il Ministro possa sempre consultare i suoi consiglieri naturali in tutte le quistioni che si riferiscono al personale degli ufficiali è lecito, ed è anche suo dovere; ma che mediante una legge possa coprirsi del parere di un Corpo costituito, questo non lo posso ammettere, ed è appunto lo sconcio che scorgo nella disposizione dell'articolo. Io ripeto che il male starebbe in quella facoltà data al Governo di poter collocare a riposo un ufficiale prima che abbia raggiunta l'età in cui egli possa chiedere la giubilazione. Ma dal momento che questo principio è mantenuto, e vi sono ragioni per mantenerlo, è meglio lasciarne la responsabilità dell'applicazione intieramente al Ministro.

« Presidente. Il signor Ministro ha chiesto la parola, l'ha anche chiesta il signor senatore Farina.

« Ministro della Marina. Parli.

« Senatore Farina. Non era mia intenzione di prendere la parola in questa discussione. Siccome però l'onorevole senatore Menabrea sostiene che non si deve ammettere il parere di un Consiglio speciale per giudicare della convenienza di un atto, mentre questo giudizio richiede cognizioni speciali, le quali, come già abbiamo veduto di frequente, non possono esistere nel capo del dicastero, così mi è forza dichiarare che veramente egli viene a sostenere un caso che riesce un controsenso.

« Per altra parte, come mai il senatore Menabrea dice che cesserà la responsabilità ministeriale quando il parere del Consiglio d'ammiragliato non è che un parere consultivo? Quante volte, in quante circostanze corre obbligo per il Ministro di sentire il Consiglio di Stato? E per questo cessa forse la sua responsabilità?

« Dal momento dunque che il parere del Consiglio d'ammiragliato non è che consultivo, ne viene che la responsabilità resta tutta del Ministro; dal momento, ripeto, che si richiedono cognizioni speciali e tecniche per portare un giudizio ben approfondito sulla convenienza di un atto, io credo che si possa conchiudere essere insussistenti i motivi testè addotti dall'onorevole senatore Menabrea.

« PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro della marina.

« MINISTRO DELLA MARINA. Senza voler entrare troppo a fondo nel merito della questione, perchè dalle ragioni dette mi pare che essa è stata già ampiamente svolta, io richiamo l'attenzione del Senato sulla necessità di cambiare questo articolo per renderlo di possibile esecuzione.

« È mio avviso che, lasciando questo articolo come fu redatto, non sarebbe eseguibile, inquantochè nel modo in cui è composto attualmente il Consiglio d'ammiragliato, cioè con decreto reale, ed anche componendolo in modo più stabile, accadrebbero sempre casi in cui dovrebbero presentarsi al Consiglio ufficiali di un grado più elevato di quello che coprono i membri del Consiglio stesso.

« Questa sarebbe tal cosa a cui io credo nessuno potrebbe prestarsi, inquantochè urta coi principii più fondamentali di ogni buona disciplina militare. È dunque evidente la convenienza di ritoccare questa legge.

« È verissimo che la marina, come osservava dianzi l'onorevole senatore Menabrea, aspetta con ansietà questa legge, ma c'è un articolo, che il Senato troverà nel corso della legge, il quale concede a tutti gli uffiziali che potranno essere giubilati d'ora in là, o che possono essere stati giubilati dal mese di luglio passato in poi, di invocare le disposizioni di questa legge medesima. Dunque gli interessi economici materiali degli uffiziali sono sufficientemente guarentiti.

« Io ho tutte le ragioni di credere che questo schema di legge, portato avanti alla Camera dei deputati, potrà essere votato anche nella presente Sessione; ma quand'anche non potesse

esserlo, sarebbe sempre in tempo per non pregiudicare gli uffiziali o gli impiegati che potessero esservi interessati. Per queste considerazioni, io prego il Senato a voler modificare l'articolo sesto per renderlo, come dissi, di possibile esecuzione.

« Per verità le mie tendenze, quantunque militare ormai da diversi anni, non inclinano punto all'arbitrario, e questo articolo fu suggerito dall'idea che il Ministero potesse esercitare l'arbitrio sui suoi subalterni nel minor modo possibile; perciò, anche per questa ragione, io mi accosterei alla proposta dell'onorevole senatore Duchoquè appoggiata dal signor relatore dell'Ufficio centrale.

« Presidente. Dopo che il signor relatore dell'Ufficio centrale ed il signor Ministro accettano l'emendamento, non è più necessario di vedere se esso sia appoggiato.

« Io dunque, separando la votazione di questo articolo, comincio a mettere ai voti il primo paragrafo:

«« Art. 6. Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni dettate dal sopracitato articolo 2 della legge 20 giugno 1851, sentito il parere del Consiglio d'ammiragliato. »

« Chi approva, sorga.

« (È approvato.)

« Viene ora l'aggiunta delle seguenti parole:

«« In questo caso il Consiglio sarà presieduto dal Vice-Presidente, e si comporrà di soli membri militari, almeno eguali in grado, ma più anziani dell'uffiziale della cui giubilazione si tratta. »

« Chi approva quest'aggiunta, voglia alzarsi.

« (È approvata.)

« Il chiudimento dell'articolo sarà in questa conformità:

«« Il giubilato avrà diritto a conoscere le cagioni che ne provocarono il collocamento a riposo. »

« Chi approva quest'ultima parte, voglia alzarsi.

« (È approvata.)

« Metto ai voti l'intiero articolo così redatto.

« Chi lo approva, si alzi.

« (È approvato.) »

Negli *Atti ufficiali della Camera dei deputati*, 16 marzo 1865, leggiamo:

« Longo. Nella tornata di ieri l'onorevole Ministro dell' Interno presentò, a nome del Ministro della Marina, un disegno di legge riguardante le pensioni degli ufficiali ed altri impiegati assimilati ai gradi militari dell'armata, ed è quel medesimo disegno di legge che la Camera aveva già votato nella tornata del 22 dell'ultimo gennaio, che portato innanzi al Senato è stato da quell'Assemblea adottato con qualche modificazione, e che in conseguenza deve essere riveduto nuovamente da noi.

« Il Ministro dell'Interno domandò pure che fosse trasmesso codesto disegno di legge alla stessa Commissione che già riferì l'altra volta sul medesimo.

« Ora io mi permetto di far osservare, ciò che non ho potuto far ieri perchè mancai alla Camera per causa di malattia, che la Commissione a cui vorrebbe il signor Ministro che fosse mandato questo disegno di legge non si potrebbe comporre attualmente che di quattro soli membri, essendo assenti gli altri cinque che costituivano la Commissione, cioè i signori D'Ayala, Sirtori, Bixio, Ferraciu e Berti-Pichat.

« La Camera ben vede che non sarebbe possibile alla minoranza della Commissione di esaminare di nuovo quel progetto di legge come venne modificato dal Senato, e che dovrebbe il medesimo invece essere mandato agli uffici onde l'esaminassero e nominassero altri commissari, conformandosi, così facendo, al nostro regolamento..... »

E nella tornata del 22 marzo 1865 i deputati ne approvarono successivamente tutti gli articoli senza discussione.

A che cosa questo conduce? Che per la legge in data di Firenze 7 marzo 1865, portante modificazione a quella del 27 giugno 1850 sulle pensioni per l'armata di terra, si hanno eziandio minori *guarentigie*, poichè ivi si dice:

« Art. 4. Il Governo conserverà la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni stabilite dal sopracitato art. 2 della legge 27 giugno 1850.

« In questo caso però il giubilato avrà diritto di conoscerne i motivi. »

A che cosa questo conduce? Al caso del maggiore Michele Cao, del quale già si è parlato a pag. 77, quando egli, giubilato d'autorità a senso dell'art. 29 della legge 25 maggio 1852, volle *conoscerne i motivi*, domandando una regolare inchiesta eziandio con una petizione alla Camera dei deputati. Fu discussa nelle tornate 17 e 18 febbraio 1854, ma per gli intrighi del Ministro La Marmora, il quale allora era potentemente aiutato dalla parola di Camillo Cavour, il petente altro risultato non ottenne che *l'ordine del giorno puro e semplice*. E, a titolo di giunta alla derrata, il Cao si ebbe per tali *motivi* la pena della *rimozione dal grado* di maggiore *per mancanza contro l'onore* in seguito al parere di un Consiglio di disciplina confermato da un regio decreto 27 maggio 1854 !!!

Il senatore Menabrea ora dice: *notate primieramente che il Consiglio d'ammiragliato non è* INAMOVIBILE.

E non è forse composto, domando io, di uffiziali *inamovibili* come quelli che compongono il Consiglio di disciplina?

Ora sentiamo che cosa avea detto, combattendo la proposta dell' onorevole Ricci Giovanni, nella tornata 20 gennaio 1865, quel Bixio, del cui *liberalismo* si è parlato a pagine 98 e 101.

« L'esercito e la marina debbono essere comandati... per governare bisogna comandare, e per comandare bisogna aver libertà di azione e responsabilità. Ora, come è possibile che un comandante in capo, chiamiamolo così col suo vero nome perchè ministro è un'altra cosa... (*Ilarità*) non possa allontanare dal servizio quelli che crede incapaci?... Il Ministro deve comandare.

« Il divario tra l'antica legge e quella che discutiamo sta in questo: che nella presente c'è garanzia.

« C'è di più questo fatto che, quando il Ministro venga in divisamento di giubilare d'autorità un ufficiale, questi, quando crede

di non aver commesso cosa alcuna che abbia potuto dar luogo a quel provvedimento, ha diritto a saperne le ragioni...... »

E qui sta la garanzia della nuova legge, poichè nell'antica quest'obbligo non c'era. Chi comanda, comanda e deve comandare.

« .... È libero l'uffiziale di rivolgersi al Parlamento, e a i deputati d'interpellare il Ministro onde renda conto del perchè lo abbia fatto.... Egli sa che, cacciando via un uffiziale che non lo meritasse, dovrebbe render di questo fatto strettissimo conto ?!?, il Consiglio d'ammiragliato invece non risponde di nulla. »

Ben si vede che l'autore di tali parole è un *costituzionale* dello stampo anco peggiore di chi, in data 14 dicembre 1854, pubblicava la famosa elucubrazione sottoscritta *La Marmora*, ove si esprime l'avviso del Ministero di guerra e marina *intorno all'applicazione ed alla interpretazione* della legge 25 maggio 1852 *l'inettitudine fisica è principalmente accertata dai Consigli d'amministrazione ed i Consigli di disciplina apprezzano l'inettitudine morale*, *il poco amore*, *il poco zelo*, *la mancanza di coraggio*, ecc., ecc.

E ben s'apponeva il deputato Depretis osservando che « se la teoria dell'onorevole Bixio valesse, cioè se il Ministro, quando trova un ufficiale che nella sua opinione non crede più idoneo al servizio, debbe poterlo rivocar dall'impiego senza formalità e senza inciampi, allora bisognerebbe fare un semplicissimo articolo di legge che dicesse: la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali è abrogata. Ciò fatto, il Ministro farà quello che crederà meglio nell'interesse della disciplina e del servizio, la sua responsabilità sarà intera, al Parlamento darà conto de'suoi atti, e se il Parlamento troverà censurabili i suoi provvedimenti, gli regalerà un voto di biasimo e lo obbligherà a dimettersi.

« Ma si può egli sostenere questa teoria? Assolutamente non si può sostenere, ed io nel caso concreto ho sostenuto e sostengo che il Ministro è tutt'altro che impedito nella sua libertà d'azione, tutt'altro che disarmato, poichè esso trova nella legge mezzi più sufficienti in tutte quelle disposizioni, delle quali può servirsi

contro tutti gli uffiziali che hanno e che non hanno ancora acquistato il diritto alla giubilazione. »

Pur troppo il Consiglio d'ammiragliato, fino a tanto che sarà composto di uffiziali in attività di servizio, sarà *indipendente* come quello del Consiglio di disciplina composto di uffiziali che temono di essere per sempre scacciati dal servizio!

Verba ligant homines taurorum cornua funes, e se quelli che ora perpetuano nella consorteria l'arbitrio sull'onore dei militari senz'essere legati da altra cosa che la elasticità di *coscienza*, quando vorranno giubilarli in certi casi speciali d' animadversione e senza che vi siano ragionevoli motivi, potranno fare in modo che le *rivocazioni dall'impiego* e le *rimozioni dal grado* superino anco le posizioni della *giubilazione*. E di tali variazioni nell'armata di terra per l'anno 1864 si può vedere il saggio seguente:

Luogotenenti generali *giubilati o riformati* 6 - *Dispensati* 1 - *Morti* 3.

Maggiori generali *promossi* 10 - *Giubilati o riformati* 6 - *Morti* 2 - *Trasferti nel servizio sedentario* 1.

Colonnelli *promossi* 21 - *Giubilati o riformati* 10 - *Rivocati* 1 - *Morti* 5 - *Trasferti nel servizio sedentario* 8.

Luogotenenti colonnelli *promossi* 31 - *Giubilati o riformati* 17 - *Dispensati* 2 - *Morti* 3 - *Trasferti nel servizio sedentario* 5.

Maggiori *promossi* 47 - *Giubilati o riformati* 39 - *Dispensati* 5 - *Rivocati* 2 - *Rimossi* 2 - *Morti* 14 - *Trasferti nel servizio sedentario* 16.

Capitani *promossi* 90 - *Giubilati o riformati* 73 - *Dispensati* 38 - *Rimossi* 11 - *Rivocati* 10 - *Destituiti o cancellati* 1 - *Morti* 28 - *Trasferti nel servizio sedentario* 30.

Luogotenenti *promossi* 187 - *Giubilati o riformati* 71 - *Dispensati* 69 - *Rimossi* 21 - *Rivocati* 15 - *Morti* 46 - *Trasferti nel servizio sedentario* 12.

SOTTOTENENTI *promossi* 307 - *Giubilati o riformati* 71 - *Dispensati* 95 - *Rimossi* 34 - *Rivocati* 24 - *Morti* 57 - *Trasferti nel servizio sedentario* 15.

RIEPILOGO GENERALE

DESIGNAMENTO delle variazioni	Promossi	Giubilati o riformati	Dispensati	Rimossi	Rivocati	Destituiti o cancellati	Deceduti	Trasf. nel servizio sedent.
Ufficiali Generali	10	11	1	»	»	»	4	1
Corpo di Stato Maggiore .	16	1	»	»	»	»	1	»
Servizio sedent.	35	115	7	6	1	»	37	»
Corpo dei Carabinieri Reali	27	13	3	1	1	»	7	1
Infanteria . . .	414	109	145	51	46	»	78	75
Cavalleria . . .	116	12	39	6	1	»	17	4
Treno d'Armata	24	13	2	»	1	1	5	2
Artiglieria . . .	38	11	7	4	1	»	8	4
Genio Militare	13	8	6	»	1	»	1	»
Totale . .	693	293	210	68	52	1	158	87
Riporto delle variazioni del 1863.	735	251	156	76	47	4	122	46

Perchè la *Gazzetta Militare* non ha inserto anche il numero dei *rivocati* e dei *rimossi* nelle categorie dei CAPPELLANI, MEDICI, VETERINARI, e degli altri funzionari assimilati nel grado ai militari?

LA COSCIENZA DEL GENERALE MENABREA

NELLA GIUBILAZIONE PER L'OZIOSITÀ DEI CAPPELLANI

E PER LE FATICHE DEI MEDICI, PROFESSORI, ECC., NELL' ESERCITO

In diversi luoghi di questo lavoro si è trattato del conte Luigi Federico Menabrea, come ex-deputato, ex-ministro e senatore del Regno; e se egli, a parer di molti, è il più istruito fra i generali dell'esercito di terra e di mare, in parecchi rami dello scibile umano, egli forse anche nella scienza dell'amministrazione militare sopravvanza tutta la consorteria Lamarmoriana.

Fin dal tempo in cui il Ministero di Guerra e Marina era affidato al generale d'armata cav. Pes di Villamarina Emanuele, il Menabrea già avea influenza nel Governo, sebben io creda che egli non avesse lo scopo del famoso *Cittadino di Gand.*

Fatto sta che egli fu *Primo Ufficiale* (1), e che allora affettava di essere benevolo verso i Cappellani, come poi nella Camera dei deputati ne faceva le viste in tutto ciò che concerneva gli altri interessi religiosi. Ed infatti era diventato il bersaglio del *Fischietto*, mentre era l'idolo dell'*Armonia* in Torino, del *Courrier des Alpes* in Ciamberì, e dell'*Echo du Mont-Blanc* in Annecy.

(1) Collo scopo di poter attendere più facilmente agli studi, io desiderava di non più navigare tanto sovente, come accadeva ai Cappellani addetti al corpo Reale Equipaggi, ed ai quali si corrispondeva in quei giorni la miserabile paga di lire 900 annue. Ma quando io entrai al servizio nel 1839 non era che di 600, ed inoltre soggetta alla ritenzione del 2 1/2 per la *Cassa degli invalidi della marina!*

Nell'armata di terra invece i Cappellani godevano dello sti-

Ma oggidì l'*Unità Cattolica* ci fa sapere che i voti del Menabrea come deputato non devono imputarsi a lui, « ma ad un suo zio ricchissimo, il quale, da buon cattolico, non avrebbe mai perdonato al nipote un voto anticattolico, e che tra i Ministri che conchiusero la Convenzione del 15 di settembre, il più onesto, il più leale, il più galantuomo è il signor conte Menabrea che usa alle chiese, si picchia il petto e recita talvolta gli atti delle virtù teologali. »

pendio di lire 1600; e io domandava questo compenso a vece di chiedere altre *medaglie al valore militare* che mi sarebbero spettate per diritto. E per verità io non mi trovai solamente presente al fatto di S. Lucia sotto Verona, ove fui decorato nel maggio 1848.

Altri ufficiali militari che non fecero più di me, ed ai quali sotto la nemica mitraglia io era vicinissimo, ottennero quattro o cinque medaglie, oltre l'avanzamento nei loro gradi, e io non ottenni che la presente.

Copia di ministeriale dispaccio, in data 18 settembre 1848 *N.* 12341 (Guerra-Personale), *diretto al conte* Luigi Serra, *Comandante generale interinale della R. Marina.*

« Annesso alla pregiatissima lettera di V. S. Ill.ma del 15 corrente, N. 15995, ho ricevuto il memoriale del signor D. Luigi Grillo, onde ottenere un posto di Cappellano in qualche reggimento di cavalleria, ovvero la sua destinazione fissa a Cappellano del battaglione R. Navi.

« Quantunque sia fuori di dubbio che il rev. D. Grillo abbia dimostrato costante zelo nel disimpegno delle sue incumbenze, non ha mai però il Ministero promesso al medesimo il posto di Cappellano in un reggimento di cavalleria, ma si limita di tenerlo in nota onde potere all'occorrenza esplorare le sovrane intenzioni a tale riguardo.

« Non essendosi finora presentata l'opportunità di collocarlo, anzi, per la soppressione dei quattro reggimenti provvisori, trovandosi presentemente quattro Cappellani in disponibilità con paga intiera, il Ministero, prima di poter dar passo alla domanda del signor D. Grillo, sarà costretto, all'evenienza di vacanze, di destinarvi i

Il cav. Della Rovere Alessandro (fratello di uno dei padri della compagnia di Gesù) quando era collega al Menabrea nel Ministero delle forze armate, dava ai Cappellani militari generosamente l'uniforme del cappello alla foggia dei bersaglieri, e con uguale generosità ora il senatore Menabrea accordar sembra ai Cappellani militari la autorizzazione di menar moglie, nella supposizione che in maggioranza essi somiglino all'ex-frate Giovanni Pantaleo, il quale, come Cappellano dei garibaldini, avea un

quattro Cappellani suddetti; tuttavia io non dimenticherò di avere sempre presente gli speciali di lui titoli di benemerenza, e mentre ne rendo informata la S. V. Ill.ma in risposta alla succitata lettera, io la prego pure di tanto partecipare al più volte menzionato sacerdote, e pregiomi ripeterle gli attestati, ecc.

Per il Ministro Segretario di Stato
Il Primo Ufficiale
MENABREA. »

MINISTERO DELLA MARINA

Torino, 29 giugno 1861.

« Il sottoscritto pregiasi restituire al reverendo Grillo Luigi il memoriale presentatogli il 24 corrente affine di ottenere un impiego nella marina italiana.

« Avendo il reverendo Grillo appartenuto ultimamente al regio esercito, è al dicastero della guerra che egli deve rivolgersi.

MENABREA. »

Che io mi sia rivolto al Ministero di guerra, lo provano le parole a facc. 22 - 25. Altro frutto però non ne ricavai che quello di meglio convincermi di aver fatto male nel poco meditar prima d'ora col Salmista il *Nolite confidere in Principibus, in filiis hominum in quibus non est salus*, perchè (come ripeterebbe ora Isaia ai moderatori del Regno d'Italia) *labia vestra locuta sunt mendacium, et lingua vestra iniquitatem fatur. Non est qui invocet justitiam, neque est qui judicet vere; sed confidunt in nihilo et loquuntur vanitates.*

servizio che realmente *non è molto faticoso*, vale a dire, come quello di certi Generali.

Peccato che, dietro parere della Commissione di scrutinio con R. Decreto 23 febbraio 1862 frà Pantaleo sia stato dispensato dalla carica di Cappellano colla gratificazione di lire 1050 ?!?!

Io non voglio perder tempo col cercar negli atti ufficiali del Parlamento ciò che negli anni scorsi il Menabrea possa aver detto sui Cappellani militari, ma ad uso di quelli fra i miei ex-colleghi che sono tuttora in servizio, ed a confusione del Menabrea stesso ora giova trascrivere la seguenti osservazioni:

« PETTINENGO. Le attribuzioni e gli obblighi dei Cappellani in tempo di pace (1), le fatiche ed i pericoli a cui vanno soggetti in tempo di guerra, il limite di età in cui essi possono intraprendere la carriera, cioè dai 28 ai 30 anni (2), è causa per cui toccano il *minimum* della pensione a 50 anni; aggiungerò soltanto, che essi non hanno verun avanzamento nella loro car-

(1) Hanno l'obbligo di attenersi alle istruzioni accennate a pag. 94, ed inoltre quello di insegnar la grammatica nelle scuole reggimentali. Riesce più facile trovar disoccupato un Uffiziale che un Cappellano, il quale, non fosse altro, prega anche per quelli che se hanno il permesso dai superiori per recarsi al teatro, non trovano che di rado il tempo per andar in chiesa od a visitare i loro subordinati infermi negli ospedali.

Ed un solo Cappellano, per mediocre o indolente che sia, resta nelle infermerie più lungo tempo di quello che non vi si trattengano tutti gli uffiziali sanitari che si trovano addetti ad uno spedale e si dividono le ore di servizio.

(2) Nel *Giornale Militare Ufficiale*, 31 dicembre 1864, si legge, sottoscritta PETITTI, una circolare intitolata: *Disposizioni relative ai soldati studenti di medicina e chirurgia nelle varie Università del Regno*, ma credo che non vi si leggerà mai una circolare colla quale si autorizzino i soldati a studiar la *Teologia nei seminari vescovili*, sebben il Della Rovere abbia presentato un progetto di legge per assoggettar i chierici all'obbligo della leva.

riera, quali entrano, così la percorrono fino al giorno in cui vengono ammessi a ritiro; laonde è d'uopo pensare a dar loro la prospettiva di una pensione, la quale, in certo modo, li compensi del non avere veruna attrattiva di avanzamento di carriera. Dall'onorevole deputato preopinante (*Mellana*) si fece confronto tra i Cappellani ed i Parroci, ed appunto a questi si possono paragonare, poichè bene spesso essi hanno la cura di tremila uomini. Essi sono soggetti inoltre a spese di rilievo, siccome quelli che, non potendo ordinariamente convivere con gli uffiziali, è d'uopo che vivano isolati ed a maggior prezzo, e che sono inoltre obbligati a fare vita girovaga quale si è quella dei militari, soggetti pertanto a ben maggiori spese che non i Parroci per tali rapporti. »

(*Camera dei deputati*, 18 *marzo* 1860).

Ma negli *Atti ufficiali del Senato del Regno* (2 febbraio 1865), pag. 1513, sul progetto di legge per modificazione alla legge sulle pensioni militari, noi leggiamo:

« Art. 18. È abrogato il *privilegio* concesso ai Cappellani dall'ultimo alinea dell'art. 2 della legge 27 giugno 1850, ed ai professori della regia militare accademia dell'art. 6 del regio decreto dell'8 ottobre 1857. » (Quest'articolo è identico a quello che ha il numero 23, per modificazione alla legge 20 giugno 1851).

Ne deriva che tanto per diventar uffiziali nel corpo sanitario, veterinari, farmacisti od uffiziali delle armi più o meno dotte si possa ottener l'aiuto dei contribuenti al mantenimento dell'esercito, e nello stesso tempo far valere il titolo alla pensione ed assegnamento, datando dall'età di anni 17 compiti.

Del resto, come abbiam visto a pag. 104, che non si conoscono *generali essere divenuti grandi avvocati*, così sarebbe difficile trovar soldati che diventino buoni Sacerdoti coi soli studi fatti durante il servizio militare, e se quel Monsignor De Merode non è un ignorante, lo deve agli studi che avea fatto prima di dar il suo nome alla milizia. Vedi pag. 185.

« Senatore MENABREA. Pervennero al Senato tre petizioni: due di *due Cappellani*, ed una di *un Medico* di battaglione. Questo *non può* (?) dar luogo a disposizioni contrarie a quelle che furono già prese.

« I due Cappellani protestano contro alle disposizioni dell'articolo 18, il quale articolo toglie loro il vantaggio che è loro assicurato dalla legge 1850, in virtù della quale i detti Cappellani hanno il *diritto* di chiedere la pensione di giubilazione dopo 20 anni di servizio, mentre colla legge in discussione non potrebbero aver diritto a chieder la pensione di giubilazione se non dopo 30 anni di servizio (1).

« Essi fanno osservare come non possono entrare a servizio se non in *età assai più inoltrata* di quella dei militari ordinari, in quanto che questi ordinariamente entrano a servizio all'età di 20 o 21 anni, mentre i Cappellani non ci possono entrare che in età molto più avanzata.

« Ma il vostro Ufficio centrale ha preso in considerazione ed ha osservato che, in virtù della legge *sullo stato degli uffiziali*, un uffiziale il quale non si trovi in grado di poter proseguire il suo servizio ha diritto di ricevere dopo 20 anni una *pensione di riforma* (2), la quale pensione di riforma equivale ad altrettanti trentesimi della pensione di giubilazione *minimum*, quanti sono gli anni di servizio che ha compiti.

(1) Alle osservazioni già fatte nelle pagg. 174-175 giova aggiungere che pei Cappellani con questa disposizione il Governo manca a quella equità e giustizia che nel 1856 usò verso il corpo sanitario, cioè che a colui il quale non avrà più che due anni da servire per giungere ai 20 richiesti dalla legge per essere giubilato fosse facoltativo o di chiedere la giubilazione o di continuare il servizio optando per la legge nuova.

(2) Ma per ottenere questa *riforma* il Cappellano dovrà umiliarsi a certi superiori cui forse egli insegnò l'abbicì, o che ha dovuto rimproverare quando erano ancora semplici soldati. Do-

« Ora, se un Cappellano dopo 20 anni di servizio, che è l'età in cui attualmente ha diritto di chiedere la giubilazione, non si trova in grado di poter proseguire il suo servizio, è evidente che il Ministro provvederà mediante la *riforma*, quando questo Cappellano non abbia raggiunto il numero d'anni di servizio richiesti.

« Ciò posto, il vostro Ufficio centrale ha fatto un calcolo di confronto dal quale si venne a dedurre che anche colla limitazione portata alla condizione dei Cappellani dal nuovo articolo 18 della presente legge, dessi si trovano in posizione ancor *più favorevole* di quella che lo siano colla legge attuale, *salvo però per i 20 anni di servizio*.

« E di fatti, se il Senato vuol favorire di dare uno sguardo all'allegato *D*, vedrà che dopo 20 anni di servizio la pensione di un Cappellano, che corrisponde al grado di capitano (1), è, secondo la legge attuale, di 1400, lire, mentre secondo la legge che stiamo per votare, non sarebbe che di 1266.

vrà altresì provvedersi d'innumerevoli certificati della sua impotenza al servizio e poi nudo come Adamo prima della colpa, e come quelli che vendono la libertà per surrogare altrui nell'obbligo della leva e forse diventar ufficiali. (Vedi pagg. 118-9 in nota e l'art. 37 della legge 25 maggio 1852) !!!

(1) Abbiam visto a pag. 171-2 quale fosse la paga dei Cappellani che non furono mai assimilati nello stipendio ai Capitani di nessunissima arma. E' ora si deve dire che il Cappellano è più assimilato al *Luogotenente* che non al *Capitano* dell'arma di fanteria, poichè se questo è di 1ª classe percepisce un'annua paga di L. 2800 colla differenza in più di 700 su quella del Cappellano che è di L. 2100. Il capitano di 2ª classe percepisce lire 2500, altra differenza in più di L. 400. Il *Luogotenente* invece riceve L. 1800 colla sola differenza in meno di L. 300, e perciò il Cappellano nello stipendio è più assimilato al *Luogotenente* che al *Capitano*, il quale peraltro è sulla via di ottenere i gradi superiori, ciò che non si verifica nei Cappellani.

« Dunque a 20 anni di servizio ci sarebbe veramente un discapito. Ma prendiamo 25 anni come tempo probabile, durante il quale un Cappellano può servire. Colla legge attualmente in vigore, quella cioè del 1850, il Cappellano avrebbe diritto a 1525 lire di pensione, mentre coll'attuale avrebbe diritto a 1583.

Il conte Menabrea avrebbe dovuto considerare che per li 30 anni di servizio ora richiesti ai Cappellani, questi saranno giubilati in una età più avanzata che non i Maggiori Generali ed i Contrammiragli pei quali si richiedono 55 anni di età, e che i Luogotenenti Generali ed Ammiragli pei quali se ne esigono 60.

Per diventar Cappellano un individuo deve spendere una somma ragguardevole negli studi; ma può egli col suo stipendio e colla sua pensione di ritiro procurarsi le agiatezze di un Generale?

Il Sottotenente ed il Guardia Marina prima di giungere al grado di Generale o di Ammiraglio ed il Medico di battaglione prima di essere promosso al grado di Medico in capo hanno sempre avuto chi nel tempo delle annue licenze o nel caso di malattia, suppliva al loro servizio senza dover contribuirvi col proprio stipendio; ma così non succedeva pei Cappellani nei loro 20 anni di servizio, e altrettanto succederà ora che il Governo ne vuole 30.

Lo Stato pensò sempre a mantenere la moglie ed i figli dei militari di terra e di mare, ed i Cappellani vi contribuiscono pure colle ritenzioni che si fanno ai medesimi; ma i Cappellani che non hanno la *risorsa* di prendere la dote, mentre a loro si fanno invece sentire le spine dei maritati più poveri, lasciano forse dei figli da mantenersi a carico dello Stato?

In campagna o nel campo d'istruzione non si dà forse ai Medici ed agli altri Uffiziali un soprassoldo del doppio maggiore che ai Cappellani?

Se il Cappellano per motivi di salute trovasi costretto a chiedere un'*aspettativa* di sei mesi, come assimilato al Capitano, non ha diritto che alla metà della sua paga (coll'obbligo sempre di farsi rappresentare a proprie spese), mentre il Tenente ne percepisce i tre quinti, senz'altro peso, cioè il Tenente prende

« Se poi andiamo ad un numero d'anni di servizio maggiore, troviamo, per esempio, che per 35 anni di servizio (1), colla legge

in ragione di L. 1080 annue e il Cappellano in ragione di L. 1050. Arroge che per l'ufficiale i sei mesi contano per tre, mentre pel Cappellano contano niente, proprio niente. E verso il settembre 1862 il Cappellano mio amico, Gorlier cav. Giuseppe, che era stato per sei mesi in aspettativa per *soppressione di corpo* (vedi pag. 172 in nota), ha dovuto sentirsi dire dal Ministero di Guerra che, se voleva la giubilazione, dovea prestar altri sei mesi di effettivo servizio nell'*esercizio di sue funzioni.*

(1) Non è impossibile che un Cappellano giunga a settanta anni circa di età per poter servire i 35 anni immaginati a cagion d'esempio, dal dotto generale e professore di matematica sublime. Ma allora il Cappellano avrà *diritto* a percepire una pensione che *non può oltrepassare lo stipendio.*

Se un tal cappellano forse non potrebbe nemmeno più sentire lo scoppio di un cannone Cavalli, potrà udire la confessione auricolare del buon cattolico Menabrea conte Federico? E quando i militari cadono combattendo sul campo di battaglia, il generale Menabrea impresterà al settuagenario Cappellano un cannocchiale per vedere chi ha bisogno di soccorso, ed un cavallo abbastanza docile per potersi arrecare una qualche utile assistenza?

Ignora egli forse, questo strano amico dei Cappellani, come tanto i militari Bixio che i Menabrea vedono volontieri che il Cappellano sia vicino, allorchè si tratta di un prossimo pericolo di morte? E i Cappellani troppo sovente esposti ai miasmi negli ospedali, possono dire coll'onorevole Bixio (19 gennaio 1865): « Ma Dio mio, a 60 anni un uomo è giovane *(Si ride)*. Non v'è da ridere; potrei dimostrarvelo. Io ho 43 anni e mi pare di essere un ragazzo... *(Ilarità)*. Nei tempi cattivi il marinaio quando ha messo quelle quattro vele che deve mettere dorme e fuma la pipa. »

Pei Cappellani in guerra (quando gli altri si riposano dal camminare e dal ferirsi) comincia il più serio lavoro come pel corpo sanitario.

del 1850, il Cappellano ha diritto a 1555 lire. e colla legge attuale avrebbe diritto a 2215 lire di pensione; ma, siccome non può oltrepassare lo stipendio, la pensione sarebbe sempre di 2100 lire.

« Il Senato vede adunque da questi calcoli che veramente i Cappellani, *tutto compensato*, *non sono pregiudicati* dalla legge attuale; essi hanno è vero l'obbligo di servire per un maggior numero di anni.

« Ma *se* il Cappellano *sta bene di salute*, io non veggo il motivo per cui non potrebbe proseguire nel suo servizio, tanto più che *questo non è molto faticoso* (1); ma *se si aprisse una campagna*, per esempio, ed un Cappellano non potesse seguire il suo reggimento, il Governo non vorrà *costringerlo* a fare un servizio pel quale egli sarebbe divenuto *inabile*. In conseguenza io penso che la posizione dei Cappellani non è, come lo credono

(1) A tale proposito un ser cotale mi diceva: vorrebbe forse il generale Menabrea che i Cappellani pregassero giorno e notte il Signore di mandargli un *accidente*, od una qualche malattia somigliante a quella che travaglia il povero Manfredo Fanti per procurargli il piacere di veder lavorare il Cappellano al suo capezzale?

Ma don Grillo crede che il conte Menabrea non abbia tali desiderii, e che nessuno dei Cappellani rimossi o rimovibili brami di dover prestar *molto faticoso servizio* al conte Menabrea ed a quelli che bramano l'economia a danno dei Cappellani.

Che il Menabrea ringrazi invece Iddio se il Cappellano *fa poco* quando i soldati non trasgrediscono la legge di Dio e della Chiesa, e perchè godono buona salute, non ostante che certuni economizzino un po' troppo sulla qualità e sulla quantità del loro vitto (vedi pag. 148).

E quando cadono ammalati, il generale Menabrea vorrà forse dare un rimprovero ai medici, ai farmacisti, se danno rimedii che apportano guarigione, invece di darne per far morire?

Così la penso io che non ho studiato la morale dal maniscalco o dal veterinario di qualche reggimento!

i petenti *pregiudicata (?)* dalla legge in discussione. Lo stesso si può dire dei *professori della regia militare accademia* i quali, debbo dirlo, non hanno fatto verun *richiamo* (?!) per essere trattati nello stesso modo dei *Cappellani* (?!?!), e le osservazioni fatte per questi si possono applicare ai *professori* (1).

« Io dirò qualche cosa infine sopra *le petizioni di un medico di battaglione*, il cui grado corrisponde al grado di tenente. Questo medico fa osservare che i *medici del corpo sanitario* sono assimilati, quanto ai vantaggi, alle *armi speciali*, cioè all'*artiglieria*, *genio*, *stato maggiore* e *carabinieri*, e siccome è conservata nella legge in discussione la *pensione dal grado superiore al grado di tenente di queste armi*, esso temeva che tal vantaggio non fosse anche applicato ai medici di battaglione. Ma debbo osservare che l'articolo 17 dice che *sono conservati per gli impiegati civili tutti i vantaggi* che all'articolo 8 sono mantenuti per gli uffiziali stessi; ora siccome i *medici di battaglione* sono assimilati ai *tenenti delle armi speciali*, dunque ad essi si applicano i vantaggi stabiliti per questi. Così il timore espresso del petente è infondato.

« Ministro della Guerra. Domando la parola.

« Presidente. Ha la parola.

« Ministro della Guerra. Quanto ai *Cappellani* ed ai *professori*, non ho che a rimettermi interamente a quello che disse l'onorevole preopinante, e quanto al *corpo sanitario*, io desidero di confermare che fu realmente *intenzione del Governo*, quando compilò questo articolo, di fare in modo e fu fatto e-

(1) Ma i professori *anziani*, o signor senatore, col R. Decreto 23 novrembre 1862 vennero assimilati al grado di *maggiore*, dopo 15 anni di servizio, e colla paga annua di L. 3000. E quella degli assimilati al grado di *capitano*, di *tenente* e *sottotenente* è superiore a quella dei Cappellani, se si voglia anco istituire un paragone fra chi mena vita girovaga o sedentaria, e fra chi entra più o meno giovane a tali impieghi.

spressamente, perchè i medici di battaglione potessero godere dello stesso *privilegio delle armi speciali* (1). »

E nelle tornate 9 e 25 marzo 1865 discutendosi le modificazioni alla legge 20 giugno 1851 sulle pensioni dell'armata di mare furono approvati senza che nessuno facesse opposizione i seguenti:

« Art. 21. La presente legge è applicabile ai *Cappellani* come pure ai *professori* delle scuole di marina, al *corpo sanitario*, al *genio navale*, al *commissariato*, ai *contabili dei magazzeni*, loro *vedove* ed *orfani*.

« Art. 23. Cessa il *privilegio* concesso ai *Cappellani* dall'ultimo alinea dell'art. 2 della legge del 20 giugno 1851, ed ai *professori* e *maestri* delle scuole di marina dall'art. 6 del R. decreto dell'8 ottobre 1857. »

E la *Gazzetta del Popolo* di Torino così lagnasi per la

ATTUALE CONDIZIONE

DEL

CORPO SANITARIO MILITARE

« Il signor Ministro della Guerra incorse involontariamente in un non lieve errore di cifre, quando nella tornata delli 8 febbraio, rispondendo all'onorevole Piroli, che lo interpellava sulle

(1) Se altrettanto non si dispone pei Cappellani, si farà credere che il Governo li voglia come quelli definiti da Isaja (cap. LVI, v. 10, *canes muti non valentes latrare, videntes vana, dormientes et amantes somnia*, oppure *perchè la spesa non è considerevole* (Vedi pag. 92) secondo le mire di La Marmora.

deplorabili condizioni del servizio sanitario militare, disse che *in quest'anno* (1864) diversamente dagli anni addietro il *reclutamento ha superato di alcun che le perdite.* Il bollettino uffi-ciale del Ministero della Guerra ci dà in tutto il 1864 sessanta medici militari fra dimessi, collocati in aspettativa e morti. (Vedi pagg. 169-70) Coteste sono le perdite. Ce n'è da trentaquattro fra nuovi ammessi e richiamati dall' aspettativa; cotesto è il reclutamento, cotesti sono i guadagni.

« Le perdite adunque portano in eccedenza il numero di ventisei. Nel primo mese del corrente anno, sempre secondo il bollettino ufficiale, per tre che entrarono nel Corpo, sette ne escirono. Nella scorsa estate il Ministero della Guerra fece pubblicare per due mesi consecutivi sulla *Gazzetta Ufficiale* e su altri giornali del Regno un invito ai medici borghesi ad entrare per via di esami di concorso nel corpo sanitario militare. Nella sola Napoli si pagarono 700 e più franchi da quell'Intendenza Militare per le spese di cotesti annunzi. Due Commissioni mediche partirono da Torino, e fecero il giro di tutta Italia, incaricate di esaminare quei giovani medici, che aspiravano alla poco felice carriera sanitaria militare. Quelle Commissioni costarono alle finanze più di duemila franchi in soprassoldo e spese di viaggio. Quale ne fu il risultato? Quanti furono i concorrenti? In Bologna, centro di molte Università, *zero*; in Firenze *zero*; in Napoli *sette*; tra Palermo e Cagliari *cinque*; totale *dodici!!!*

« Ha perfettamenle ragione il signor Ministro quando dice, che *il servizio sanitario è fatto molto bene dagli individui del corpo che lo compongono attualmente*, e ciò, malgrado la grande deficienza di personale, malgrado le tristi, e, diciamolo pure, *deplorabili* condizioni in cui vien lasciato. Nè gli si può dar torto quando soggiunge che *la condizione del corpo sanitario non ha peggiorato* (*sic*). La sua frase non potrebbe essere più giusta; il corpo sanitario è ridotto a tal punto, che riesce per lui assolutamente impossibile il maggiormente peggiorare.

« Noi ci associamo all'onorevole deputato Piroli, prendendo atto delle buone intenzioni e delle promesse del sig. Ministro.

Con sua buona venia però, noi, edotti da un lungo e triste passato, profondamente crediamo che ferme restando le buone intenzioni del Ministro, le promesse svaniranno per promesse passive, o tutt'al più si tradurranno, dopo un tempo indefinito, in una qualche riforma meschina, insignificante, ed insufficiente a cangiare l'indirizzo del rancido congegno amministrativo-sanitario che disgraziatamente esiste nell'esercito italiano. »

I RICHIAMI PEL DIRITTO ALLA GIUBILAZIONE

PROMESSA COLLE LEGGI 27 GIUGNO 1850 E 7 FEBBRAIO 1865

« Art. 41. Il Governo determinerà con decreto reale le forme ed il modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità, e gli altri titoli che danno diritto a pensioni militari. Le forme ed il modo di procedere alla loro liquidazione, e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima saranno stabiliti per legge speciale, e finchè non sarà sancita detta legge si provvederà per decreto reale (1). » Così la legge in data 27 giugno 1850.

(1) Quest'articolo è identico all'art. 44 della legge 20 giugno 1851 sulle pensioni dell'armata di mare. Ma nei relativi progetti di legge per modificazione alle due sovracceunate leggi si tacque su questa disposizione che è la più importante giacchè con un *Decreto Reale* i Ministri di Guerra e di Marina perdurando nella *coscienza* di quella Semiramis che

Libito fe licito in sua legge,

e senza far eseguire le formalità del *Consiglio di disciplina* (vedi pagg. 25-57) pronunziano la pena della *rimozione dal grado e dall'impiego* invocando gli art. 2, 3, 27 e 28 della legge 25 maggio 1852, e rendendo illusorie le parole di *diritto alla giubilazione.*

Il ricorso al Re? Era il mezzo adottato sotto le antiche leggi per riparare alle arbitrarie disposizioni dipendenti dal Monarca,

Si desidera il parere

dei più coscienziosi giureconsulti per riconciliare la libertà coll'onoratezza e sussistenza de' più o meno mercenari impiegati giustiziabili col Lamarmoriano Consiglio di disciplina.

Il Re costituzionale VITTORIO EMANUELE II, avendo cogli articoli 5 e 6 dello Statuto fondamentale, 4 marzo 1848, il co-

ma ora che abbiamo lo STAT-UT-O, il Re non può *fare da sè* (vedi la Allegoria posta in capo a questo libro), nemmeno a danno degli ufficiali, ai quali ha pur dato lo STATUTO del 25 maggio 1852.

I *richiami* dispendiosissimi ai Giudici del contenzioso amministrativo ? Tali giudici sarebbero *incompetenti* a conoscere di una dimanda che involve *prporietà* (il grado, si disse nel Parlamento, essere una proprietà dal Re accordata con un brevetto di nomina), sebbene sieno competenti a giudicare delle quistioni mosse da un impiegato sulla tassa a cui fu liquidata la di lui pensione di riposo. Sono competenti adunque per far aggiungere una lira di più all'anno nella pensione, e sono incompetenti quando il Ministro toglie grado, stipendio e pensione intera all'uffiziale che per forza maggiore non ha compito gli anni richiesti.

L'istituzione della Corte dei Conti delibera soltanto prima che le pensioni sieno state sottoposte dai Ministri all' approvazione Reale !

Si dovrebbe adunque poter ricorrere ai Tribunali ordinari come in Francia e nel Belgio. Ma nel Regno d'Italia, i Giudici *inamovibili* hanno il coraggio di sentenziare che quando il Re ha giudicato con un Decreto sulla proposizione del Ministro, l'uffiziale leso nei suoi diritti può in santa pace ripetere con Giobbe: *Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum ? ! ? !*

mando di tutte le forze di terra e di mare, e la prerogativa di nominare alle cariche dello Stato, volle annoverar fra le posizioni e fra gli impieghi che egli stesso conferisce con Decreto Reale il grado e l'impiego dei militari cui la Nazione accorda uno stipendio e promette una giubilazione, affinchè difendano la libertà con valore e con costanza.

E il Re per mostrare che non tiene in conto di vili *mercenari* i suoi impiegati addetti all'esercito di terra e di mare, e per prevenire gli abusi del favoritismo, sottopose la sua stessa prerogativa ad alcune regole e guarentigie, pubblicando anche le leggi sull'Avanzamento (1).

E queste non sono dichiarazioni false come quelle del Ministo Petitti, ma inappellabili *sentenze*, di cui ho ricavato copia autentica a spese mie, e le ho pubblicate nell'*abbozzo di un Codice* del quale si parla a facc. 5. Vedi nell'indice di tale opera sotto *Ricorso*, *Tribunali*.

Il diritto di petizione al Parlamento ?!?! Vedi pagg. 33-63 del presente scritto.

(1) Ma il Ministero della guerra dovrebbe proporre una nuova legge sull'avanzamento nell'esercito in sostituzione di quella in data 13 novembre 1853, giacchè questa ha subìto molte modificazioni e le condizioni dell'esercito stesso sono variate.

Dovrebbe specialmente modificarsi l'art. 37 che in quei giorni fu proposto e voluto da La Marmora come uno degli anelli della catena colla quale cercava di ritenere *per forza* gli uffiziali sotto le armi, senza pensare che un uffiziale per essere buono, deve servire *volontariamente* e non coatto da forza alcuna materiale. Aveva però allora una tal quale ragione di sussistere in ciò che la media del tempo necessario per passare da un grado ad un altro per anzianità era appunto di otto anni circa.

Ed ora che per l'art. 18 della legge 7 febbraio 1865 anche i *Cappellani* dovranno prestare 30 anni di servizio, senza alcuna specie di *avanzamento*, perchè non si potrebbero almeno dividere in due classi come lo sono i *Capitani*, ai quali sono assimilati solamente nel grado come provai a pagg. 177-79 ?! ?

L'esperienza avea insegnato che se il potere esecutivo deve possedere una forza la quale vincoli a lui la volontà e l'obbedienza dell'esercito, tale vincolo non ha da essere nè difetto, nè eccesso.

Troppo sarebbe grave il pericolo per le libere istituzioni di qualunque nazione (così il Fagnani), se questo vincolo, invece di astringere il soldato ad obbedire per la difesa della libertà, o dovesse essere così tenue, che lasciasse possibile l'esitazione alla obbedienza, o fosse così eccessivo che astringesse il soldato ad accamparsi contro le patrie libertà, quando si trattasse di abbatterle.

Nell'un caso e nell'altro nessuno dei tre Poteri realmente e lealmente amico delle istituzioni che fanno appunto il carattere essenziale dei costituzionali Governi, poteva permettere che restasse nei nostri ordinamenti un elemento che farebbe sempre dubbiosa, almeno nell'avvenire della Nazione, la durata delle nostre patrie libertà.

E perciò tutti i gradi degli ufficiali generali e superiori e subalterni, e quelli degli impiegati corrispondenti ai gradi summentovati e dipendenti dai Ministri di Guerra e di Marina colla legge 25 maggio 1852 furono dichiarati inamovibili. Nella relativa discussione al Parlamento furono edotti gli stessi motivi che informarono la legge 19 maggio 1851, la quale regola l'*inamovibilita* e la *disciplina* dell'ordine giudiziario.

Restando salve le disposizioni del Codice penale comune e del Codice penale militare, al quale però si erano fatte alcune modificazioni con Regio Decreto 10 ottobre 1848, sulla proposta del Ministro Dabormida, si dichiarava esser di competenza dei tribunali ordinari i reati comuni commessi dai militari.

Ma coll'art. 200 del Codice penale comune si diceva: « Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi nell'articolo precedente diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Re o le Persone della Famiglia Reale, o contro il Governo, sarà punito colla reclusione, o colla rele-

gazione, o col carcere, o col confino, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato. »

E perchè tale disposizione avrebbe potuto continuar ad essere una *persecuzione politica* contro gli uffiziali ed i loro assimilati, si stabilì che quando il tribunale ordinario non facesse luogo a procedimento *tuttochè imputabile a stretti e rigorosi termini della legge* (vedi pag. 80) le manifestazioni sovraindicate fossero assoggettate alla giurisdizione di un *Consiglio di disciplina.*

E l'onorevole Manno, Presidente del Senato del Regno, 10 giugno 1850, diceva: « Possono incontrarsi due penalità per l'ufficiale: una maggiore e l'altra minore, cioè questa pronunziata da un *tribunale* ed eccedente i sei mesi di carcere, l'altra da pronunziarsi da un *Consiglio di disciplina*, sempre quando la mancanza di lui sia *contro l'onore.* Giacchè non solo può avvenire che un fallo contro l'onore si punisca solamente con quella pena di carcere, ma anzichè non siavi pena giudiziaria contro alcuno di quei falli. *In tal caso* il Consiglio di disciplina (1) rimanè sempre investito del potere di collocare l'uffiziale non nella categoria dei *riformati* (2), ma in quella dei *rimossi.* (V. pag. 118).

(1) E così ha rispettato la lettera e lo spirito della legge il Governo prima di sottoporre al Consiglio di disciplina i *rivocati* o *rimossi*, che scelgo fra i molti nominati nell'*Abbozzo di un Codice dell'uffiziale italiano*:

Benassi — Benetti — Bonfanti — Boriani — Brandini — Campanile — Capanna — Carrarà — Castelfranchi — D'Ambrosio Delmonaco — De-Sio — Dho — Garzia — Ghiardi — Giusta — Marchelli — Paroldo — Pronelli — Rini — Rivo — Scolari di Maggiate — Tibolla — Tomba — Vacchina — Valerio — Valzania — Viganò — Zagri.

(2) Nel progetto di legge presentato da La Marmora, la pena della *rivocazione* si diceva *riforma*, perchè l'art. 13 della legge francese in data 19 maggio 1834 e la legge del Belgio 16 giugno 1836 dicono: *La réforme par mesure de discipline des officiers.*

Veggansi a tale proposito le decisioni del Consiglio di Stato

« Siccardi. (Senato del Regno, 13 aprile 1852) Signori, primo elemento della professione militare è senza dubbio l'onore ed il rispetto alle leggi... Quanto alla gravità dei reati, voi iscorgete questa norma nella disposizione del num. 2 dell'art. 2 dove è detto che perde il grado di ufficiale chiunque è condannato a pena criminale. »

Addì 4 luglio 1852 venne pure promulgato quest'unico articolo di legge che forma il complemento di quella in data 25 maggio 1852:

« Le sostituzioni alle pene ordinarie in favore degli uffiziali dell'armata di terra contenute nel Codice penale militare sono abrogate. »

I motivi della medesima sono esposti nella Relazione del senatore Stara, tornata del Senato del Regno, 17 giugno 1852 (*Atti Ufficiali*, pag. 29).

Tale è lo spirito della legge. Ma quando nel Ministero di Guerra o di Marina si vuole fare in modo che qualche uffiziale non sia condannato dai tribunali ordinari, e così conservare il decoro dell'uniforme, vi si riesce impadronendosi dei documenti che provano la reità dell'ufficiale, sotto pretesto di sottoporlo a Consiglio di disciplina.

Con tale sistema il Governo o salva dalla pena del carcere e peggio un uffiziale, ovvero lo pregiudica nell'opinione pubblica col rimoverlo prima dal suo grado. E se i querelanti persistono nel volerlo condannato anche a pena corporale, allora il Governo non vuole nemmeno comunicare i documenti all'autorità giudiziaria! Con ciò si cade nel vizio che all'episcopato si rimproverava dai fautori della cosiddetta *Legge Siccardi* (1).

francese sui ricorsi degli uffiziali Allegro, Arthur, Garnier, Clouet Hélie, Mercier e Peter nel mio *Abbozzo di un Codice dell'uffiziale italiano*.

(1) Vedi le 566 pagine pubblicate nel 1850 in Torino, col titolo: *Legge Siccardi sull'abolizione del foro e delle immunità ecclesiastiche, tornate del Parlamento Subalpino*.

E io conosco certi ex-ufficiali che devono essere riconoscentissimi a Sua Eccellenza La Marmora per la istituzione dell'attuale Consiglio di disciplina, mentre invece ve ne sono alcuni che hanno buone ragioni per lagnarsene. Se non furono vittime della calunnia, lo furono per lo meno della crudeltà o del soverchio rigore.

A pag. 7 dell'*Abbozzo di un Codice dell'uffiziale italiano* nel 1863 io eccitava il Parlamento italiano a fare le seguenti considerazioni:

« Se quando un Consiglio disciplinare assolve un uffiziale, il Ministro si assume la responsabilità di farlo condannare da un altro Consiglio (V. pag. 245 nota 125 dell'*Abbozzo*) per lo stessissimo fatto non può forse accadere che sia nell'interesse e nella dignità dell'esercito la facoltà di poter con una nuova discussione e davanti il Tribunale supremo di Guerra, composto di uomini più imparziali e indipendenti, stabilire la prova che la sacrosanta Verità, la Giustizia ed il Disinteresse avrebbero servito di base ad una censurata deliberazione ?

« A me sembra che la legge ne faccia un dovere al Governo, perchè lo spirito delle nazionali istituzioni più non permettendo l'esercizio del potere di togliere il grado ed il diritto alle promozioni che per lo innanzi erano nelle mani del Ministro di Guerra e Marina, il Governo ha dovuto cercar di stabilire l'equilibrio tra le prerogative dei Consigli di disciplina e gli interessi della società.

« E il Parlamento italiano non fallirà alla sua missione se obbligherà i Ministri per gli affari della Guerra e della Marina a regolarsi come buoni padri di famiglia.

« La legge sullo stato degli ufficiali sarà adunque conforme alla civiltà, che accorda ai giudici dei Consigli di disciplina ed agli incolpati indipendenza morale, quando, oltre le riforme che ho indicate a suo luogo:

« 1° Nell'attuale articolo 56 della legge 25 maggio 1852 si aggiunga che qualsivoglia ufficiale possa domandar tanto con-

tro un suo superiore che contro un suo subalterno un Consiglio di disciplina, il quale non debba essere ricusato;

« 2° L'articolo 58, concernente i documenti e l'avviso per comparire avanti il Consiglio sia conforme alla disposizione del Codice penale militare, affinchè l'uffiziale possa procurarsi tutti i mezzi di lavare il proprio onore e di ristabilire la riputazione;

« 3° Le sedute del Consiglio non abbiano per tutto il tempo a restar chiuse a senso dell'art. 65, ma l'ufficiale possa difendersi pubblicamente, cioè davanti gli uffiziali del presidio e del reggimento;

« 4° I membri componenti il Consiglio non possano scrivere o ricever lettere, nè uscir dalla sala prima che all'incolpato siasi fatto conoscer l'esito della votazione, affinchè il Ministro abbia un freno alla tentazione di peggiorare il parere (vedi a pagine 45 e 46);

« 5° Si possa ricorrere alla Corte di Cassazione od al Tribunale supremo di Guerra per incompetenza o per violazione della legge;

« 6° Per l'uffiziale arbitrariamente pregiudicato con qualche R. Decreto nel diritto a conseguir la pensione possa valere il ricorso ai Tribunali ordinari nei casi che non sono di competenza della Corte dei Conti.

« Se non si rimedia presto agl'inconvenienti che ho esposto nel modo che seppi (non essendo io nè dotto, nè *Avvocato*), sarà necessario di autorizzare per legge e regolarizzare il duello per gli ufficiali che realmente sono, o vogliono farsi credere lesi ingiustamente nella onoratezza! » (*Vedi l'esempio del signor Fazzari Achille a pagg.* 17-19).

L'uffiziale non è uno *schiavo*, sebben anche in tempo di pace può essere dichiarato *disertore*, se a termini dell'art. 136 del Codice penale militare sia *riconosciuto assente senza autorizzazione*, e così punito col carcere o colla reclusione. E Nino Bixio nella Camera dei deputati, 20 gennaio 1865, diceva: « Io voglio togliere a questi uffiziali il pretesto di dire: se mi seccate, domando il mio *ritiro*, e me ne vado..... e io Ministro non gli

darei certamente le *dimissioni*, e mi sarei lasciato tagliare le mani piuttosto che firmare le *dimissioni* (*sic*) *di ritiro*, per l'ammiraglio Mantica, o per Ricci, o per Incisa, nè in alcun tempo di guerra, nè in tempo di pace. »

Ora vediamo come da chi vede più lungi d'una spanna si creda attualmente che

IL GRADO, L'IMPIEGO (1) E LO STIPENDIO

NON SONO

guarentiti dalla legge 25 maggio 1852

SULLO STATO DEGLI UFFIZIALI

« Art. 2. L'ufficiale *non può perdere il suo grado* fuorchè per l'una delle cause seguenti:

§ 1. Dimissione volontaria accettata dal Re (vedi pag. 12);

§ 2. Condanna a pena criminale;

§ 3. Condanna a pena correzionale pei reati previsti.....

§ 4. Condanna per reato qualnnque.....

§ 5. DESTITUZIONE O DEMISSIONE pronunciata da un *Consiglio di guerra*..... (Vedi pagg. 118, 119);

§ 6. Rimozione per offesa alla Persona del Re e per manifestazione pubblica di una opinione ostile alla monarchia costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello Stato, alle libertà garantite dallo Statuto (2);

(1) Il grado è distinto dall'impiego, come si vedrà coll'art. 27.

(2) Il Re costituzionale non deve giudicare, e perciò non può essere sorgente d'inconvenienti e non deve poter far male. Ma i Ministri di Guerra e Marina, non frenati nel loro arbitrio dal giudizio del Consiglio di disciplina, e *risponsabili*, senza risponsabilità vera di ogni loro atto, non potrebbero coll'art. 3 della legge 25 maggio 1852 far credere al Re chè si fosse offesa

§ 7. Rimozione per mala condotta abituale (1) o per mancanza contro l'onore (2). »

la *Reale Persona* o le *istituzioni fondamentali*, mentre invece si fosse a quattr' occhi manifestato dall'ufficiale, a cagion d'esempio che :

Il Ministro Lamarmora *non è leale;* il Ministro Petitti *non è sincero*; il Ministro Menabrea *non è liberale*; il Ministro Angioletti *non è ragionevole nel pretendere che gli ufficiali di marina faccian ragione col duello contro i Giornalisti che non sempre sanno maneggiare le armi* (v. p. 10, 129): Il Ministro potrà adunque in tali casi inappellabimente privare del suo grado l'uffiziale, sotto pretesto di *offesa al Re*, ecc.? (Vedi pag. 80.)

E questo paragrafo è quasi identico a quello dell'art. 18 della legge 19 maggio 1851 che regola l'inamovibilità e la disciplina dell'ordine giudiziario, e che fu applicato con R. Decreto 21 settembre 1852 contro il conte Ignazio Costa Della Torre, sulla proposizione del guardasigilli cav. Bon-Compagni pel libro intitolato: *Della Giurisdizione della Chiesa cattolica sul contratto di matrimonio negli Stati cattolici.*

(1) Sarebbe legale la *rimozione* a vece dei *castighi disciplinari* di cui si parla a pag. 57, e, non essendovi *incoreggibilità*, il Ministro potrà rimuovere dal suo grado per mala condotta *abituale?* Che vi siano dei comandanti di corpo che ne facciano domanda, lo confessò lo stesso Petitti nella sua circolare in data 8 marzo 1862 *sulla compilazione degli stati caratteristici e di condotta degli uffiziali.*

Eppure vi sono uffiziali che ebbero sempre il vizio di contrarre debiti per fare bagordi, ed ai quali si fecero ritenute e sequestri senza che fossero proposti per la rimozione. Taluni invece contrassero forse un solo debito per mantenere la moglie ed i figli, e furono rimossi per vizio o mala condotta abituale!

(2) Quali sono, a senso dei tanti Ministri che si succedono nei portafogli di Guerra e Marina, le *mancanze contro l'onore*; in qual modo e con quanti pesi e misure si puniscono le *man-*

« Art. 3. La rimozione ha luogo per Decreto Reale sulla relazione del Ministro della Guerra o della Marina, e dietro la proposta di un Consiglio di disciplina.

« L' ufficiale rimosso conserva l'assegnamento accordato agli ufficiali rivocati dall'impiego. (Vedi pag. 23, e la nota a pag. 184.)

« Art. 14. L' ufficiale è collocato in aspettativa per *sospensione dall'impiego* con Decreto Reale motivato sulla relazione del Ministro della Guerra o della Marina (1).

« Incorre eziandio nella sospensione dall' impiego l'ufficiale condannato ad una pena qualsiasi per tutto il tempo della pena, salvo, ove occorra, l' applicazione del disposto dall' articolo 27.

« Art. 27. La rivocazione dall'impiego è la posizione dell'uffiziale il quale, non avendo diritto alla giubilazione, è divenuto *non più ammessibile al servizio effettivo* (2) per alcuna delle

canze contro l'onore in questa scomunicata Italia, ove la giustizia per colpa dei Ministri è

> . . . . . Somigliante a quella inferma
> Che non può trovar posa su le piume,
> Ma con dar volta suo dolore scherma?

Vedi (nel sovracitato *Abbozzo del Codice*, a pagg. 116-20 e sotto *Onore*, ed a pagg. 13, 130, 188, 189 del presente lavoro.

(1) Se il Ministro e il Consiglio di disciplina, per ordine del Ministro, giudicassero che l'uffiziale deve continuare in tale posizione a chi potrà ricorrere il *sospeso*? I membri del cosiddetto *basso, clero* ricorrono al Papa contro le decisioni *ex-informata conscientia* dei Vescovi, e quando i sospesi hanno ragione, ottengono giustizia. Ma nella Chiesa militare del Regno d'Italia gli impiegati se reclamano, si giudica che mancarono alla *disciplina*, e allora si ha per giunta alla derrata la pena della *rivocazione*.

(2) Per la definizione che della *rimozione* dà il Codice penale e per la nota che si legge a pag. 118 risulterebbe che la *rivo-*

cause seguenti: 1. Persistenza nelle cause che diedero luogo alla *sospensione dall'impiego*, a tenore dell'alinea dell'art. 16; 2. Sospensione *recidiva*, confermata a termini dello stesso articolo 16; 3. Negligenza *abituale* o mancanza *grave in servizio* o contro la *disciplina*; 4. Matrimonio contratto senza *autorizzazione* (1) del Governo; 5. Condanna alla pena del *carcere di oltre sei mesi*, salvo quanto è disposto nell'art. 2 per le *mancanze contro l'onore*. (Vedi pag. 192 alla nota N. 2.)

« Art. 28. La rivocazione dall'impiego ha luogo per Decreto Reale, sulla relazione del Ministro della Guerra o della Marina, e dietro il parere di un Consiglio di disciplina (2).

« Art. 29....... Il Governo ha facoltà di giubilare gli ufficiali anche in tempo di guerra, nei casi in cui, giusta la legge ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione (3).

« Art. 30. Gli ufficiali riformati, rivocati e giubilati non sono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi mili-

cazione è una pena equivoca o maggiore che non la *rimozione*. In quella vece l'uffiziale *rivocato* conserva il diritto di vestir l'uniforme del suo grado.

È però un fatto doloroso, e pur troppo costante, che il Governo applica la pena della *rimozione* per mancanze più leggiere di quelle che la legge vuole per la *rivocazione*. (Vedi i nomi di alcuni rivocati e rimossi a pag. 188).

(1) Il caso del capitano a cui si accenna nella nota a pag. 88, e che non è *matrimonio*, meritava forse la *rivocazione*(?) I concubinari (militarmente parlando) non mancano che alla *disciplina* nel modo stesso che agiscono contro la medesima e contro il *decoro* quegli uffiziali che, in pieno uniforme, entranonelle case di tolleranza e passeggiano dando il braccio a chi in tali luoghi fa commercio della propria onoratezza.

E costoro saranno tutti rivocabili dall'impiego loro?!?!

(2) Vedi la nota a pag. 184.

(3) Vedi pagg. 151-182.

tari, salvo il disposto dal titolo I della presente legge per ciò che concerne il grado loro (1).

« Art. 36. Gli ufficiali riformati o rivocati non avranno ragione ad alcun assegnamento se non avranno prestato un servizio almeno di otto anni (2).

« Sarà però accordata loro una gratificazione eguale ad un trimestre di paga all'epoca della riforma e della rivocazione.

« Art. 37. Gli ufficiali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti avranno ragione per un numero di anni eguale alla metà della durata del servizio loro ad un assegnamento di riforma eguale a due terzi del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, giusta le leggi sulle pensioni di ritiro dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare.

« Ove i detti ufficiali abbiano prestato un servizio di 20 o più anni riceveranno una pensione di riforma uguale ad altrettante quote del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, quanti saranno gli anni di servizio per essi prestato.

« Nell'applicazione di quest'articolo si osserveranno le norme prescritte dalle leggi sopradette, eccettuati i casi di favore nelle stesse contemplati.

« Art. 38. Gli ufficiali rivocati avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione ed a quell'assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati (3).

(1) Vedi pagg. 9-11, e la rimozione del maggior *Cao* a pag. 167

(2) Se costoro si fossero a proprie spese fatti surrogare nell'obbligo della leva o non fossero *assoldati* come gli uffiziali di cui tratta la nota inserta a pag. 118?

(3) Quest'articolo che si applica anche agli ufficiali che vengono *rimossi dal grado*, accorderà un assegnamento a quegli ufficiali che il Governo vuol far credere *ladri* o *truffatori*, come si è detto a pagg. 22 e seguenti, e che non furono prima giudicati dal *Tri-*

« Art. 39. La pensione e l'assegnamento vitalizio fissati dai precedenti articoli 37 e 38 sono considerati come pensione di ritiro, retti colle norme stesse di questa, e cessano o sono sospesi nei casi stessi in cui cessa ed è sospesa la pensione medesima. (Vedi art. 39 della legge 27 giugno 1850.)

« Sono pure retti colle medesime norme e sono sospesi nei casi stessi suindicati gli assegnamenti temporanei di cui nei detti art. 37 e 38.

« Art. 41. . . . . L'uffiziale ha diritto di ricusare un membro senza addurne i motivi..... (1).

« Art. 54. . . . . . Se il Consiglio è chiamato a deliberare su fatti apposti ad un *Cappellano* o ad un *Veterinario*, dovrà farne parte eziandio un Cappellano od un Veterinario (2).

I DOCUMENTI CONTRO L'ONORE DEGLI UFFICIALI

« Art. 56. . . . . . La lagnanza può essere inoltrata da qualunque persona si creda lesa, o d'ufficio.....

« Art. 57. . . . . . I *documenti* dovranno farne conoscere i motivi, non che le informazioni ricevute..... Fra i documenti sarà annoverata la *sentenza*.

bunale competente, e poi dal *Consiglio di disciplina*, a somiglianza degli ex-ufficiali nominati a pag. 188?

(1) Se i membri del Consiglio, a senso delle tabelle, devono essere 5 di *vario grado*, e più *anziani nel grado* dell' imputato, perchè a lui si presenta una nota di 6 uffiziali, e qualunque sia il motivo che adduca, non può ricusarne che 1 solo, e se l'accusato non si contenta, votano tutti e 6 ?

(2) Perchè non vi dovrebbero invece essere 4 cappellani, o 4 medici, o 4 veterinari e 1 solo fra gli uffiziali militari a cui sono assimilati nel grado di chi suole aver in poca considerazione i cappellani, i medici ed i veterinari ?

« Art. 58. . . . . . Chi convoca il Consiglio..... trasmette..... i *documenti* ricevuti dal Ministero..... ordina all'ufficiale medesimo di presentarsi al Consiglio (1).

« L'ufficiale soggetto all'inchiesta riceve pure dal Relatore, tre giorni prima almeno, *comunicazione degli atti e documenti*, e può presentarne o richiederne dei nuovi all'udienza o prima.

« Art. 60. . . . . . Il Presidente... invita il Relatore a leggere... *e tutti i documenti* relativi al procedimento.

« Art. 64. Detto parere sarà espresso nel processo verbale..... e mandato da chi convocò il Consiglio al Ministro della guerra o della marina insieme coi relativi *documenti.*

LA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI D' ACCUSA

IMPEDITA DA ALFONSO LA MARMORA

INTERPRETE DELLA LEGGE

L'art. 73 dello Statuto in data 4 marzo 1848 dice: *l'interpretazione delle leggi, in modo per tutto obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.*

Ma il Ministro La Marmora sotto il titolo di GABINETTO, *nota (n.* 173*)* 14 *dicembre* 1854 inserì nel *Giornale militare ufficiale* una strana interpretazione colla quale anche i successori di lui nei Ministeri di guerra e di marina derogano alla legge.

(1) Mentre si *ordina* di presentarsi al Consiglio, perchè non si dà pure all'incolpato un sunto della accusa che allo stesso vien fatta, se a termini dell'art. 63 il Consiglio non può *deliberare sopra nessun'altra quistione*, e se per l'art. 65 è *sciolto di pieno diritto tosto che abbia espresso il suo parere sull'affare per cui è stato convocato*, mentre che a tenore dell'art. 58 può all'*udienza richieder dei nuovi documenti*, e l'art. 60 della legge vuole, ma la mala fede non suole leggere nel Consiglio *tutti i documenti* relativi al *procedimento ?*

Già illustrai con documenti ufficiali una tale *nota*, a pag. 96 e 124 dell'*Abbozzo di un Codice dell'uffiziale italiano* ed ora ne trascrivo una parte:

« Art. 3. *Comunicazione dei documenti ed atti del Consiglio.* — § 9. L'alinea dell'art. 58 della legge prescrive al relatore del Consiglio di comunicare all'uffiziale soggetto all'inchiesta gli atti e documenti trasmessi al Consiglio. Vuolsi avvertire che tale comunicazione non significa punto rimessione, cosicchè l'uffiziale non può esportare i documenti di cui gli sia data visione dal relatore, nè ottenerne, nè ricavarne copia autentica, ma solamente esaminarli e ricavarne quelle note che ravviserà utili al suo scopo, rimanendo sempre le carte presso il relatore, il quale ne è mallevadore.

« § 10. I Consigli di disciplina, non avendo carattere pubblico, nessuna persona estranea (1) ha diritto di chiedere comunicazione dei documenti o delle determinazioni ivi allegate, ed i presidenti e membri dei Consigli devono prudentemente astenersi dal comunicare altrui ciò che ebbe luogo nelle sedute.

(1) Il rivocato dall'impiego o rimosso dal grado, e l'autorità giudiziaria sono da considerarsi *persona* estranea?

In tal caso l'art. 65 della legge, disponendo che *le sedute del Consiglio hanno luogo a porte chiuse*, e l'art. 3 della surriferita *nota* ministeriale volendo che si deroghi impunemente all'art. 58 della legge col proibire all'accusato di *ricavar copia autentica* dei documenti che lo concernano, e rifiutandone *comunicazione* anche all'autorità giudiziaria, l'onore degli uffiziali può venire oltraggiato da qualsivoglia falso *documento!*

Le parole che ho riferito a pag. 44 intorno a questa Nota ministeriale sono troppo benigne, e se mi giova sperare che saranno più severe quelle che aspetto colla sentenza la quale fra breve si pronunzierà ad istanza mia dalla Corte d'appello di Torino, a me sembra pure che quanto dissi non si debba interpretare quale *colpevole disegno di esercitare una vendetta.* La circolare che ho trascritto a pag. 18, in nota, colla data 4 luglio 1862, sul duello

IL RIFIUTO DI GIUSTIZIA E DI COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI

letti in un sedicente Consiglio di disciplina

E

Il ricorso degli ex-ufficiali alle autorità giudiziarie

Nel giorno 28 marzo 1865 la causa a cui si accenna in nota nella pagina 27 di questo lavoro, fu discussa avanti la eccellentissima Corte d'Appello del circondario di Torino. Sedevano gli

ILLUSTRISSIMI SIGNORI CONSIGLIERI
(*Sezione promiscua*)

FRANZINI conte e commendatore PIETRO, Presidente.
CHIARLETTI cav. GIOVANNI BATTISTA.
COCCHIS cav. EDOARDO.
NOVELLI cav. FRANCESCO.
MARCHETTI DI MURIAGLIO conte EDOARDO.
GARNERI cav. SIMONE.
PALLIERI cav. BALDASSARE.
VOLI cav. VINCENZO.
ALLAMANDOLA cav. VINCENZO.

Ho distribuito a ciascun di loro una copia del presente lavoro coll'aggiunta delle seguenti osservazioni principali estratte dagli *atti della causa* in discorso, a fine di meglio facilitarne colle stampe la lettura ai Giudici. Essi per la nota integrità della loro coscienza e per la indipendente loro posizione non vorranno,

che si provoca dai *rivocati*, *rimossi* o *dimissionari* è o non è conforme al *punto d'onore*, quando gli uffiziali sono calunniati dai *rapporti* o *dichiarazioni* di cui non si può ottener o ricavar nemmeno una copia a proprie spese? Ce lo insegnerà la Magistratura.

come spero, rendere colla sentenza un servizio al Ministero della Forza armata, ma bensì a quella Giustizia che emana da Dio (1) e a cui si fece strazio anche nei *documenti* per la *Commissione straordinaria* sedente in Ciamberì, addì 24 maggio 1855, sotto la presidenza del cav. Felice Nicola Passera, maggior generale (2) nel Corpo R. del Genio Militare.

ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Nella causa ordinaria d'appello del sacerdote Grillo cav. Luigi, residente in Torino, appellante e cliente del procuratore-capo Cesare Debernardi, contro l'Amministrazione generale della guerra, rappresentata dal Direttore generale del contenzioso finanziario:

« Il causidico Debernardi, pel suo cliente cav. Grillo, conchiude:
« 1° Dichiararsi nulla la sentenza 11 dicembre 1860 di questo
« Tribunale di circondario; 2° in riparazione della medesima di-
« chiararsi l'Amministrazione generale della guerra tenuta a re-
« stituire all'appellante gli originali dei documenti di cui in atti,
« e da lui prodotti, o quanto meno darne copia autentica ed a
« spese della medesima; 3° dichiararsi pure tenuta la stessa Am-
« ministrazione a fornirgli copia autentica di tutti gli altri docu-
« menti che servirono di base all'accusa arbitrariamente portata
« nanti il Consiglio di disciplina, e soltanto per questi ultimi la
« copia a spese dell'appellante; 4° dichiararsi egualmente tenuta

(1) L'art. 68 dello Statuto piemontese dice: « La Giustizia emana dal RE. »

(2) Questo bacalare di cui il Ministero si serviva nei *Consigli di Guerra* e nei *Consigli di Disciplina* (quando si voleva una condanna od una assolutoria) fu promosso al grado di Tenente Generale addì 9 maggio 1861, ma con R. Decreto in data del 9 giugno anno stesso, collocato a riposo *d'autorità* per inettitudine di mente.

« a indennizzare l'appellante pei danni sofferti nell'onoratezza
« e nell'interesse pecuniario, atteso il rifiuto della copia dei documenti.

« Il tutto colla condanna dell'Amministrazione generale della
« guerra ai danni e spese. »

FATTO.

Il sacerdote Grillo cav. Luigi cappellano in servizio effettivo nel Regio Esercito, (non ostante che il grado e l'impiego dei Cappellani siano guarentiti colla legge 25 maggio 1852), veniva rimosso dal suo grado ed impiego di Cappellano con un Decreto Regio in data 31 maggio 1855 preceduto da un deliberazione di un preteso *Consiglio di disciplina* nella divisione militare di Savoia e composto di sei uffiziali di non vario grado, ed inoltre meno anziani di grado (1) dell'imputato, e con rifiuto di ascoltare i

(1) Questo *Tribunale straordinario* era composto del generale *Passera*, del luogotenente colonnello *Morand*, del maggiore *Biamonti*, del cappellano cav. *Ricchiardi* con nomina del 12 agosto 1845, del capitano *Basteri* con nomina del 30 settembre 1848, del capitano *Formenti* con nomina 22 dicembre 1847 mentre l'accusato ha la sua nomina col 27 febbraio 1839 e non ne mancavano dei più anziani di lui. Ciò si potrebbe verificare consultando l'*Annuario militare ufficiale* pel 1855.

E così nella sola *composizione* si sarebbero violati gli art. 41, 49, 54 e la tabella 2.a pei *Consigli divisionali* e l'art. 7 del relativo Decreto 7 luglio 1852.

E col rifiuto di comunicare i documenti si provò di non voler rispettare gli articoli 27, § 5, 57, 58, 59 e 60, come col non voler chiamar davanti ai giudici nessuna persona a difesa fra le indicate da Don Grillo si calpestò la disposizione contenuta nel 4 alinea dell'art. 60 della legge 25 maggio 1852. E questa è *disciplina* ?!?

Non si chiamerebbe nemmeno così tra i briganti già capitanati dai La Gala e Caruso perchè forse non mancavano di senso comune.

testimoni indicati per la difesa e di comunicare all'accusato i documenti, e così violandosi la relativa legge 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali, ed il Regio Decreto 7 luglio 1852 con cui si provvede per la formazione dei Consigli di disciplina in conformità allo spirito dello Statuto, e del Regio Decreto 10 ottobre 1848 concernente le modificazioni e variazioni provvisorie a parecchie disposizioni del Codice penale militare.

Base alle sovraccennate provvidenze contro il Cappellano Don Grillo furono atti di denuncia contro di lui praticati da certa Anna Rossetti moglie del vivandiere Rossi, la quale si pretendeva vittima di una truffa e che il colonnello del reggimento asseriva essersi consumata da Don Grillo.

Esso conchiudente all'oggetto di rivendicare il proprio onore, e dimostrare all'evidenza non solo le calunnie della suddetta denunziatrice, ma eziandio l'errore ed ingiustizia di cui erano viziate le successive provvidenze di rigore contro di lui emanate dal Ministero di guerra i cui agenti avevano con abuso di autorità e di potere impedito di far decidere la controversia dal competente Tribunale ordinario, come ne avea fatto instanza il Cappellano presso il proprio colonnello, ed il generale di Divisione, ricorse appena uscito dagli arresti, e con formale querela in data 22 giugno 1855 in via di diffamazione e calunnia nanti l'autorità giudiziaria di Annecy, domicilio dell'Anna Rossetti, chiedendo regolare giudizio affinchè la stessa coi suoi complici ed istigatori subissero le pene di una iniqua calunnia (1).

(1) Al foglio 2 degli atti si riferisce questo documento:

Je, soussigné, substitut greffier près le Tribunal de Province d'Annecy, certifie, sur demande de révérend Grillo, que le dit rév. Louis Grillo fils de Dominique a porté le 22 juin 1855 une plainte en calomnie contre Anne Rossetti femme Rossi et Ariè Pauline veuve Righetti, la quelle a été suivie de réquisitions fiscales du vingt cinq même mois, et que ensuite de réquisitions de Monsieur le Juge d'Instruction cette procédure a été tran-

A tale effetto però quel Pubblico Ministero, avendo richiesto Don Grillo dei necessari documenti che potevano fornire le prove della calunnia e le relative giustificazioni del cav. Grillo, lo diffidava a praticare le produzioni in proposito senza delle quali il giudizio non poteva definirsi. Conseguentemente essendosi il principale rivolto al Ministero della guerra e direttamente, ed anche coi buoni uffizi del Ministero di grazia e giustizia, n'ebbe constante opposizione, come risulta anche dalla risposta riferita al foglio 2 degli atti della prima causa, e in data 9 luglio 1856 sottoscritta il *Ministro La Marmora* (1).

Frattanto, siccome il Ministero della guerra avea pubblicato nei suoi atti uffiziali che Don Grillo *fu rimosso dal suo grado ed impiego per mancanza contro l'onore in seguito a parere del Consiglio di disciplina e con R. Decreto* 31 *maggio* 1855 *e per la legge* 25 *maggio* 1852, la quale all'art. 57 dice come *fra i documenti sarà annoverata la sentenza*, allorquando si tratti di sottoporre un uffiziale al Consiglio di disciplina all'oggetto di

smise les dixsept août et deux septembre 1855 à M. l'avocat-fiscal général de Chambéry pour obtenir l'expédition des pièces nècessaires à l'instruction, et dès lors elle n'a pas fait retour au bureau d'instruction. En foi de quoi.

Annecy, au Tribunal le 22 janvier 1856.

Thévenet.

(1) N. 4746 Torino, 9 luglio 1851

« Per i motivi fatti già altra volta presenti alla S. V. e ripetuti alla Grande Cancelleria, per via della quale Ella aveva rinnovate le sue istanze in proposito, non potendo questo Ministero rilasciarle in comunicazione, nè le querele state nel tempo contro di Lei sporte dalla vivandiera Anna Rossetti, moglie Rossi, e Paolina Ariè, vedova Righetti, nè alcuna altra delle carte rassegnate al Consiglio di disciplina cui Ella fu sottoposto in maggio

rivocarlo dall'impiego o di rimuoverlo dal grado, (1) si è creduto che Don Grillo fosse un *birbante!* E per tale lo espose all'odio e disprezzo altrui il Bianchi-Giovini nel suo giornale l'*Unione*, e fu creduto (2), perchè ben si sapeva come Don Grillo non avrebbe potuto essere rimosso per mancanza di quell'*onore* che si fa dai militari consistere nel *coraggio*, attesochè il Cappellano Grillo è fregiato della medaglia al valore militare e della croce di cavaliere Mauriziano. Il fatto sta che il maggiore *Michele Cao*, rimosso dal suo grado ed impiego *per mancanza contro l'onore*, ottenne di essere dal Governo stesso in seguito nominato *Commissario di leva*, perchè dalle discussioni a tale proposito avvenute in Parlamento si era riconosciuto che la *mancanza d'onore* contro lui provata nel Consiglio di disciplina consisteva in atti di codardia avanti il nemico, ossia mancanza di valore militare (3), e che invece Don Grillo non potè mai ottenere verun impiego, perchè il Ministero avea fatto credere lui essere mancante di quella probità ed onoratezza che sono indispensabili per qualsivoglia impiego fra i laici e gli ecclesiastici. Non avendo adunque

del 1855, io le ne fo cenno in risposta al memoriale che Ella ebbe per tale scopo testè a rivolgermi.

Il Ministro ALFONSO LA MARMORA.

NB. La sovranominata *Paolina Ariè* è una vivandiera scacciata verso il 1850 dal 3 regg. fanteria, e dalla quale nacque la Anna Rossetti vedova Rossi, principale strumento dei calunniatori di don Grillo.

(1) Vedi pag. 194-98.

(2) Ho per altro fatto condannare alla pena del carcere per *diffamazione*, tanto il Gerente, quanto il Direttore dell'*Unione*, con sentenze in data 10 aprile 1858, 5 febbraio e 3 giugno 1861. Ma ciò non giova, perchè non avendo io potuto ottenere dal Ministero i documenti in quistione, io non potei provare che illegalmente e ingiustamente fui scacciato dallo esercito.

(3) Vedi pag. 167.

don Grillo potuto ottenere la comunicazione dei documenti, nè, a tenore degli articoli 57 e 58 della legge 25 maggio 1852 pel sedicente *Consiglio di disciplina*, mai potuto leggere od udire lettura del suo *processo verbale* di cui tratta l'art. 64 della suddetta legge, e sull'ostinato rifiuto di averne comunicazione, nemmeno dopo per la via legale della sovracitata querela 22 giugno 1855, ha dovuto azionare il Ministero della guerra nanti questo Tribunale di circondario con atto di citazione 13 maggio 1860.

Il Ministero convenuto, eccepiva d'inattendibilità alle istanze del conchiudente, sostenendo, oltre alla declinatoria del foro, niun diritto competere al cav. Grillo di conseguire i da lui segnalati documenti. Sulle quali istanze ed eccezioni rispettive delle parti emanava finalmente sentenza del Tribunale sotto la data 11 dicembre 1860, notificata l'undici novembre anno successivo, la quale, reietta l'opposta incompetenza, dichiarava non spettare maggior diritto al cav. Grillo che quello di ottenere la restituzione e spedizione di copia dei documenti suoi propri e da esso prodotti nanti il Consiglio di disciplina sovraccennato, mandando per l'accertamento di tali documenti istruirsi ulteriormente la causa — Spese compensate. — Contro tale giudicato il cav. Grillo ricorreva con atto di citazione, in data 11 dicembre 1861, nanti questa eccellentissima Corte d'Appello, chiedendo fosse dichiarato nullo, ed in ogni evento riparato coll'accoglimento delle istanze da lui proposte in primo giudizio. La suddetta Amministrazione generale della guerra, persistendo nelle stesse eccezioni. conchiuse per la conferma della succitata sentenza.

DIRITTO

Attesochè l'appellata sentenza è nulla, ingiusta e gravatoria. Attesochè quanto alla nullità si deduce dall'aperta violazione dell'art. 207, N. 4, del Codice di procedura civile, per non avere statuito su tutte le istanze delle parti formulate con apposite speciali conchiusioni, cioè: 1° in ordine ai danni chiesti dall'attore; 2. quanto alle spese di copia pretese dal Ministero della guerra

relativamente ai documenti di proprietà del cav. Grillo e da lui prodotti a propria difesa.

Non si può intanto passar sotto silenzio la sorpresa che nel pubblico deve produrre la costante negativa di rimettere, anco per copia solamente, tutti i chiesti documenti. Con ciò l'Amministrazione della guerra, attualmente presieduta dal conte Petitti, dà quasi a divedere che sotto la rimozione dal grado ed impiego del principale del deliberante, vi stia qualche cosa che torni ben poco ad onore all'antico segretario generale di S. E. La Marmora, il quale avea appunto ordinato che don Grillo fosse sottoposto ad un Consiglio di disciplina, e non per deliberare se fosse meritevole della *rivocazione dall'impiego* a senso degli articoli 27, 28, ed ultimo alinea dell'art. 62 della legge 25 maggio 1852 (1), ma lo propose addirittura per la maggior pena della rimozione a senso dell'art. 3 ed alinea 2 dell'art. 62.

L'Amministrazione della guerra, o è franca dell'operato del Ministro risponsabile e di quello dei membri dal medesimo scelti pel cosiddetto Consiglio di disciplina e di quello delle persone che aveano trasmesso i rapporti contro l'onoratezza di don Grillo, oppure non lo è.

Se è franca, non deve menomamente temere di rimettere copia di tutti gli addomandati documenti, ed anzi per abbondanza dovrebbe essa medesima offrire persino una copia del parere espresso nel processo verbale di un cosiffatto Consiglio, a meno che fra le altre evidenti trasgressioni della legge 25 maggio 1852, vi possa essere pur quella che il *parere* ed il processo verbale di cui parla l'art. 64 della legge in discorso fosse favorevole alla riputazione di don Grillo, e che il Ministro della guerra, violando anche l'art. 68, abbia modificato a danno di don Grillo il parere dei membri (2). È però un fatto costante che essi non emisero un parere *unanime*, e si è pur saputo che l'autorità

(1) Vedi pag. 194-200.

(2) Vedi pag. 45-6.

militare severamente rimproverò uno dei membri perchè in tale Consesso egli avea dichiarato la calunnia essere evidente, ed infatti votò apertamente in senso favorevole alla presenza di tutti gli altri!

Nè vale l'opporsi in contrario chè la domanda dei danni essendo puramente subordinata alla domanda principale della rimessione dei titoli che veniva respinta dal Tribunale, doveva necessariamente anche intendersi respinta senza che fosse d'uopo che il Tribunale esplicitamente lo dichiarasse. Infatti l'azione dei danni si deduceva anche dal rifiuto costante del Ministero della guerra di rimettere al cav. Grillo anche copia dei documenti di sua proprietà. Coll'aiuto di cosiffatte carte, e specialmente di una lettera scritta di pugno della Anna Rossetti e diretta a Don Grillo nel mese di gennaio 1855 col mezzo della Posta, chiedendo la restituzione delle cento lire non consegnate nè viste, l'autorità giudiziaria, per la sovramenzionata querela sporta dal cav. Grillo, avrebbe potuto seriamente escutere il colonnello sedotto o seduttore della calunniatrice Anna Rossetti, ed il marito della medesima il quale era favorevole a Don Grillo, non che gli altri testi dal medesimo indicati a difesa del Cappellano. Frattanto alcuni fra i sovraccennati sono morti; e sebbene la Anna Rossetti sia tutt'ora vivente ed al servizio della truppa, più difficile resterà ora il convincerla di calunnia; e ciò per colpa del Ministero della guerra il quale la copre e favorisce perfino nella lettera ch'essa dirigeva a Don Grillo, e contro la quale militerebbe la ulteriore querela della medesima presentata davanti il preteso Consiglio di disciplina, e dalla querelante confermata con **giuramento** in quel Consesso contrario all'onore ed al vero.

Era quindi indispensabile che i giudici inamovibili del circondario di Torino ben considerassero i danni patiti da Don Grillo, perchè il Ministero di guerra non volle mai rimettere copia dei documenti non voluti o non saputi leggere bene dagli improvvidi giudici militari che nel 24 maggio 1855 sedevano a porte chiuse in una camera della caserma di Ciamberì, e cos

col giudicato 11 dicembre 1860 emanasse una provvidenza esplicita e conforme alla equità. Quanto poi al secondo capo di nullità è altresì incontestabile, perchè il Tribunale di circondario non decise il punto controverso fra le parti, se cioè la copia degli stessi documenti di proprietà del cav. Grillo si dovesse rilasciare a di lui spesa esclusiva.

Attesochè il gravame ed ingiustizia dell'appellata sentenza riesce manifesto, se si considera che di fronte agli stessi motivi che informano la sua parte razionale è sancito l'erroneo ed attentatorio principio che i documenti i quali hanno potuto influire ad una decisione di qualsiasi autorità, nel mentre che possono ledere l'estimazione del cittadino, non sia lecito in certi casi di ottenerne l'esibizione onde contestarne la verità nanti i giudici naturali del paese ai quali la legge esclusivamente affida la difesa dei diritti e dell'onore dei cittadini medesimi.

Attesochè contro ogni ragione si eccepisce il contrario che in seguito alle disposizioni contenute nella legge 25 maggio 1852 e le relative provvidenze che ebbero poscia ad emanare non sia lecito all'autorità di rilasciare i documenti che provocarono le misure disciplinari contro Don Grillo, poichè tali misure disciplinari e riflettenti esclusivamente fatti di competenza e di giure militare e le persone che ne dipendono, non possono emanarsi quando l'accusa contro l'ufficiale è di reati comuni, o militari se non dopo sentenza di un Tribunale a norma degli articoli 2, 3, 4, 5 e del paragrafo 5 dell'art. 27 della suddetta legge 25 maggio 1852, affinchè menomamente non si possa attentare ai principi fondamentali del gius comune sui quali riposano le guarentigie del cittadino. (V. pagg. 188, 189).

E per verità non è neanche supponibile in linea di ragione e di diritto che le deliberazioni qualunque siansi dei Consigli di disciplina anche legittimamente convocati possano in un modo irrevocabile definire lo stato della persona nei suoi rapporti civili e sociali con una flagrante usurpazione delle giurisdizioni ordinarie alle quali è dalla legge riservato il compito di provvedere al proposito.

Conseguentemente siccome le denunzie che servirono di base ai provvedimenti di quel sedicente Consiglio riflettevano dei pretesi fatti involventi reato di azione pubblica che il cav. Grillo può smentire, non v'ha dubbio che deve a lui esser rilasciato l'adito di esperire l'azione di calunnia, mediante una regolare esibizione di quei documenti che formano il corpo del reato, o nella più dannata ipotesi, supponendo fondate le accuse, offrirebbero gli estremi di un'azione penale che anche d'uffizio dovrebbe contro di lui esercitarsi dal pubblico Ministero.

Attesochè di fronte a tali principi che emergono dai diritti della stessa difesa sociale è manifesta l'inconcludenza degli argomenti avversari che per essere appunto informati a grette ispirazioni burocratiche o regolamentari, divengono impotenti rimpetto ad una questione di giustizia e di civile difesa del cittadino.

Attesochè conformemente a tali principi la recente giurisprudenza ha sempre inclinato ad accordare le più illimitate facoltà di giustificarsi col mezzo anche di documenti e recapiti i quali per loro natura non aveano un carattere di pubblicità, come in casi affatto analoghi venne adottato nanti la Corte d'Assisie nella causa dell'ex-deputato comm. Boschi (1) e perfino, nanti lo stesso Parlamento ove al deputato Giacomo Tofano venne fatto *diritto a qualsiasi reclamo* di documenti che *sebbene a lui estranei ed appartenenti ai segreti dell'autorità* potevano influire a qualche giustificazione.

Attesochè in ogni guisa per ciò che spetta ai documenti pretesi di proprietà del Ministero di guerra, ancorchè volesse persistere a negarne l'esibizione al cav. Grillo, pur tuttavia per le sovraespresse ragioni, giustizia ed equità non potrebbe rifiutarsi a darne comunicazione all'autorità giudiziaria per constatare se debbasi punire Don Grillo per truffa, o chi lo denunziò col pro-

(1) Il Commendatore Boschi Pietro, già Segretario Generale nel Ministero fu assolto dalla fattagli accusa con sentenza della Corte d'Assisie in Torino addì 19 dicembre 1862.

durre rovinose conseguenze a danno del calunniato il quale siffattamente sarebbe stato leso nel proprio onore e nell'interesse, privato del suo grado ed impiego da tanti anni coperto esemplarmente e ridotto così all'indigenza, (1) massime per esser in tal modo stato privato anche del suo diritto a quella vitalizia pensione, che dopo altri tre anni di servizio a lui sarebbe spettata tanto a senso dell'art. 4 del R. Viglietto 9 giugno 1831, quanto a mente della legge 27 giugno 1850, con cui ai Cappellani dell'esercito è accordata dopo 20 anni di servizio (2), diritti che non si possono far valere davanti il competente Tribunale, se non colla produzione dei chiesti documenti. Per questi motivi si persiste nelle prese conclusioni.

CONCLUSIONI

Nella causa del sacerdote cav. Luigi Grillo Cappellano Militare appellante cliente del causidico Cesare Debernardi

CONTRO

L'Amministrazione Generale della Guerra rappresentata dalla Direzione del Contenzioso Finanziario.

« Nel prendere ad esame gli atti di questa causa il Ministero Pubblico non tralasciò di occuparsi dell'eccezione d'incompetenza per ragione di materia sollevatasi in prima istanza, come quella che interessando l'ordine pubblico, non potrebbe intendersi dal silenzio e dall'acquiescenza delle parti sanata.

« Facilmente però si persuase dell'insussistenza di una tale eccezione e della giustizia della sentenza del tribunale che la rigettò, imperciocchè l'incompetenza dei tribunali ordinari a giudicare delle cause interessanti le pubbliche amministrazioni, allora solo

(1) Vedi pag. 29, ed avvertasi che il Ministero della Guerra non volle nemmeno proporlo per una pensione sulla Croce dei cavalieri Mauriziani !

(2) Vedi pagg. 175 e seg.

si verifichi quando la quistione cada su qualche provvedimento da esse amministrazioni emanato nella sfera delle loro attribuzioni.

« E ciò non avviene nel caso di cui si tratta, in cui il sacerdote Grillo attore non chiede già la circoscrizione o riparazione di un atto fatto dal Ministero della guerra nella cerchia delle sue attribuzioni, ma si limita a domandare al detto Ministero, come lo domanderebbe ad un' altra amministrazione qualunque, la restituzione di carte a cui pretende di aver diritto; il che riduce la vertenza alle proporzioni di una quistione ordinaria, di competenza dei tribunali ordinari.

« Eliminato così ogni dubbio riguardo alla competenza, la prima indagine che naturalmente si presenta a fare, quella si è se sussistano le eccezioni di nullità dal sacerdote Grillo opposte alla sentenza del cui appello si tratta.

È nulla, a suo dire, la detta sentenza perchè abbia omesso di pronunciare su due quistioni, sulla questione cioè dell' indennità da esso riclamata, e sulla questione da chi debbano sopportarsi le spese di copia dei documenti, di cui si ordinò la restituzione e spedizione di copia.

A nostro avviso però non sussiste nè l'una, nè l'altra di siffatte nullità.

« Non sussiste la prima perchè se è vero che D. Grillo chiese la condanna in genere, dell' amministrazione nei *danni* (1)

(1) L'istanza del cav. Grillo pei danni derivava dal fatto dell'ingiusto diniego per parte del Ministero della Guerra, di rilasciargli o per copia o per originale i documenti a lui indispensabili onde giustificarsi nanti i Tribunali ordinari da un'atroce calunnia. Abbenchè in parte le di lui domande siano state respinte dall' appellata sentenza, talune però vennero accolte e quindi è manifesto che a senso di tale giudicato in qualche guisa il rifiuto del Ministero era stato riconosciuto ingiusto. Quindi a termini dell'art. 1500 cod. civ. l' azione dei danni non poteva essere diniegata. Quanto meno doveva su tale specifica conclusione del cava-

e nelle *spese*, egli è vero altresì che la sentenza contiene fra le altre disposizioni il *rigetto in genere di ogni eccezione ed istanza in contrario*, formola questa abbastanza larga per comprendere anche la reiezione dell'istanza avanti menzionata.

« E se sta infatti che nei motivi della sentenza non s'incontra alcun cenno in ordine a tale domanda, ciò abbastanza si spiega da chè veniva meno l'opportunità di trattarla, dal momento in cui il tribunale rigettava l'istanza principale del D. Grillo, e glie ne sarebbero in ogni caso mancati gli elementi giacchè il D. Grillo non si accinse ad alcuna giustificazione al riguardo.

« Non sussiste la seconda perchè avendo il tribunale dichiarato (2) che al sacerdote Grillo spettava il diritto di ottenere la restituzione o la spedizione di copia dei documenti da esso prodotti a sua difesa, egli si fa perciò solo evidente che le

liere Grillo il Tribunale pronunciare esplicitamente, non potendosi in genere implicitamente ritenersi respinta, il che involverebbe contraddizione col dispositivo stesso della sentenza.

Nè dicasi che una tale reiezione deve sottintendersi nella solita clausola prudenziale *della reiezione d'ogni eccezione ed instanza in contrario*, poichè contro un tale sottointeso resisterebbe il senso esplicito della sentenza che in parte accolse la domanda dell'attore; la qual cosa involverebbe un difetto evidente di motivazione che renderebbe egualmente senz'altro nulla l'appellata sentenza.

È poi ozioso il soggiungersi dal P. M. che il Tribunale non poteva occuparsi della domanda dei danni perchè ne mancava in atti ogni elemento e giustificazione. — Se ciò fosse vero era tanto più necessario che il Tribunale dovesse rigettarne la domanda, massimechè nel concreto una declaratoria in genere era unicamente quella che sarebbe stata richiesta.

(1) Se il P. M. riconosce che nella sentenza emananda debbonsi aggiungere nuove spiegazioni, è segno che i primi giudici emisero un giudizio alquanto sibillino.

spese di copia devono ricadere sull'amministrazione della guerra imperocchè la sentenza non può dirsi eseguita, se la detta amministraz one non consegna per originale o per copia li detti documenti.

« E fin d'ora aggiungeremo che vuolsi in tal senso inferire apposita spiegazione sui motivi della sentenza emananda.

« Vediamo ora se per avventura meglio fondate sieno le censure che dal sacerdote Grillo si fanno all'appellata sentenza perchè non abbia altresì ordinata la comunicazione o per originale o per copia degli altri documenti da esso non presentati che servirono di base alla deliberazione del Consiglio di disciplina ed al Decreto di rimozione contro di esso emanato.

« L'Ufficio non lo crede (1). Evidentemente per poter reclamare

(1) Questa massima non è applicabile nelle materie penali che si riattaccano alla libertà ed onore dei cittadini. — Le autorità giudiziarie non solo si possono opporre, ma devono anche d'ufficio provocare l'esibizione di tutti quei documenti che valgano a svelare un reato e viceversa a giustificare chi calunniosamente ne fu accusato o diffamato — L' applicazione che il P. M. vorrebbe fare del principio di proprietà nella soggetta materia è contraria ad ogni principio di morale e di giustizia sociale.

Il P. M. dichiara di non conoscere disposizioni di legge in proposito che l'art. 64 della legge 25 maggio 1852, ma ciò asserendo dimenticò gli speciali obblighi a noi tracciati dal Gius comune nel codice di procedura penale a seguito del quale deve essere il vindice naturale dei cittadini ingiustamente accusati e calunniati.

Nè dicasi da lui nel concreto caso soddisfatta la giustizia e l'equità nelle forme d'un famigerato consiglio di disciplina militare, poichè quelle stesse forme se possono apparentemente legittimare un' abuso ed una prepotenza nel regime eccezionale dell'ordinamento dell'esercito, mancano di qualsiasi concludenza nei rapporti del cittadino colla società.

I consigli di disciplina procedono inquisitoriamente senza alcuna guarentigia od appello e sotto la pressione diretta del Mi-

in giudizio la restituzione di un titolo, come di un altro oggetto qualunque, bisogna potervi vantar sopra dei diritti di proprietà, od altrimenti poter invocare una disposizione di legge (1) che autorizzi una tale domanda.

« Ora quali diritti di proprietà può il D. Grillo far valere nei documenti in questione. Egli che non disconosce, e non può disconoscere che tali documenti appartengano all'amministrazione della guerra?

nistero, e quindi le loro provvidenze debbono essere ristrette al ciclo dell'esercito.

Ora il cav. Grillo vuole purgarsi nanti i tribunali ordinari, suoi giudici naturali, dell'abbietta accusa che gli si fa d'avere mancato all'onore per mezzo d'una sognata truffa. Egli deve perciò agire in via di calunnia. I documenti che gelosamente vuol custodire il Ministero ne sono il corpo del reato. Egli quindi vuolsi rendere complice della calunnia o quanto meno tutelarne l'impunità, onde non siano ad un tempo svelate le improntitudini di quel sedicente Consiglio che sotto le di lui ispirazioni pretese infamare il cav Grillo.

Quindi pare che la giustizia ed equità cui accenna il P. M. sia d'un ordine tutt' affatto opposto ai principii dell'uguaglianza civile che guarentisce a ciascun cittadino la difesa dei proprii diritti.

(1) Per la natura del giudizio in cui furono prodotti i documenti pervenuti al Ministero contro don Grillo essi acquistano la qualità di *atti pubblici*, ed il Ministero della Guerra è da ritenersi fra i pubblici depositari dei quali parlano gli articoli 1030 e 1031 del Codice di procedura civile, 173 e 208 del Codice penale militare, e 298 e seguenti del Codice penale comune, e da cui perciò si deve poter ottenere copia da chiunque abbia interesse di farne uso legittimo.

Ma per la legge 25 maggio 1852 il legislatore suppone che tali documenti *debbano* prima essere stati trasmessi, cioè comunicati, all'accusato in forza dell'articolo 58; e perchè don Grillo non li ebbe allora, li domanda adesso.

« Quanto poi a disposizione legislativa o regolamentaria in proposito, noi una ne conosciamo, la quale ordina che li documenti di cui si tratta debbano trasmettersi al Ministero della guerra (art. 64 della legge del 25 maggio 1852) ma nessuna che' prescriva, od anche solo autorizzi (1) la comunicazione dal D. Grillo pretesa. E questi difatti nessuna ne seppe in suo favore invocare.

« Inutilmente egli ricorre ai principii generali di equità e di giustizia atteggiandosi quasi a vittima di pretese prepotenze (2).

« I principii generali d'equità e di giustizia potrebbero per avventura dirsi compromessi qualora non gli fosse mai stata data comunicazione dei documenti in questione (3), qualora egli

(1) Se il P. M. avesse letto il Regolamento di disciplina militare, vi avrebbe trovato cosiffatta autorizzazione, ed anzi, se avesse letto anche la *Rivista Amministrativa* pubblicata in Torino nel 1852 dal cav. Aliberti, vi avrebbe trovato anche una circolare in data 30 agosto 1852 del Ministero di Grazia e Giustizia che raccomanda alle Amministrazioni la comunicazione dei documenti per la difesa.

E, se avesse letto le produzioni fatte nella presente causa, avrebbe visto che dai documenti in data 22 gennaio 1856 sottoscritto Thevenet, 9 luglio 1856, sottoscritto La-Marmora, e 28 gennaio 1863, sottoscritto Achille Mauri, risulta come il Ministero di Grazia e Giustizia fece domanda a quello della Guerra dei documenti che concernono don Grillo. Se ciò riuscì inutile, non si deve attribuire ad altro che al diritto della *forza* col quale non si fa luogo nemmeno alle istanze del Ministero di *Giustizia* (V. p. 203-4).

(2) Si, signore, Don Grillo è vittima di una iniqua *prepotenza!*

(3) No, non gli fu mai data *comunicazione* dei documenti e il maggior Relatore signor Biamonti disse che tale era l'ordine a lui dato dal generale di divisione signor conte Biscaretti a viva voce; e che tale era pure l'intenzione ed il volere del Ministero di guerra. Egli non diede in comunicazione che una circolare in data 14 dicembre 1854, di cui si è parlato negli atti della causa,

fosse stato dichiarato colpevole e rimosso dall'impiego senza sentirlo nelle sue difese (1). Ma egli non contesta, e non può contestare che prima della deliberazione del Consiglio di disciplina, che lo dchiarò nel caso di esser rimosso per mancanza contro l'onore, ebbe a termini dell'art. 58 della succitata legge comunicazione (2) di tutti gli atti e documenti dell'inchiesta(?!?). Giustizia

e che ho trascritto a pag. 199 di questo libro nella parte che concerne i *documenti*.

E appunto nel giorno antecedente al Consiglio in cui mi fu solamente dato lettura del documento principale di accusa, mi furono ordinati gli arresti di rigore perchè io faceva istanza che mi si lasciasse copiare, per provarne con testi degni di fede la *falsificazione*, e inoltre la contraddizione cogli altri documenti di accusa. E queste saranno *pretese prepotenze?* (V. p. 26).

(1) *Le difese* che si permisero a Don Grillo somigliano a quelle di un inerme che sia stato per sorpresa chiuso in una camera per ivi difendersi contro 6 uomini armati di stili ed aiutati da 2 feminaccie arrabbiate a cui sia stato dato l'incarico di togliere l'onore e la borsa.

(2) Ho l'onore di ripetere che se io avessi potuto ottener *comunicazione* o *copia* degli atti d'accusa prima di entrar nel conciliabolo in discorso, non sarei stato *rimosso* io Don Grillo; ma sarebbe stato *destituito* o *degradato* il mio colonnello come istigatore della calunnia.

Spetta al Ministero di guerra il *provare* di aver con *lealtà* ed *onoratezza* adempito all'obbligo di comunicar i documenti a Don Grillo, mentre egli da parte sua e nel modo che solo gli era possibile provò tale violazione di legge col lagnarsene per mezzo dei giornali *Courrier des Alpes* in Ciamberì, 7 giugno 1855; *Echo du Mont-Blanc* Annecy, 5 settembre 1855; *Voce del Progresso* in Torino, 18 settembre 1855, l'*Armonia*, la *Patria*, ecc. ecc., e nuovamente col *Courrier des Alpes*, 19 gennaio 1856 in Ciamberì. Ivi Don Grillo si recò perchè tuttora vi si trovavano i *Membri del Consiglio di disciplina* i quali, pregati a rilasciarne certificato, risposero: Opporvisi un ordine di chi può ciò che si

quindi gli fu fatta, ed in via di diritto non può più elevare alcuna pretesa per quanto riguarda la instata comunicazione. Se egli lo credeva di suo interesse ben poteva, allorquando gli venne fatta la comunicazione avanti menzionata, prender copia (?!?!) di tutti i documenti (1) che voleva, ma ora che l'inchiesta è terminata, ora che egli ha cessato di far parte dell'armata, non ha più alcun diritto di chiedere la consegna o la spedizione di copia di documenti che hanno prodotto il loro effetto, che sono propri dell'amministrazione della guerra, e che per disposizione espressa di legge devono presso il Ministero (2) rimanere.

« Al certo ciò non toglie che il Ministero della guerra possa ove lo creda del caso, rilasciare copia di simili documenti (3), ma questa facolà non la si può convertire in obbligo perchè i Mini-

vuole; ma che essi deporrebbero la verità, nel caso che fossero chiamati a *giurare* avanti il competente Tribunale ordinario.

E nessun giornale ebbe mai il coraggio di asserire che il Don Grillo avesse ricevuto in comunicazione i documenti!!!

(1) Vedi pag. 199. E qui giova osservare che fra le *Produzioni* fatte agli *atti della presente causa* vi è pure un esemplare del più volte citato Abbozzo di un Codice dell' ufficiale italiano, perchè nelle cedole (senza essere mai smentito dalla Parte Avversaria), io affermai che mi si rifiutò *comunicazione dei documenti*, sotto pretesto del disposto in cosiffatta circolare!

(2) Col dare *copia* non s'impedisce al Ministero di recar gli originali a Firenze e persino a Roma, quale monumento della *Moralità* del Governo di Torino!

(3) « Sapevamcelo; e strano a voi non paia,
« Come dissero giá quei di Capraia. »

Tanto il Ministero La-Mármora quanto i successivi di lui già diedero prima e dopo il Consiglio di disciplina, una vera comunicazione, anzi una copia autentica degli atti che concernevano certi ufficiali di cui le *mancanze* o *reati* erano incontestabili.

Ma il vero autore della calunnia che trionfò contro il Cappel-

steri non sono tenuti di spedir copia degli atti e titoli ufficiali che trovinsi nei loro archivi depositati.

« Quindi cadono le principali istanze del D. Grillo, nè maggior favore a nostro avviso si merita la domanda d'indennità dal medesimo in questo giudizio riproposta. Essa vuol essere rigettata per due essenziali motivi:

« In primo luogo perchè non sussistendo la domanda principale in cui egli ebbe sempre ad insistere, di avere comunicazione cioè dei titoli e documenti ufficiali che servirono di base all'accusa, càde di necessità la domanda dei danni che ne è la conseguenza; In secondo luogo ed in ogni caso perchè come già abbiamo premesso il D. Grillo non giustificò nè punto nè poco che dal lamentato ritardo gli sia derivato un danno che altrimenti avesse potuto evitare (1).

lano Luigi Grillo, occupa tuttora un'alto grado nell'esercito italiano, e perciò vi è interesse a coprire gli strumenti di cui si giovò.

E se la Corte d'Appello condannerà, come credo, l'Amministrazione Generale della Guerra, questa probabilmente allegherà il pretesto che i documenti furono trafugati o perduti?!?!

(1) Evitato avrebbe Don Grillo di restar senza stipendio dal giorno 1 di giugno 1855 sino a questo giorno se il Ministero di guerra non avesse rifiutato la comunicazione dei documenti anche al competente tribunale di Annecy il quale col dimostrar la innocenza del calunniato cappellano, avrebbe fatto sì che il Ministero di guerra considerasse come non avvenuto il R. Decreto di rimozione, e la posizione di Don Grillo diventasse per lo meno quella di *aspettativa* col relativo stipendio, intantochè addì 27 febbraio 1859 avrebbe avuto diritto alla *giubilazione* ed evitato tante querele e liti passate, e forse anche future contro certi giornalisti del conio di Bianchi-Giovini.

E avrebbe altresì *potuto evitare* anche agli ECCELLENTISSIMI SIGNORI CONSIGLIERI DELLA CORTE D'APPELLO il fastidio di leggere e confutare le surriferite strane teorie per la cui copia conforme, Don Grillo ha dovuto spendere altre L. 7 cent. 44.

« Salva pertanto l'avvertenza sovra fatta riguardo alle spese di spedizione di copia degli atti dal D. Grillo presentati.

« L'Ufficio crede che sia da confermarsi in ogni sua parte la appellata sentenza.

Ed in tale conformità conchiude potersi dalla corte pronunziare.

Torino 5 febbraio 1860.

In originale sottoscritto GHIGLIERI, sost. Procuratore Generale.

Per copia conforme, BELLI *Segretario*.

Attesochè l'amministrazione generale della guerra nella presente causa non contesta e non può contestare come don Grillo addì 24 maggio 1855, collo scopo di sapere l'esito della votazione e di ritirar le proprie carte, rientrò nella sala ove tuttora sedevano i sovramenzionati sei giudici: PASSERA, MORAND, BIAMONTI, RICCHIARDI, FORMENTI, BASTERI, dei quali il presidente rispose: che solo si conoscerebbe se la deliberazione fosse favorevole o contraria, quando il Ministero della guerra avesse giudicato che i documenti presentati dal Cappellano all'udienza distruggessero le querele della vivandiera; — che però si sarebbero restituiti all'accusato, e col mezzo del conte Biscaretti in quei giorni generale della divisione di Savoia.

Considerando che questo *far nascere la speranza o il timore di un successo* sembra in qualche modo potersi annoverare fra i casi contemplati dal Codice penale comune, articolo 626, DELLE TRUFFE, APPROPRIAZIONI INDEBITE, ED ALTRE SPECIE DI FRODE, e per gli articoli 79, 298 aver qualche correlazione coll'articolo 1502 del Codice civile pei *danni*, giova trascrivere la seguente disposizione. Non ha forse il Governo col suo *Consiglio di disciplina* considerato sè stesso come Tribunale?

« Art. 633. CHIUNQUE, *dopo aver prodotto in una controversia giudiziaria qualche titolo, documento od altro scritto, l'avrà in qualsiasi modo trafugato, sarà punito con multa estensibile a lire trecento.*

« *Questa pena sarà pronunciata dalla Corte o dal Tribunale che giudicherà della controversia.* »

E tosto che la eccellentissima Corte d'Appello di Torino avrà pubblicato la sua sentenza nella presente controversia, io la pubblicherò colle stampe ad illustrazione della legge sullo stato degli uffiziali. Così meglio spiegherò ai non falsi amici dell'esercito (il quale nella sua maggioranza è composto di uomini per onestà e valore onorevolissimi) lo scopo dell'autore e dello scrivente che è di ottenere un GIUBILEO AI MERCENARI.

GRAZIA E GIUSTIZIA VOGLIONO CHE IN FIRENZE

si accordi un Giubileo ai difensori della patria spogliati in Torino dalla Forza.

Chi paga le spese della stampa. oggi vuole che il presente lavoro sia pubblicato pel Sabbato Santo del 1865.

E perciò nel breve spazio che mi resta in questo foglio, faccio voti perchè in Firenze trionfi la massima contraria a quella insegnata da La Marmora in Torino sulla *fortunata ingiustizia del fatto* (pag. 87) nella Giustizia Militare. Godo nel vedere che in questi giorni un vecchio e debole Sovrano ci dà l'esempio del concedere per mezzo de' capitani della Santa Milizia, i vescovi, l'*assoluzione* e l'*indulgenza* (pag. 29) plenaria in forma di Giubileo e promettere la eterna felicità anco a quelli che lo hanno insultato e spogliato. Forsechè nel Regno d'Italia non si è testè promesso una vitalizia giubilazione a chi avrà ben servito il Bel Paese (pag. 151-184)?

Dagli Italianissimi Pontefici risponsabili della Forza, della Grazia e della Giustizia, quale atto finora si è contrapposto a quello di un Pio IX in data 8 dicembre 1864? Nient'altro che la commutazione di pena agli assassini Gionata e Cipriano La Gala; — l'amnistia agli autori ed agli esecutori delle stragi del settembre (p. 82 83); ai seguaci del generale Garibaldi in Aspromonte; al luogotenente Dupuy (p. 107) che incendiò Petralia Soprana; a quelli che hanno

commesso reati previsti dal Codice penale comune, e ai regolarmente condannati dal Consiglio di disciplina per altri reati preveduti dalle leggi sulla Guardia Nazionale!

Questi amnistiati aveano forse avuto il *privilegio* di essere giudicati a *porte chiuse* e colla difesa che s'accorda per l'*onore* dei difensori della patria? La legge sullo stato degli uffiziali è forse più perfetta che quelle trasgredite da chi testè sentì il beneficio del *diritto di far grazia* di cui tratta l'art. 8 della Costituzione? Il diritto costituzionale c'insegna che mentre lo Statuto fondamentale toglie ai Tribunali, qualunque sieno, ogni arbitrio nell'applicazione della pena, mentre vieta loro di assolvere ove la legge condanna, egli è pure forza confessare che il diritto di grazia si renda talora necessario, onde correggere l'*errore dei Giudici* o l'*imperfezione della legge*.

Che i Ministri di Guerra e Marina sappiano che ciò sia vero, già lo provano i reintegrati uffiziali di cui ho riferito i nomi a pag. 48 e 49. Che il giornalismo lo desideri per gli uffiziali più disgraziati che rei, lo trovo pure nella *Costituzione*, giornale che si pubblicava in Torino, colla data 26 maggio 1862, e che dice:

« Riceviamo il seguente reclamo, che sotto forma di un *dit-on* esprime un desiderio abbastanza giusto per meritarsi l'appoggio della libera stampa:

Carità e giustizia verso gli ufficiali.

« Corre voce che per la prossima festa dello Statuto saranno considerate di niun effetto le pene disciplinarie pronunciate contro gli ufficiali di qualsivoglia grado per causa di matrimonio contratto senza la debita autorizzazione del Governo dopo la legge 25 maggio 1852.

« Contemporaneamente saranno reintegrati nel loro grado ed impiego gli ex-ufficiali che offrirono i loro servizi negli anni 1859 e 1860, e che per fatti non contemplati dai codici penali comune e militare, o non conosciuti regolarmente dai Tribunali competenti, hanno perduto la loro posizione militare ed i diritti inerenti alla medesima, senza che il Governo abbia adempiuto alle formalità prescritte dalle leggi 27 giugno 1850, 20

giugno 1851 e 25 maggio 1852. Esse guarentiscono lo stato degli ufficiali delle armate di terra e di mare.

« Costoro sarebbero per GRAZIA SOVRANA autorizzati e rimessi in tempo utile per un ricorso al Tribunale Supremo di Guerra, ed intanto proverebbesi che taluni si lagnano a torto d'essere stati vittime di parzialità ministeriali, mediante certi pareri dei Consigli di disciplina e delle Commissioni di scrutinio, che pronunciano a porte chiuse e senza difesa dell'incolpato.

« L'anzianità di quelli che risultassero degni d'essere riammessi in servizio effettivo, daterebbe dal giorno del reale decreto che ora si sta preparando pel primo giugno prossimo futuro. »

INDICE

Nino Bixio
La ...

...agente commissionario A. LONGO
... delle Rosine N. 6, P. 4°, e nell'*Emporio Librario* di F. BORRI e C., via Barbaroux. — in Genova presso il medesimo

SI VENDONO

Abbozzo di un Codice dell'Uffiziale Italiano, illustrazioni e documenti per la legge 25 maggio 1852, sullo stato degli uffiziali delle armate di terra e di mare o repertorio dei consigli di disciplina. Torino, 1862-1863, Un volume di pagine 412 in 16. Con ritratto dell'autore L. 6 —

Pregi e Difetti dei Cappellani Militari, delle Scuole e del Corpo Sanitario e degli Uffiziali superiori e subalterni nel R. esercito piemontese. Torino 1855, un volume di pagine 262 in 16 . . . . » 2 »

I fasti cattolici del soldato per ciascun giorno dell'anno nelle vite dei santi, beati e giusti che appartennero alla milizia, compilazione di L. Grillo, Genova 1858, un volume di pag. 440 in 16 . . . . » 3

La proprietà del grado e dell'impiego militare rivendicata. Torino 1861 un volume di pag. 92 in 8° . . . . . » 1 5

L'onore e lo stipendio appellanti al Consiglio dei Ministri Costituzionali contro la deliberazione ordinata ad un Tribunale straordinario creato dal luogotenente generale conte Carlo Biscaretti di Ruffia, e presieduto dal maggior generale cav. Passera addì 24 maggio 1855, per Luigi Grillo. Torino 1862 un vol. di pag. 88 in 16 » 1 7

Elogi di Liguri Illustri; 2ª edizione corretta ed accresciuta, Genova-Torino 1846, 3 volumi, di pag. 1260 in 8° con ritratto di Cristoforo Colombo . . . . » 17

Il Novelliere infantile, 7ª edizione, Genova 1852. Contiene 280 novellette e 16 dialoghi . . . . » 1

Giubileo ai Mercenari del settembre 1864 e di altre epoche per la fallacia delle guarentigie sul grado, stipendio e pensione dei pubblici funzionari nel regno d'Italia. Torino, 15 aprile 1865, un vol. di 224 pag. in 16 » 3

NEL GIUGNO 1865 SI PUBBLICHERA'

Le Sentenze ispirate dal Ministero di Guerra (circa 200 pagine in 8) . . . . » 2